Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/148/76 20/A/TN/1 SHIPPING DELIVERY NOTES. SCHOONER TRAFFIC

OCT. 1944 - OCT. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ "EOLIA,,

ANONIMA DI NAVIGAZIONE

Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo

Polizza N. — Viaggio N.°

Napoli, li 29 Ottobre

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari — UFFICIO POSTALE

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo Sorr.

Cap. — *per essere trasportate a* Messina

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Provinciale

Il nolo Lire — *pagato* a Mahon

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		1.00	Sacchi	Olle - Latte Elaborato		40860		
				Entra le Olle di un Carico e Scarico a carico della merce -				

Nolo

Sbarco

Bollo

Stivaggio

Polizza

Spese

Provvigione

TOTALE

Aggio

TOTALE

di L.

Abbonamento cl... Ufficio Imposte Consumo Entrata di Messina

"EOLIA" Soc. An. di Nav. MESSINA

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume estendio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nella stessa condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. Una *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. Duecentosettanta

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Polizza N. — Viaggio N.° — Linea 101

Napoli, li 29 Ottobre 1945

Federazione Italiana Consorzi Agrari

Sono state caricate da UFFICIO POSTI sul Piroscafo Dr. L. Lorenzo

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo

per essere trasportate a MESSINA

Cap. 2 P/1

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Provinciale le seguenti merci.

nolo Lire pagato a Vapore

come da distinta.

Marca da bollo

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
Latte Elaborato		40862		
le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce -				

Nolo 3 2795 . L. 111431 50

Sbarco » 2 —

Bollo e Tassa » 4588 45757 89

Stivaggio e distivaggio L. 60 —

Polizza e Registro »

Spese Consolari . . . . . L.

» portuali . . . . . »

Provvigione d'incasso 2 % . . . . »

TOTALE GENERALE in » 118971 39

Aggio % »

Somma incassata . . . . » 118971 39

Somma assegnata dalla Società »

Rimborso assegnato dallo spedituore »

TOTALE da pagarsi a destino

In L.

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

Timbro: "EOLIA" Soc. An. di Nav. MESSINA Abbonamento alla linea sul tronco Eolie Imola di Messina Ufficio Imposte Dirette

...ioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
...l documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

...nali, salvo le eccezioni di ... per misure contumaciali ... prestabiliti, ed assume ... colle quali abbia servito

...o perizione, per i gruppi ...me titoli, oggetti d'oro ... della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (Segue retro)

...rmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

Ricevuto

Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari od altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto asgando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti o da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade o fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo o di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori o destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi [illegible] nenti alla Società e consegnat[illegible] do o con la consegna al vet[illegible] della polizza di carico o [illegible] vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovu[illegible] durante il viaggio. Il nolo dev[illegible] pei trasporti su percorsi inter[illegible] moneta avente corso legale [illegible]

La Società potrà accorda[illegible] pagamento a destino il nolo, [illegible] caricate.

Per tutti gli assegni la So[illegible] ogni caso il suo diritto verso [illegible]

Non si accettano assegni [illegible]

Art. 18. — Appena il pir[illegible] ricevitori della medesima han[illegible] il piroscafo si trova ormeggia[illegible] ficiente a ricevere le merci n[illegible] piroscafo od il Collettore del [illegible] di sbarcarla, immagazzinarla [illegible] custode della stessa. Dovend[illegible] pitano avrà diritto di far cons[illegible] Porto di discarico resta antic[illegible] mente dopo che il vapore ha [illegible]

Art. 19. — Per le cose d[illegible] dalle Autorità locali regolari [illegible] scarico; in sua assenza il Ca[illegible] Società.

Art. 20. — La Società com[illegible] a verificare l'autenticità della [illegible] all'ordine, o del destinatario [illegible]

In nessun caso il ricevito[illegible] stesso non fu anticipato), i s[illegible]

Rifiutandole dovrà restitui[illegible] sun valore.

Art. 21. — Se la persona [illegible] fiuta di ricevarle, la Società [illegible] mercio, salvo non trattisi di [illegible] dell'art. 68 del Codice stesso, [illegible] l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della v[illegible] somme dovute verrà imputato [illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun cas[illegible] perchè avariate danneggiate [illegible]

Nessuna domanda per ri[illegible] sarà ammessa se lo stato del[illegible] tante della Società e non no[illegible] Comm. quanto la Società abb[illegible]

Art. 23. — Per le merci [illegible] di misura e di peso. Escluso [illegible] ammesso il reclamo verso la S[illegible] sura e lo abbia espressamente [illegible] la deficienza delle merci cari[illegible]

Art. 24. — Nel caso di a[illegible] pagare soltanto in ragione d[illegible] tura di origine od accertato [illegible] per lucro mancato o per [illegible]

Se il valore dichiarato n[illegible] e con la perizia, la Società s[illegible]

Per i piccoli colli di mer[illegible] a 15 lire, e per quelli di peso [illegible]

In caso di perdita di c[illegible] è limitata al pagamento di L[illegible]

Per gli oggetti d'arte da [illegible] un valore difficilmente deter[illegible] riscossa la sopratassa per il [illegible]

Art. 25. — Decorsi tre m[illegible] che le cose caricate siano g[illegible] sabilità, ne paga il valore a [illegible]

Se entro tre mesi succes[illegible] nissero ritrovate, la Società [illegible] di ritirarle previa restituzione [illegible]

Art. 26. — In caso di av[illegible] mercio, la liquidazione relati[illegible] danno qualunque sia la dest[illegible] al riguardo ed obbligandosi [illegible] delle cose caricate che per il [illegible] Agenti, senza di che i destin[illegible] se. Le avarie generali saran[illegible]

Art. 27. — Tutte le dom[illegible] caricate saranno rivolte per r[illegible] entro tre giorni dallo sbarco [illegible] piroscafo nel porto dove si es[illegible] tanto lo speditore quanto il ri[illegible] innanzi all'Autorità giudiziari[illegible] ricevitore ed ogni altro inter[illegible] anche in dipendenza di conn[illegible]

Art. 28. — I patti e le co[illegible] col solo fatto dell'eseguita con[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...esponsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe... e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede... ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa ...chiarato in polizza di averlo ricevuto.

...il. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, ...o e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve... ...o il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap... ...ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della ...za fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

...d. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac... ...nate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo spe... ...corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... ...dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...ete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate ...te le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ...non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'ar... ...non hanno responsabilità di sorta.

...5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna ...di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...doppio involto.

...ura ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo ...o nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...confusione e dinguidi.

...Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ine... ...mento di queste prescrizioni.

...7. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...ratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... ...se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ali anzidetti.

...8. — Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

...lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà ...pagato per intero.

...9. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...operazione perta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci ...mute e deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1000 Kg. ...di sollevamento all'imbarco od al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

...10. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...11. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...dio od incendio o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non ...osciuto, da arte di navi da investimenti o da tutti gli altri avvenimenti della navi... ...da urto o rottura di caldaie, macchine o simili, dal topi, dagli insetti, dalla ...da scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dal topi, dagli insetti, dalla ...da degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui ...contenuti, dagli spicoli nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga ...animali, dai danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac... ...mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei ...che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altro mezzo sanitario, dispo... ...alle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

...a Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, ...aggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri... ...alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano ...edere persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

...12. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio ...eali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora ecclesse opportuna tale con... ...ione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma... ...giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

...13. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad en... ...ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto ...dal suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare ...mettere altre navi per qualsiasi causa.

...14. — Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello ...nato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di ...ino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

...Art. 15. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi ...e indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come ...per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima ...partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve ...ire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dr... ...o in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

...Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo o di giacenza saranno ...rico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu... ...ar il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve... ...ero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

...Art. 16. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dislativaggio le cose ...cate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a ...lo per conservarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di... ...o, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

...Nessun aumento di nolo o spesa potrà gravare le cose caricate nel due casi sopraccen... ...ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè ...danni alle cose caricate.

...Art. 17 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà ...citarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto lo stesso proseguirà ...l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le ...e caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser... ...ta che dal portatore della polizza anzidetta.

...Art. 18. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese ...sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e ...sbarco.

...Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua... ...ena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico ...sivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 19. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo e con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce as descritta, od una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a ricevere a bordo la nave sul lato o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nella stessa ed in ragione di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarico, sono autorizzato di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare notte tempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani ed altri, ove non si trovano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (se lo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a suo carico rimanendo tutti gli altri di nun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società o non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura o di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso o la misura o lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che ha un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a quella riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York [illegible]

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e riceviteri col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Report 1000-1017 S. O. 501-541 E.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Polizza N. Viaggio N.° Li

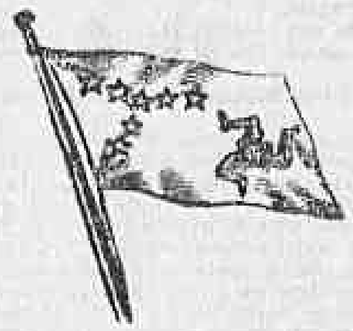

Napoli, li 29 OTTOBRE

Federazione Consorzi Agrari

Sono state caricate da UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V. P

Cap. *per essere trasportate a* L I C A T

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE (CALTANISSETTA) *le*

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo** sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		2138	CASSE	LATTE EVAPORATO		75440		
		276	SACCHI	ZUCCHERO		15393		
		2414						
				Tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della				
				merce. I.C.E. versata a ☆ posta giro intestato				
				alla FEDERCONSORZI.=				

Nolo	
Sbarco	
Bollo e	
Stivaggio	
Polizza	
Spese C	
» F	
Provvigi	
TOTALE	
Aggio	
TOTALE	
di N.	

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da o per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. DUEMILAQUATTROCENTOQUATTANTAQUATTRO.==========

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

581 M

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 29 OTTOBRE 1945

Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

Sono state caricate da [illegible] *alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo* M/V. FRANCESCHINA N. 513

Cap. [illegible] *per essere trasportate a* LICATA =

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE (CALTANISETTA) *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo sarà *pagato* a Napoli *come da distinta.*

CHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
EVAPORATO		75440		
ALRO		15333		
Le spese d'imbarco e sbarco a carico della				
I.C.E. versata a mezzo posta giro inserito				
DERCONCORSI.=				

Nolo 3.222	L.	243099	90
3 + 106	»	32432	40
Sbarco 2106	»		
Bolli e Tassa	»	20	
391		11024	80
Stivaggio e distivaggio	L.	69	
Polizza e Registro	»		
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»		28663680
Aggio %	»		
Somma incassata	»		28663680
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo spedit.	»		

TOTALE da pagarsi a destino

In L.

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

zioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
el documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

tuali, salvo le eccezioni di per misure contumaciali ori prestabiliti, ed assume colle quali abbia servito

i o pericolose, per i gruppi ssume titoli, oggetti d'oro oni della polizza speciale.

Art. 2. — La dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge.

(Segue retro)

rmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

CENTOSETTANTAQUATTRO.

. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, specl.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri ricapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato e il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole e deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo o di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna pur il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avaria, o danni qualunque che venissero a soffrire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sopra carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di scafo, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — Il nolo è dovuto per intero e non è soggetto a diminuzione per qualsiasi causa, anche se le cose caricate fossero perdute durante il viaggio. Il nolo è pagabile in contanti all'arrivo del piroscafo nel porto di destino, salvo per i trasporti su percorsi speciali, nella moneta avente corso legale nel luogo di partenza.

La Società potrà accordare il pagamento a destino di una parte del nolo caricato.

Per tutti gli assegni bancari in ogni caso il suo diritto è limitato.

Non si accettano assegni.

Art. 18. — Appena avvenuto l'arrivo del piroscafo al porto di destino, il ricevitore della medesima, se il piroscafo si trova ormeggiato in luogo sufficiente a ricevere le merci, dovrà recarsi a bordo del piroscafo ed il Collettore, all'atto di sbarcarle, immunirà la firma del consegnatario della stessa. Il Capitano avrà diritto di farsi rilasciare dal Porto di discarica ricevuta della merce immediatamente dopo che il vapore è ormeggiato.

Art. 19. — Per le cose sbarcate dalle Autorità locali rimarrà responsabile lo sbarcatore; in sua assenza il ricevitore della Società.

Art. 20. — La Società non è tenuta a verificare l'autenticità della firma che è all'ordine, o del destinatario.

In nessun caso il ricevitore della stessa non fa anticipazioni.

Ritirandole dovrà firmare per sua valore.

Art. 21. — Se la persona designata di ricevere, la Società, a suo mercio, salvo non trattisi di quanto dell'art. 65 del Codice di Commercio, l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita non sommo dovuto verrà immediatamente agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso, anche perchè avariate dannegiate.

Nessuna domanda di reclamo sarà ammessa se lo stato apparente della Società e non quanto la Società.

Art. 23. — Per le merci di misura e di peso. Non è ammesso il reclamo verificato o lo abbia espressamente la deficienza della merce.

Art. 24. — Nel caso di perdita pagare soltanto in ragione di origine ed accertata per lucro mancato o per altro.

Se il valore dichiarato è con la perizia, la Società è limitata al pagamento.

Per i piccoli colli non a 15 lire, e per quelli di valore

In caso di perdita o avaria è limitata al pagamento.

Per gli oggetti d'arte di un valore difficilmente valutabile riscossa la sopratassa.

Art. 25. — Decorsi mesi che le cose caricate siano stabilità, ne paga il valore.

Se entro tre mesi non fossero ritrovate, la Società ha di ritirarle previa resti

Art. 26. — In caso di mercio, la liquidazione di danno qualunque sia la al riguardo ed obbligo delle cose caricate che Agenti, senza di che le cose. Le avarie generali

Art. 27. — Tutte le caricate saranno rivolte entro tre giorni dallo sbarco piroscafo nel porto dove tanto le speditore quanto innanzi all'Autorità giudiziaria ricevitore ed ogni altro anche in dipendenza di

Art. 28. — I patti e col solo fatto dell'esegu

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...bilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti o pe... valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede... dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa ...to in polizza di averlo ricevuto.

...a Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, ...contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve... o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap... a classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della ...l nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

...e cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto borlo, so... gli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo spe... date dai regolari documenti doganali.

...ore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...l contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...ebbe direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate ...se da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ...sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'ar... hanno responsabilità di sorta.

...Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna ...aria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...involto.

...i collo deve essere impresso la marca, il numero e qualunque altro distintivo ...relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...none e disguidi.

...à è sconvenuta da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ina... di queste prescrizioni.

...Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...ché difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ecessivi.

...ditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...roscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

...itore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...e sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...o pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà ...to per intero.

...Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci ...ili o deperibili, se posta sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. ...olarmente all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...ricco della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

...Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...tari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non ...o, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi... ...llo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla ...gli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui ...ruti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga ...ali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac... ...re, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei ...e potranno derivare alle merci da disinfezioni od altro mezzo sanitario, dispo... ...Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

...ietà non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, ...e e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri... ...a navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano ...tte persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

...Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio ...d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale con... ...potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma... ...olaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

...1. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad en... ...scire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto ...uno itinerario, anche antecedente e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare ...re altre navi per qualsiasi causa.

...pitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello ...a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di ...ar bloccato, intorbidazione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

...12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi ...licati, anche per ovvio tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come ...le esigenze del servizio o dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima ...rtenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve ...il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della do... ...lla altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

...lo solo ipotesi prelette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno ...della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu... ...l ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve... ...colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

...13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disimbarco le cose ...non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a ...r conseguirle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di... ...ssendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

...anno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccon... ...i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè ...ni alle cose caricate.

...14. — Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà ...rsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno ...ltima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le ...ricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser... ...che dal portatore della polizza anzidetta

...15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese ...arco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e ...arco.

...dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua... ..., senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico ...vo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non apparte... nenti alla Società e consegnate ad un vettore, cessi responsabilità della medesima senza con trasbor... do o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto e regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dai trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare le merce ne descritta, ed una parte di esse i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul bock e nove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini suf ficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzato di far entrare in mezzo la descrizione e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del consi guatario della stessa. Davendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Ca pitano avrà diritto di far scaricare notte tempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediata mente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si trovano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla di scarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questo è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo ed le stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri sun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si comasce o non si presenta o ri fiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 576 del Codice di Com mercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ul timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresen tante della Società o non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 416 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Eccettuati sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso o la mi sura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria e di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fat ture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato e per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, macchinari ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che ha un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cer ta rivalsa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di una responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste ve nissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Com mercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata o richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle mer ce. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Anversa 1924

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alla Agenzia della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Cat.1006 - S.O.0743

TN.S/O. HQ.A.F.

"TIRRENIA"
SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE
SEDE IN NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 100.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

COMANDO NAVALE ALLEATO GESTIONE NAVI

POLIZZA N. _____ Linea _____

NAPOLI " 30/IO/45 194

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI ai patti ed alle condizioni indicate

per conto e rischio di chi spetta, sul P.Rò/Ma. L/V MARINA D. N.379 Capitano

per essere trasportate a CALIARO ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV.

Il nolo viene pagato a Napoli come da distinta.

MARCHE	NUMERI	Quantità dei colli	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		1700	CASSE LATTE EVAPORATO		40869		

CAPITANO

Imposta bollo sulle entrate versata all'Ufficio del Registro di Napoli

Rilasciato N° UNA polizze firmate, delle quali una adempiuta, le altre restano senza valore

Ricevuto Colli N° MILLESETTECENTO

IL CARICATORE

IL CAPITANO

Nolo

Sbarco

Bolle e

ASSIC

a

Polizza

Spese Sa

» po

Provvigio

TOTALE

Aggio

Somma

Somma

Rimborso

TOTALE

in

di N.

SAFFI - Lemmatil di Pessarolo - Napoli - 500.000 - 8-945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

713 FT.S/C. HQ.A.C. (Maj. KLEIN) Mod 0

"TIRRENIA"
SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE
SEDE IN NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 100.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

3732

POLIZZA N. _____ Linea _____ Viaggio N. _____

194

Amministrazione Italiana Consorzi Agrari

UFFICIO PORTI

si patti ed alle condizioni indicate anche a tergo della presente polizza

P.Re/Mn. _____ M/V MARINA D. N.379 _____ Capitano _____

CARICO _____ ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. _____ le seguenti merci:

Il nolo sarà pagato a Napoli come da distinta.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
LATTE EVAPORATO		40269		

CAPITANO

...te, delle quali una adempiuta, le altre restano senza valore

...NTO

IL CAPITANO

Nolo	L.	
Sbarco	»	
Colli e imbal	»	
ASSICURAZIONE		
a ____ %	L.	
Polizza e Regist.	»	
Spese Sanitarie	L.	
» portuali	»	
Provvigione d'incasso 2 %	»	
TOTALE GENERALE in ____	L.	
Aggio ____	%	»
Somma incassata		»
Somma assegnata		»
Rimborso		»
TOTALE da pagarsi a destino in ____	L.	

Visto per l'imbarco

di N.° _____ Colli

L'AGENTE

Copia per uso d'Ufficio

Stab. Lazzaretti & Procaccioli - Napoli - 500.000 - 8-940

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1006 - S.C.0743 TN./SC. HQ.A.C.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 29 OTTOBRE

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari — Ufficio PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo XXXXX M/V

Cap. _____ *per essere trasportate a* P A L E

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE

il nolo sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		6510	CAS[illegible]	CAFFE' TOSTATO		136506		
				Tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce. I.G.e. versate a ½ postagiro intestato all'= FEDERCONSORZI.=				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme, titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cosa caricata pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalla, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. DIMILACINQUECENTODIECI.=

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Nolo
Sbar
Bollo
Sta
Polizz
Spese
=
Provv
TOTA
Agen
TOTA
di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN./SC. HQ.A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. **Viaggio N.°** **Linea 101**

Napoli, li 29 OTTOBRE *1945*

Federazione Nazionale Consorzi Agrari

Sono state caricate da UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V. GIOVANNI N.I

Cap. *per essere trasportate a* PALERMO

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE *le seguenti merci.*

Il nolo pagato **a** Napoli **come da distinta.**

Marca da bollo

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
LATTE EVAPORATO		156506		
tte le spese d'imbarco e sbarco a carico della				
rco. I.G.E. versata a ½ portuario in conto				
le r.DEICONSORZI.=				

Nolo 3/2757 . . .	L.	421608	35
	»		
Sbarco	»		
Bolli e Tassa	»	20	=
B.G.E.		17264	55
Stivaggio e distivaggio	L.		
Polizza e Registro .	»	60	=
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 % . . .	»		
TOTALE GENERALE in	»		448955 90
Aggio %	»		
Somma incassata . . .	»		448955 90
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo speditore	»		
TOTALE da pagarsi a destino in	L.		

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
nza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

e di animali, salvo le eccezioni di imposte per misure contumaciali itinerari prestabiliti, ad assumo ripagnie colle quali abbia servito

plodenti o pericolosi, per i gruppi me gemme titoli, oggetti d'oro ndizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesso condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalla, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

ce firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

IN DUPLICATO.=

alore. Non si risponde per deperimento delle merci, roffure, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento, se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole e deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione delle stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nello sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avaria, e danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra ed anche per difficoltà di disstivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo o spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti
nenti alla Società e co
do o con la consegna a
della polizza di carico
vettore.

Art. 17. — Il nolo
durante il viaggio. Il n
pei trasporti su percor
moneta avente corso le

La Società potrà ac
pagamento a destino il
caricate.

Per tutti gli assegni
ogni caso il suo diritto

Non si accettano as

Art. 18. — Appena
ricevitori della medesim
il piroscafo si trova ormeggiato
ficiente a ricevere le merci
piroscafo ed il Collettore
di sbarcarla, immagazzinarla
gnatario della stessa. Il Ca
pitano avrà diritto di far
Porto di discarica resta
mente dopo che il vapore

Art. 19. — Per le co
dalle Autorità locali regolanti
scarico; in sua assenza
Società.

Art. 20. — La Società
a verificare l'autenticità
è all'ordine, o del destinatario

In nessun caso il ric
stesso non fu anticipato).

Ritirandole dovrà fo
suo valore.

Art. 21. — Se la pers
fiuta di riceverle, la Soci
mercio, salvo non trattisi
dell'art. 68 del Codice st
l'eventuale residuo in de

Qualora il ricavo dell
somma dovuta verrà impu
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun
perchè avariate danneggiate

Nessuna domanda pe
sarà ammessa se lo stato
tante della Società e non
Comm. quanto la Società

Art. 23. — Per le me
di misura e di peso. Esclu
ammesso il reclamo verso
sura e lo abbia espressam
la deficienza delle merci

Art. 24. — Nel caso di
pagare soltanto in ragione
ture di origine od accertat
per lucro mancato o per

Se il valore dichiarato
e con la perizia, la Società

Per i piccoli colli di
a 15 lire, e per quelli di pe

In caso di perdita di
è limitata al pagamento di

Per gli oggetti d'arte o
un valore difficilmente de
riscossa la sopratassa per

Art. 25. — Decorsi tre
che le cose caricate siano
sabilità, se paga il valore

Se entro tre mesi succ
nissero ritrovate, la società
di ritirarle previa restituzi

Art. 26. — In caso di
mercio, la liquidazione rel
danno qualunque sia la de
al riguardo ed obbligandos
delle cose caricate che per
Agenti, senza di che i dest
ee. Le avarie generali sara

Art. 27. — Tutte le dog
caricate saranno rivolte per
entro tre giorni dallo sbarco
piroscafo nel porto dove si
tanto lo speditore quanto il
innanzi all'autorità giudizia
ricevitore ed ogni altro int
anche in dipendenza di cont

Art. 28. — I patti e le c
col solo fatto dell'eseguita e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti e dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo dei proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole e deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 500 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti o da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione delle avarie negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dilativaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo o spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'importo totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il cartolatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, od una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul Dock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzato di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Iniziata la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile. Il Capitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si vengono dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla descarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In ogni caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (se lo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di suo valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 570 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 416 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna protesa per deficienza di di misura e di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso o la misura o lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, o sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di ordine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizza non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Anversa 1924

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N° Out. 1024 S.O. 587

TW. S/C. HQ.A.C. (Ma

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

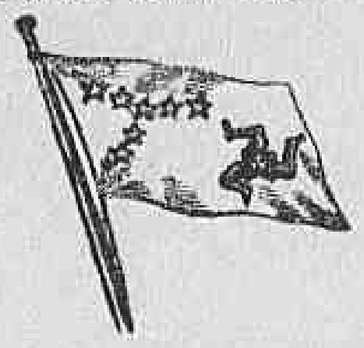

Polizza N. Viaggio N.° L

Napoli, li 29 Ottobre

Sono state caricate da _____

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/p.

Cap. _____ *per essere trasportate a* SIRA

ed al felice arrivo consegnate a Dogana di Siracusa Trasporti le

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo** Lire **pagato** a destino

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		1-3	Casse	- merceria -		Kg 52		
				Tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce. V. F. S. Partenza a destino				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge.

(Segue retro)

Rilasciato N. tre *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. Sopraccarico a piacere

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, coleggi, spicci.

IL CAPITANO

Nolo
Sbarco
Bolle e
Stivaggi
Polizza
Spese
»
Provvigi
TOTALE
Aggio
TOTALE
di N.

13091

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TM. S/C. HQ.A.C. (Maj.KLEIN)

Linea 101

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 29 Ottobre 19 45

Sono state caricate da [illegible] Lup. 1 D.F. + 125

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo [illegible]

Dap. [illegible] *per essere trasportate a* Siracusa

ed al felice arrivo consegnate a Deposito Arsenale Intendenza

nolo Farà *pagato* a Destino come da distinta.

Marca da bollo

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
100 -		345 [illegible]		
Le Ubbie d'ancora e Cavi a Piroscafo [illegible]				
[illegible] a Venezia a Vs [illegible]				
[illegible] area Taskforce [illegible]				

Nolo 4/1872 . . L.	83491	20	
»			.
Sbarco »			
Bollo e Tassa . . »	20	=	
F. F. C.	3342	85	
Stivaggio e distivaggio L.	60		
Polizza e Registro . »			
Spese Consolari . . . . . L.			
» portuali . . . . . »			
Provvigione d'incasso 2 °/₀ . . . . »			
TOTALE GENERALE in . . . . . »			86.914 05
Agnle °/₀ »			
Somma incassata . . . . »			86.914 05
Somma assegnata dalla Società »			
Rimborso assegnato dallo speditore »			
TOTALE da pagarsi a destino			
In . . . . . L.			

Visto per l'imbarco

di N. . . . . Colli

GLI AGENTI

...zioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
...el documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

...tmali, salvo le eccezioni di ...a per misure contumaciali ...ori prestabiliti, ed assume ...a colle quali abbia servito

...ti o pericolosi, per i gruppi ...emme titoli, oggetti d'oro ...nti della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna della cosa caricata nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cosa caricata pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalla, e alla cosa falsamente dichiarata, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge.

(Segue retro)

...rmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

...e. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1020 S.O.588- 1007 S.C.0744 TN. S/C. HQ.A.C. (Ma

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

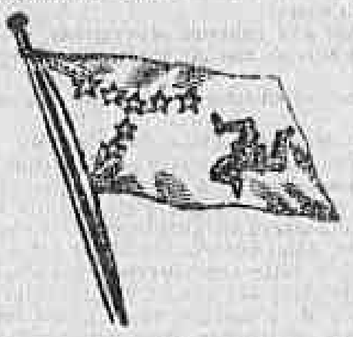

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 29 OTTOBRE

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI
alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V.

Cap. *per essere trasportate a* T R A P

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo** sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		888	SACCHI	ZUCCHERO		40682		
		150	CASSE	LATTE EVAPORATO		3600		
		1038						
				Tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce. I.C.E. ANNULLATA versata a portuale intestato alla F.D.A.CONSORZI.=				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.
La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.
Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. MILLETRENTOTTO.=

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0.0744 TM. S/C. HQ.A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 29 OTTOBRE *1945*

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V. CRSINI N.250

Cap. *per essere trasportate a* T R A P A N I

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo sarà pagato a Napoli come da distinta.

CHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
HERC		40682		
EVAPORATO		3600		
le spese d'imbarco e sbarco a carico della				
I.C.A. ANNUNTA versata a porteggio				
nto alla F.D.A.CONSORZI.=				

Nolo H 1742. . .	L.	70899	40	
	»	10340	45	81239 85
Sbarco 3 2733	»			
Bollo e Tassa . .	»	20	:	
B.G.E.		3252	80	
Stivaggio e distivaggio	L.			
Polizza e Registro .	»	60	=	
Spese Consolari	L.			
» portuali	»			
Provvigione d'incasso 2 %	»			
TOTALE GENERALE in	»			84572 65
Aggio %	»			
Somma incassata	»			84572 65
Somma assegnata dalla Società	»			
Rimborso assegnato dallo speditore	»			

TOTALE da pagarsi a destino

lo L.

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

zioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
del documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

dinali, salvo le eccezioni di
a per misure contumaciali
ati prestabiliti, ed assume
colle quali abbia servito

i o pericolosi, per i gruppi
ueste titoli, oggetti d'oro
di della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

rmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

TTO. =

. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplosive e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri consimili o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, altresì direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulla cosa caricata.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state sistemate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 6. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involtro.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 7. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 8. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole e deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni eseguite a carico della merce o dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 9. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 10. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui fosse contenuti, dagli spirei nei fusti, dallo sparpagliamento delle merci, della mortalità e fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci e dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni ed altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, bolsceggi, scioperi e serrata.

Art. 10. — Il Capitano è disposto dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo o retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito dal piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle suddette predette le spese di sbarco, imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori o destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distinguere le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo o spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, nè i portatori della presente polizza non potranno elevare proteste nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi [illegible] arati alla Società o consegnando o con la consegna al vettore della polizza di carico o [illegible] vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovu[illegible] durante il viaggio. Il nolo dei pei trasporti su percorsi inter[illegible] monetà avente corso legale [illegible]

La Società potrà ammettere pagamento a destino il nolo, caricato.

Per tutti gli assegni in Se ogni caso il suo diritto verr[illegible]

Non si accettano assegni [illegible]

Art. 18. — Appena il pir[illegible] ricevitori della medesima han[illegible] il piroscafo si trova ormeggiat[illegible] ferente a ricevere le merci ne piroscafo ed il Collettore del [illegible] di sbarcarle, immagazzinarle [illegible] gnatario della stessa. Dovend[illegible] pirono avrà diritto di far ass[illegible] Porto di discarica resta anter[illegible] mente dopo che il vapore ha[illegible]

Art. 19. — Per le cose dan[illegible] dalle Autorità locali regolari [illegible] caricate; in sua assenza il Co[illegible] Società.

Art. 20. — La Società non [illegible] a verificare l'autenticità delle [illegible] e all'ordine, e del destinatario [illegible]

In nessun caso il ricevitore [illegible] stesso non le anticipati), i ri[illegible]

Ritirandole dovrà contestare [illegible] sua valore.

Art. 21. — Se la persona [illegible] rifiuta di ricevarle, la Società [illegible] mercio, salvo non trattisi di [illegible] dell'art. 68 del Codice stesso, [illegible] l'eventuale residuo in deposito [illegible]

Qualora il ricavo della ven[illegible] somme dovute verrà imputato [illegible] tivo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso [illegible] perchè avariate danneggiate o [illegible]

Nessuna domanda per ris[illegible] sarà ammessa se lo stato dell[illegible] tanta della Società e non ne [illegible] Comm. quanto la Società abb[illegible]

Art. 23. — Per le merci [illegible] di misura e di peso. Escluso [illegible] assumono il reclamo verso la [illegible] sura e lo abbia espressamente [illegible] la deficienza delle merci cari[illegible]

Art. 24. — Nel caso di av[illegible] pagare soltanto in ragione de[illegible] tura di origine od accertate [illegible] per lucro mancato o per [illegible]

Se il valore dichiarato [illegible] e con la perizia, la Società [illegible]

Per i piccoli colli di merci [illegible] a 15 lire, e per quelli di peso [illegible]

In caso di perdita il co[illegible] è limitato al pagamento di L.

Per gli oggetti d'arte da [illegible] un valore differentemente determi[illegible] risponde la somma per il [illegible]

Art. 25. — Decorsi tre me[illegible] che le cose caricate siano giu[illegible] sabilità, ne paga il valore a [illegible]

Se entro tre mesi succes[illegible] stessero ritrovate, la Società [illegible] di ritirarle previa restituzione [illegible]

Art. 26. — In caso di av[illegible] mercio, la liquidazione relativ[illegible] danno qualunque sia la destin[illegible] al riguardo ed obbligandosi [illegible] delle cose caricate che per il [illegible] Agenti, senza di che la destina[illegible] ca. Le avarie generali saranno [illegible]

Art. 27. — Tutte le doman[illegible] caricate saranno rivolte per [illegible] entro tre giorni dallo sbarco [illegible] piroscafo nel porto dove si [illegible] tanto lo speditore quanto il ri[illegible] finanzi all'Autorità giudiziaria [illegible] ricevitore ed ogni altro interes[illegible] anche in dipendenza di connes[illegible]

Art. 28. — I patti e le con[illegible] col solo fatto dell'eseguita com[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplosive e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione nella polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalla relativa polizza di carico firmata dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti e dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulla cosa caricata.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto ed ottenere l'importo del nolo che avesse pagato, esclusa ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'appredo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rinunciare il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare coperta-coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta, l'ex i colli eccedenti il peso di 1'80 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da regolarsi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio, da nemici e pirati, da barratteria, ordini di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e ditatti, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal sollevarsi di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spandimenti dei fusti, dallo sparpagliamento delle merci, dalla mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per maggio, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di sinistri subiti, bolcotaggi, sequestri o sorrete.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far protestare alla constatazione delle avvenuto negli scali d'imbarco, di trasporto o destinazione ma qualora ritenesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno sbivattore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rada e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo o retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per ristretto tempo e per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito dal piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori o destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra ed anche per difficoltà di disbarco le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spese potrà gravare le cose caricate nei due casi sopramenzionati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare proteste nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto in difetto la stessa prorogherà per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasportate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasferimento o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico e lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà unicamente che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, ed una parte di essi ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul bank o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte previste con un numero di uomini sufficiente a ricevere la merce nello stesso ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzato di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente e possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare notte-tempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti chiusi, fluviali ed esistenti od altri, ove non si trovano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a cui la presente polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme delle spedizioni, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo ed le stesse non in anticipato, i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirando dovrà restituire l'esemplare della polizza a suo mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si presenta o non si presenta in tempo di ricevere, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne rilasciato da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 416 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna protesa per deficienza di misura e di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso o la misura o lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con la fattura o con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione del minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bauli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, metalliferi ecc. pel quadri e le sculture, cose tutte che ha un valore dichiarato determinato, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui la riscossa la separazione per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rimanendo i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna della merce. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York-Antwerp 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Bari rinunciando espressamente tutto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1004-1007 / S.O.0741-581

TN. S/C. HQ.A.C. (2

"TIRRENIA"
SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE
SEDE IN NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 150.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

COMANDO ITALIANO GESTIONE NAV

NAPOLI li 27/IC/45 194

POLIZZA N. Linea

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari ai patti ed alle condizioni indicate

per conto e rischio di chi spetta, sul P.to/M.n. LST BARLETTA N.269 Capitano

per essere trasportate a PORTO TORRES ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. C

Il nolo sarà pagato a Napoli come da distinta.

MARCHE	NUMERI	Quantità dei colli	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		I65	SACCHI ZUCCHERO - OUT 1017		7559		
		I360	CASSE LATTE EVAPORATO " 1004		32695		
		I525					

CAPITANO

Imposta 4% sulle entrate versata all'Ufficio del Registro di Napoli

Rilasciato N.° una polizze firmate, delle quali una adempiuta, le altre restano senza valore

Ricevuto Colli N.° millecinquecentoventicinque

IL CARICATORE

Federazione Italiana Consorzi Agrari

IL CAPITANO

Nolo
Sbarco
Bollo e
ASSIC
a
Polizza
Spese Se
P
Provvigio
TOTALE
Aggio
Somma
Somma
Rimborso
TOTALE
lit
di N.

1077 - Lumaruli e Puocarusio - Napoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TM. S/C. HQ.A.C. (Maj.KLEIN)

Mod. C

"TIRRENIA"

SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE

SEDE IN NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 150.000.000 - INTERAMENTE VERSATI

COMANDO NAV
COMITATO ITALIANO GESTIONE NAV

POLIZZA N. _____ Linea _____ Viaggio N. _____

194

Consorzi Agrari ai patti ed alle condizioni indicate anche a tergo della presente polizza

M. N. "CARTUCCELLA" N. 269 Capitano _____ le seguenti merci:

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. CATANIA-ENNA

nerà pagato a Napoli come da distinta.

AZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
CHIARO - OUT 1017		7553		
E EVAPORATO " 1004		32695		

CAPITANO

Nolo . . . . L.

Sbarco . . . . »

Bollo e tassa . . »

ASSICURAZIONE

a _____ % L.

Polizza e Regist. . »

Spese Sanitarie . . . . L.

» portuali . . . . »

Provvigione d'incasso 2 % »

TOTALE GENERALE in _____ L.

Aggio _____ % »

Somma incassata . . »

Somma assegnata . . »

Rimborso . . . . »

TOTALE da pagarsi a destino

in _____ L.

Visto per l'imborco

di N. _____ Cadi

L'AGENTE

Copia per uso d'Ufficio

aumenta 4% sulle entrate
vendita all'ingrosso del Pesce
di Napoli

quali una adempiuta, le altre restano senza valore

Firenze, lì _____

IL CAPITANO

1477 - Lemardi e Passarola - Napoli - 300.000 - 1-940

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out. 1006 - S.C.0743

TN. S/C. HQ.A.C.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

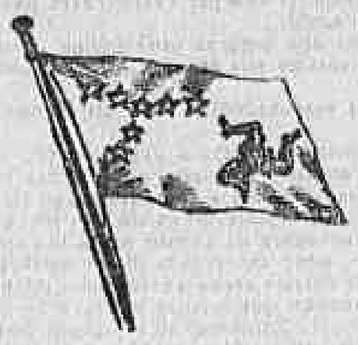

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 27 OTTOBRE

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V. A

Cap. *per essere trasportate a* P A L E R

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo** sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		2190	~~CASSE~~	DATTERI IMBARCATO		52640		
				Tutte le spese di imbarco e sbarco a carico della merce. I.G.E. versata a ★ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI.=				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (Segue retro)

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. DUEMILACENTONOVANTA.=

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ.A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. **Viaggio N.°** **Linea 101**

Napoli, li 27 OTTOBRE 1945

Federazione Italiana Consorzi Agrari
Sono state caricate da UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V. ANGELINA BUONAMADRE

Cap. *per essere trasportate a* P A L E R M O

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE *le seguenti merci.* M. 197

Marca da bollo

Il nolo sarà **pagato** a Napoli **come da distinta.**

CHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
E EVACRATO		52649		
Le spese di imbarco e sbarco a carico della				
. I.C.E. versata a ✱ postagiro intestato alla				
CONSORZI.=				

Nolo 3/2754 . . . L.	145156	05
»		
Sbarco »	20	=
Bolle e Tassa . . »		
V.G.E.	5809	45
Stivaggio e distivaggio L.	60	=
Polizza e Registro . »		
Spese Consolari . . . . . L.		
» portuali . . . . . »		
Provvigione d'incasso 2 % . . . . »		
TOTALE GENERALE in »	151.045	50
Aggio % »		
Somma incassata . . . . »	151.045	50
Somma assegnata dalla Società »		
Rimborso assegnato dallo spedidore »		
TOTALE da pagarsi a destino in L.		

Visto per l'imbarco

di R. Colli

GLI AGENTI

dizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
del documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

animali, salvo le eccezioni di
cio per misure contumaciali
enri prestabiliti, ed assume
ale colle quali abbia servito

uti o pericolosi, per i gruppi
gemme titoli, oggetti d'oro
ioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

RICONOSCIUTA.=

e. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mittente non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri reclami o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 6. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza vernice traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impresso la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 7. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di ricevere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo destinato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso sul piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di espressa scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare imballaggi che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco o quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da caratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimento e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, degli spavi nei fusti, dallo spargimento delle merci, dalla mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei furti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrate.

Art. 10. — Il Capitano è disposto dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto o destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a ormeggiarsi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischi del destinatario, quando esposti pericolosi entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, forza di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo e per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati a ciò chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dialettivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per proseguirle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare proteste nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in uno scalo per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi [illegible] nenti alla Società e consegnando o con la consegna al ve[illegible] della polizza di carico o vettura.

Art. 17. — Il nolo è do[illegible] durante il viaggio. Il nolo [illegible] pei trasporti su percorsi in[illegible] moneta avente corso legale.

La Società potrà accorda[illegible] pagamento a destino il nolo [illegible] caricate.

Per tutti gli assegni la [illegible] ogni caso il suo diritto [illegible]

Non si accettano assegn[illegible]

Art. 18. — Appena il pi[illegible] ricevitori della medesima ha[illegible] Il piroscafo si trova ormeggi[illegible] facoltato a ricevere le merci [illegible] piroscafo ed il Collettore de[illegible] di sbarcarla, immediatamente [illegible] guatario della stessa. Il Capitano avrà diritto di far [illegible] Porto di discarica resta autor[illegible] mento dopo che il vapore è [illegible]

Art. 19. — Per le cose sb[illegible] dalle Autorità locali regolar[illegible] sanitari in una lazzaretto il [illegible] Società.

Art. 20. — La Società co[illegible] a verificare l'autenticità del[illegible] o all'ordine, o del destinata[illegible]

In nessun caso il ricevit[illegible] stesso non in anticipato), [illegible]

Ritirandole dovrà rest[illegible] sua valore.

Art. 21. — Se la persona [illegible] tuta di ricevere, la Società [illegible] mercio, salvo non trattisi di [illegible] dell'art. 88 del Codice stesso [illegible] l'eventuale realizzo in denar[illegible]

Qualora il ricavo della [illegible] somme dovute verrà imputat[illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun ca[illegible] perchè avariate danneggiate [illegible]

Nessuna domanda per [illegible] sarà ammessa se lo stato del[illegible] tante della Società e non [illegible] Comm. quanto la Società ab[illegible]

Art. 23. — Per le merci [illegible] di misura o di peso. Esclusi [illegible] assumono il rischio verso [illegible] cura o lo abbia espressamente [illegible] la deficienza delle merci cari[illegible]

Art. 24. — Nel caso di [illegible] pagare soltanto in ragione d[illegible] cure di ritardo od accertato [illegible] per lucro mancato o per [illegible]

Se il valore dichiarato [illegible] o con la perizia, la corretta [illegible]

Per i piccoli colli di m[illegible] a 15 lire, e per quelli di pes[illegible]

In caso di perdita di [illegible] è limitata al pagamento di [illegible]

Per gli oggetti d'arte da [illegible] un valore difficilmente determ[illegible] riuscisse la soprataxa per il [illegible]

Art. 25. — Incorre in [illegible] che le cose caricate siano gi[illegible] sabilità, ne paga il valore a [illegible]

Se entro tre mesi succes[illegible] nissero ritrovate, la Società [illegible] di ritirarle previo rimborso [illegible]

Art. 26. — In caso di n[illegible] mercio, la liquidazione relati[illegible] danno qualunque sia la dest[illegible] si riguardo ed obbligandosi [illegible] delle cose caricate che per il [illegible] Agenti, senza di che i destin[illegible] es. Le avarie generali saran[illegible]

Art. 27. — Tutte le dom[illegible] caricate saranno rivolte per [illegible] entro tre giorni dallo sbarco [illegible] piroscafo nel porto dove si [illegible] tanto lo speditore quanto il [illegible] fonanzi all'Autorità giudiziaria [illegible] ricevitore ed ogni altro inte[illegible] anche in dipendenza di con[illegible]

Art. 28. — I patti e le co[illegible] col solo fatto dell'eseguita co[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe
e e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede
on ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa
dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

t. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso,
ume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve
che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap
ne ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della
enza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

t. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac
gnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalla spe
e corredate dai regolari documenti doganali.

speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od ir
tà dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate on
pleta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni
e, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulla cosa caricata.

tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino e
lo non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'ar
re non hanno responsabilità di sorta.

t. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna
a di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono
doppio involto.

pirà ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo
ato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da
re confusione e sbagli.

Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ine
imento di questa prescrizione.

t. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere
ratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci
o se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè ha mancato l'ap
o o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare
eali successive.

se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà
sul piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà
nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse
il carico pel quale era stato impegnato o il peso fu dato da altra nave, il nolo dovrà
e pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di contenza scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari
pregiata quale le vetture, i tessuti vecchi, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci
ggiose, mobili o deperibili, se prima sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg.
ssa mole o deperibili, se prima sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg.
sse di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa
o a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei
proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare,
ndio da nemici o pirati, da tempesta, urto di principi, governo riconosciuto, o non
nosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi
one, da scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla
ura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui
contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo sgranellamento delle merci, della mortalità o fuga
animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac
di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni della medesime, nonchè dai
ni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altro mezzo sanitario, dispo
dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti,
ipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri
sce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano
predette persone, nè di ammutinamenti, baccellaggi, saloperi e simili.

Art. 10. — Il Capitano è disposto dal far procedere alla constatazione dello stivaggio
gli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione, ma qualora credesse opportuna tale con
tazione, potrà farla per mezzo di suo stivatore giurato o perito marittimo, senza forma
giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad en
re al uscire dai porti, rade o fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto
del suo itinerario, anche antecedendo o retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare
assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello
stinato a spese e rischio del destinatario, quando esistà pericolosa entrare nel porto di
uno per blocco, interdizione di commercio, lema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi
ra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore senza
go per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima
la partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve
guire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della Re
ria od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi previste le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno
arico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu
per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avaria, o danni qualunque che ve
essero a subire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dilettevaggio le cose
ricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a
rdo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di
rno, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraenun
ti, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ricarco, nè
r danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà
sercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto lo stesso proseguirà per
r l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le
se caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser
ata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese
l sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e
mbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua
ntena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico
sclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con l'esaurimento della consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto e regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni, il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà accomandare che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, ed una parte di essa è destinata a rimanere a bordo per scaricare in banchina, il ricevitore dovrà prendere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto segue il Capitano o l'Agente del piroscafo od il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzato di far sbarcare la merce in dogana e di giacenza, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del consegnatario della stessa. Ultimata la discarica precedente per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si rilasciano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della merce e della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, non ne è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti o del portatore della polizza se questa è all'ordine, e del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo e lo stesso non le anticipato). I rimborsi ed ogni altra spesa col assegno eravano sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza e sue mani rimanendo tutti gli altri suo valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si presenta o non si presenta a ricevere, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 679 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, trascinando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 438 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna protesa per deficienza di misura o di peso. Saranno sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci mancate alla chiusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto la ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture al caricatore ed accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento al valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con la fattura e con la perizia, la Società non sarà tenuta soltanto a pagare in ragione del minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 25 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di valigie o pure d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, mobilieri ecc. sui quadri e le sculture, cose tutte che ha un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Trascorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rimanendo i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi ad a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o dai Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York - Anversa 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1006 - S.C.0743

TN. S/C. HQ.A.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

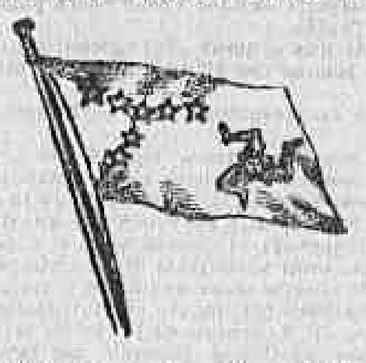

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 27 OTTOB

Federazione Italiana Consorzi Agrari

Sono state caricate da SERVIZIO POSTA

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/N

Cap. *per essere trasportate a* B A

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE

Agenti per Napoli: **Biscotto & Marzullo** **Il nolo** [illegible] **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		9.0 CAS		SACCO VUOTO		KGS 20		
				Tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico latore. I.G.... Vuoto a a portagio inteato all F.I.C.C.				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. [illegible] *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. NON CONTATI.=

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, roffure, colaggi, spiccl.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TW. S/C. HQ.A.C. (Maj. KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 27 OTTOBRE *19* 45

Federazione Italiana Consorzi Agrari

Sono state caricate da UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V DIVINA PROVVIDENZA M.2053

Cap. *per essere trasportate a* NAPOLI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE *le seguenti merci.*

Marca da bollo

nolo a parte *pagato* a parte

come da distinta.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
SVARIATO		22118		
spese d'imbarco e sbarco a carico della				
F.C.B. vers.t a i portegli interessati				
CONSORZI.=				

Nolo 3/2454	L.	61067	55
	»		
Sbarco	»		
Bollo e Tassa	»	20	=
G.G.E.		2445	90
Stivaggio e distivaggio	L.	60	=
Polizza e Registro	»		
Spese Consolari	L		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»		63593 45
Aggio %	»		
Somma incassata	»	63593	45
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo speditore	»		
TOTALE da pagarsi a destino in	L.		

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

...ri seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
...documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

...d, salvo le eccezioni di ...er misure contumaciali ...prestabiliti, ed assume ...lle quali abbia servito

...pericolose, per i gruppi ...se titoli, oggetti d'oro ...ella polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (Segue retro)

...ate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

...on si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il ricevitore non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto assegnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli aventi il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti o da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dalle scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicol nei fusti, dalle spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predetta persona, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo o retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, lema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per scalo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nello solo interesse predetto le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avaria, o danni qualunque che potessero a subire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dialstivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterlo reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i
nenti alla Società e con
do a con la consegna al
della polizza di carico
vettore.

Art. 17. — Il nolo è
durante il viaggio. Il no
pei trasporti su percorsi
maneta avente corso leg
La Società potrà acc
pagamento a destino il
caricate.

Per tutti gli assegni
ogni caso il suo diritto

Non si accettano a

Art. 18. — Appena il
ricevitori della medesima
il piroscafo si trova ormeggiato a ricevere le m
piroscafo ed il Collettore
di sbarcarla, immediatamente
gnatario della stessa. Il Ca
pitano avrà diritto di fa
l'orto di discarico resta
sente dopo che il vapore

Art. 19. — Per le co
dalle Autorità locali rego
scarico; in una assenza
Società.

Art. 20. — La Società
a verificare l'autenticità
è all'ordine, o del destin

In nessun caso il ric
stesso non fu anticipata

Ritirando dovrà ri
sun valore.

Art. 21. — Se la per
fiuta di riceverle, la Soci
mercio, salvo non tratti
dell'art. 68 del Codice st
l'eventuale residuo in d

Qualora il ricavo dell
somme dovute verrà impu
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun
perchè avariate dannegg

Nessuna domanda pe
sarà ammessa se le state
tante della Società e non
Comm. quanto la Società

Art. 23. — Per le m
di misura e di peso. L'es
ammesso il reclamo vers
sura o lo abbia espressam
la deficienza delle merci

Art. 24. — Nel caso d
pagare soltanto la ragion
tura di ordine od accerta
per loro mancato o per

Se il valore dichiarato
e con la perizia, la mede

Per i piccoli colli di
a 15 lire, e per quelli di p

In caso di perdita
è limitata al pagamento d

Per gli oggetti d'arte
un valore difficilmente d
riscossa la sopratassa per

Art. 25. — Incorsi tr
che le cose caricate siano
sabilità, se paga il valore

Se entro tre mesi qu
nissero ritrovate, la Socie
di ritirarle previa restitu

Art. 26. — In caso di
merce, la liquidazione
danno qualunque sia la
al riguardo ed obbligando
delle cose caricate che p
Agenti, senza di che i de
ce. Le avarie generali sar

Art. 27. — Tutte le de
caricate saranno rivolte pe
entro tre giorni dallo sbarco
piroscafo nel porto dove s
tanto lo speditore quanto
limanet all'Autorità giudi
ricevitore ed ogni altro in
anche in dipendenza di co

Art. 28. — I patti e le
col solo fatto dell'eseguita

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...esponsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe... per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesi... ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa ...chiarato in polizza di averlo ricevuto.

...3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, ...a e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco, rivalendosi da tale ve... ...o il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap... ...ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della ...za fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

...4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dalle speditore sotto bordo, se... ...cate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalle Au... ...corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... ...dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...leta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate ...e le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ...non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'Ar... ...non hanno responsabilità di sorta.

...5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun... ...di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...doppio involto.

...ra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altra indicazione ...nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...confusione e disguidi.

...speditore è sollevata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in... ...mento di queste prescrizioni.

...6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...rutto assegnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... ...se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ali successivi.

...lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...col piroscafo successivo percorrendo la stesso itinerario di quello designato.

...speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...ilo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà ...pagato per intero.

...rt. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i feretri, le piante vive, le merci ...ssa nolo o deperibili, se posta sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di kilo... ...ssa di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...a carico della merce e dovranno essere pagate dai ricevitore.

...rt. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...rt. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...dio da nemici o pirati, da barratteria, arrino di principi, governo riconosciuto, e con... ...cuto dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalle Au... ...corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... ...dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...leta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate ...e le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ...non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'Ar... ...non hanno responsabilità di sorta.

...6. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun... ...di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...doppio involto.

...ra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altra indicazione ...nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...confusione e disguidi.

...speditore è sollevata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in... ...mento di queste prescrizioni.

...7, 8. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...rutto assegnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... ...se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ali successivi.

...lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...col piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

...speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...ilo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà ...pagato per intero.

...rt. 9. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i feretri, le piante vive, le merci ...ssa nolo o deperibili, se posta sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di kilo... ...ssa di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...a carico della merce e dovranno essere pagate dai ricevitore.

...rt. 10. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...rt. 11. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...dio da nemici o pirati, da barratteria, arrino di principi, governo riconosciuto, e con... ...cuto dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalle Au... ...corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... ...dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...leta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate ...e le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ...non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'Ar... ...non hanno responsabilità di sorta.

...12. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun... ...di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...doppio involto.

...ra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altra indicazione ...nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...confusione e disguidi.

...speditore è sollevata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in... ...mento di queste prescrizioni.

...13. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...rutto assegnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... ...se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ali successivi.

...lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...col piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

...speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...ilo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà ...pagato per intero.

...rt. 14. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i feretri, le piante vive, le merci ...ssa nolo o deperibili, se posta sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di kilo... ...ssa di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...a carico della merce e dovranno essere pagate dai ricevitore.

...rt. 15. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...rt. 16. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...dio da nemici o pirati, da barratteria, arrino di principi, governo riconosciuto, e con... ...cuto dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalle Au... ...corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... ...dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...leta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate ...e le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ...non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'Ar... ...non hanno responsabilità di sorta.

...17. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun... ...di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...doppio involto.

...ra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altra indicazione ...nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...confusione e disguidi.

...speditore è sollevata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in... ...mento di queste prescrizioni.

...18. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...rutto assegnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... ...se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ali successivi.

...lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...col piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

...speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...ilo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà ...pagato per intero.

...rt. 19. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i feretri, le piante vive, le merci ...ssa nolo o deperibili, se posta sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di kilo... ...ssa di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...a carico della merce e dovranno essere pagate dai ricevitore.

...rt. 20. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...rt. 21. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...dio da nemici o pirati, da barratteria, arrino di principi, governo riconosciuto, e con... ...cuto dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalle Au... ...corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... ...dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...leta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate ...e le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ...non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'Ar... ...non hanno responsabilità di sorta.

...22. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun... ...di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...doppio involto.

...ra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altra indicazione ...nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...confusione e disguidi.

...speditore è sollevata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in... ...mento di queste prescrizioni.

...23. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...rutto assegnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... ...se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ali successivi.

...lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...col piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

...speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...ilo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà ...pagato per intero.

...rt. 24. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i feretri, le piante vive, le merci ...ssa nolo o deperibili, se posta sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di kilo... ...ssa di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...a carico della merce e dovranno essere pagate dai ricevitore.

...rt. 25. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...rt. 26. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...dio da nemici o pirati, da barratteria, arrino di principi, governo riconosciuto, e con... ...cuto dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalle Au... ...corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... ...dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...leta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate ...e le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ...non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'Ar... ...non hanno responsabilità di sorta.

...27. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun... ...di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...doppio involto.

...ra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altra indicazione ...nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...confusione e disguidi.

...speditore è sollevata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in... ...mento di queste prescrizioni.

...28. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...rutto assegnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... ...se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ali successivi.

...lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...col piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

...speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...ilo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà ...pagato per intero.

...rt. 29. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i feretri, le piante vive, le merci ...ssa nolo o deperibili, se posta sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di kilo... ...ssa di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...a carico della merce e dovranno essere pagate dai ricevitore.

...rt. 30. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...rt. 31. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...dio da nemici o pirati, da barratteria, arrino di principi, governo riconosciuto, e con... ...cuto dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalle Au... ...corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... ...dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...leta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate ...e le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ...non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'Ar... ...non hanno responsabilità di sorta.

...32. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun... ...di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...doppio involto.

...ra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altra indicazione ...nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...confusione e disguidi.

...speditore è sollevata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in... ...mento di queste prescrizioni.

...33. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...rutto assegnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... ...se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ali successivi.

...lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...col piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

...speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...ilo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà ...pagato per intero.

...rt. 34. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i feretri, le piante vive, le merci ...ssa nolo o deperibili, se posta sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di kilo... ...ssa di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...a carico della merce e dovranno essere pagate dai ricevitore.

...rt. 35. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...rt. 36. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...dio da nemici o pirati, da barratteria, arrino di principi, governo riconosciuto, e con... ...cuto dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalle Au... ...corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... ...dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...leta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate ...e le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ...non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'Ar... ...non hanno responsabilità di sorta.

...37. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun... ...di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...doppio involto.

...ra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altra indicazione ...nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...confusione e disguidi.

...speditore è sollevata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in... ...mento di queste prescrizioni.

...38. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...rutto assegnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... ...se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ali successivi.

...lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...col piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

...speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...ilo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà ...pagato per intero.

...rt. 39. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i feretri, le piante vive, le merci ...ssa nolo o deperibili, se posta sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di kilo... ...ssa di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...a carico della merce e dovranno essere pagate dai ricevitore.

...rt. 40. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...rt. 41. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...dio da nemici o pirati, da barratteria, arrino di principi, governo riconosciuto, e con... ...cuto dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalle Au... ...corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... ...dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...leta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate ...e le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ...non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'Ar... ...non hanno responsabilità di sorta.

...42. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun... ...di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...doppio involto.

...ra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altra indicazione ...nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...confusione e disguidi.

...speditore è sollevata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in... ...mento di queste prescrizioni.

...43. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...rutto assegnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... ...se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ali successivi.

...lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...col piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

...speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...ilo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà ...pagato per intero.

...rt. 44. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i feretri, le piante vive, le merci ...ssa nolo o deperibili, se posta sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di kilo... ...ssa di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...a carico della merce e dovranno essere pagate dai ricevitore.

...rt. 45. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...rt. 46. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...dio da nemici o pirati, da barratteria, arrino di principi, governo riconosciuto, e con... ...cuto dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalle Au... ...corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... ...dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...leta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate ...e le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ...non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'Ar... ...non hanno responsabilità di sorta.

...47. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun... ...di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...doppio involto.

...ra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altra indicazione ...nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...confusione e disguidi.

...speditore è sollevata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in... ...mento di queste prescrizioni.

...48. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...rutto assegnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... ...se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ali successivi.

...lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...col piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

...speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...ilo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà ...pagato per intero.

...rt. 49. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i feretri, le piante vive, le merci ...ssa nolo o deperibili, se posta sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di kilo... ...ssa di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...a carico della merce e dovranno essere pagate dai ricevitore.

...rt. 50. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...rt. 51. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...dio da nemici o pirati, da barratteria, arrino di principi, governo riconosciuto, e con... ...cuto dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalle Au... ...corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... ...dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...leta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate ...e le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ...non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'Ar... ...non hanno responsabilità di sorta.

...52. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun... ...di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...doppio involto.

...ra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altra indicazione ...nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...confusione e disguidi.

...speditore è sollevata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in... ...mento di queste prescrizioni.

...53. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...rutto assegnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... ...se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ali successivi.

...lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...col piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

...speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...ilo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà ...pagato per intero.

...rt. 54. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i feretri, le piante vive, le merci ...ssa nolo o deperibili, se posta sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di kilo... ...ssa di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...a carico della merce e dovranno essere pagate dai ricevitore.

...rt. 55. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...rt. 56. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...dio da nemici o pirati, da barratteria, arrino di principi, governo riconosciuto, e con... ...cuto dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalle Au... ...corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... ...dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...leta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate ...e le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ...non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'Ar... ...non hanno responsabilità di sorta.

...57. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun... ...di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...doppio involto.

...ra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altra indicazione ...nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...confusione e disguidi.

...speditore è sollevata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in... ...mento di queste prescrizioni.

...58. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...rutto assegnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... ...se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ali successivi.

...lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...col piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

...speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...ilo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà ...pagato per intero.

...rt. 59. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i feretri, le piante vive, le merci ...ssa nolo o deperibili, se posta sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di kilo... ...ssa di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...a carico della merce e dovranno essere pagate dai ricevitore.

...rt. 60. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...rt. 61. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...dio da nemici o pirati, da barratteria, arrino di principi, governo riconosciuto, e con... ...cuto dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalle Au... ...corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... ...dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...leta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate ...e le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ...non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'Ar... ...non hanno responsabilità di sorta.

...62. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun... ...di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...doppio involto.

...ra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altra indicazione ...nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...confusione e disguidi.

...speditore è sollevata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in... ...mento di queste prescrizioni.

...63. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...rutto assegnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... ...se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ali successivi.

...lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...col piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

...speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...ilo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà ...pagato per intero.

...rt. 64. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i feretri, le piante vive, le merci ...ssa nolo o deperibili, se posta sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di kilo... ...ssa di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...a carico della merce e dovranno essere pagate dai ricevitore.

...rt. 65. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...rt. 66. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...dio da nemici o pirati, da barratteria, arrino di principi, governo riconosciuto, e con... ...cuto dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalle Au... ...corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... ...dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...leta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sul

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 30 - 1934

MODULARIO C. - Telegr. - 03

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia. Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino e a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Bollo d'Ufficio L. 5

INDICAZIONI DI URGENZA: 20

Ricevuto il 28 OTT 1945 ore 23.40
Ricevente M. M.
Pel circuito N. 12

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio del Fuso Centrale e pei telegrammi interni e con vari paesi esteri di cui fa da una mezzanotte all'altro.
Nei telegrammi scritti in caratteri romani, il primo numero dopo il nome dell'ufficio di origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO E PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE: Giorno e mese	DATA DELLA PRESENTAZIONE: Ore e minuti	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO

4 ROMA NAPOLI 484/64 37 28 11,20 =

Tasse telegrafiche dello Stato - L. [illegible]

ON 25 OCTOBER DELIVERED FOR SHIPMENT BY
SCHOONERS CARMELA CONSAGER CALTANISETTA TONS
GROSS FIVE THREE AND KILOS ONE THREE ZERO
MILK VAC ONE ZERO CASES MARIA 1911 CONSAGER
PALERMO TONS GROSS ONE THREE THREE ZERO
AND KILOS SEVEN FOUR FOUR SUGAR
ZERO SACKS BELLA VIRGINIA TONS GROSS ONE AND
KILOS THREE ZERO NINE SUGAR TWO NINE SACKS TONS
NINE SUGAR TWO NINE SACKS TONS GROSS THREE SIX AND
KILOS THREE ZERO ONE MILK ONE FWVE ONE ZERO CASES

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 30 - 1944

MODULARIO C. - Telegr. - 67

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia. Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino e a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Tasse d'Ufficio

INDICAZIONE DI URGENZA

Ricevuta il ... Ore ...
Ricevente
Tel ricevuto N. ...

Le ore si contano dal mezzodì corrispondente al tempo medio dell'Europa Centrale e pei telegrammi interni e con uno zero davanti di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi in cifre o misti, il primo numero deve a meno di luogo di origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	

NIORE CONSAGER TRAPANI TONS GROSS TWO ONE AND
KILOS THREE NINE SIX MILK EIGHT NINE ZERO CASES
= FEDERCONSORZI =

Datevi correntisti postali. PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

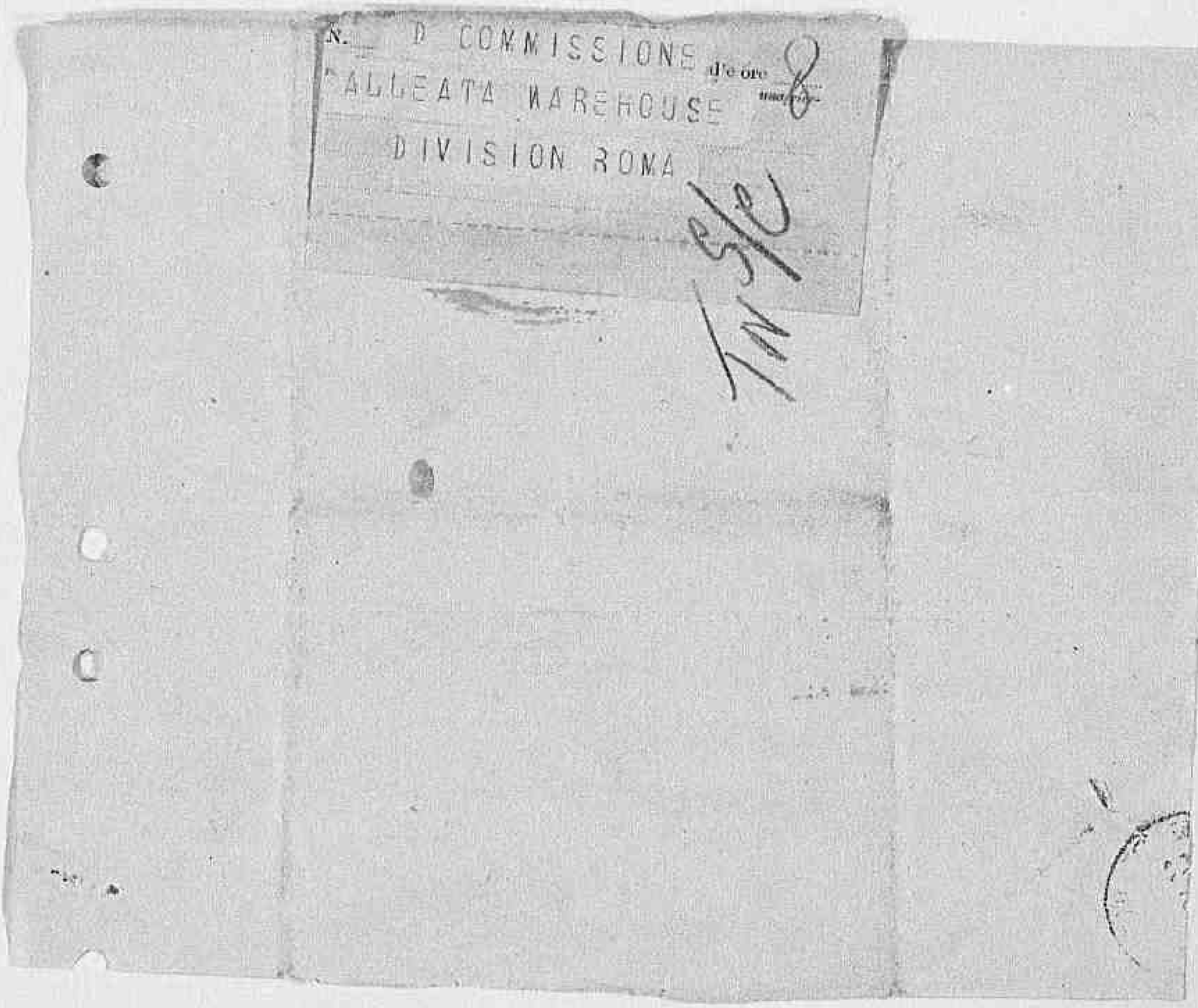

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1010-1027/ S.C.0747-591 TN.S/C. HQ.A.C.

"TIRRENIA"
SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE
SEDE IN NAPOLI
CAPITALE SOCIALE L. 180.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

COMANDO GENERALE GESTIONE NAV

POLIZZA N. Linea

NAPOLI li 26/IO/45/ 194

Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

Sono state caricate da sui patti ed alle condizioni indicate

per conto e rischio di chi spetta, sul ~~piroscafo~~ M/V MAMA ANTONIETTA N.I205 Capitano

per essere trasportate a OLBIA ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. SA

Il nolo sarà pagato a Napoli come da distinta.

MARCHE	NUMERI	Quantità dei colli	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		IO90	CASSE LATTE EVAPORATO	2307	26204		763087,5
		220	SACCHI ZUCCHERO	179H	IOO79		18119,40

Tutte le spese di imbarco e sbarco a carico della merce

Il nolo s'intende comunque acquisito dall'armatore con la semplice avvenuta caricazione della merce salvo le deroghe espressamente previste dalla legge vigente e/o dalla presente polizza.

Rilasciato N° UNA polizze firmate, delle quali una adempiuta, le altre restano senza valore

Ricevuto Colli N° MILLETRECENTODIECI

IL CARICATORE

IL CAPITANO

Nolo Posto
Bollo
Assic
a
Polizza
Spese S
» p
Provvigi
TOTALE
Aggio
Somma
Somma
Rimbors
TOTALE
in
di N.

1977 - Lemardi & Passarola - Napoli - 200.000 - 8-945

1328

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TM.S/C. HQ.A.C. (Maj.KLEIN)

"TIRRENIA"
SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE
SEDE IN NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 100.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

POLIZZA N. Linea Viaggio N.

194

Italiana Consorzi Agrari

ai patti ed alle condizioni indicate anche a tergo della presente polizza

M/V MAMIA ANTONIETTA N.1205 Capitano

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. SASSARI le seguenti merci:

sarà pagato a Napoli come da distinta.

MARCHE E NUMERI	DESCRIZIONE DEL CONTENUTO	TASSO (al cubo)	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
	LATTE EVAPORATO	2307	26204		7630675
	ZUCCHERO	1791	10079		4811340
	Stivato a carico della caracca				
	acquistato dall'armatore con la semplice				
	rinvio. Salvo le deroghe espressamente pre-				
	dalla presente polizza.				

Peso reso in base alla cubatura

Una quali una adempiuta, le altre restano senza valore

CI

IL CAPITANO

Nolo	9428	15
Costo polizza	60	-
Sbarco	20	-
Bollo e diversi	3480	35
ASSICURAZIONE		
a % L.		
Polizza e Regist. »		
Spese Sanitarie L.		
» portuali		
Provvigione d'incasso 2 % »		
TOTALE GENERALE in L.	98288	50
Aggio % »		
Somma incassata »	98288	50
Somma assegnata »		
Rimborso »		
TOTALE da pagarsi a destino in L.		

Visto per l'imbarco

di N.° Colli

L'AGENTE

Copia per uso d'Ufficio

Stab. Lonardi & Passarotto - Napoli - 900.000 - 8-941

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N° Out. 1006-1019 / S.O. 0743-585

TH. S/C. HQ. A. C.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

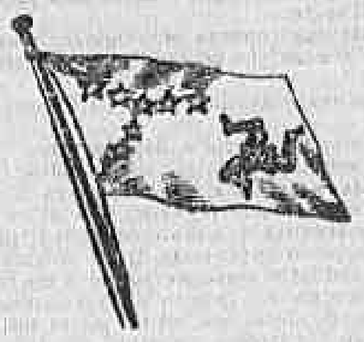

Agenti per Napoli: **Biscotto & Marzullo**

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 26 Ottobre

Federazione Italiana Consorzi Agrari

Sono state caricate da UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V. PAL

Cap. *per essere trasportate a* Consorzio Agrario Provinciale

ed al felice arrivo consegnate a Napoli

Il nolo sarà pagato a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		1510	casse	Latte Evaporato		36202		
		29	sacchi	Zucchero		1729		
		1539				37931		
				Tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce. S. E. I. E. versata a ½ tassativo alla Federconsorzi.				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.
La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna della cosa caricata nella stessa condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.
Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalla, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. due *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. Millecinquecentotrentanove -

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TF. S/C. HQ.A.C. (Maj. KLEIN)

-585

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 26 Ottobre 19 45

Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

Sono state caricate da Ditta Fratelli Tocco fu Carmine

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/n. PALERMO - per essere trasportate a PALERMO -

Cap. ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Provinciale le seguenti merci.

Il nolo sarà pagato a Napoli - come da distinta.

Marca da bollo

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
Te Brahorato		26302		
uchero		1229		
		27531		
te le Spese d'imbarco e sbarco a carico				
a merce - L'Ol. b. versata a/b Postale				
tato alla Federconsorzi -				

Nolo 3.754 -	L.	100216	95
2754	q.	2281	kg
Sbarco 4 1/2	»		
Bollo e Tasse 1.50	»	20	
499		4103	15
Stivaggio e distivaggio	L.	60	
Polizza e Registro	»		
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»		
Aggio %	»		
Somma incassata	»		
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo speditore	»		
TOTALE da pagarsi a destino in	L.		

	102448	45
	106681	60
	106681	60

Visto per l'imbarco

di N. colli

GLI AGENTI

Condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

...ca dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

...ti animali, salvo le eccezioni di ...sto per misure contumaciali ...merari prestabiliti, ed assume ...gnale colle quali abbia servito

...denti o pericolosi, per i gruppi ...le gemme titoli, oggetti d'oro ...dizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, o alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (Segue retro)

...i firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

Ricevuto franchigia -

...ore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, sp'cci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

Le responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplosenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bollo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari od altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o ingombro dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, altresì direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione o disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non prescinda il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di convenzione scritta sulla polizza di carico, non si potranno caricare coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1000 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari, salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimento e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spigoli nei fusti, dallo spezzamento delle merci, dalla mortalità o fuga degli animali, dai danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione o acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altra misura sanitaria, disposta dalla Autorità Sanitaria, sia italiana che estera.

La Società non risponde dei fatti, negligenza od atti del Capitano, mascherati, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge o i regolamenti affidano alla predetta persona, nè di rimontinamenti, boiruttaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è disponente dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche anticipando e retrocedendo, a pernottarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per esclusivo tempo o per qualsiasi altro uso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri enti autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra ed anche per difficoltà di disstivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per conseguirle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare proteste nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i c
nenti alla Società e conse
do o con la consegna al
della polizza di carico
vettore.

Art. 17. — Il nolo è d
durante il viaggio. Il nolo
pei trasporti su percorsi i
mento avente corso legal
La Società potrà esser
pagamento a destino il no
caricate.

Per tutti gli assegni i
ogni caso il suo diritto v
Non si accettano assegn
Art. 18. — Appena il p
ricevitori della medesima
il piroscafo si trova ormeg
ficiente a ricevere le merci
piroscafo ed il Collettore d
di sbarcarle, immagazzinar
gnatario della stessa. Dov
piano avrà diritto di far
l'orto di sbarcarle resta sos
mento dopo che il vapore
Art. 19. — Per le cose
dalle Autorità locali regola
pearico; in una assenza il
Società.

Art. 20. — La Società c
a verificare l'autenticità d
è all'ordine, e del destinat
In nessun caso il ricev
stesso non fu anticipato).
Ritrovandolo dovrà resti
suo valore.

Art. 21. — Se la persona
fiuta di riceverle, la Società
merce, salvo non trattisi d
dell'art. 68 del Codice stes
l'eventuale residuo in dose
Qualora il ricevo della
notazione dovute verrà imputa
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun c
perchè avariate danneggiate
Nessuna domanda per
sarà ammessa se lo stato d
tanto della Società e non
Comm. quanto la Società s
Art. 23. — Per le merci
di misura o di peso. Esclus
ammesso il reclamo verso
sura e lo abbia espressamen
in deficienza delle merci co
Art. 24. — Nel caso di
pagare soltanto in ragione
tore di ottime ed accettate
per loro mancato o per ca
Se il valore dichiarato
e con la polizza, la Società
Per i pacchi colli ed
a 15 lire, e per quelli di pes
In caso di perdita di
è limitata al pagamento di
Per gli oggetti d'arte d
un valore differentemente sta
riscossa la sopratassa per il
Art. 25. — Decorsi tre
che le cose caricate siano g
sabilità, se paga il valore
Se entro tre mesi succe
alcuno ritrovate, la Società
di ritirarle previa restituzio
Art. 26. — In caso di a
mercato, la liquidazione relat
danno qualunque sia la mer
al riguardo ed obbligandosi
delle cose caricate che per
Agenti, senza di che i dest
ne. Le avarie generali saran
Art. 27. — Tutte le doma
caricate saranno rivolte per
entro tre giorni dallo sbarco
piroscafo nel porto dove si
tanto lo speditore quanto il
innanzi all'Autorità giudiziar
ricevitore ed ogni altro int
anche in dipendenza di cons
Art. 28. — I patti e le co
col solo fatto dell'eseguita co

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...consabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplosive e pe... per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mitte... ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa ...tarato in polizza di averlo ricevuto.

— La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, ...e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve... il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap... ...d una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della ...fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

— Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, se... ...za degli ordinativi d'imbarco, dalla relativa polizza di carico firmata dalle spe... ...corredata dai regolari documenti doganali.

...editore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irre... ...dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...o del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...altresì direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

...le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a ...on sono state collocate effettivamente nella stiva dal piroscafo. Il Capitano e l'ar... ...on hanno responsabilità di sorta.

— Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna ...l avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...pio involto.

...ogni collo deve essere impresso la marca, il numero e qualunque altro distintivo ...nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo di ...fusione e disguidi.

...ietà è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in... ...te di queste prescrizioni.

— Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di ricevere ...to segnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... ...a l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...perdita effetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...successivi.

...speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

...speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...rico pel quale era stato impegnato e il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà ...gato per intero.

— Salvo il caso di contrario scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...ere certe che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci ...mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1000 kg. ...di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

— Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...ricevitori salvo patti speciali da annotarsi in polizza.

— La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...da uomini o pirati, da tempesta, ordine di principi, governo riconosciuto, o non ...sioni, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi... ...dalle scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, tagli insetti, dalla ...degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui ...lamenti, dagli spicci nei fusti, dalle spargimento delle merci, dalla mortalità e fuga ...nimali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac... ...mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dal ...plice potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, dispo... ...le Autorità Sanitarie, sia italiana che estere.

...Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, ...ggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri... ...alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano ...sdotto persone, nè di ammutinamenti, bolscevismi, scioperi o serrate.

...t. 10. — Il Capitano è dispensato dal far precedere alla constatazione dello stivaggio ...sali d'imbarco, di trasporto a destinazione od in qualunque eventuale opportuna tale con... ...sione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato e perito marittimo, senza forma... ...udiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

...t. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad su... ...ad uscire dai porti, rada e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto ...del suo itinerario, anche anteriormente o retrocedendo, a rimorchiare ...istore altre navi per qualsiasi causa.

...Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello ...ato a spese e rischio del destinatario, quando regali pericolose entrare nel porto di ...o per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, l'insurrezione e simili.

...t. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi ...indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come ...per le esigenze del servizio e della itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima ...partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve ...ro il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della do... ...al in altri autorizzati o sulla chiatte fino al reimbarco.

...llo solo ipotesi prediette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno ...eso della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu... ...r il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avario, o danni qualunque che ve... ...e a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

...t. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disbarco le cose ...ta non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a ...per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di... ...facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

...ssuno aumento di nolo e spesa potrà gravare la cose caricate nei due casi sopracon... ...ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè ...nni alle cose caricate.

...t. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà ...ltarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto in difetto lo stesso proseguirà fino ...l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in uno dei porti per tutte le ...carinate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere ...a che dal portatore della polizza anzidetta.

...t. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese ...carco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i risolti di sosta, deposito e ...barco.

...lo dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua... ...na, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico ...usivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si verifichi durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel luogo per i trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni in Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o ricevuti sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare in mezzo ed ancora, od una parte di essi i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul block o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nello stesso ed in rispondenza di quanto segna il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarico, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario, dovendo la discarica procedere per quanto più regolarmente è possibile. Il Capitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarico resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani ed altri, ove non si tengono dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme delle spedizioni, dei giranti o del portatore della polizza se questo è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può rifiutare prima di aver pagato il nolo ed ogni altro importo, rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Pattuendosi nuovo contratto l'accettazione della polizza a due mani rimanendo tutti gli altri nulli di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si presenta o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattasi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 66 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 418 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia preventivamente il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il solo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato e per mancato di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la somma sarà ridotta soltanto a pagare in ragione del minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata a lire 1. per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. nei quadri e le sculture, cose tutte che ha un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui si riscuota la assicurazione per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, in base a norma delle disposizioni precedenti, pin il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute questo venisse ritrovato, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione si riguardo ed obbligandosi essi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York-Anversa 1890.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alla Agenzia della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto la spedizione quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato sul carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1007 - S.O.0744

TM. S/C. HQ.A.C. (illegible)

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Agenti per Napoli: **Biscotto & Marzullo**

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 25 Ottobre

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo Mar

Cap. *per essere trasportate a* TRAP

ed al felice arrivo consegnate a Ragioneria Generale Provinciale -

Il nolo Lire pagato a Trattenuta.

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		90	sacchi	Latte disidratato		2.296		
				(tutte le spese di imbarco e sbarco a carico della merce N.D.G. b. variata a 1/3 per tagno imputato alla Federconsorzi.)				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da o per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. tre *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. (illegible)

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ.A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 25 Ottobre *19* 45

Federazione Italiana Consorzi Agrari

Sono state caricate da UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V. NIOBE- A 153.-

per essere trasportate a TRAPANI-

Cap.

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Provinciale - *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo sarà pagato a Pallet. come da distinta.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
Sac Pallets		2325		
Sacchi le stesse d'imbarco e sbarco a carico ricevuta numero N.° 2. b. variata a N/o Spettante alla Federconsorzi.		Spettante		

Nolo 3 / 2833	L.	60626	20
	»		
Sbarco	»		
Bollo e Tassa	»	20	2
Stivaggio e distivaggio	L.	2428	25
Polizza e Registro	»	60	2
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»	63134	45
Aggio %	»		
Somma incassata	»	63134	45
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo speditore	»		

TOTALE da pagarsi a destino

in L.

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
nza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

e di animali, salvo le eccezioni di imposte per misure contumaciali itinerari prestabiliti, ed assume pagnie colle quali abbia servito

plodenti o pericolosi, per i gruppi come gemme titoli, oggetti d'oro ndizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna della cosa caricata nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cosa caricata pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

nze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

Federconsorzi

alore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il ministero non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalla relativa polizza di carico firmata dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza vernacciatura di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione o disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto pagando l'importo del nolo che avesse pagato, esclusa ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra cava, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le rotture, i frutti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 100 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico del loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione; dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli sporcamenti fatti, dalla spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni ed altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, pilotini, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alla predetta persona, nè di ammutinamenti, bolscevismi, scioperi o serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo o retrocedendo, a soccorrere, a rimorchiare ed assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualunque altro caso di forza maggiore come pure per la esigenza del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati e sulle chiatte fino al reimbarco.

Nello solo ipotesi predette le spese di sbarco, reimbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori o destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni suddette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo o spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretese nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi alla Società è consegna al della polizza di carico vettore.

Art. 17. — Il nolo è durante il viaggio. Il nolo pei trasporti su percorsi moneta avente corso legale.

La Società potrà pagamento a destino il caricate.

Per tutti gli assegni ogni caso il suo diritto

Non si accettano

Art. 18. — Appena il ricevitore della merce il piroscafo si trova ufficiente a ricevere le piroscafo ed il Collettore il sbarcarlo, immediatamente gnarlo della stessa, Capitano avrà diritto di Porto di discarico resta mento dopo che il vapore

Art. 19. — Per le dalle Autorità locali ingarico; in sua assenza Società.

Art. 20. — La Società a verificare l'autenticità è all'ordine, o del destinatario.

In nessun caso il ritardo non fa anticipare

Ritirando dovrà re sun valore.

Art. 21. — Se la persona non fosse ricevere, la Società merce, salvo non trattisi dell'art. 63 del Codice stesso l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della somme dovute verrà imputato agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso perchè avariate danneggiate.

Nessuna domanda per sarà ammessa se lo stato tante della Società e non Comm. quanto la Società

Art. 23. — Per le merci il numero o di peso. Ecc. ammesso il reclamo verrà sura e lo abbia espressamente la deficienza delle merci

Art. 24. — Nel caso di pagare soltanto in ragione tura di origine ed accertata per lucro mancato o per

Se il valore dichiarato e con la portata, la Società

Per i pieghi colli di a 15 lire, e per quelli di

In caso di perdita è limitata al pagamento

Per gli oggetti d'arte un valore dichiarato del riscossa la sopratassa per

Art. 25. — Ricevuti tre che le cose caricate siano sabilità, se pena il valore

Se entro tre mesi esse rissero ritrovate, la Società di ritirarle previa restituzione

Art. 26. — In caso di mercio, la liquidazione danno qualunque sia la al riguardo ed obbligando delle cose caricate che Agenti, senza di che

Art. 27. — Tutte le caricate saranno rivolte entro tre giorni dallo sbarco piroscafo nel porto dove si tanto lo speditore quanto innanzi all'Autorità giudiziaria ricevitore ed ogni altro anche in dipendenza di

Art. 28. — I patti e le col solo fatto dell'eseguita

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe
cose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede
non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa
è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso,
volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale re
che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap
tiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della
differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi dovranno essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac
compagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo spe
dire e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza, dall'irre
golarità dei documenti doganali, sanitari ed altri consimili o dichiarazioni false, errate od
incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni
spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a
quando non siano state sollevate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'ar
matore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna
traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono
avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo
indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da
evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in
adempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere
il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci
mento se l'imbarco non può aver luogo nel piroscafo designato perchè sia mancata l'ap
prodo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare
ai locali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà
luogo col piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà
nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che
il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà
essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di convenzione scritta sulla polizza di carico, non si potranno cari
care o trasportare che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci
deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli contenenti il peso di 100 kg.
ogni di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quello incerto a detta operazioni es
sono a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei
proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare,
dolo di nemici o pirati, da baratteria, perfidia di prepost, guerra, rappresaglie, o non
prevedute, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi
gazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla
rottura degli oggetti fragili, dal colamento di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui
i contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga
degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac
qui di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei
danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte
dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti,
marinai e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri
ferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano
esclusivamente alla persone, nè di ammutinamenti, noleggi, scioperi o serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio
dei scali d'imbarco, di trasporto e destinazione ma qualora credesse opportuna tale con
statazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma
lità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad en
trare od uscire dai porti, rade o fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto
fuori del suo itinerario, anche antecedentemente e retrocedendo, a noleggiarvi, a rimorchiare
o assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello
di destino a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di
esso per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai quali
fossero indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come
pure per le esigenze del servizio o dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima
della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve
continuare il trasbordo, la nave caricata potranno essere depositate o nei magazzini della Do
gana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco, reimbarco, di trasbordo e di giacenza saranno
a carico della Società ma gli speditori o destinatari non avranno diritto ad indennità alcu
na per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avaria, o danni qualunque che ve
nissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distativaggio le cose
caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a
bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di
verso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Qualunque aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccen
nati ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè
per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà
esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto in difetto lo stesso proseguirà per
l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le
cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser
citata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese
di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e
reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua
rantena, senza potersi reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a cura e
salvo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appar
tenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbor
do e con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni
della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o
vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda
durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno
pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in
moneta avente corso locale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà accomandare che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il
pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose
caricate.

Per tutti gli abbuoni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in
ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o ribassi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce ne descritta, ed una parte di essa i
ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla tanto la nave sul fianco e deve
il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini suf
ficiente a ricevere le merci nelle stesse ed la mancanza di questo sopra il Capitano o l'Agente del
piroscafo ed il Collettore del Porto il discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e
di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consi
gnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Ca
pitano avrà diritto di far sbarcare ottotempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del
Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediata
mente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le merci destinate ai porti turchi, tunisini ed orientali ed altri, ove non si tengono
dalle Autorità locali regolari verificazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla di
scarica; la sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della
Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata
a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti o del portatore della polizza se questa
è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo e lo
stesso non da anticipato, i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

L'istruzione dovrà risultare l'esemplare della polizza a suo mani rimanendo tutti gli altri senza
alcun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Com
mercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termine
dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando
l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non basse sufficiente al pagamento totale delle
somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ul
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate
perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate
sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresen
tante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di
Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di
di misura e di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere
ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la mi
sura e lo abbia rappresentato dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che
la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a
pagare soltanto la ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolare fat
tura di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni
per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con la fattura
e con la perizia, la società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i plichi colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata
a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della So
è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quali e le sculture, cose tutte che hanno
un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu
rilasciata la importazione per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza
che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua respon
sabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste ve
nissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà
di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Com
mercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il
danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione
al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore
delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi
Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ritirare la consegna delle mer
ci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York-Antwerp 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose
caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico
entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del
piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole
tanto lo spedizioniere quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla
innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo spedizioniere, come il
ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria
anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori
col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1004 - S.C.0741

TN. S/C. HQ.A.C. (Ma

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Agenti per Napoli: **Biscotto & Marzullo**

Polizza N. Viaggio N.° L

Napoli, li 25 Ottobre

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V

Cap. *per essere trasportate a* Avellino

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Provinciale (Cattaneta

Il nolo Pará *pagato a* Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		2240	sacchi	Latte Evaporato		53120		
				Tutte le spese d'imbarco e sbarco della merce. C. e. b. versata a 1/2 infestato alla Federconsorzi.	a carico fretatore			

Hele
Sbarco
Bollo
Stivag
Polizza
Spese
Provvig
TOTALE
Anglo
TOTAL
di N.

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.
La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.
Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. Uno *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. Duemiladuecentoquaranta -

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ.A.C. (Maj.KLEIN)

41

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 25 Ottobre *19* 45

Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

Sono state caricate da Ditta CARMELA

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo [illegible]

Cap. [illegible] *per essere trasportate a* Livorno

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Provinciale Cantiniera Livorno *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo Pará **pagato** a Napoli come da distinta.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
Latte Evaporato		53130		
Tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico	a carico			
della merce. N. C. B. versata a 1/2	postapino			
effettato alla Federconsorzi.				

Nolo 3.222	L.	1712149	2p
3222	»		
Sbarco	»		
Bollo e Tassa	»	20	~
4 f.p.		6853	2p
Stivaggio e distivaggio	L.	60	~
Polizza e Registro	»		
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»		178182 f
Aggio %	»		
Somma incassata	»		178182 f
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo speditore	»		

TOTALE da pagarsi a destino

in L.

Visto per l'imbarco

di n. colli

GLI AGENTI

e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
canza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

ili e di animali, salvo le eccezioni di
e imposte per misure contumaciali
ati itinerari prestabiliti, ed assume
Compagnie colle quali abbia servito

splodenti o pericolosi, per i gruppi
come gemme titoli, oggetti d'oro
condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

izze firmate, delle quali, una adempiuta le altre restano senza valore.

Quindici

valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 6. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri ricapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 7. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni; e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 8. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto eccetto l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 9. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 100 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 10. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 11. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da uomini o pirati, da barratteria, nelle di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, degli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spandimenti dei fusti, dallo sparpagliamento delle merci, della mortalità e fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione od alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alla predetta persona, nè di ammutinamenti, baldorie, scioperi o serrata.

Art. 12. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 13. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo o retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 14. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo o di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 15. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretese nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 16 — Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 17. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 18. — In tutti i casi [illegible] alla Società e consegna [illegible] o con la consegna al vettore della polizza di carico o [illegible] vettore.

Art. 19. — Il nolo è dovu[illegible] durante il viaggio. Il nolo d[illegible] pei trasporti su percorsi inte[illegible] pagato avente corso legale [illegible]

La Società potrà accorda[illegible] pagamento a destino il nolo [illegible] caricate.

Per tutti gli assegni la S[illegible] ogni caso il suo diritto verso

Non si accettano assegni

Art. 18. — Appena il pi[illegible] ricevitori della medesima ne[illegible] il piroscafo si trova ormeggia[illegible] libero a ricevere le merci a[illegible] piroscafo ed il Collettore del[illegible] di sbarcarle, immediatamente [illegible] gazzino della stessa. Decorso [illegible] piloni avrà diritto di far sca[illegible] l'orto di discarica resta autom[illegible] mente dopo che il vapore ha

Art. 19. — Per le cose d[illegible] dalle Autorità locali regolari [illegible] scarico; in tal assenza il C[illegible] Società.

Art. 20. — La Società co[illegible] a verificare l'autenticità della [illegible] è all'ordine, e del destinatario.

In nessun caso il ricevit[illegible] stesso non fu anticipato, l'a[illegible]

Ritirando le merci dovrà restituire [illegible] suo valore.

Art. 21. — Se la persona [illegible] fiuta di ricevere, la Società [illegible] mercio, salvo non trattisi di [illegible] dell'art. 68 del Codice stesso [illegible] l'eventuale residuo in deposito

Qualora il ricavo della v[illegible] somme dovute verrà imputato [illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun ca[illegible] perchè avariate danneggiate [illegible]

Nessuna domanda per [illegible] sarà ammessa se lo stato del[illegible] tato dalla Società e non co[illegible] Comm. quanto la Società sta[illegible]

Art. 23. — Per le merci [illegible] di misura o di peso. Escluse [illegible] ammesso il reclamo verso la [illegible] sura e lo abbia espressamente [illegible] la deficienza delle merci ca[illegible]

Art. 24. — Nel caso di a[illegible] pagare soltanto la ragione de[illegible] tura di origine od accertato [illegible] per lucro mancato o per ma[illegible]

Se il valore dichiarato s[illegible] e con la perizia, la Società [illegible]

Per i piccoli colli di mer[illegible] a 15 lire, e per quelli di peso [illegible]

In caso di perdita di c[illegible] limitata al pagamento di 1[illegible]

Per gli oggetti d'arte da[illegible] un valore difficilmente deter[illegible] riamente la soprattassa per il [illegible]

Art. 25. — Decorsi tre m[illegible] che le cose caricate siano ge[illegible] sabilità, se paga il valore a [illegible]

Se entro tre mesi succes[illegible] alcuno ritrovato, la Società [illegible] di ritirarlo previa restituzione

Art. 26. — In caso di av[illegible] merce, la liquidazione relati[illegible] danno qualunque sia la desti[illegible] al riguardo ed obbligandosi [illegible] delle cose caricate che per il [illegible] Agenti, senza di che i destin[illegible] ce. Le avarie generali saranno

Art. 27. — Tutte le doma[illegible] caricate saranno rivolte per [illegible] cento tre giorni dallo sbarco [illegible] piroscafo nel porto dove si [illegible] tanto lo speditore quanto il r[illegible] innanzi all'Autorità giudiziaria [illegible] ricevitore ed ogni altro inte[illegible] anche in dipendenza di connes[illegible]

Art. 28. — I patti e le co[illegible] col solo fatto dell'esegu[illegible] co[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

manità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplosenti e pe
i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede
ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa
uto in polizza di averlo ricevuto.
La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso,
l contenuto da: colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve-
esso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap-
ian classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della
il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.
e cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bollo, se-
ingli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo spe-
ente dai regolari documenti doganali.
ore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre-
ocumenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od
el contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni
anche direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.
ose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a
sono stato collocato effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'ar-
atore responsabilità di sorta.
Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun
anza o mancanza, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono
involte.
ul collo deve essere impresso la marca, il numero e qualunque altro distintivo
relativo polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da
dono e disgiunti.
a è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in-
di queste prescrizioni.
Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere
rendendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci-
mbarco non può aver luogo nel piroscafo designato perchè sia mancato l'ap-
ho difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare
ressivi.
ittore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà
guito successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.
tore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà
arebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui rimanesse
pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà
per intero.
Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari-
ggia che le rotture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci
e deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg.
ollamento all'imbarco ed al disbarco e quello inerenti a dette operazioni sa-
e della nave e dovranno essere pagate dal ricevitore.
Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei
ari salvo patti speciali da negoziarsi in polizza.
La Società non risponde dei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare,
emici o pirati, da barratteria, ordini di principi, governo riconosciuto, e non
ue urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi-
o scoppio o rottura di caldaie, macchine e sfiatoi, dai topi, dagli insetti, dalla
rogenità fragili, dal salvataggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui
ti, dagli ajcci nel fusti, dalla spargimento delle merci, della mortalità o fuga
, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac-
dal contatto con altre merci o dalla esalazioni delle medesime, nonchè dei
pregiudizi che potranno derivare alle merci da disinfezioni ed altre misure sanitarie, disposte
dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.
La non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti,
ed ufficiali od altre persone di bordo per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano
persona, sia di armamento, noleggiatori, esercenti o persone.
Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione delle avvenute
imbarco, di trasporto e destinazione ma qualora credesse opportuna tale con-
potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma-
ria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.
— Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad usci-
re dai porti, rada o fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto
o itinerario, anche antecedente e retrocedendo, a scegliersi, a rimorchiare
altre navi per qualsiasi causa.
Esso avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello
spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di
sbarco, interdizione di commercio, forza di guerra, d'insurrezione o simili.
— Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi
ti, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come
esigenze del servizio e della itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima
o come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve
trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della do-
altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.
Le spese di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve-
dipesse le cose caricate per effetto delle operazioni suddette.
— Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose
non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a
o assegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di-
dole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.
Qualunque aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccon-
I caricatori e portatori della presente polizza non potranno elevare proteste nè per ritardo, nè
alle cose caricate.
— Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà
essere fatta dall'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno
alla destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le
che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata
dal portatore della polizza anzidetta.
— In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese
di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e
effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua-
renza potesse reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico
gli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate venissero trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con l'esaurirsi della consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico e lettera di porto a regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od assegni in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà accompagnare con, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci spedite a destinatario.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, od una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave nel luogo ove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, e in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo od il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzato di far entrare la merce in discarica e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso e del a rischio e spese del consignatario della stessa. Durante la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani ed altri, ove non si tengono dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere allo sbarco; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità della firma dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questo è all'ordine, e del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo e le stesse non le sarà consegnato il rimborso ad ogni altra spesa ed obbligo gravante sulle medesime.

Ritirando le merci devono restituire l'esemplare della polizza a suo mani rimanendo tutti gli altri senza alcun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si presenta o non si presenta o rifiuta di ricevere, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a norma dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eccedente residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti dalle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 416 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura o di peso. Lo stesso sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma nella polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale delle merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto la ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro cessante o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare la ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, mendaschetti ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu stabilita la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci premesso perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rimanendo i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizza non potranno ottenere la consegna della merce. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Antwerp 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti o le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1019 - S.O.585

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.250.000

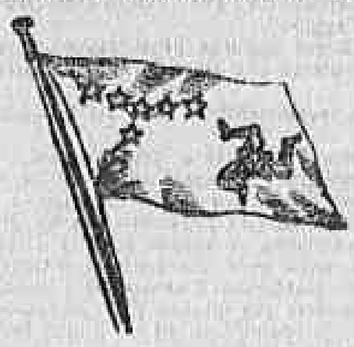

Polizza N. Viaggio N.° L

Napoli, li 25/10/45

Sono state caricate da Federazione Provinciale Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI
alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V
Cap. *per essere trasportate a* PALERMO
ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV.

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo** sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		300	SACCHI	ZUCCHERO		13744		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
				I.G.E. versata a ⊕ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

Nolo
Sbarco
Bolle
Stiva
Polizza
Spese
Provvi
TOTALE
Aggio
TOTALE
di R

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da o per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. TRECENTO

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TWX. S/C. HQ. A.C. (Maj. KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 25/10/45 19

Sono state caricate da Federazione Nazionale Consorzi Agrari

UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V MARIA N.1911

Cap. *per essere trasportate a* PALERMO

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

Marca da bollo

nolo sarà **pagato** a Napoli **come da disfinta.**

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
ERO		13744		
spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
versata a ‡ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

Nolo 11/1690	L.	23237	50
»	»		
Sbarco	»		
Bolla e Tassa	»	20	=
G.G.E.		932	70
Stivaggio e distivaggio	L.	60	=
Polizza e Registro	»		
Spese Consolari	L		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»		24250 20
Aggio %	»		
Somma incassata	»		24250 20
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo spedituere	»		
TOTALE da pagarsi a destino in	L.		

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

...ioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
...documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

...coli, salvo le eccezioni di ...per misure contumaciali ...prestabiliti, ed assume ...colle quali abbia servito

...o pericolosi, per i gruppi ...ne titoli, oggetti d'oro ...della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

...nate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

Le responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplosenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume o il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun traccia di avaria e manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avrebbe pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare coppe-coppe che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se posto sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico del loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, manicotti e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spiccioli nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prestati da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo o retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio o della itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della darsena od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo o di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni suindette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle e portarle per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo o spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza suindetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterlo reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi [illegible] alla Società e consegnando o con la consegna al vettore della polizza di carico o [illegible] vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovu[illegible] durante il viaggio. Il nolo de[illegible] per trasporti su percorsi inte[illegible] merce avrà corso locale [illegible]

La Società potrà accorda[illegible] pagamento a destino il nolo, [illegible] esigerlo.

Per tutti gli assegni la S[illegible] ogni caso il suo diritto verso [illegible]

Non si accettano assegni [illegible]

Art. 18. — Appena il pir[illegible] ricevitori della merce[illegible] il piroscafo si trova [illegible] fedente a ricevere le merci [illegible] piroscafo, ed il Collettore del [illegible] di sbarco, immediatamente [illegible] gnatario della stessa. Dovendo [illegible] pitano avrà diritto di far [illegible] Porto di discarico resta [illegible] mente dopo che il vapore ha [illegible]

Art. 19. — Per le cose d[illegible] dalle Autorità locali regolari [illegible] scarico; in sua mancanza il Ca[illegible] Società.

Art. 20. — La Società non [illegible] a verificare l'originalità delle [illegible] è all'ordine, o del destinatario [illegible]

In nessun caso il ricevitore [illegible] stesso non fu anticipato), i ri[illegible]

Ritirando le merci dovrà realizzare [illegible] suo valore.

Art. 21. — Se la persona [illegible] fiuta di ricevere, la Società [illegible] mercio, salvo non trattisi di [illegible] dell'art. 63 del Codice stesso, [illegible] l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il deposito della [illegible] somme dovute verrà imputato [illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso [illegible] perchè avariate danneggiate [illegible]

Nessuna domanda per risa[illegible] sarà ammessa se lo stato delle [illegible] tante della Società e non [illegible] Comm. quanto la Società abbia [illegible]

Art. 23. — Per le merci [illegible] di misura e di peso. Escluso [illegible] ammesso il reclamo verso la S[illegible] sura o lo abbia espressamente [illegible] la deficienza delle merci rarissi[illegible]

Art. 24. — Nel caso di av[illegible] pagare soltanto in ragione del[illegible] ture di origine od accertato d[illegible] per luogo mancato o per [illegible]

Se il valore dichiarato nel[illegible] e con la perizia, la Società [illegible]

Per i pieghi colli di merci [illegible] a 15 lire, e per quelli di peso [illegible]

In caso di perdita di col[illegible] è limitata al pagamento di L.

Per gli oggetti d'arte da e[illegible] un valore difficilmente determi[illegible] riscossa la sopratassa per il [illegible]

Art. 25. — Decorsi tre mesi [illegible] che le cose caricate siano giun[illegible] sabilità, ne pega il valore a q[illegible]

Se entro tre mesi successivi [illegible] alcuno ritrovato, la Società [illegible] di ritirarle previa restituzione [illegible]

Art. 26. — In caso di avar[illegible] mercio, la liquidazione relativa [illegible] danno qualunque sia la destina[illegible] al riguardo ed obbligandosi a[illegible] delle cose caricate che per il [illegible] Agenti, senza di che i destinat[illegible] se. Le avarie generali saranno [illegible]

Art. 27. — Tutte le domand[illegible] caricate saranno rivolte per iscr[illegible] entro tre giorni dallo sbarco del[illegible] piroscafo nel porto dove si sarà [illegible] tanto lo speditore quanto il de[illegible] nanzi all'Autorità giudiziaria [illegible] ricevitore ed ogni altro interes[illegible] anche in dipendenza di connessi[illegible]

Art. 28. — I patti e le con[illegible] col solo fatto dell'eseguita cons[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe
olose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede
o non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e ne da questa
è dichiarato in polizza di avarie risevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, **volume** e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve**ca che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap**
tiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della
renza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bolla, ac
pagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalle spe
ore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza di irre
arità dai documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od
complete del contenuto, peso o marchio dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni
spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulla cosa caricata.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario anche **a**
ando non siano state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'ar
atore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza vecchia **ia di avarie o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono**
re doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo **dato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da**
tare confusioni e disguidi.

La Società è esonerata da ogni **responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ina**
mpimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto **eseguendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci**
mento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap
ido o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare
i colli successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà **uogo sul piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.**

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà **nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse**
che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà
essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari**re sopracoperta che la vettura, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci**
ossono nuocere o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg.
spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco o quelle inerenti a dette operazioni sa
anno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, **sono a carico del**
ro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, **cendio, nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non**
conosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi
zione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalle
ture degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui
no contenuti, dagli spandi nei fusti, dallo sparpagliamento delle merci, dalla mortalità o fuga
gli animali, dai danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di no
a di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai
anni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte
dalla Autorità Sanitaria, sia italiana che estera.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, **uipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi, per tutto ciò che si ri**
isce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano
le predette persone, nè di mantenimento, bastimenti, salpari e ancorata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far proceder alla constatazione dello stivaggio **egli esali d'imbarco, di trasporto e destinazione, ma qualora credesse opportuna tale con**
tazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma
tà giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad **are ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto**
ori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare
assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello **stinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di**
ino per blocco, interdizione di commercio, lema di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi **ora indicati, anche per cattivo tempo e per qualsiasi altro caso di forza maggiore come**
ro per la sicurezza del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima
alla partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve
guire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della do
ana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco, reimbarco, di trasbordo e di giacenza saranno **carico delle Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu**
per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve
issero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distaivaggio le cose **ricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a**
rlo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di
verso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccen**ati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretese nè per ritardo, nè**
er danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano destinate con più destinazioni, l'opzione dovrà **ercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno**
ino all'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in uno stesso porto per tutte le
se caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser
ata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese **sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e**
mbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua**ntena, senza potersi reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico**
clusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasportate su piroscafi non apparte**enti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con tra-borde o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni**
della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o
vettore.

Art. 17. — **Il nolo è dovuto per intero,** sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere **pagato** anticipatamente in **valuta** avente corso legale nel Regno per i trasporti su percorsi interni. Il **nolo dei trasporti da e per l'estero** sarà pagato in oro ed anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà accomandare che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il **pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose**
caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in
ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si ammettono sconti o ribassi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a **scaricare la merce su descritta,** ed una parte di essa **ricevitori della medesima hanno il dovere di essere presti a ricevere** luogo la nave sui Docli o dove **il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, e in chiatte provviste** con un numero di uomini suf**ficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo od il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzato di far entrare le merci in dogana e di sbarcarle, immagazzinarle o depositarle nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consi**
gnatario della stessa, dovendo la discarica procedere per quanto più regolarmente è possibile. Il Ca
pitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del
Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediata
mente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed **egiziani ed altri,** ove non si trovano **dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla di**
scarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva delle
Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata **a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti o del portatore della polizza se questa**
è all'ordine o del destinatario indicato nella stessa.

La persona cui il ricevitore delle cose caricate può rifiutare prima di aver pagato il nolo **stessi non lo soddisfacimento), i noleggi ed ogni altra spesa di assegno gravante sulle medesime.**

Rifiutando deve restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nes**suno valore.**

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 479 del Codice di Com**mercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a norma dell'art. 63 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.**

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle **somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ul**
timo agli assegni.

Art. 22. — **In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate**
perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avaria perdita od altri danni sofferti delle cose caricate **sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresen**
tante della Società e non se risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di
Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — **Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa** veruna pretesa per deficienza di **misure o di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale e particolare, potrà essere**
ammesso il reclamo verso la Società sul nolo solo in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso o la mi
sura o la abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che
la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a **pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fat**
ture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni
per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture **e con la perizia, la società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione del minore valore dichiarato.**

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata **a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.**

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della So **è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.**

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. per quali e le sculture, cose tutte che hanno **un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu**
rilasciata la copertura per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza **che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.**

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste **venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà**
di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — **In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Com**
mercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi **Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna della mer**
ce. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Antwerp 1924.

Art. 27. — **Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose**
caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico
entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del
piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole
tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla
innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il
ricevitore ad ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria
anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — **I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori**
col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1007 - S.C.0744 TM.S/C. HQ.A.C. (

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Polizza N. Viaggio N.° Li

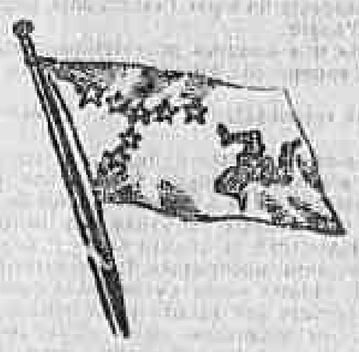

Napoli, li 25 10

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/P.

Cap. _____ *per essere trasportate a* Barletta

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Provinciale Barletta *le*

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo** [illegible] **pagato** [illegible]

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		1530	sacchi	Farina Barletta		76782		
				Farina di grano tenero tipo "00"				
				da conto di terzi				
				Non soggetta a disposizioni antisofisticazione				
				Non ispezionata				

Nolo 3
Sbarco
Bollo e
Silvaggi
Polizza
Spese C
» po
Provvigio
TOTALE
Aggio
TOTALE
di R.

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali e simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro e d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cosa caricata pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalla, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge.

(Segue retro)

Rilasciato N. [illegible] *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. [illegible]

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TM.S/C. HQ.A.C. (Maj.KLEIN)

744

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 15 ... 19 ...

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo ... N.1059

Cap. ... *per essere trasportate a* ...

ed al felice arrivo consegnate a ... *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo ... *pagato* ... *come da distinta.*

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSA dei nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato

Nolo 3.283.	L.	1042	40
2	»		
Sbarco	»		
Bollo e Tassa	»	2	
499		417	40
Stivaggio e distivaggio	L.	60	
Polizza e Registro	»		
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»		1085 07 80
Aggio %	»		
Somma incassata	»		1085 07 80
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo spedit.	»		
TOTALE da pagarsi a destino in	L.		

Visto per l'imbarco

di N. ... Colli

GLI AGENTI

... condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
...nza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

... e di animali, salvo le eccezioni di imposte per misure contumaciali ... itinerari prestabiliti, ed assume ...pagnie colle quali abbia servito

...plodenti o pericolosi, per i gruppi come gemme titoli, oggetti d'oro ...ondizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

...zze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

...alore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti e dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza vernna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disgudi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici e pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenni e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio e rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dai danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori o destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disbarco le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo o spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi [illegible] venti alla Società e consegnate [illegible] do o con la consegna al vettore della polizza di carico o del vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto durante il viaggio. Il nolo dev[illegible] pei trasporti su percorsi interni moneta avente corso legale nel

La Società potrà acconsentire pagamento a destino il nolo, [illegible] caricata.

Per tutti gli assegni la Soc[illegible] ogni caso il suo diritto verso [illegible]

Non si accettano assegni [illegible]

Art. 18. — Appena il piros[illegible] ricevitori della medesima [illegible] il piroscafo si trova ormeggiato [illegible] ficiente a ricevere le merci nel piroscafo ed il collettore del P[illegible] di sbarcarla, immagazzinarla e [illegible] gnatario della stessa. Incombe [illegible] pitano avrà diritto di far scari[illegible] Porto di discarica resta autoriz[illegible] mente dopo che il vapore ha [illegible]

Art. 19. — Per le cose desti[illegible] dalle Autorità locali regolari [illegible] scarica; in sua assenza il Cap[illegible] Società.

Art. 20. — La Società conse[illegible] a verificare l'autenticità delle [illegible] è all'ordine, o del destinatario.

In nessun caso il ricevitore [illegible] stesso non fu anticipato), i rim[illegible]

Ritirando le dovrà restituire [illegible] suo valore.

Art. 21. — Se la persona c[illegible] fiuta di riceverle, la Società ha [illegible] mercio, salvo non trattisi di c[illegible] dell'art. 66 del Codice stesso, [illegible] l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della ven[illegible] somme dovute verrà imputato [illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso [illegible] perchè avariate danneggiate o[illegible]

Nessuna domanda per risa[illegible] sarà ammessa se lo stato della [illegible] tante della Società e non ne ri[illegible] Comm. quanto la Società abbi[illegible]

Art. 23. — Per le merci ca[illegible] di misura e di peso. Esclusi s[illegible] anzidetto il reclamo verso la So[illegible] sura e lo abbia espressamente [illegible] la deficienza delle merci cari[illegible]

Art. 24. — Nel caso di ava[illegible] pagare soltanto in ragione del [illegible] turo di origine od accertato da[illegible] per lucro mancato o per danni [illegible]

Se il valore dichiarato nell[illegible] e con la perizia, la Società sar[illegible]

Per i piccoli colli di merci [illegible] a 15 lire, e per quelli di peso [illegible]

In caso di perdita di co[illegible] è limitata al pagamento di L.[illegible]

Per gli oggetti d'arte da c[illegible] un valore difficilmente determi[illegible] riscossa la sopratassa per il no[illegible]

Art. 25. — Decorsi tre mes[illegible] che le cose caricate siano giu[illegible] sabilità, se paga il valore a n[illegible]

Se entro tre mesi successi[illegible] vissero ritrovate, la Società n[illegible] di ritirarle previa restituzione [illegible]

Art. 26. — In caso di aval[illegible] mercio, la liquidazione relativa [illegible] danno qualunque sia la destina[illegible] al riguardo ed obbligandosi a[illegible] delle cose caricate che per il [illegible] Agenti, senza di che i destinat[illegible] se. Le avarie generali saranno[illegible]

Art. 27. — Tutte le domand[illegible] caricate saranno rivolte per re[illegible] entro tre giorni dallo sbarco de[illegible] piroscafo nel porto dove si esa[illegible] tanto lo speditore quanto il ri[illegible] rannosi all'Autorità giudiziaria [illegible] ricevitore ed ogni altro interes[illegible] anche in dipendenza di connes[illegible]

Art. 28. — I patti e le cond[illegible] col solo fatto dell'eseguita con[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti e dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza vernna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto pagando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè gli mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di contrario scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le rotture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici e pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti o da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dai danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenza ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a rifornirvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e reimbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avaria, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dislivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con l'trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, od una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul Dock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, e in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzati di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare sottotempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le navi destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani ed altri, ove non si tengono dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, e del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (lo stesso non fu anticipato), i timbroni ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza e suoi usuali rimanendo tutti gli altri in nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si connesce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 570 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non se risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 416 del Cod. di Comm. quando la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura o di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura o lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluse ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione del minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la soprataxa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, se paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il sinistro, qualunque sia la destinazione delle cose caricate, riunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York-Anversa 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif.N°Cut.1007 - S.O.0714 TN.S/C. HQ.A.C. (Ma

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Polizza N. Viaggio N.° L

Napoli, li 24/10/45

20

Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

Sono state caricate da [illegible]

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo /V S.

Cap. [illegible] *per essere trasportate a* TRAPANI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIOAGRARI PROV. L

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo** sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		1370	CASSE	LATTE EVAPORATO		32936		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
				I.G.S. verrata a 2 postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

Nolo
Sbarco
Bollo
Stivag
Polizza
Spese
»
Provvig
TOTALE
Aggio
TOTALE
di N.

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinative d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi ed involti contenenti oggetti di valore come genuine titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (Segue retro)

Rilasciato N. una *polizza firmata, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. milletrecentosettanta

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN.S/C. HQ.A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 24/10/45 *19*

Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

Sono state caricate da [illegible] /V S.BARTOLOMEO N.955

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo

Cap. *per essere trasportate a* TRAPANI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIOAGRARI PROV. *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo sarà **pagato** a Napoli **come da distinta.**

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
TTL EVAPORATO		32930		
te le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
... versata a 2 postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

Nolo 3.833 - 2833	L.	93347	35
	»		
Sbarco	»	20	2
Bollo e Tassa . . . I.G.E.	»	3737	10
Stivaggio e distivaggio	L.	60	2
Polizza e Registro	»		
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 % . . .	»		
TOTALE GENERALE in	»	97164	45
Agio %	»		
Somma incassata . . .	»	97164	45
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo spedditore	»		

TOTALE da pagarsi a destino

in L.

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

...lli e di animali, salvo le eccezioni di ...ne imposte per misure contumaciali ...gli itinerari prestabiliti, ed assume ... Compagnie colle quali abbia servito

..., esplodenti e pericolosi, per i gruppi ...ra come gemme titoli, oggetti d'oro ...lle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

...e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
...rcenza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinative d'imbarco non siano stati indicati i nu-

...lizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

...recebtoncettnta

... valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti o pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al sbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alla predetta persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito dal piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo o di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dislativaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi ... nati alla Società è consegnato o con la consegna al ... della polizza di carico ... vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto durante il viaggio. Il nolo ... pei trasporti su percorsi in ... moneta avente corso legale.

La Società potrà accordare ... pagamento a destino il nolo ... caricata.

Per tutti gli assegni la ... ogni caso il suo diritto ...

Non si accettano assegni ...

Art. 18. — Appena il piroscafo ... ricevitori della medesima ... il piroscafo si trova ormeggiato ... ficiente a ricevere la merce ... piroscafo ed il Collettore ... di sbarcarla, immagazzinarla ... guatario della stessa. Dovendo ... pitano avrà diritto di far ... Porto di discarica resta sospeso ... mente dopo che il vapore ...

Art. 19. — Per le cose ... dalle Autorità locali regolano ... sarina; in sua assenza il ... Società.

Art. 20. — La Società ... o verificare l'autenticità ... è all'ordine, o del destinatario ...

In nessun caso il ricevitore ... stesso non fu anticipato), ...

Ritirandole dovrà reclamare ... sun valore.

Art. 21. — Se la persona ... fiuta di riceverle, la Società ... mercio, salvo non trattisi ... dell'art. 68 del Codice stesso ... l'eventuale residuo in deposito ...

Qualora il ricavo della ... somme dovute verrà imputato ... timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso ... perchè avariate danneggiate ...

Nessuna domanda per ... sarà ammessa se lo stato ... tante della Società e non ... Comm. quanto la Società ...

Art. 23. — Per le merci ... di misura e di peso. Esclusi ... ammesso il reclamo verso ... sura o lo abbia espressamente ... la deficienza delle merci ...

Art. 24. — Nel caso di ... pagare soltanto in ragione ... ture di origine od accertate ... per lucro mancato o per ...

Se il valore dichiarato ... e con la perizia, la Società ...

Per i piccoli colli di ... a 15 lire, e per quelli di ...

In caso di perdita ... è limitata al pagamento di ...

Per gli oggetti d'arte ... un valore difficilmente ... rincassa la soprattassa per ...

Art. 25. — Decorsi tre ... che le cose caricate siano ... sabilità, ne paga il valore ...

Se entro tre mesi successivi ... fossero ritrovate, la Società ... di ritirarle previa restituzione ...

Art. 26. — In caso di ... mercio, la liquidazione ... danno qualunque sia la ... al riguardo ed obbligandosi ... delle cose caricate che per ... Agenti, senza di che i ... se. Le avarie generali ...

Art. 27. — Tutte le ... caricate saranno rivolte per ... entro tre giorni dallo sbarco ... piroscafo nel porto dove si ... tanto lo speditore quanto il ... tonarsi all'Autorità giudiziaria ... ricevitore ed ogni altro ... anche in dipendenza di ...

Art. 28. — I patti e le ... col solo fatto dell'eseguita ...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza vernna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione o disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di prima mole e deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1750 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dislativaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di scafo, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto e regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, ed una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul Dock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzato di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore la completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, italiani ed esteri ed altri, ove non si trovano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (lo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa od assegno gravante sulle medesime.

Il ritirante dovrà restituire l'esemplare della polizza a suo mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si presenta o si rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farle vendere, a termine dell'art. 572 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto la estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 416 del Cod. di Comm. quando la Società abbia accettato la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di di misura e di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura o lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore affatto eccezionale, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle cose. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Anversa 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N° Out. 1005-1008/ S.O.0742-584 TN./S/C. HQ.A.C. (M

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Polizza N. Viaggio N.° L

20

Napoli, li 24/10/45

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V VI

Cap. *per essere trasportate a* MESSINA

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le*

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo** sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		4790	CASSE	LATTE EVAPORATO		115155		
		1100	SACCHI	ZUCCHERO		50395		
		5890				165550		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco carico della merce				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro e d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N.

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Nolo
Sbarco
Bollo a
Stivaggi
Polizza
Spese
Provvigi
TOTALE
Applic
TOTALE
di N.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN./S/O. HQ.A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. | Viaggio N.° | Linea 101

Napoli, li 24/IO/45 **19**

Federazione Italiana Consorzi Agrari

Sono state caricate da _____

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V VERI AMICI

Cap. _____ *per essere trasportate a* MESSINA

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. _____ *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo sarà **pagato** a Napoli **come da distinta.**

MARCHE E NUMERI	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
	EVAPORATO		115195		
	SHARO		50393		
			165590		
	Le spese d'imbarco e sbarco sarico della merce				

Nolo 21.75 . . . L.	3219850	
4 21.75 »	861300	
Sbarco »		
Bollo e Tassa . . »	20	—
S.G.E.	16340	—
Stivaggio e distivaggio L.		
Polizza e Registro . »	60	—
Spese Consolari . . . . . L.		
» portuali . . . . . »		
Provvigione d'incasso 2 % . . . . »		
TOTALE GENERALE in _____ »		124840,00
Aggio _____ % »		
Somma incassata . . . . »		124840,00
Somma assegnata dalla Società »		
Rimborso assegnato dallo speditore »		
TOTALE da pagarsi a destino		
in _____ L.		

Visto per l'imbarco

di N. _____ Colli

GLI AGENTI

dizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

animali, salvo le eccezioni di ste per misure contumaciali erari prestabiliti, ed assume ole colli quali abbia servito

nti o pericolosi, per i grippi gemme titoli, oggetti d'oro ioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dallo, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

e. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco, risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 100 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, degli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dai danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disbarco le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesta nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi [illegible] agli alla Società e consegnato o con la consegna al vettore della polizza di carico o [illegible] vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovu[illegible] durante il viaggio. Il nolo de[illegible] pei trasporti su percorsi inte[illegible] moneta avente corso legale [illegible]

La Società potrà accomo[illegible] pagamento a destino il nolo, [illegible] caricate.

Per tutti gli assegni la S[illegible] ogni caso il suo diritto verso [illegible]

Non si accettano assegni [illegible]

Art. 18. — Appena il piro[illegible] ricevitori della medesima [illegible] il piroscafo si trova ormeggia[illegible] sufficiente a ricevere le merci a[illegible] piroscafo ed il Collettore del [illegible] di sbarcarle, immagazzinarle [illegible] gnatario della stessa. Davant[illegible] pitano avrà diritto di far sca[illegible] Porto di discarica resta anti[illegible] mente dopo che il vapore ha [illegible]

Art. 19. — Per le cose de[illegible] dalle Autorità locali regolari [illegible] sarlos; in sua assenza il C[illegible] Società.

Art. 20. — La Società con[illegible] a verificare l'autenticità delle [illegible] è all'ordine, o del destinatario [illegible]

In nessun caso il ricevitore [illegible] stesso non fu anticipato), i ri[illegible]

Ritirando dovrà restituire [illegible] sun valore.

Art. 21. — Se la persona [illegible] fiuta di riceverle, la Società h[illegible] mercio, salvo non trattisi di [illegible] dell'art. 68 del Codice stesso, [illegible] l'eventuale residuo in deposito [illegible]

Qualora il ricavo della ve[illegible] somme dovute verrà imputato [illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso [illegible] perchè avariate danneggiate o [illegible]

Nessuna domanda per ris[illegible] sarà ammessa se lo stato delle [illegible] tante della Società e non no[illegible] Comm. quanto la Società abbi[illegible]

Art. 23. — Per le merci c[illegible] di misura e di peso. Esclusi [illegible] ammesso il reclamo verso la S[illegible] sura e lo abbia espressamente [illegible] la deficienza delle merci cari[illegible]

Art. 24. — Nel caso di av[illegible] pagare soltanto la ragione del[illegible] ture di origine od accertato [illegible] per luoro mancato o per avar[illegible]

Se il valore dichiarato nell[illegible] e con la perizia, la Società ag[illegible]

Per i piccoli colli di merci [illegible] a 15 lire, e per quelli di peso [illegible]

In caso di perdita di co[illegible] è limitata al pagamento di L. [illegible]

Per gli oggetti d'arte da c[illegible] un valore difficilmente determ[illegible] riscossa la sopratassa per il m[illegible]

Art. 25. — Decorsi tre mesi [illegible] che le cose caricate siano giun[illegible] sabilità, ne paga il valore a ri[illegible]

Se entro tre mesi successi[illegible] stessero ritrovate, la Società no[illegible] di ritirarle previa restituzione [illegible]

Art. 26. — In caso di avar[illegible] mercio, la liquidazione relativa [illegible] danno qualunque sia la destina[illegible] al riguardo ed obbligandosi ad [illegible] delle cose caricate che per il [illegible] Agenti, senza di che i destinat[illegible] se. Le avarie generali saranno [illegible]

Art. 27. — Tutte le domande [illegible] caricate saranno rivolte per rag[illegible] entro tre giorni dallo sbarco del [illegible] piroscafo nel porto dove si sarà [illegible] tanto lo speditore quanto il ric[illegible] fanansi all'autorità giudiziaria [illegible] ricevitore ed ogni altro interes[illegible] anche in dipendenza di consegn[illegible]

Art. 28. — I patti e le condi[illegible] col solo fatto dell'eseguita consegna [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica **che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.**

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, **accompagnate dagli ordinativi d'imbarco,** dalle relative polizze di carico firmate dallo **speditore e corredate dai regolari documenti doganali.**

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. **La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.**

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario **sino a quando non sono state** collocate effettivamente nella **stiva** del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza **veruna traccia** di avaria o **manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi,** devono **avere doppio involto.**

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, **il numero e qualunque altro distintivo** indicato nella relativa polizza di carico, e la **designazione del luogo** di destino, in modo da **evitare** confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni **responsabilità** per **tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento** di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento **se l'imbarco** non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto **sufficiente,** tenuto **conto dello spazio** che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare **metà del nolo** che sarebbe dovuto ove il **trasporto** si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di convenzione scritta sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, la pianta viva, le merci di grossa mole o deperibili, se posto sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1000 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, **sono a carico** dei loro proprietari **salvo** patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati **alle** cose caricate **da rischi di mare, incendio** da nemici **o pirati, da baratteria,** ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da **urto di navi** da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della **navigazione,** dallo scoppio o **rottura** di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo sparpagliamento delle **merci,** dalla mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, **equipaggio e di chiunque** altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla **navigazione** ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano **alle predette persone,** nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio **negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione;** ma qualora creduta opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità **verso il carico,** ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate **sopra altri piroscafi oltre ai casi** sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi **altro caso di forza maggiore** come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco o imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire **le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.**

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole **proseguire** al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati non più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i **rischi** di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo **effettuato lo sbarco delle cose caricate,** il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, **senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.**

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o **con la consegna al vettore,** ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della **polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto** del nuovo armatore o **vettore.**

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo **dev'essere pagato** anticipatamente in **valuta** avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. **Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta** avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, **mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il** pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che **gli speditori volessero gravare** sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto **a scaricare la merce** su descritta, ed una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di **essere pronti a riceverla** lungo la nave sul Dock o dove il piroscafo si trova ormeggiato **per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente** del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, **sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa.** Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di **domenica ed in giorni festivi.** Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate **ai porti turchi, tunisini ed egiziani ed altri,** ove non si vengono dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede **senz'altro** allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme delle **spedizioni,** dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo e la stesso non fu anticipato, i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta **di riceverle,** la Società ha diritto di farle vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla **vendita** a termini dell'art. 68 del Codice stesso, **la parte necessaria al pagamento** del nolo, spese ed **assegni,** lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non se risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quando la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di di misura o di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso o la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di **avaria o di perdita** in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto la ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli o simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pel quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società **sarà tenuta solo** a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno **dell'arrivo** prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della **polizza** se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevuto.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o **perdite** di cui **al titolo VII, libro II, del** Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo **nel porto d'armamento** del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizza non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York-Anversa 1890.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1006-S.O.0713

TN. S/O. HQ.A.C. (Ma

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Polizza N. Viaggio N.° L

Napoli, li 24/IO/45

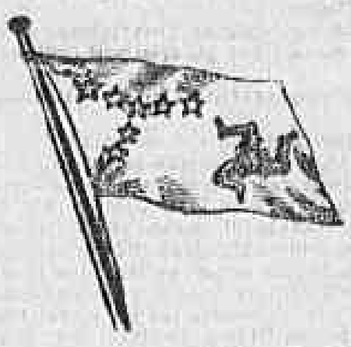

20

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI AAAXXXM/V NU

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo PALERMO

Cap. *per essere trasportate a*

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. Z

sarà a Napoli

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo** **pagato**

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		1380	CASSE	LATTE EVAPORATO		33176		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
				I.C.E.versata a a postagiro intestato alla FED.CONSORZI				

Nolo 2
Sbarco
Bolle
Stive
Polizza
Spese
Provv.
TOTALE
Aggio
TOTALE
di

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per mutate contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N.

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ.A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 24/10/45 19

Marca da bollo

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI *dal* M/V NUOVO SALVATORE R.769

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo PALERMO

Cap. *per essere trasportate a* CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

ed al felice arrivo consegnate a a Napoli

nolo sarà *pagato* come da distinta.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
LVAPORATO		33176		
le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
ersata a 8 postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

Nolo 3/27.57	L.	91532,40
Sbarco	»	
Bollo e Tassa J.G.E.	»	20 -
		3664,50
Stivaggio e distivaggio	L.	60 -
Polizza e Registro	»	
Spese Consolari	L	
» portuali	»	
Provvigione d'incasso 2 %	»	
TOTALE GENERALE in	»	95276,90
Aggio %	»	
Somma incassata	»	95276,90
Somma assegnata dalla Società	»	
Rimborso assegnato dallo speditore	»	

TOTALE da pagarsi a destino

In L.

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

...dizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
... dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

... animali, salvo le eccezioni di ... conte per misure contumaciali ... ierari prestabiliti, ed assume ... nie colle quali abbia servito

...enti o portuali, per i gruppa ... genme titoli, oggetti d'oro ...zioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

... firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

...ore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e su da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalla relative polizza di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, saultari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione o disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici e pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulla chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto lo stesso proseguirà per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — Il ricevitore è tenuto a ritirare le cose caricate appena pronte allo sbarco e a pagare il nolo e le spese dovute, a norma della presente polizza, entro tre giorni dalla data dell'avviso che gli sarà dato dalla Società o dal Capitano.

Trascorso tale termine, le cose caricate saranno depositate nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte a rischio e pericolo del ricevitore, e la Società avrà diritto di esigere, oltre il nolo e le spese dovute, anche il compenso per la giacenza.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero anche se le cose caricate andassero perdute durante il viaggio. Il nolo è dovuto a peso o a volume, a scelta del Capitano, per i trasporti su percorsi internazionali, in moneta avente corso legale.

La Società potrà accordare il pagamento a destino il nolo delle cose caricate.

Per tutti gli assegni in ogni caso il suo diritto ve

Non si accettano assegni

Art. 18. — Appena il piroscafo ricevitori della medesima il piroscafo si trova ufficiente a ricevere la merce piroscafo ed il Collettore di sbarcarla, immagazzinarla gnatario dello stesso. Dopo pitano avrà diritto di far Porto di discarico resta automente dopo che il vapore

Art. 19. — Per le cose dalle Autorità locali regolasbarico; la sua assenza li Società.

Art. 20. — La Società a verificare l'autenticità è all'ordine, o del destinat

In nessun caso il ricevistesso non fa anticipato).

Ritirandole dovrà resun valore.

Art. 21. — Se la persoluta di ricevere, la Società mercio, salvo non trattisi dell'art. 68 del Codice stesl'eventuale residuo in dep

Qualora il ricavo della somme dovute verrà imputimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun perchè avariate danneggia

Nessuna domanda per sarà ammessa se lo stato tanto della Società e non Comm. quanto la Società

Art. 23. — Per le merci di misura e di peso. Escluammesso il reclamo verso sura e lo abbia espressamla deficienza delle merci

Art. 24. — Nel caso di pagare soltanto in ragiontura di origine od accertapel lucro mancato o per

Se il valore dichiarato e con la perizia, la Società

Per i piccoli colli di a 15 lire, e per quelli di p

In caso di perdita di è limitata al pagamento di

Per gli oggetti d'arte e un valore difficilmente dechiarazione la soprataxa per

Art. 25. — Decorsi tre che le cose caricate siano sabilità, ne paga il valore

Se entro tre mesi successivi fossero ritrovate, la Società di ritirarle previa restituz

Art. 26. — In caso di mercio, la liquidazione redanno qualunque sia la d al riguardo ed obbligando delle cose caricate che pe Agenti, senza di che i dea. La avarie generali sar

Art. 27. — Tutte le doc caricate saranno rivolte pe entro tre giorni dallo sbarco piroscafo nel porto dove si tanto lo speditore quanto i innanzi all'Autorità giudizia ricevitore ed ogni altro in anche in dipendenza di eso

Art. 28. — I patti e le col solo fatto dell'eseguita

13601

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe[ri]colose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e correlate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni falsi, errati od incompleti del contenuto, peso e marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun[a] traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, dovranno essere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, esclusa ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'appello o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ai scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà luogo col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di convenzione scritta sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli Animali, i frutti, le piante vive, le merci grossa nude o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla natura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spieci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da raggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di sale di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio degli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a rimorchiarvi, a rimorchiare, assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disbrigo le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesta nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasportate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà nonostante che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli accessori la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare le merci su descritte, ed una parte di essi ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul Dock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Durante la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare notte tempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si compiono dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta in polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (lo stesso non fu anticipato), l'imbarco ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a due mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quando la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura o di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso o la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione del minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della S. è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pel quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York anvers 1890.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di cause.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Cut.1019-S.C.585

TN. S/C. HQ.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Polizza N. Viaggio N.°

20

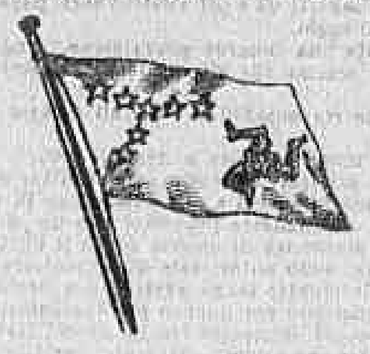

Napoli, li 24/IO/45

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V

Cap. _____ *per essere trasportate a* PALERMO

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV.

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo** sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		551	SACCHI	ZUCCHERO		25243		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
				I.G.E. versata a § postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi ed involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalla, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. _____ *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. _____

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spiccl.

IL CAPITANO

13621

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TW. S/O. HQ. A.C. (Maj. KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 24/IO/45 19

Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

Sono state caricate da _____ *alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo* M/V NUNZIO N.597

Cap. _____ *per essere trasportate a* PALERMO

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo sarà **pagato** a Napoli **come da distinta.**

CHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
LERO		25243		
e spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
versata a ‡ postagiro intestat alla FEDERCONSORZI				

Nolo M/1690 . . L.	42672	50	
»			
Sbarco »			
Bolle e Tassa . . »	20	:	
G.G.E.	1710	10	
Stivaggio e distivaggio L.	60	:	
Polizza e Registro »			
Spese Consolari . . . . . L.			
» portuali . . . . . »			
Provvigione d'incasso 2 % . . . . »			1116 60
TOTALE GENERALE in »			44462 60
Ragic % »			
Somma incassata . . . . »			44462 60
Somma assegnata dalla Società »			
Rimborso assegnato dallo speditore »			
TOTALE da pagarsi a destino			
In L.			

Visto per l'imbarco

di N. _____ Colli

GLI AGENTI

dizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
del documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

animali, salvo le eccezioni di
te per misure contumaciali
ori prestabiliti, ed assume
ile colle quali abbia servito

ti o preziosi, per i gruppi
gremne titoli, oggetti d'oro
zioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesso condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

e. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalla relativa polizza di carico firmata dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errata od incompleta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso sul piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole e deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dai danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione delle avvenute avarie agli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedente e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dislativaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi [illegible] menti alla Società e consegnato o con la consegna al [illegible] della polizza di carico [illegible] vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto durante il viaggio. Il nolo [illegible] pei trasporti su percorsi in [illegible] moneta avente corso legale [illegible]

La Società potrà accettare pagamento a destino il nolo [illegible] caricate.

Per tutti gli assegni la [illegible] ogni caso il suo diritto [illegible]

Non si accettano assegni [illegible]

Art. 18. — Appena il piroscafo ricevitori della medesima [illegible] il piroscafo si trova [illegible] ficiente a ricevere le merci [illegible] piroscafo ed il Collettore [illegible] di sbarcarle, [illegible] gnatario della stessa. [illegible] pitano avrà diritto di far [illegible] Porto di discarica resta [illegible] mente dopo che il vapore [illegible]

Art. 19. — Per le cose [illegible] dalle Autorità locali regolare scarico; la sua assenza il [illegible] Società.

Art. 20. — La Società [illegible] a verificare l'antecedità [illegible] è all'ordine, o del destinatario. [illegible] In nessun caso il ricevitore [illegible] stesso non fu anticipato), [illegible]

Ritirandole dovrà restituire [illegible] sun valore.

Art. 21. — Se la persona [illegible] fiuta di riceverle, la Società [illegible] mercio, salvo non trattisi [illegible] dell'art. 68 del Codice stesso [illegible] l'eventuale residuo in deposito [illegible]

Qualora il ricavo della [illegible] somme dovute verrà imputato [illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso [illegible] perchè avariate danneggiate [illegible]

Nessuna domanda per [illegible] sarà ammessa se lo stato [illegible] tante della Società e non [illegible] Conna, quanto la Società [illegible]

Art. 23. — Per le merci [illegible] di misura e di peso. Escluso [illegible] ammesso il reclamo verso [illegible] sura e lo abbia espressamente [illegible] la deficienza delle merci [illegible]

Art. 24. — Nel caso di [illegible] pagare soltanto in ragione [illegible] tura di origine od accertata [illegible] per lucro mancato o per [illegible]

Se il valore dichiarato [illegible] e con la perizia, la Società [illegible]

Per i piccoli colli di [illegible] a 15 lire, e per quelli di [illegible]

In caso di perdita di [illegible] è limitata al pagamento di [illegible]

Per gli oggetti d'arte di [illegible] un valore difficilmente [illegible] riscossa la sopratassa per il [illegible]

Art. 25. — Decorsi tre [illegible] che le cose caricate siano [illegible] sabilità, ne paga il valore [illegible]

Se entro tre mesi succes[illegible] nissero ritrovate, la Società [illegible] di ritirarle previa restituzione [illegible]

Art. 26. — In caso di [illegible] mercio, la liquidazione relativa [illegible] danno qualunque sia la [illegible] al riguardo ed obbligandosi [illegible] dello cose caricate che per [illegible] Agenti, senza di che i [illegible] ca. Le avarie generali saranno [illegible]

Art. 27. — Tutte le [illegible] caricate saranno rivolte per [illegible] entro tre giorni dallo sbarco [illegible] piroscafo nel porto dove si [illegible] tanto lo speditore quanto il [illegible] innanzi all'Autorità giudiziaria [illegible] ricevitore ed ogni altro interessato [illegible] anche in dipendenza di somme [illegible]

Art. 28. — I patti e le condizioni [illegible] col solo fatto dell'eseguita [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe
e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mitte**non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa**
dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — **La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso,**
ura e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve-
che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap-
o ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della
renza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 6. — **Le cose da caricarsi devono essere** consegnate dallo speditore sotto bordo, ac**mpagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative** polizze di carico firmate dallo spe**e corredate dai regolari** documenti doganali.

speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irre-
a dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od
plete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni
, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate
tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a
non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'ar-
non hanno responsabilità di sorta.

Art. 7. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà **essere** ben condizionato senza **veruna**
di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono
doppio involto.

ora ogni collo deve essere impresso la marca, il numero e qualunque altro distintivo
to nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da
confusione e disguidi.

Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in-
mento di queste prescrizioni.

Art. 8. — **Lo speditore che** ha ottenuto **l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di ricevere**
ratto eseguendo l'importo del nolo che avesse pagato, **escluso** ogni diritto di risarci-
se l'imbarco **non può aver** luogo sul piroscafo **designato perchè** sia mancato l'ap-
o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare
agli successivi.

lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto **avrà**
sul piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

o speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà
olo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse
carico pel quale era stato impegnato e il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà
pagato per intero.

Art. 9. — Salvo il caso di **consenso** scritto sulla polizza di carico, non si potranno **cari-**
coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci
mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli secolenti il peso di 100 kg.
di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa-
a carico della merce e dovranno essere pagate dal **ricevitore.**

Art. 10. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, **sono a carico dei**
proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 11. — **La Società non risponde nei danni cagionate alle cose caricate da rischi di mare,**
lo da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non
nosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi-
, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchina e simili, dai topi, dagli insetti, dalla
da degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui
contenuti, dagli spicoli nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga
animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di no-
di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei
che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, dispo-
alle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti,
aggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri-
alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano
vedette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 12. — **Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio**
scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora **credesse** opportuna tale con**zione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma-**
giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 13. — **Il Capitano è autorizzato,** senza alcuna responsabilità verso il carico, **ad en-**
ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto
del suo itinerario, anche antecedentemente e retrocedendo, a rifornirvi, a rimorchiare
sistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello
nato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di
o per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 14. — **Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi**
indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come
per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito dal piroscafo, tanto prima
partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve
ire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della do-
od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a
rico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu-
per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve-
ero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 15. — **Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disfativaggio le cose**
ate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a
o per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di-
, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccen-
ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè
danni alle cose caricate.

Art. 16 — **Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà**
ttarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto lo stesso proseguirà per
l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le
caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser-
ta che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 17. — **In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese**
barco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e
barco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua-
na, senza potersi reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico
salvo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 18. — **In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.**

Art. 19. — **Il nolo è dovuto per intero,** sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. **Il nolo dev'essere pagato** anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. **Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato** in oro od anche in moneta **avente** corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il **pagamento a destino** il nolo, le spese ed altre somme che **gli speditori** volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società **non assume responsabilità fino all'incasso** le sia **e conserva in ogni caso il suo diritto** verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi **sulle merci soggette a deperimento.**

Art. 20. — Appena il piroscafo è pronto a **scaricare la merce su descritta,** od una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di **essere pronti a riceverla** luogo la nave sul bordo o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, **e in chiatte provviste** con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo od il Collettore del Porto di discarica, **sono autorizzato di far** entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte **senza avviso** ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa, dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile. Il Capitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica **ed in giorni festivi.** Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale **per fare** scaricare immediatamente dopo che il vapore ha **completato le pratiche in Dogana.**

Art. 21. — **Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non** si esigono dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; la sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 22. — La Società consegna le cose caricate a chi la presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se girata o all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può rifiutarle prima di aver pagato il collo [illegible] lo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra somma ed assegno gravante sulle medesime.

Rifiutandole dovrà sostituire l'eseguimento della polizza a suo mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 23. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo una tratta di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 63 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 24. — **In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.**

Nessuna domanda per risarcimento, per avaria perdita od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non se risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quando la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 25. — **Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa** veruna pretesa **per deficienza di misura e di peso.** Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso o la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, **e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.**

Art. 26. — **Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate,** risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, **escluso** ogni compenso **a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.**

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta **inferiore** a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione del minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della [illegible] **è limitata** al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, meningitici ecc. pel quadri e le sculture, casi tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu **riscossa** la soprattassa per il noleggio.

Art. 27. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della **polizza** se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione della indennità ricevute.

Art. 28. — **In caso di avaria dei danni o perdita di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna della merce. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York** [illegible] **1892.**

Art. 29. — **Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di cause.**

Art. 30 — **I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1028-S.O.579

TN.S/C. HQ.A.C. (Ma

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

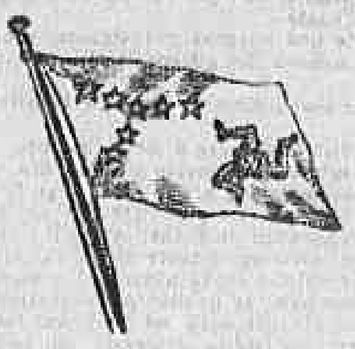

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo

Polizza N. Viaggio N.° L

Napoli, li 23/IO/45

Sono state caricate da Federazione Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V

Cap. *per essere trasportate a* REGGIO CAL A

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le*

Il nolo sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		2299	SACCHI	ZUCCHERO		105325		
				Tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
				I.G.E.versata a # postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

Nolo
Sbarco
Bolle e
Stivaggio
Polizza
Spese C
» p
Provvigio
TOTALE
Aggio
TOTALE
di K.

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da o per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme, titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge.

(Segue retro)

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N.

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TM.S/C. HQ.A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 23/IO/45 19

Marca da bollo

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari SERVIZIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V MARIA DEL GRECO N. 1715

Cap. per essere trasportate a REGGIO CALABRIA

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. le seguenti merci.

Il nolo sarà pagato a Napoli come da distinta.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
OCCHIALI		105325		
e le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
L. versata a ½ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

Nolo 4% 1715	L.	180675	25
Sbarco	»		
Bollo e Tassa	»	20	
4%		7230	25
Stivaggio e distivaggio	L.	60	
Polizza e Registro	»		
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»	187385	
Agio %	»		
Somma incassata	»	187385	
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo spedit.re	»		
TOTALE da pagarsi a destino in	L.		

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
nza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

e di animali, salvo le eccezioni di imposte per misure contumaciali itinerari prestabiliti, ed assume pagnie colle quali abbia servito

plodenti o pericolosi, per i gruppi come gemme titoli, oggetti d'oro condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — La dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (Segue retro)

ze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

alore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se posto sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal solaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi e serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che potessero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi [illegible] enti alla Società e consegnat[illegible] do o con la consegna al vet[illegible] della polizza di carico o l[illegible] vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovu[illegible] durante il viaggio. Il nolo do[illegible] pei trasporti su percorsi inte[illegible] moneta avente corso legale [illegible]

La Società potrà accon[illegible] pagamento a destino il nolo, [illegible] caricate.

Per tutti gli assegni la S[illegible] ogni caso il suo diritto verso[illegible]

Non si accettano assegni [illegible]

Art. 18. — Appena il pir[illegible] ricevitori della medesima han[illegible] il piroscafo si trova ormeggia[illegible] ficiente a ricevere le merci n[illegible] piroscafo ed il Collettore del[illegible] di sbarcarla, immagazzinarla [illegible] gnatario della stessa. Provved[illegible] pitano avrà diritto di far se[illegible] Porto di discarica resta auto[illegible] mente dopo che il vapore h[illegible]

Art. 19. — Per le cose d[illegible] dalle Autorità locali regolari[illegible] scarica; in sua assenza il C[illegible] Società.

Art. 20. — La Società co[illegible] a verificarsi l'autenticità del[illegible] è all'ordine, o del destinata[illegible]

In nessun caso il ricevit[illegible] stesso non fu anticipato), i [illegible]

Ritirandole dovrà restitu[illegible] suo valore.

Art. 21. — Se la persona[illegible] fiuta di ricevere, la Società[illegible] mercio, salvo non trattisi d[illegible] dell'art. 68 del Codice stess[illegible] l'eventuale residuo in depo[illegible]

Qualora il ricavo della [illegible] somme dovute verrà imputa[illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun ca[illegible] perchè avariate danneggiat[illegible]

Nessuna domanda per i[illegible] sarà ammessa se lo stato [illegible] tante della Società e non [illegible] Comm. quanto la Società [illegible]

Art. 23. — Per le merci [illegible] di misura e di peso. Esclus[illegible] ammesso il reclamo verso [illegible] sura o lo abbia espressam[illegible] la deficienza delle merci c[illegible]

Art. 24. — Nel caso di [illegible] pagare soltanto in ragione [illegible] ture di origine od accertat[illegible] per lucro mancato o per [illegible]

Se il valore dichiarato [illegible] e con la perizia, la Società [illegible]

Per i piccoli colli di m[illegible] e 15 lire, e per quelli di [illegible]

La cassa di perdita di [illegible] è limitata al pagamento di [illegible]

Per gli oggetti d'arte [illegible] un valore difficilmente de[illegible] riscossa la sopratassa per [illegible]

Art. 25. — Decorsi tre [illegible] che le cose caricate siano [illegible] sabilità, se paga il valore [illegible]

Se entro tre mesi suc[illegible] nissero ritrovati, la Socie[illegible] di ritirarle previa restitu[illegible]

Art. 26. — In caso di [illegible] mercio, la liquidazione s[illegible] danno qualunque sia la c[illegible] al riguardo ed obbligand[illegible] delle cose caricate che p[illegible] Agenti, senza di che i d[illegible] se. Le avarie generali sa[illegible]

Art. 27. — Tutte le d[illegible] caricate saranno rivolte pe[illegible] entro tre giorni dallo sbar[illegible] piroscafo nel porto dove s[illegible] tanto lo speditore quanto [illegible] rivarsi all'Autorità giudi[illegible] ricevitore ed ogni altro [illegible] anche in dipendenza di co[illegible]

Art. 28. — I patti e le [illegible] col solo fatto dell'eseguit[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo nel piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di recindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato ad altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di convenzione scritta sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1000 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici e pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da arte di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalla Autorità Sanitaria, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione delle stive, agli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad evitare od uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto nonostante del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare ed assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve proseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccenati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto lo stesso proseguirà per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce ne darà notizia, ed una parte di essa ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul bordo o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzato di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa, dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile. Il Capitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si tengono dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (lo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovuto verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e le abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna della merce. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York e Anversa 1890.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alla Agenzia della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TT./S.C. HQ.A.C.

Rif. N° Out. 1028-S.O.579

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

20

Polizza N. Viaggio N.° L

Napoli, li 23 OTTOBRE

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo ~~PIROSCAFO~~ m/v

Cap. *per essere trasportate a* R.CALABRI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo** sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato	Nolo
						73302			
		1600	Sacchi	ZUCCHERO					
				Tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce. I.G.E. versata a ½ postagiro intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI AGRARI.=					

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume estendio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolosi, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. MILLESEICENTO.=

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN./S.C. HQ.A.C.(Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 23 OTTOBRE *1945*

Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

Sono state caricate da ~~Piroscafo~~ m/v MARIA GIORGINA B21

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul ~~Piroscafo~~

per essere trasportate a R.CALABRIA

Cap.

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo sarà **pagato** a Napoli **come da distinta.**

CHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		73302		
CHERO				
el le spese d'imbarco e sbarco a				
co della merce. I.G.E. versata a ½				
agiro intestato alla FEDERAZIONE				
LIANA CONSORZI AGRARI.=				

Nolo N/ T.F.S. . L.	125795	25
»		
Sbarco »		
Bolle e Tassa . . »	20	=
Y.G.E.	5039	05
Stivaggio e distivaggio L.	60	
Polizza e Registro . »		
Spese Consolari . . . . . L.		
» portuali . . . . . »		
Provvigione d'incasso 2 % . . . . »		
TOTALE GENERALE in »	130910	30
Aggio % »		
Somma incassata . . . . »	130910	30
Somma assegnata dalla Società »		
Rimborso assegnato dallo speditore »		

TOTALE da pagarsi a destino

In L.

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

ondizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
a dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

di animali, salvo le eccezioni di
poste per misure contumaciali
ineari prestabiliti, od assume
gnie colle quali abbia servito

denti o pericolosi, per i gruppi
un genere titoli, oggetti d'oro
dizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose intenzionalmente dichiarate, oltre le penali stabilito nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

CENTO.=

ore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è assolutamente da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchina o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dislotivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per conseguarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti
nenti alla Società e con
do o con la consegna a
della polizza di carico
vettore.

Art. 17. — Il nolo è
durante il viaggio. Il n
pei trasporti su percorsi
moneta avente corso le

La Società potrà no
pagamento a destino il
caricate.

Per tutti gli assegni
ogni caso il suo diritto

Non si accettano s

Art. 18. — Appena
ricevitori della medesima
il piroscafo si trova or
ficiente a ricevere le m
piroscafo ed il Collettore
di sbarcarla, immagazz
gnatario della stessa. I
pitano avrà diritto di f
Porto di discarica resta
mente dopo che il vap

Art. 19. — Per le c
dalle Autorità locali re
scarica; in sua assenza
Società.

Art. 20. — La Società
a verificare l'autenticità
è all'ordine, o del desti

In nessun caso il r
stesso non fu anticipato

Rifiutandole dovrà r
sun valore.

Art. 21. — Se la per
fiuta di riceverle, la So
merce, salvo non tratt
dell'art. 68 del Codice
l'eventuale realizzo in d

Qualora il ricavo d
somme dovute verrà in
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun
perchè avariate danneg

Nessuna domanda p
sarà ammessa se lo sta
tante della Società o n
Comm. quanto la Socie

Art. 23. — Per le m
di misura e di peso. N
ammesso il reclamo ver
sura e lo abbia espress
la deficienza della merc

Art. 24. — Nel caso
pagare soltanto in ragio
ture di ordine od accon
per lucro mancato o per

Se il valore dichiara
e con la perizia, la Soci

Per i piccoli colli
a 15 lire, e per quelli di

In caso di perdita
è limitata al pagamento

Per gli oggetti d'ar
un valore difficilmente
riscossa la sopratassa p

Art. 25. — Decorsi
che le cose caricate sia
sabilità, ne paga il valo

Se entro tre mesi
nissero ritrovate, la Soc
di ritirarle previa tratt

Art. 26. — In caso
mercio, la liquidazione
danno qualunque sia la
al riguardo ed obbligan
delle cose caricate che
Agenti, senza di che l
ses. Le avarie generali s

Art. 27. — Tutte le
caricate saranno rivolte
entro tre giorni dallo sba
piroscafo nel porto dove
tanto lo speditore quanto
tenansi all'Autorità giudi
ricevitore ed ogni altro
anche in dipendenza di c

Art. 28. — I patti e
col solo fatto dell'esegui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe... e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede... non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa ...chiarato in polizza di avvio ricevuto.

...8. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, ...ne e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve... che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap... ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della ...za fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

...4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac...nate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo spe... corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...lete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ... oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

...5. — Le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ... non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'ar... non hanno responsabilità di sorta.

...6. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza vanna... di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...oppio involto.

...ra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo ...o nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...confusione e dignidi.

...Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ine... sante di queste prescrizioni.

...8. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...ratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... o perchè difatti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ll successivi.

...lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...el piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

...speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ... che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà ...pagato per intero.

...7. — Salvo il caso di convenzione scritta sulla polizza di carico, non si potranno ...ricare per la vettura, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci ...a mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1000 Kg. ...di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

...8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...spitari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...o da nemici o pirati, da barateria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non ...uto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi... dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla ... degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui ...ntenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità e fuga ...imali, dei danni predotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac...nare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei ...chi potranno derivare alle merci da disinfezioni od altro mezzo sanitario, dispo... a Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

...Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, ...gio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri... alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano ...ette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

...10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio ...ali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale con... ne, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma... ...diziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

...11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad en...rare dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto ...l suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare ...altre navi per qualsiasi causa.

...Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello ...o a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di ...per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

...12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi ...ndicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come ...e le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima ...artenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve ... il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della Do... in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

...le sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a... della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu... il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avaria, o danni qualunque che ve... a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

...13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dislativaggio le cose ... non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a ...ar conseguirle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di... ...scendolo proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile. ...uno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccenna... I portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè ...ni alle cose caricate.

...14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà ...rsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno ...ltima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le ...ricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser... dal portatore della polizza anzidetta.

...15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese ...co, di trasbordo nai luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e ...co.

...ogni effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua... senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico ...degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, od una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul bock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzato di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare notte tempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si trovano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti o del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (lo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa od assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattasi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 65 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avario perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quando la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine ed accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione del minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della S... è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri o le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la soprataxa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizza non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York e Anversa 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna delle merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N° Out. 1007 - S.C.0744

TN. S/C. HQ.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.250.000

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 21/10/

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V

Cap. *per essere trasportate a* TRAPANI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV.

Il nolo sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		2390	CASSE	LATTE EVAPORATO		57457		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
				I.G.E. versata a ½ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salve le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da o per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolosi, per i gruppi di numerario, pacchi ed involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge.

(Segue retro)

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. .....

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ.A.C.(Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 21/10/45 *19*

Federazione Italiana Consorzi Agrari

Sono state caricate da

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V LEONARDO BARBERA N. 151

per essere trasportate a TRAPANI

Cap.

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

Marca da bollo

nolo sarà **pagato** a Napoli **come da distinta.**

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		57457		
VAPORATO				
spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
versata a ☆ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

Nolo 3/2833 . . .	L.	628975,50
»		-
Sbarco	»	
Bolle e Tassa . .	»	20 -
J. G. E.		6519,10
Stivaggio e distivaggio	L.	60 -
Polizza e Registro .	»	
Spese Consolari	L.	
» portuali	»	
Provvigione d'incasso 2 %	»	
TOTALE GENERALE in	»	691426,60
Agio %	»	
Somma incassata . . .	»	
Somma assegnata dalla Società	»	
Rimborso assegnato dallo speditore	»	
TOTALE da pagarsi a destino in	L.	

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

izioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
ei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

animali, salvo le eccezioni di per misure contumaciali ari prestabiliti, ed assume e colle quali abbia servito

d o pericolosi, per i gruppi enume titoli, oggetti d'oro ni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, assumendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna della cosa caricata nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione delle speditore intorno alla natura della cosa caricata pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

rmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

e. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a detto operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico del loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barattoria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo sparpagliamento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni predotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ad uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi prodette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico delle Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi... nenti alla Società e consegnato o con la consegna al vettore della polizza di carico o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovu... durante il viaggio. Il nolo è... pei trasporti su percorsi in... moneta avente corso legale...

La Società potrà accon... pagamento a destino il nolo... caricate.

Per tutti gli assegni la... ogni caso il suo diritto verso...

Non si accettano assegn...

Art. 18. — Appena il pi... ricevitori della medesima l... il piroscafo si trova ormeggi... ficiente a ricevere le merci... piroscafo ed il Collettore de... di sbarcarla, immunizzarla... gnatario della stessa. Dovra... piano avrà diritto di far a... Porto di discarica resta sosp... mento dopo che il vapore...

Art. 19. — Per le cose d... dalle Autorità locali regolar... scarico; in sua assenza il c... Società.

Art. 20. — La Società è... a verificare l'autenticità del... è all'ordine, o del destinata...

In nessun caso il ricevi... stesso non fu anticipato), i...

Ritirandole dovrà restitu... sun valore.

Art. 21. — Se la person... fiuta di riceverlo, la Società... mercio, salvo non trattisi d... dell'art. 68 del Codice stes... l'eventuale residuo in depo...

Qualora il ricavo della... somme dovute verrà imputa... timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun c... perchè avariate danneggiate...

Nessuna domanda per... sarà ammessa se lo stato d... tante della Società e non... Comm. quanto la Società s...

Art. 23. — Per le merci... di misura o di peso. Esclu... ammesso il reclamo verso... sura e lo abbia espressame... la deficienza delle merci...

Art. 24. — Nel caso di... pagare soltanto la ragione... ture di origine od accertat... per lucro mancato o per...

Se il valore dichiarato... e con la perizia, la Società...

Per i piccoli colli di... a 15 litre, e per quelli il p...

In caso di perdita di... è limitata al pagamento di...

Per gli oggetti d'arte... un valore difficilmente det... riscossa la sopratassa per...

Art. 25. — Decorsi tre... che le cose caricate siano... sabilità, ne paga il valore...

Se entro tre mesi suc... nissero ritrovate, la Società... di ritirarle previa restituzi...

Art. 26. — In caso di... mercio, la liquidazione re... danno qualunque sia la de... al riguardo ed obbligando... delle cose caricate che per... Agenti, senza di che i dest... sa. Le avarie generali sar...

Art. 27. — Tutte le de... caricate saranno rivolte per... entro tre giorni dallo sbarco... piroscafo nel porto dove si... tanto lo speditore quanto il... innanzi all'Autorità giudizia... ricevitore ed ogni altro in... anche in dipendenza di con...

Art. 28. — I patti e le... col solo fatto dell'esegu...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...sabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe...
...i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mitt...
...ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa
...rato in polizza di averlo ricevuto.
...La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso,
...il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve-
...peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap-
...una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della
...ra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.
...Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac-
...dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo spe-
...redate dai regolari documenti doganali.
...itore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre-
...documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od
...del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni
...recherà direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate
...cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a
...sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'ar-
...hanno responsabilità di sorta.
...Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna
...varia o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono
...lo involto.
...ogni collo deve essere impresso la marca, il numero e qualunque altro distintivo
...alla relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da
...fusione e disguidi.
...ità è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ina...
...ze di queste prescrizioni.
...Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere
...o esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci-
...l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap-
...perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare
...successivi.
...speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà
...piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.
...editore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà
...che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse
...rico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà
...ato per intero.
...— Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari-
...coperta che le vetture, i feti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci
...nolo e deperibili, se posto sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg.
...sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a detto operazioni sa-
...carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.
...— Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico del
...riatori salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.
...). — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare,
...da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non
...nto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi-
...dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla
...degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui
...lenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga
...imali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac-
...are, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei
...che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, dispo-
...Autorità Sanitarie, sia italiane che estere
...Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti,
...to e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri-
...alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano
...detto personale, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi e serrata.
...10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio
...ali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale con-
...ne, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma-
...dizioria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.
...11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad en-
...l uscire dai porti, rade o fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto
...el suo itinerario, anche antecedendo o retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare
...tore altre navi per qualsiasi causa.
...Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello
...io a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di
...o per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.
...12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi
...indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come
...er le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima
...partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve
...re il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della Do-
...ed in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.
...llo solo ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno
...o della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu-
...o il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve-
...o a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.
...t. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dislestivaggio le cose
...te non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a
...per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di-
...facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.
...esanno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccen-
...ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesta nè per ritardo, nè
...anni alle cose caricate.
...rt. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà
...tarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno
...ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le
...caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser-
...a che dal portatore della polizza anzidetta
...rt. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese
...barco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e
...barco.
...dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua-
...na, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico
...sivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengano trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, anche che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunto dell'aggio.

La Società potrà accomandire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, od una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul Dock o deve il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nello stesso ed in mancanza di quanto sopra il Capitano e l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzato di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del consignatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si trovano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme della speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo e lo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si comparisce o non si presenta o rifiuta di ricevere, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 69 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Restano sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto la ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione del minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pel quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore differentemente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdita di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi ad a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizza non potranno ottenere la consegna delle merci.

Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Antwerp 1924

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ad ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna delle merci a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N° Out. 1020 - S.O. 538

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj. Ka

Polizza N. Viaggio N.° Lin

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

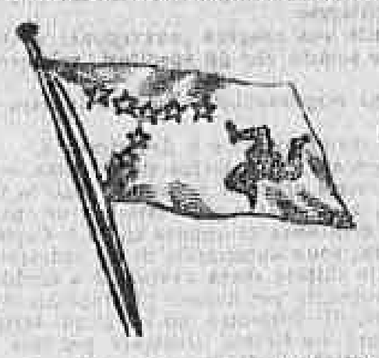

Napoli, li 20/10/45

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo UFFICIO PORTI XXXXXX M/V SI

Cap. *per essere trasportate a* TRAPANI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le s*

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo — Il nolo sarà pagato a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		356	SACCHI	ZUCCHERO		16310		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco scarico della merce				
				I.G.E. versata a ½ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

Nolo
Sbarco
Bolla e
Stivaggio
Polizza
Spese
Provvigione
TOTALE
Aggio
TOTALE
di R.

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio di corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i pacchi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme tutti, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alla cosa falsamente dichiarata, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. TRECENTOCINQUANTASEI

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ.A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 20/IO/45 *19*

Marca da bollo

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI *a bordo del* M/V SIRIO N.549

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo TRAPANI *per essere trasportate a*

Cap. CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

ed al felice arrivo consegnate a

Il nolo sarà **pagato** a Napoli **come da distinta.**

CHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
CEREALI		16310		
Le spese d'imbarco e sbarco carico della merce				
versato a ½ postagiro intestato alla F.D.C.AGRARI				

Nolo 17/17+2	L.	28481	40
	»		
Sbarco	»		
Bollo e Tassa	»	20=	
9 g 8		1142	50
Stivaggio e distivaggio	L.	60=	
Polizza e Registro	»		
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»		29704 20
Agio %	»		
Somma incassata	»		29704 20
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo spedditore	»		
TOTALE da pagarsi a destino in	L.		

Visto per l'imbarco

di K. colli

GLI AGENTI

...dizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
... del documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

...i animali, salvo le eccezioni di ...date per misure consuetudinali ...egrari prestabiliti, ed assume- ...nie colle quali abbia servito

...enti o pericolosi, per i gruppi ... generi titoli, oggetti d'oro ...zioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello spedditore intorno alla natura della cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle sole felicemente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza o le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

... firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

IN QUANTASEI

...re. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari od altri consimili o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 6. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso sul piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barateria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti o da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, degli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, degli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dislativaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per conseguarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo o spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi
nenti alla Società e consegna
do o con la consegna al vet
della polizza di carico o
vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovu
durante il viaggio. Il nolo de
pei trasporti su percorsi inte
moneta avente corso legale
La Società potrà acconse
pagamento a destino il nolo,
caricata.

Per tutti gli assegni la S
ogni caso il suo diritto verso
Non si accettano assegni

Art. 18. — Appena il pir
ricevitori della medesima ha
il piroscafo si trova ormeggia
ficiente a ricevere le merci a
piroscafo ed il Collettore del
di sbarcarle, immagazzinarle
guatario della stessa. Dovend
pitano avrà diritto di far sca
Porto di discarica resta auto
mente dopo che il vapore ha

Art. 19. — Per le cose de
dalle Autorità locali regolari
scarico; in sua assenza il Ca
Società.

Art. 20. — La Società con
a verificare l'autenticità della
è all'ordine, o del destinatari
In nessun caso il ricevito
stesso non fu anticipato), i ri
Ritirandole dovrà restitu
sun valore.

Art. 21. — Se la persona
fiuta di ricevere, la Società
mercio, salvo non trattisi di
dell'art. 68 del Codice stesso,
l'eventuale residuo in deposito

Qualora il ricavo della ve
somme dovute verrà imputato
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso
perchè avariate danneggiate
Nessuna domanda per ri
sarà ammessa se lo stato del
tante della Società e non ne
Comm. quanto la Società abb

Art. 23. — Per le merci
di misura e di peso. Esclusi
ammesso il reclamo verso la
sura e lo abbia espressamente
la deficienza delle merci cari

Art. 24. — Nel caso di av
pagare soltanto in ragione de
ture di origine od accertato
per lucro manceto o per nu
Se il valore dichiarato ne
e con la perizia, la Società
Per i piccoli colli di merci
a 15 lire, e per quelli di peso
In caso di perdita di co
è limitata al pagamento di L.
Per gli oggetti d'arte da
un valore difficilmente deter
riscossa la sopratassa per il
Art. 25. — Decorsi tre me
che le cose caricate siano gi
sabilità, ne paga il valore a
Se entro tre mesi succes
nessero ritrovate, la Società
di ritirarle previa restituzione

Art. 26. — In caso di av
mercio, la liquidazione relati
danno qualunque sia la desti
al riguardo ed obbligandosi a
delle cose caricate che per il
Agenti, senza di che i destina
se. Le avarie generali saranno

Art. 27. — Tutte le doma
caricate saranno rivolte per re
entro tre giorni dallo sbarco d
piroscafo nel porto dove al sa
tanto lo speditore quanto il ri
rimanga all'Autorità giudiziaria
ricevitore ad ogni altro interes
anche in dipendenza di connes

Art. 28. — I patti e le con
col solo fatto dell'eseguita con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe
e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede
ei ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e sia questa
chiarato in polizza di averlo ricevuto.

8. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso,
ne e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve
he il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap
ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della
za fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, se
nate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo spe
corredate dai regolari documenti doganali.

speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre
dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od
lete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni
oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate

te le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a
non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'ar
non hanno responsabilità di sorta.

5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna
di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono
doppio involto.

ora ogni collo deve essere impresso la marca, il numero e qualunque altro distintivo
o nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da
confusione e disguidi.

Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte la conseguenze derivanti dall'ine
mento di queste prescrizioni.

6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere
ratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci
se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap
o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare
ali eventuali.

lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà
col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà
lo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse
carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà
pagato per intero.

rt. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari
coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci
ma modo o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg.
ne di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa
a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

rt. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei
proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

rt. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare,
lio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non
sciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi
ne, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalle
ra degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui
contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo sparpagliamento delle merci, della mortalità o fuga
animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di no
di mare, dal contatto con altre merci o dalla esalazioni delle medesime, nonchè dal
che potranno derivare alle merci da disinfezioni ed altre misure sanitarie, dispo
alle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde del fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti,
oggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri
e alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano
predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

rt. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio
scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale con
azione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma
udiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

rt. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad an
e ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto
del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a rifornirvi, a rimorchiare
sistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello
nato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di
no per blocco, interdizione di commercio, fama di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi
a indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come
per la esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima
partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve
ire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della Do
col in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco o imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno
sco della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu
er il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve
ero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose
cate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a
o per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di
o, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.
Nessun aumento di nolo e spese potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccen
, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè
danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà
oltarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno
l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le
cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser
ta che dal portatore della polizza anzidetta

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese
sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e
sbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua
rena, senza poterlo reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico
usivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non apparte
nenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbor
do o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni
della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o
vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda
durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno
pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dai trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in
moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il
pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose
caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in
ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, ed una parte di essa i
ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul Dock o dove
il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini suf
ficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del
piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e
di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consi
gnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Ca
pitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del
Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediata
mente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si tengano
dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla di
scarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della
Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata
a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti o del portatore della polizza se giunto
e all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (se
stesso non fu anticipato), i noli ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza o due mani rimanendo tutti gli altri di nes
sun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o ri
fiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Com
mercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini
dell'art. 89 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando
l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle
stesse dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ul
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate
perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate
sarà ammessa se in stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresen
tante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di
Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di
di misura e di peso. Escluse sempre i casi di perdita e di avaria generale o particolare, potrà essere
ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la mi
sura o lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma nella polizza di carico, e sempre che
la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a
pagare soltanto la ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fat
ture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni
per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture
e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata
a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società
è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pel quadri e le sculture, cose tutte che hanno
un valore diffidilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu
risposta la soprataxa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dell'itinerario del piroscafo senza
che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua respon
sabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste ve
nissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà
di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Com
mercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'arrivo del piroscafo che ha sofferto il
danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione
al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore
delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata o richiesta dall'armatore o suoi
Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ritenere la consegna delle mer
ci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Antwerp 1890

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose
caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico
entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del
piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole
tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla
innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il
ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria
anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori
col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1007 - S.O.0744

TN. S/C. HQ.A.C. (MA

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

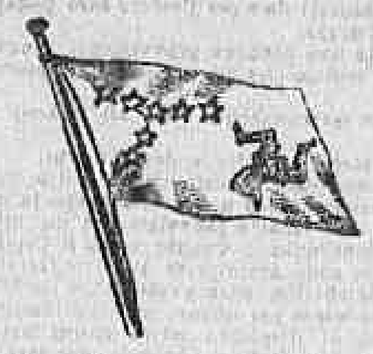

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 20 - 10 -

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo [illegible]

Cap. _____ *per essere trasportate a* Genova

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Prov.

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo — **Il nolo** [illegible] **pagato** a Bordo

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		760	casse	latte evaporato		18240		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce.				
				N.B. Effettuata a mezzo autocarro				
				della Federazione				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. tre *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. Tutti come da fattura

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ.A.C. (MAJ. KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 20 - 10 - 1945

Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

Sono state caricate da _____

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo m/v SARNO N. 2021

Cap. _____ *per essere trasportate a* Trapani

ed al felice arrivo consegnate a Cantieri Navali Riuniti

le seguenti merci.

Marca da bollo

Il nolo come da distinta. pagato a destino

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del volo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
Botte evaporato		1824		
Per le spese di imbarco e sbarco				
presso della merce.				
E. scritta a c/ portatore contestato				
e protezione -				

Nolo 3/28 33. . .	L.	54843	90
	»		
Sbarco	»		
Bollo e Tassa . .	»	20	=
E.C.A.		2076	95
Stivaggio e distivaggio	L.		
Polizza e Registro .	»	60	=
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in _____	»	54000	85
Aggio _____ %	»		
Somma incassata . . .	»	54000	85
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo spedit.re	»		
TOTALE da pagarsi a destino			
In _____	L.		

Visto per l'imbarco

di N. _____ Colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
za dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

di animali, salvo le eccezioni di poste per misure contumaciali itinerari prestabiliti, ed assume ggnie colle quali abbia servito

denti e pericolosi, per i gruppi ne permne titoli, oggetti d'oro dizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

e firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

ore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 2. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stive del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione o disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratoria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenni e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, degli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, degli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia Italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo o di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi [illegible] alla Società e consegnate [illegible] o con la consegna al vettore della polizza di carico o [illegible] vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovu[illegible] durante il viaggio. Il nolo de[illegible] pei trasporti su percorsi inter[illegible] moneta avente corso legale [illegible]

La Società potrà accordare [illegible] pagamento a destino il nolo, [illegible] caricate.

Per tutti gli assegni la S[illegible] ogni caso il suo diritto verso [illegible]

Non si accettano assegni [illegible]

Art. 18. — Appena il pir[illegible] ricevitori della medesima ha[illegible] il piroscafo si trova ormeggia[illegible] ficiente a ricevere le merci [illegible] piroscafo ed il Collettore del [illegible] di sbarcarla, immagazzinarla [illegible] gnatario della stessa. Dovend[illegible] pitano avrà diritto di far sca[illegible] l'orlo di discarica resta autom[illegible] mente dopo che il vapore ha [illegible]

Art. 19. — Per le cose d[illegible] dalle Autorità locali regolari [illegible] scarico; in sua assenza il C[illegible] Società.

Art. 20. — La Società con[illegible] a verificare l'autenticità delle [illegible] è all'ordine, o del destinatario [illegible] In nessun caso il ricevito[illegible] stesso non fu anticipato), i [illegible]

Ritirandole dovrà restitu[illegible] sun valore.

Art. 21. — Se la persona [illegible] fiuta di ricevere, la Società [illegible] merce, salvo non trattisi di [illegible] dell'art. 68 del Codice stesso, [illegible] l'eventuale residuo in deposit[illegible]

Qualora il ricavo della v[illegible] somme dovute verrà imputato [illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun cas[illegible] perchè avariate danneggiate [illegible]

Nessuna domanda per ri[illegible] sarà ammessa se lo stato de[illegible] tante della Società e non co[illegible] Comm. quanto la Società ab[illegible]

Art. 23. — Per le merci [illegible] di misura e di peso. Escluso [illegible] ammesso il reclamo verso la [illegible] sura e lo abbia espressament[illegible] la deficienza delle merci car[illegible]

Art. 24. — Nel caso di a[illegible] pagare soltanto in ragione de[illegible] tura di origine od accertato [illegible] per lucro mancato o per qual[illegible]

Se il valore dichiarato n[illegible] e con la perizia, la Società s[illegible]

Per i piccoli colli di merci [illegible] a 15 lire, e per quelli di peso [illegible]

In caso di perdita di c[illegible] è limitata al pagamento di L[illegible]

Per gli oggetti d'arte da [illegible] un valore difficilmente determ[illegible] riscossa la sopratassa per il [illegible]

Art. 25. — Decorsi tre me[illegible] che le cose caricate siano gi[illegible] sabilità, ne paga il valore a [illegible]

Se entro tre mesi succes[illegible] nissero ritrovate, la Società [illegible] di ritirarle previa restituzione [illegible]

Art. 26. — In caso di av[illegible] mercio, la liquidazione relati[illegible] danno qualunque sia la destin[illegible] al riguardo ed obbligandosi [illegible] delle cose caricate che per il [illegible] Agenti, senza di che i destin[illegible] ee. Le avarie generali saranno [illegible]

Art. 27. — Tutte le doman[illegible] caricate saranno rivolte per re[illegible] entro tre giorni dallo sbarco d[illegible] piroscafo nel porto dove si es[illegible] tanto lo speditore quanto il ric[illegible] rimanesi all'Autorità giudiziaria [illegible] ricevitore ed ogni altro interes[illegible] anche in dipendenza di consta[illegible]

Art. 28. — I patti e le co[illegible] col solo fatto dell'eseguita con[illegible]

1384

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe
lose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medes
o non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa
è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso,
volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve
ca che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap
tiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della
ferenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac
mpagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalla relativa polizza di carico firmata dallo spe
ore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre
arità dei documenti doganali, sanitari ed altri, nonchè di altri reclami o dichiarazioni false, errate ed
complete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni
pese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a
ando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'ar
tore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 6. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna
ccia di avaria e manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono
ere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo
dicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da
itare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in
mpimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere
contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci
nto se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap
ggio o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare
gli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà
ogo col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà
l nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse
e il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà
ere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari
re sopraccoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci
ggiose nude o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg.
spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa
nno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei
o proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni aggiornati alle cose caricate da rischi di mare,
ndio da nemici e pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, e non
nosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi
zione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla
tura degli oggetti fragili, dal solleggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui
no contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga
gli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di no
a di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai
nni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, dispo
e dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti,
ipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri
isce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano
le predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio
gli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale con
tazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma
à giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad en
are ed uscire dai porti, rade o fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto
ori dal suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare
assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello
stinato a spese e rischio del destinatario, quando regnasi pericoloso entrare nel porto di
stino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi
ora indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come
re per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito dal piroscafo, tanto prima
lla partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve
guire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della do
na od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nello solo ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno
carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu
per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve
ssero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra ed anche per difficoltà di dislestivaggio le cose
ricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a
ordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di
rso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccenna
ti, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè
r danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà
ercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno
r l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le
se caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser
ata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese
sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e
imbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua
ntena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico
clusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso locale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà unicamente che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, ed una parte di essa ricevitori dalla medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul luogo e dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo od il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzati di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del consegnatario della stessa. Durante la discarica procederà per quanto più rapidamente è possibile. Il Capitano avrà diritto di far scaricare anche tempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si richiede dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco o deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in una nessuna il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (se stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farle vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 63 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non se risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 518 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Restano sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con la fattura e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunciando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York - Anversa 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alla Agenzia della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Cat.1007 - S.O.0744 TN. S/C. HQ. A.C.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Agenti per Napoli: **Biscotto & Marzullo**

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 20/10/45

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V

Cap. *per essere trasportate a* TRAPANI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV.

Il nolo sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		2710	CASSE	LATTE EVAPORATO		65150		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
				I.G.E. versata a ½ postagiro intestato all'ARCONSORZI				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme, titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge.

(Segue retro)

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. DUEMILASETTECENTODIECI

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Lt.) KLEIN

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 20/IO/45 19

Marca da bollo

Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

Sono state caricate da M/V S.GIUSEPPE N.917

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo

per essere trasportate a TRAPANI

Cap.

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

come da distinta.

Il nolo sarà pagato a Napoli

CHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
VAPORATO		65150		
e spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
versata a a postagiro intestato all'IMBARCONAZI				

Nolo 3/2833	L.	1456,95
Sbarco	»	
Bolle e Tassa	»	20 –
J. G. E.		7386 –
Stivaggio e distivaggio	L.	60 –
Polizza e Registro	»	
Spese Consolari	L.	
» portuali	»	
Provvigione d'incasso 2 %	»	
TOTALE GENERALE in	»	1203,95
Aggio %	»	
Somma incassata	»	
Somma assegnata dalla Società	»	
Rimborso assegnato dallo spedidore	»	
TOTALE da pagarsi a destino		
In	L.	

Visto per l'imbarco

di N. colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
za dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

e di animali, salvo le eccezioni di imposte per misure consuetudinarie ittinerari prestabiliti, ed assume ggiungale colle quali abbia servito

ilodenti o pericolosi, per i gruppi ogne genere titoli, oggetti d'oro ondizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nello stesso condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (Segue retro)

ce firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

ETTECENTODIECI

alore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopraccoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a detto operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spigoli nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altro misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distativuggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i
senti alla Società e con
do o con la consegna al
della polizza di carico
vettore.

Art. 17. — Il nolo è
durante il viaggio, il nol
pei trasporti su percorsi
moneta avente corso leg
La Società potrà ac
pagamento a destino il
caricate.

Per tutti gli assegni
ogni caso il suo diritto

Non si accettano ass

Art. 18. — Appena il
ricevitori della medesima
il piroscafo si trova orm
ficiente a ricevere le me
piroscafo ed il Collettore
di sbarcatia, immediatam
gnatario della stessa. Il
pitano avrà diritto di far
l'orto di discarica resta
mente dopo che il vapore

Art. 19. — Per le co
dalle Autorità locali regn
nerle; in sua assenza il
Società.

Art. 20. — La Società
a verificare l'autenticità
è all'ordine, o del destina
In nessun caso il ric
stesso non fu anticipato).
Ritirandole dovrà re
sun valore.

Art. 21. — Se la perso
fiuta di ricevere, la Soci
mercio, salvo non trattisi
dell'art. 68 del Codice st
l'eventuale realizzo in de

Qualora il ricavo dell
somme dovute verrà impu
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun
perchè avariate danneggi

Nessuna domanda per
sarà ammessa se lo stato
tante della Società e non
Comm. quanto la Società

Art. 23. — Per le me
di misura e di peso. Escl
ammesso il reclamo veran
sura o lo abbia espressam
la deficienza delle merci

Art. 24. — Nel caso
pagare soltanto in ragion
turo di origine od accerta
per lucro mancato o per

Se il valore dichiarat
e con la perizia, la Socie

Per i piccoli colli di
a 15 lire, e per quelli di

In caso di perdita
è limitata al pagamento

Per gli oggetti d'arte
un valore difficilmente de
riscossa la sopratassa per

Art. 25. — Decorsi tre
che le cose caricate siano
sabilità, ne paga il valore

Se entro tre mesi suc
nissero ritrovate, la Socie
di ritirarle previa restitu

Art. 26. — In caso di
mercio, la liquidazione re
danno qualunque sia la d
al riguardo ed obbligando
delle cose caricate che po
Agenti, senza di che i de
co. Le avarie generali sar

Art. 27. — Tutte le do
caricate saranno rivolte pe
entro tre giorni dallo sbarc
piroscafo nel porto dove si
tanto lo speditore quanto il
mandi all'Autorità giudizi
ricevitore ed ogni altro in
anche in dipendenza di con

Art. 28. — I patti e le
col solo fatto dell'eseguita

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore o corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o mancanzioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è sconcerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato e il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se posto sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni ed altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad imbarcare ed isbarcare dai porti, rade o fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve proseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nai luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengano trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà accumentare che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, od una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul bank o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provvisto con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di dhesnica, sono autorizzato di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consignatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare contemporaneamente, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si tengano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo stesso non ha anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato assoluto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avaria perdita od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Escluso sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto la ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione del minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 collogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della S. è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medagliери ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o sui Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York-Antwerp 1890.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di cause.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1019 - S.O.585

TN. S/C. HQ. A.C. (

SOCIETÀ "EOLIA,,

ANONIMA DI NAVIGAZIONE

Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 20. OTTOBR..

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V.

Cap. *per essere trasportate a* PALERM

ed al felice arrivo consegnate a C.A.P. PALERMO

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo — Il nolo Sarà — pagato a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		800	Sacchi	ZUCCHERO		36651		
				Tutte le spese di imbarco e sbarco a carico della merce. I.G.E. versata a ? postagiro intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI AGRARI.=				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure sanitarie o simili da o per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — La dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto od il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e allo sono falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (Segue retro)

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. OTTOCENTO.=

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, sp'cci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj; KLEIN)

Polizza N. **Viaggio N.°** **Linea 101**

Napoli, li 20 OTTOBRE *19* 45

Marca da bollo

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V. MARIA DEL SOCCORSO

Cap. _____ *per essere trasportate a* PALERMO M. 1555

ed al felice arrivo consegnate a C.A.P. PALERMO *le seguenti merci.*

Il nolo Sarà **pagato** a Napoli **come da distinta.**

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
ZUCCHERO		36651		
te le spese di imbarco e sbarco a				
ico della merce. I.G.E. versata a g				
egiro intestato alla FEDERAZIONE				
LIANA CONSORZI AGRARI.=				

Nolo 4/1690 . . . L.	62023	00
»		
Sbarco »		
Bollo e Tassa . . »	20	=
U.G.E.	2484	15
Stivaggio e distivaggio L.		
Polizza e Registro . »	60	=
Spese Consolari . . . . . L.		
» portuali . . . . . »		
Provvigione d'incasso 2 % . . . . »		
TOTALE GENERALE in _____ »	64587	15
Aggio _____ % »		
Somma incassata . . . »	64587	15
Somma assegnata dalla Società »		
Rimborso assegnato dallo speditore »		
TOTALE da pagarsi a destino		
in _____ L.		

Visto per l'imbarco

di N. _____ Colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
nza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

e di animali, salvo le eccezioni di imposte per minore contumaciali Itinerari prestabiliti, ed assume spagnie colle quali abbia servito

lodenti o pericolosi, per i gruppi ano gemme titoli, oggetti d'oro ndizioni della polizza speciale.

Art. 2. — La dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

ce firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

O.=

alore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spaccati.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari od altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di convenzione scritta sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole e deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio, da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito dal piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per conseguirle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretese nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di costa, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi... nati alla Società e con... do o con la consegna al... della polizza di carico... vettore.

Art. 17. — Il nolo è... durante il viaggio. Il no... pei trasporti su percorsi... moneta avente corso le...

La Società potrà ac... pagamento a destino il... caricata.

Per tutti gli assegni... ogni caso il suo diritto...

Non si accettano as...

Art. 18. — Appena l... ricevitori della medesima... il piroscafo si trova ormeggiato... ficiente a ricevere le merci... piroscafo od il Collettore... di sbarcarla, immediatamente... gnatario della stessa. Del... pitano avrà diritto di fa... Porto di discarica resta... mento dopo che il vapore...

Art. 19. — Per le co... dalle Autorità locali rego... scarico; in sua assenza... Società.

Art. 20. — La Società... a verificare l'autenticità... è all'ordine, o del destina...

In nessun caso il ri... stesso non fu anticipato...

Ritirandole dovrà ri... sun valore.

Art. 21. — Se la per... fiuta di riceverle, la Soci... mercio, salvo non tratti... dell'art. 68 del Codice st... l'eventuale residuo in de...

Qualora il ricavo del... somme dovute verrà imp... timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun... perchè avariate danneggia...

Nessuna domanda pe... sarà ammessa se lo stato... tante della Società e non... Comm. quanto la Società...

Art. 23. — Per le me... di misura e di peso. Esclu... ammesso il reclamo verso... sura e lo abbia espressam... la deficienza delle merci...

Art. 24. — Nel caso... pagare soltanto in ragione... ture di origine od accerta... per luoro mancato o per...

Se il valore dichiarato... e con la perizia, la Società...

Per i piccoli colli di... a 15 lire, e per quelli di...

In caso di perdita... è limitata al pagamento di...

Per gli oggetti d'arte... un valore difficilmente de... riscossa la sopratassa per...

Art. 25. — Decorsi tre... che le cose caricate siano... sabilità, ne paga il valore...

Se entro tre mesi sud... fossero ritrovate, la Società... di ritirarle previa restituzi...

Art. 26. — In caso di... mercio, la liquidazione re... danno qualunque sia la de... al riguardo ed obbligando... delle cose caricate che per... Agenti, senza di che i des... se. Le avarie generali sara...

Art. 27. — Tutte le do... caricate saranno rivolte per... entro tre giorni dallo sbarco... piroscafo nel porto dove si... tanto lo speditore quanto il... rizzansi all'Autorità giudiziar... ricevitore ed ogni altro int... anche in dipendenza di con...

Art. 28. — I patti e le co... col solo fatto dell'eseguita c...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe
e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede
ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa
chiarato in polizza di averlo ricevuto.

8. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso,
e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve
il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap
ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della
fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac
nate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo spe
corredate dai regolari documenti doganali.

speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irre
dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od
ete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni
oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate

le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a
non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'ar
non hanno responsabilità di sorta.

5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna
di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono
ppio involto.

ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo
nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da
confusione e disguidi.

Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ina
enza di queste prescrizioni.

6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere
tto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci
e l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap
perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare
i successivi.

spedizione non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà
piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà
che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse
arico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà
agato per intero.

7. — Salvo il caso di convenzione scritta sulla polizza di carico, non si potranno cari
re coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, la pianta viva, le merci
nolo o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg.
di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa
carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei
prietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare,
da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non
sciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi
dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla
degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui
ntenuti, dagli spiccioli nei fusti, dallo spargimento delle merci, dalla mortalità o fuga
imali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac
mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei
che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altra misure sanitarie, dispo
Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti,
glio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri
alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano
detto persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio
ali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale con
ne, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma
diziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad en
trare dai porti, rads e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto
suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare
tare altre navi per qualsiasi causa.

apitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello
o a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di
per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.

12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi
dicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come
r le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima
rtenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve
e il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della do
in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

lo solo ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno
o della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu
il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve
a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dislstivaggio le cose
non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle e
r consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di
scendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

uno aumento di nolo e spese potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccen
i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè
ni alle cose caricate.

14. — Quando le cose caricate siano imbarcanti con più destinazioni, l'opzione dovrà
rsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno
ltima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in uno sol porto per tutte le
ricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser
ta dal portatore della polizza anzidetta.

15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese
co, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e
co.

opo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua
senza potervi reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico
dagli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con l'imbarco o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, od una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul luogo dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo od il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si vengono dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta in polizza, non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se emessa all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (se stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravanno sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si presenta o rifiuta di ricevarle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 679 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti dalle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Anversa 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alla Agenzia della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna delle merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1019 - S.O.585

TN. S/C. HQ. A.C

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

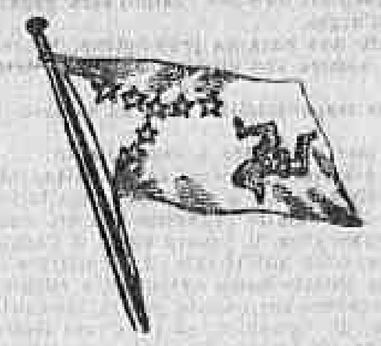

Agenti per Napoli: **Biscotto & Marzullo**

Polizza N. **Viaggio N.°**

Napoli, li 21 OTTOBRE

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V

Cap. *per essere trasportate a* PALERMO

ed al felice arrivo consegnate a C.A.F.e. PALERMO

Il nolo Sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		484	Sacchi	ZUCCHERO		22174		
				Tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce. I.G.E. versata a mezzo bollettario intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI AGRARI.=				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società si regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come grezze titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore o gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (Segue retro)

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. UNO ATTACCATO CITATA ATTACCATO =

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj. KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 21 OTTOBRE 19 47

Marca da bollo

Federazione Italiana Consorzi Agrari

Sono state caricate da [illegible] *sul Piroscafo* M/V. DUCA AMICI N. 2347

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, per essere trasportate a PALERMO

Cap. *le seguenti merci.*

ed al felice arrivo consegnate a C.A.P. PALERMO

come da distinta.

Il nolo Sarà **pagato** a Napoli

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
ICCHERO		2.174		
te le spese d'imbarco e sbarco a				
ico della merce. I.G.E. versata a				
ccettagiro intestato alla FEDERAZIONE				
RIANA CONSORZI AGRARI.=				

Nolo 4/1690 . . .	L.	77518 —
»		
Sbarco	»	60 —
Bolle e Tassa . .	»	
J. G. E.		1503 95
Stivaggio e distivaggio	L.	60 —
Polizza e Registro .	»	
Spese Consolari	L.	
» portuali	»	
Provvigione d'incasso 2 %	»	
TOTALE GENERALE in	»	39101 95
Aggio %	»	
Somma incassata	»	
Somma assegnata dalla Società	»	
Rimborso assegnato dallo speditore	»	
TOTALE da pagarsi a destino		
in	L.	

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
nza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

, e di animali, salvo le eccezioni di
importe per misure contumaciali
i itinerari prestabiliti, ed assume
mpagnie colle quali abbia servito

plodenti o pericolosi, per i grappi
colar pemine titoli, oggetti d'oro
condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalla, e alle cose fraudolentemente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge.

(Segue retro)

zze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

=ACCETTATA L'ATTO.=

valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spreci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè già mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i funti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se posto sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici e pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dai danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altro mezzo sanitario, disposto dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli spedirori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nello solo ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dialativaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti
nenti alla Società e con
do o con la consegna
della polizza di carico
vettore.

Art. 17. — Il nolo
durante il viaggio. Il
pei trasporti su percorsi
moneta avente corso le

La Società potrà
pagamento a destino il
caricata.

Per tutti gli assegni
ogni caso il suo diritto

Non si accettano

Art. 18. — Appena
ricevitori della medesima
il piroscafo si trova ora
ficiente a ricevere le
piroscafo ed il Collettore
di sbarcarla, immediatamente
gnatario della stessa. D
pitano avrà diritto di
Porto di discarica resta
mente dopo che il vap

Art. 19. — Per le co
dalle Autorità locali
scarica; in sua assenza
Società.

Art. 20. — La Società
a verificare l'autenticità
è all'ordine, o del desti

In nessun caso il ri
stesso non fu anticipato

Ritirandole dovrà
sun valore.

Art. 21. — Se la per
fiuta di riceverle, la Soc
mercio, salvo non tratti
dell'art. 68 del Codice
l'eventuale residuo in de

Qualora il ricavo del
somme dovute verrà imp
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun
perchè avariate danneggi

Nessuna domanda p
sarà ammessa se lo stato
tante della Società e non
Comm. quanto la Società

Art. 23. — Per le m
di misura e di peso. Ecc
ammesso il reclamo ver
sura o lo abbia espressa
la deficienza delle merci

Art. 24. — Nel caso
pagare soltanto in ragion
ture di origine od accert
per luoro mancato o per

Se il valore dichiarato
e con la perizia, la Soci

Per i piccoli colli di
a 15 lire, e per quelli di

In caso di perdita
è limitata al pagamento

Per gli oggetti d'arte
un valore difficilmente
riscossa la sopratassa per

Art. 25. — Decorsi tr
che le cose caricate siano
sabilità, se paga il valore

Se entro tre mesi
nissero ritrovate, la Soci
di ritirarle previa restitu

Art. 26. — In caso
merciolo, la liquidazione
danno qualunque sia la
al riguardo ed obbligando
delle cose caricate che
Agenti, senza di che
se. Le avarie generali

Art. 27. — Tutte le
caricate saranno rivolte
entro tre giorni dallo sbarco
piroscafo nel porto dove
tanto lo speditore quanto
innanzi all'Autorità giudiz
ricevitore ed ogni altro
anche in dipendenza di

Art. 28 — I patti e le
col olo fatto dall'assegnata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe
ose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medes
non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa
è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, **volume e il contenuto dei colli così** all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve**fica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap**partiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della **differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.**

Art. 6. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac**compagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate** dallo spe**ditore e corredate dai regolari documenti doganali.**

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre**golarità dei documenti doganali, sanitari** ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od **incomplete del contenuto,** peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni **esso, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.**

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a
nulo non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'ar
atore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 7. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà **essere** ben condizionato **senza traccia** di avaria **o manomissioni, e le merci facili a spandersi,** caricate in sacchi, devono **ere doppio involto.**

Sopra ogni collo **deve** essere impressa la marca, **il numero e** qualunque altro distintivo **ato** nella relativa polizza di carico, e la **designazione del luogo di destino, in** modo da **vare confusione** e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità **per tutte le** conseguenze derivanti dall'in**empimento** di questa prescrizioni.

Art. 8. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di ricevere
ietro rilasciando l'importo del nolo **che avesse pagato, escluso** ogni diritto di risarci**ento se** l'imbarco non può aver luogo nel piroscafo designato perchè ella tralasciato l'ap**rodo o perchè difatti di posto sufficiente,** tenuto conto **dello spazio** che si deve riservare **agli successivi.**

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto **avrà** luogo pel piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver **impegnato** il posto, **deve** pagare **metà** del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse **il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave,** il nolo dovrà **ere pagato per intero.**

Art. 7. — Salvo il caso di convenzione scritta sulla polizza di carico, **non si potranno** cari**are** a sopraccoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci **ensa** nolo o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1800 kg. **ese** di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa**anno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.**

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, **sono a carico** dei **proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.**

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate **da rischi di mare,** fortuna da nemici **o pirati, da baratteria,** ordine di principi, governo riconosciuto, o non **riconosciuto, da urto di navi da investimenti** e da tutti gli altri avvenimenti della navi**azione,** dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla **ura degli oggetti fragili,** dal colaggio di liquidi, qualunque **sia il recipiente entro cui** si contenti, dagli spicoli nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga **i animali, dei danni prodotti da ruggine,** dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac**qua di mare,** dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei **ni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altra misura sanitaria,** dispo**ste dalle Autorità Sanitarie,** sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, **aggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri**ferisce **alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano** predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio **i scali d'imbarco, di trasporto e destinazione;** ma qualora credesse opportuna tale con**tazione, potrà farla per mezzo** di uno stivatore giurato o perito giurato, **senza forma**lità giudiziaria **e senza obbligo** dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità **verso** il carico, **ad en**trare ed uscire dai porti, rade o fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare **qualunque porto** di **del suo itinerario,** anche **antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare** assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello **inato a spesa e rischio** del destinatario, quando reputi pericoloso entrare **nel** porto di **no per blocco, interdizione di commercio,** tema di guerra, d'insurrezione **e simili.**

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate **sopra altri piroscafi oltre ai casi** ra indicati, anche per cattivo **tempo** o per **qualsiasi altro caso di** forza maggiore come **e per le esigenze del servizio e dello itinerario** prestabilito del piroscafo, tanto prima **a partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve** guire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate **o nei magazzini** della de**a od in altri autorizzati o sulle chiatte** fino al reimbarco.

Nulla sarà dovuto per le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza **carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu**na per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve**nire a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.**

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disfativaggio le cose
icate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle **a**
lo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di**erso, facendole proseguire** al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccenti, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè **r danni alle cose caricate.**

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà
esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno **all'ultima destinazione.** In ogni caso lo sbarco sarà **effettuato** in un sol porto per tutte le **cose caricate che formano oggetto della presente polizza e** la opzione non potrà essere eser**ita che dal portatore della polizza anzidetta.**

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, la spesa
sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e
imbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse **liberato dalla qua**rena, **senza poterlo reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico** esclusivo **degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.**

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti **alla Società e consegnate** ad un vettore, **ogni responsabilità** della medesima cessa **col trasbor**do **o con la consegna al vettore,** ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni **della polizza di carico o lettera di porto e regolamento di trasporto del nuovo armatore o** vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi **a** destinazione, sia che si perda durante **il viaggio.** Il nolo dev'essere **pagato** anticipatamente **in valuta** avente corso legale nel luogo pei trasporti su percorsi interni. **Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro** od anche in moneta **avente** corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, **mediante una congrua provvigione, vengano** assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che **gli speditori volessero** gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in **ogni caso il suo diritto** verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo **è pronto a scaricare la merce su descritta,** ad una porta di ess**a** i ricevitori della medesima hanno il **dovere di essere pronti a riceverla** luogo la nave sul bordo o dove **il piroscafo si trova** ormeggiato per scaricare, **e in chiatte provviste** con un numero di mastri sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, **sono autorizzati di far entrare** la merce in dogana **e di sbarcarla,** immagazzinarla e depositarla nelle chiatte **senza avviso** ed a rischio **e spese** del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica **ed in** giorni **festivi.** Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale **per fare scaricare** immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si trovano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore **deve** assistere alla sua scarica; in sua assenza il Capitano procede **senz'altro** allo sbarco con liberazione definitiva della **Società.**

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, **ma** non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se girata all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo stesso non (in anticipato), i diritorni ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a suo mani rimanendo tutti gli altri di nes**sun valore.**

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o ri**fiuta di riceverle,** la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 570 del Codice di Com**mercio,** salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 **dal** Codice stesso, **la parte necessaria al pagamento del nolo,** spese ed **assegni,** lasciando **l'eventuale residuo in deposito.**

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, **poscia in quello delle spese e da ul**timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti **deprezzate.**

Nessuna domanda per risarcimento, per avaria perdita od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresen**tante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 416 del** Cod. di Comm. quando la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di **di misura e di peso.** Escluso sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la mi**sura o lo abbia espressamente dichiarato** con la propria firma sulla polizza di carico, **e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.**

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta **pagare soltanto la ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate,** risultante da regolari **fatture** di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso **a titolo** di danni **per lucro mancato o per minorato di valore.**

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta **inferiore a** quello accertato con le fatture **e con la perizia,** la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata **a 15 lire,** e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu **riscossa la sopratassa per il noleggio.**

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di una responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste ve**nissero ritrovate,** la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Com**mercio, la liquidazione** relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo **che ha sofferto il danno** qualunque sia la destinazione delle cose caricate, **rinunziando i destinatari** ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata o richiesta dall'armatore o suoi **Agenti,** senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle mer**ci. Le avarie generali saranno regolate** secondo le regole di York [illegible] 1890.

Art. 27 — Tutte le **domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce,** ed in caso di perdita totale **entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore** ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria **anche in dipendenza di connessione di causa.**

Art. 28 — I patti e le condizioni **che precedono s'intendono accettati dai caricatori e** , **leovi'** **col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. OUT 1003/1004 S.O. 0740/0741

Polizza N. Viaggio N.° Line

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Esposto L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Napoli, li 20/10/45

Sono state caricate da Peter. Ital. Cons Agency

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul ~~Piroscafo~~ M/V Eo

per essere trasportate a Napoli Fe

Cap.

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Prov. le s

Il nolo Terra *pagato a* Destino

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		1129	casse	Latte evaporato		31351		
		1100	"			23057		
		2829				08046		

Nolo 30

Sbarco

Bollo e

Stivaggio

Polizza

Spese

»

Provvig.

TOTALE

Aggio

TOT

di

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi ed involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — La dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cosa caricata pone a carico di medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alla cosa falsamente dichiarata, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge.

(Segue retro)

Rilasciato N. ..... *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. .....

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, sp'cci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— Mr. KLEIN —

Polizza N. 2/0741 Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 20/10/15 19

Marca da bollo

Sono state caricate da Peter. Stud. Cons. Agenz. sul Piroscafo Principe d. N. 515

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul ~~Piroscafo~~

per essere trasportate a Porto Empedocle

Cap. _____

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Prov. le seguenti merci.

Il nolo franco pagato a Destino come da distinta.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
Sacchi concimi		3458		
		3657		
		6801		

Nolo 5 5065	L.	608573,25
»		
Sbarco	»	.....
Bollo e Tassa	»	25 —
J. G. E.		346,15
Stivaggio e distivaggio	L.	60 —
Polizza e Registro	»	
Spese Consolari	L.	
» portuali	»	
Provvigione d'incasso 2 %	»	
TOTALE GENERALE in	»	16992,40
Agio %	»	
Somma incassata	»	
Somma assegnata dalla Società	»	
Rimborso assegnato dallo spedit.re	»	
TOTALE da pagarsi a destino in	L.	

Condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

...a del documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

...li animali, salvo le eccezioni di ...posto per misure contumaciali ...ssersi prestabiliti, ed assume ...gnio colle quali abbia servito

...denti o pericolosi, per i gruppi ...a genuine titoli, oggetti d'oro ...izioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cosa caricata pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (Segue retro)

...firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

...ore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, specci.

IL CAPITANO

Visto per l'imbarco

di N. ..... Colli

GLI AGENTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altra distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di contenuto scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopraccoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenni e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori o destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avario, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i
denti alla Società e consa
do o con la consegna al
della polizza di carico
vettore.

Art. 17. — Il nolo è
durante il viaggio. Il nol
pei trasporti su percorsi
mercia avente corso leg
La Società potrà acc
pagamento a destino il
caricate.
Per tutti gli assegni
ogni caso il suo diritto
Non si accettano ass

Art. 18. — Appena il
ricevitori della medesima
il piroscafo si trova ormeg
ficiente a ricevere le mer
piroscafo ed il Collettore
di sbarcarle, immagazzina
gnatario della stessa. Do
pitano avrà diritto di fa
Porto di discarica resta
mente dopo che il vapor

Art. 19. — Per le co
dalle Autorità locali reg
scarica; in una assenza
Società.

Art. 20. — La Società
a verificare l'autenticità
è all'ordine, o del destin
In nessun caso il ri
stesso non fu anticipato
Ritirandole dovrà re
sun valore.

Art. 21. — Se la per
fiuta di riceverle, la Soc
mercio, salvo non trattis
dell'art. 68 del Codice
l'eventuale residuo in d
Qualora il ricavo de
somme dovute verrà im
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun
perchè avariate dannegg
Nessuna domanda
sarà ammessa se lo stat
tante della Società e no
Comm. quanto la Società

Art. 23. — Per le m
di misura e di peso. Es
ammesso il reclamo ver
sura o lo abbia espress
la deficienza delle merci

Art. 24. — Nel caso
pagare soltanto in ragi
ture di origine od acce
per lucro mancato o pe
Se il valore dichiara
e con la perizia, la Soc
Per i piccoli colli d
a 15 lire, e per quelli di
In caso di perdita
è limitata al pagamento
Per gli oggetti d'ar
un valore difficilmente
riscossa la sopratassa p

Art. 25. — Decorsi
che le cose caricate sia
sabilità, se pagata il val
Se entro tre mesi
missero ritrovate, la So
di ritirarle previa resti

Art. 26. — In caso
mercio, la liquidazione
danno qualunque sia la
al riguardo ed obbligan
delle cose caricate che
Agenti, senza di che l
ses. Le avarie generali

Art. 27. — Tutte le
caricate saranno rivolte
entro tre giorni dallo sb
piroscafo nel porto dove
tanto lo speditore quant
innanzi all'Autorità giu
ricevitore ed ogni altro
anche in dipendenza di

Art. 28 — I patti e
col solo fatto dell'assegn

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto asseguendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difatti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato e il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole e deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, cattivo di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti o da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spinci nei fusti, dallo spargimento delle merci, dalla mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi e serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade o fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve proseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distativaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce descritta, od una parte di essa, i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a ricevere lungo la nave sul lhock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesso ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si tengano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (o lo stesso non le anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravanti sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di ricevorle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avario perdite od altri danni sofferti dalle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare la ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

La case di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna della merce. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Anversa 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato sul carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1021 - S.O.582

TN. S/C. HQ. A.C.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

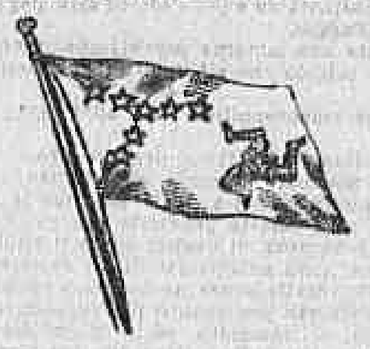

Agenti per Napoli: **Biscotto & Marzullo**

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 19/IO/45

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V

Cap. *per essere trasportate a* CATANI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV.

Il nolo sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		881	SACCHI	ZUCCHERO		40362		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco acarico della merce				
				I.G.E. versata a ½ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolosi, per i gruppi di numerario, pacchi ed involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge.

(Segue retro)

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. OTTOCENTOTTANTUNO

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, specci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E.O.582

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 19/10/45 19

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agr.
UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo L/V NUOVA LIBARA N.517

Cap. per essere trasportate a CATANIA

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. le seguenti merci.

Marca da bollo

Il nolo sarà pagato a Napoli come da disfinta.

	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
I	ZUCCHERO		40362		
	tutte le spese d'imbarco e sbarco scarico della merce				
	I.G.E. versata a ½ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

Nolo 4/1821	L.	43568	40
	»		
Sbarco	»		
Bolle e Tasse	»	20	
I.G.E.		2945	95
Stivaggio e distivaggio	L.		
Polizza e Registro	»	60	=
Spese Consolari	L		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»		46594 35
Aggio %	»		
Somma incassata	»	46594	35
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo speditore	»		
TOTALE da pagarsi a destino in	L.		

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

...nale e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
...mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

...ge mobili e di animali, salvo le eccezioni di ... essere imposto per misure contumaciali ...ati negli itinerari prestabiliti, ed assume ...altre Compagnie colle quali abbia servito

...ibili, esplodenti o pericolosi, per i gruppi ...valore come gemme titoli, oggetti d'oro ...to alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cosa caricata pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alla cosa falsamente dichiarata, oltre le penali stabilito nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (Segue retro)

...polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

...OCENTOTTANTUNO

...o e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spaccati.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli sosi all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o mancanze, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione o disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difatti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se posto sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico del loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti o da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni ed altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli spedituri e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve proseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nella sola ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, e danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disetivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di costa, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i [illegible] nenti alla Società e con[illegible] do o con la consegna [illegible] della polizza di car[illegible] vettore.

Art. 17. — Il nolo è [illegible] durante il viaggio. Il n[illegible] pei trasporti su percors[illegible] moneta avente corso le[illegible]

La Società potrà a[illegible] pagamento a destino il [illegible] caricate.

Per tutti gli assegni[illegible] ogni caso il suo diritto [illegible]

Non si accettano a[illegible]

Art. 18. — Appena [illegible] ricevitori della medesim[illegible] il piroscafo si trova or[illegible] ficiente a ricevere le m[illegible] piroscafo ed il Collettor[illegible] di sbarcarla, immagazzin[illegible] gnatario della stessa. L[illegible] pitano avrà diritto di f[illegible] l'orto di discarica resta[illegible] mente dopo che il vap[illegible]

Art. 19. — Per le co[illegible] dalle Autorità locali re[illegible] sarie; in sua assenza [illegible] Società.

Art. 20. — La Societ[illegible] a verificare l'autenticità [illegible] è all'ordine, o del dest[illegible]

In nessun caso il m[illegible] stesso non fu anticipato[illegible]

Ritirandole dovrà r[illegible] sun valore.

Art. 21. — Se la per[illegible] duta di ricevere, la So[illegible] mercio, salvo non tratti[illegible] dall'art. 68 del Codice [illegible] l'eventuale residuo in [illegible]

Qualora il ricavo de[illegible] somme dovute verrà imp[illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun[illegible] perchè avariate danneg[illegible]

Nessuna domanda p[illegible] sarà ammessa se lo stat[illegible] tante della Società e n[illegible] Comm. quanto la Societ[illegible]

Art. 23. — Per le m[illegible] di misura e di peso. Ès[illegible] ammesso il reclamo ver[illegible] sura a lo abbia esposto[illegible] la deficienza delle merci[illegible]

Art. 24. — Nel caso [illegible] pagare soltanto la ragi[illegible] ture di origine od accer[illegible] per luogo mancato o pe[illegible]

Se il valore dichiarat[illegible] e con la perizia, la Soci[illegible]

Per i piccoli colli di [illegible] a 15 lire, e per quelli di [illegible]

In caso di perdita [illegible] è limitata al pagamento [illegible]

Per gli oggetti d'art[illegible] un valore difficilmente d[illegible] riscossa la sopratassa p[illegible]

Art. 25. — Decorsi t[illegible] che le cose caricate siano [illegible] sabilità, se paga il valor[illegible]

Se entro tre mesi s[illegible] niuscro ritrovate, la Soci[illegible] di ritirarle previa restitu[illegible]

Art. 26. — In caso d[illegible] mercio, la liquidazione s[illegible] danno qualunque sia la [illegible] al riguardo ed obbligand[illegible] delle cose caricate che [illegible] Agenti, senza di che i d[illegible] ca. Le avarie generali s[illegible]

Art. 27. — Tutte le d[illegible] caricate saranno rivolte [illegible] entro tre giorni dallo sbar[illegible] piroscafo nel porto dove [illegible] tanto lo speditore quanto [illegible] lunausi all'Autorità giudi[illegible] ricevitore od ogni altro i[illegible] anche in dipendenza di c[illegible]

Art. 28. — I patti e l[illegible] col solo fatto dell'assunto [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, manifesti ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva dal piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto eseguendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde dei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da tarantoria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal salvaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicotteggi, scioperi o serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora creduse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo o retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulla chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, e danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disbarco le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto lo stesso proseguirà per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo e con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dov'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, ad una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul banco ove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nello stesso ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare notte tempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed orientali od altri, ove non si trovano dalle Autorità locali regolari sistemazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, non non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se girata all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo e lo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza e sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 66 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Restano sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale od intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, mobilio ecc. pel quali e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, sarà tenuta a pagare il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Anversa 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato sul carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di cause.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C.

Rif. N° Out. 1022 - S.O.583

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 19/10/45

Sono state caricate da Italiana Consorzi Agrari

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V

per essere trasportate a LICATA

Cap.

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. ENNA

sarà a Napoli

il nolo pagato

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		441	SACCHI	ZUCCHERO		20204		
				tutte le spese 'imbarco e sbarco a carico della merce				
				I.G.E. versata a ¢ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da o per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi ad invelti contenenti oggetti di valore come pressime titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. MILLECENTO QUARANTUNO

Ignoto peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spiccl.

IL CAPITANO

1406

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 19/10/45 19

Marca da bollo

Sono state caricate da Italiana Consorzi Agrari

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V GIOVANNI PADRE N.2159

per essere trasportate a LICATA

Cap.

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV.ENNA *le seguenti merci.*

Il nolo sarà pagato a NApoli come da distinta.

CHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
ERC		20204		
e spese 'imbarco e sbarco a carico della merce				
versata a ☆ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

Nolo 4/2106 . . .	L.	42646	50
	»		
Sbarco	»	?	
Bolle e Tassa . .	»	20	
J. G. 8. Stivaggio e distivaggio	L.	1709	10
Polizza e Registro .	»	60	=
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 % . . .	»		
TOTALE GENERALE in	»	44435	60
Aggio %	»		
Somma incassata . . .	»	44435	60
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo speditore	»		
TOTALE da pagarsi a destino in	L.		

Visto per l'imbarco

di N. colli

GLI AGENTI

dizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
del documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

animali, salvo le eccezioni di
te per misure consuetudinali
erati prestabiliti, ed assume
ele colle quali abbia servito

ti o pericolosi, per i quali
genuino titoli, oggetti d'oro
oni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nello stesso condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalla, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (*Segue retro*)

firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

TO QUARANTUNO

re. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spiccl.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1000 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco, imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 18. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dislstivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, la spesa di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti... nenti alla Società e con... do o con la consegna ... della polizza di car... vettore.

Art. 17. — Il nolo ... durante il viaggio. Il ... pei trasporti su percorsi ... moneta avente corso l...

La Società potrà ... pagamento a destino il ... caricate.

Per tutti gli assegni ... ogni caso il suo diritto ...

Non si accettano a...

Art. 18. — Appena ... ricevitori della medesima ... il piroscafo si trova ormeggiato ... facoltà a ricevere le merci ... piroscafo ed il Collettore ... di sbarcarla, immagazzinarla ... gnatario della stessa. Il Capitano avrà diritto di ... Porto di discarica resta ... mente dopo che il vapore ...

Art. 19. — Per le cose ... dalle Autorità locali ... scarica; in sua assenza ... Società.

Art. 20. — La Società ... a verificare l'autenticità ... è all'ordine, o del destinatario ...

In nessun caso il ... stesso non fu anticipato ...

Ritirandole dovrà ... sun valore.

Art. 21. — Se la persona ... fiuta di riceverle, in Società ... mercio, salvo non trattisi ... dell'art. 63 del Codice ... l'eventuale residuo in ...

Qualora il ricavo della ... somme dovute verrà imputato ... timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso ... perchè avariate danneggiate ...

Nessuna domanda per ... sarà ammessa se lo stato ... tante della Società e non ... Comm. quanto la Società ...

Art. 23. — Per le merci ... di misura e di peso. Essa ... ammesso il reclamo verso ... sura e lo abbia espressamente ... la deficienza delle merci ...

Art. 24. — Nel caso ... pagare soltanto in ragione ... ture di origine od accertate ... per lucro mancato o per ...

Se il valore dichiarato ... e con la perizia, la Società ...

Per i piccoli colli sino ... a 15 lire, e per quelli di ...

In caso di perdita ... è limitata al pagamento ...

Per gli oggetti d'arte ... un valore difficilmente ... riscossa la sopratassa ...

Art. 25. — Decorsi ... che le cose caricate siano ... sabilità, ne paga il valore ...

Se entro tre mesi ... siano ritrovate, la Società ... di ritirarle previa restituzione ...

Art. 26. — In caso ... mercio, la liquidazione ... danno qualunque sia la ... al riguardo ed obbligano ... delle cose caricate che ... Agenti, senza di che i ... es. Le avarie generali ...

Art. 27. — Tutte le ... caricate saranno rivolte ... entro tre giorni dallo sbarco ... piroscafo nel porto dove ... tanto lo speditore quanto ... innanzi all'Autorità giudiziaria ... ricevitore ed ogni altro ... anche in dipendenza di ...

Art. 28. — I patti e le ... col solo fatto dell'esecuzione ...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...a responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe... se e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede... non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa ...dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, ...lume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve... che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap... ne ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della ...enza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac... pagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo spe... e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... tà dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...mplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...se, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ...olo non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'ar... ore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verune ...ia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...e doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo ...cato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...re confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ine... pimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...ntratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... to se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... o o perchè difatti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...egli successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...o col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...olo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà ...re pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... sopraccoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci ...ossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. ...sso di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... no a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni ragionati alle cose caricate da rischi di mare, ...ndio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non ...osciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi... one, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla ...ura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui ...o contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga ...l animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac... di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei ...ni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, dispo... dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, ...paggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri... sce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano ...predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi e serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello sbarco ...ll scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale con... tazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato e perito marittimo, senza forma... giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad en... re ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto ...ri del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare ...ssistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello ...tinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di ...tino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi ...ra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore consi... o per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima ...lla partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve ...guire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della do... na od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno ...arico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu... per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve... sero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra ed anche per difficoltà di disbarco le cose ...icate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a ...rdo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di... rso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccen... ti, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesta nè per ritardo, nè r danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà ...citarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto in difetto le stesse proseguiranno ...l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le ...e caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser... ata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese ...sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e ...mbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua... ntena, senza potarle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico ...clusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appar... nenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbor... do o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce descritta, ed una parte di essi ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul bank o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa, dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile. Il Capitano avrà diritto di far scaricare sottotempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si trovano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta in polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti o del portatore della polizza se questo è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (anche se stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a suo mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti dalle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 416 del Cod. di Comm. quando la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa verun protesta per deficienza di misura e di peso. Escluso sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medagliieri ecc. pel quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu risconsa la soprattassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore dalle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata o richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizza non potranno ottenere la consegna della merce. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Antwerp 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, sogge il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna delle merci a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1020 - S.O.582

TN. S/C. HQ. A.C.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

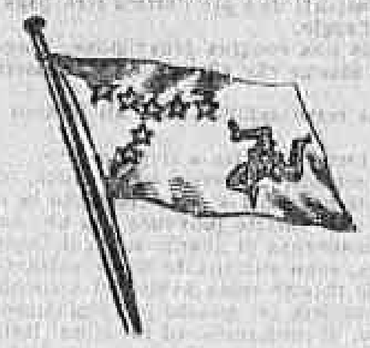

Agenti per Napoli: **Biscotto & Marzullo**

Polizza N. **Viaggio N.°**

Napoli, li 19/10/

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V

Cap. *per essere trasportate a* TRAPANI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV.

Il nolo sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		353	SACCHI	ZUCCHERO		16172		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
				I.G.S.versata a ½ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi, negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme, titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. TRECENTOCINQUANTADUE

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spaccl.

IL CAPITANO

Nolo
Sbarco
Bolle
30.
Stivad
Polizza
Spese
»
Provv.
TOTALE
Agenzia
TOTALE
di N.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 19/10/45 19

Marca da bollo

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul ~~P.V.~~ *Piroscafo* M/V CARMELO N.1933

Cap. *per essere trasportate a* TRAPANI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

Il nolo sarà **pagato** a Napoli **come da distinta.**

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
CHERO		16172		
tte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
a.versata a ½ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

Nolo 4/1942 . .	L.	28220	40
»			
Sbarco	»		
Bollo e Tassa . .	»	20	=
Stivaggio e distivaggio	L.	1132	=
Polizza e Registro .	»	60	=
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»		29432 40
Agnic %	»		
Somma incassata . . .	»		29432 40
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo speditore	»		
TOTALE da pagarsi a destino in	L.		

Visto per l'imbarco

di M. Colli

GLI AGENTI

le condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
canza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

...li e di animali, salvo le eccezioni di ... imposte per misure sanitarie ... gli itinerari prestabiliti, ed assume ... compagnie colle quali abbia servito

...splodenti o pericolosi, per i gruppi ... come gemme titoli, oggetti d'oro ... condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

...izze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

...TOCIN QUANTATRE

...valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spec.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalla relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto asegnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soccorrerli, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi [illegible] senti alla Società e consegnate do o con la consegna al vettore della polizza di carico o [illegible] vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovu[illegible] durante il viaggio. Il nolo de[illegible] pei trasporti su percorsi inter[illegible] moneta avente corso legale c[illegible]

La Società potrà accorda[illegible] pagamento a destino il nolo, [illegible] caricate.

Per tutti gli assegni la So[illegible] ogni caso il suo diritto verso [illegible]

Non si accettano assegni [illegible]

Art. 18. — Appena il pir[illegible] ricevitori della medesima han[illegible] il piroscafo si trova ormeggiat[illegible] fidente a ricevere le merci nel[illegible] piroscafo ed il Collettore del [illegible] di sbarcarla, immagazzinarla o [illegible] gnatario della stessa. Dovendo [illegible] pitano avrà diritto di far scar[illegible] Porto di discarica resta autori[illegible] mente dopo che il vapore ha [illegible]

Art. 19. — Per le cose de[illegible] dalle Autorità locali regolari [illegible] scarico; in sua assenza il Ca[illegible] Società.

Art. 20. — La Società cons[illegible] a verificare l'autenticità delle [illegible] è all'ordine, o del destinatario.

In nessun caso il ricevitor[illegible] stesso non lo anticipato). I ri[illegible] Ritirandole dovrà restituir[illegible] sun valore.

Art. 21. — Se la persona c[illegible] fiuta di ricevere, la Società h[illegible] merce, salvo non trattisi di c[illegible] dell'art. 68 del Codice stesso, [illegible] l'eventuale residuo in deposito

Qualora il ricavo della ven[illegible] somme dovute verrà imputato [illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso [illegible] perchè avariate danneggiate o[illegible]

Nessuna domanda per risa[illegible] sarà ammessa se lo stato dell[illegible] tante della Società e non se [illegible] Comm. quanto la Società abb[illegible]

Art. 23. — Per le merci c[illegible] di misura e di peso. Esclusi s[illegible] ammesso il reclamo verso la S[illegible] sura e lo abbia espressamente [illegible] la deficienza delle merci carica[illegible]

Art. 24. — Nel caso di av[illegible] pagare soltanto in ragione del[illegible] ture di origine od accertato [illegible] per lucro mancato o per sum[illegible]

Se il valore dichiarato nel[illegible] e con la perizia, la Società ne[illegible]

Per i piccoli colli di merci [illegible] a 15 lire, e per quelli di peso [illegible]

In caso di perdita di co[illegible] è limitata al pagamento di L[illegible]

Per gli oggetti d'arte da c[illegible] un valore difficilmente determ[illegible] riscossa la sopratassa per il [illegible]

Art. 25. — Decorsi tre mes[illegible] che le cose caricate siano giu[illegible] sabilità, se paga il valore a [illegible]

Se entro tre mesi successi[illegible] nissero ritrovate, la Società n[illegible] di ritirarle previa restituzione [illegible]

Art. 26. — In caso di ava[illegible] mercato, la liquidazione relativ[illegible] danno qualunque sia la destin[illegible] al riguardo ed obbligandosi a[illegible] delle cose caricate che per il [illegible] Agenti, senza di che i destinat[illegible] ses. Le avarie generali saranno [illegible]

Art. 27. — Tutte le doman[illegible] caricate saranno rivolte per re[illegible] entro tre giorni dallo sbarco d[illegible] piroscafo nel porto dove si sar[illegible] tanto lo speditore quanto il ri[illegible] tunansi all'Autorità giudiziaria [illegible] ricevitore ed ogni altro interes[illegible] anche in dipendenza di connes[illegible]

Art. 28. — I patti e le con[illegible] col solo fatto dell'eseguita con[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...sponsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe... per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mitte... ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa ...chiarato in polizza di averlo ricevuto.

...B. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, ... e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve... il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap... ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della ...za fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

...d. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac... nate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo spe... corredate dai regolari documenti doganali.

...speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre... dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od ...ete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ... oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate

...e le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a ... non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'ar... non hanno responsabilità di sorta.

...5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna ...di avaria o mancanze, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...oppio involto.

...ra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo ... nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...confusione e disguidi.

...Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ine... ...ente di queste prescrizioni.

...6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...atto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci... ...se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap... ...o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...ali successivi.

...lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...al piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

...speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...o che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà ...pagato per intero.

...7. — Salvo il caso di contenuto scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari... ...opracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci ...sa mole o deperibili, se posto sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1000 kg. ...e di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa... ...a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

...8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

...9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...io da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non ...sciuto, da urto di navi da investimenni e da tutti gli altri avvenimenti della navi... ..., dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla ... degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui ...contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga ...animali, dai danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di no... ...mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai ...che potranno derivare alle merci da disinfezioni ed altre misure sanitarie, dispo... ...lle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

...Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, ...ggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri... ...alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano ...edette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

...rt. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio ...sali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale con... ...dione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma... ...udiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

...rt. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad en... ...ad uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto ...del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare ...sistere altre navi per qualsiasi causa.

...Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello ...nato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di ...o per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

...rt. 12 — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi ... indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come ...per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima ...partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve ...re il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della Do... ...od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

...alle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza surrogo... ...rico dalla Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu... ...er il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve... ...ro a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

...rt. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dilativoggio le cose ...ate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a... ...o per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di... ..., facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

...Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccen... ...ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretese nè per ritardo, nè ...danni alle cose caricate.

...rt. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà ...ttarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto lo stesso proseguiranno ...l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le ...caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser... ...a che dal portatore della polizza anzidetta

...rt. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese ...barco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e ...barco.

...e dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua... ...ena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico ...usivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà accomandare che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, ad una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul Dock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzati di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare notte tempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si tengano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo ed ogni altro importo, i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime, anche se anticipati. Il ricevitore dovrà restituire l'esemplare della polizza a suo mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farle vendere, a termine dell'art. 670 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti dalle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riscontrato all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Escluse sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, esclusi ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdita di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna della merce. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York-Antwerp 1924

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alla Agenzia della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 23 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e loevit... col solo fatto dell'eseguita consegna delle merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1020 - S.O.588

TW. S/C. HQ. A.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Polizza N. | Viaggio N.°

Napoli, li 19/10/45

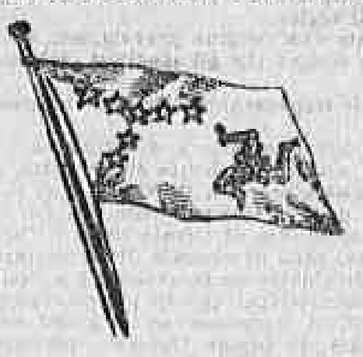

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V

Cap. *per essere trasportate a* TRAPANI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV.

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo sarà pagato a Napoli**

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		477	SACCHI	ZUCCHERO		21853		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
				I.G.E. versata a ⅛ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da o per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume altresì il trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. _____ *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. _____

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spaccci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. | Viaggio N.° | Linea 101

Napoli, li 13/10/45 *19*

Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PESATI

Sono state caricate da _____

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul ~~*Piroscafo*~~ M/V GIOVANNINO N.35

Cap. _____ *per essere trasportate a* TRAPANI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo sarà pagato a Napoli come da distinta.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
VUOTO		21853		
le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
versata a ½ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

Nolo 4/1442 . . L.	38149	80
»		
Sbarco »		
Bolle e Tasse . . »	20	=
Y. G. S.		
Stivaggio e distivaggio L.	1529	20
Polizza e Registro . »	60	=
Spese Consolari . . . . . L.		
» portuali . . . . . »		
Provvigione d'Incasso 2 % . . . »		
TOTALE GENERALE in »	39459	=
Aggio % »		
Somma incassata . . . »	39459	=
Somma assegnata dalla Società »		
Rimborso assegnato dallo speditore »		
TOTALE da pagarsi a destino		
in L.		

Visto per l'imbarco

di N. _____ Colli

GLI AGENTI

...zioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
...i documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

...rmali, salvo le eccezioni di ... per misure contumaciali ...ni prestabiliti, ed assume ... colle quali abbia servito

...o pericolosi, per i gruppi ...me titoli, oggetti d'oro ...della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza o le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

...rmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spanderai, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso sul piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di contenuto scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco o quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti o da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni predotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, bolisettaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto o destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a sopperirvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disimbarco le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui [illegible] nenti alla Società e consegnate do o con la consegna al vettore della polizza di carico o del vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto durante il viaggio. Il nolo dovpei trasporti su percorsi internamoneta avente corso legale co

La Società potrà accomandare pagamento a destino il nolo, i caricate.

Per tutti gli assegni la Soogni caso il suo diritto verso

Non si accettano assegni o

Art. 18. — Appena il piroricevitori della medesima hanno il piroscafo si trova ormeggiato ficiente a ricevere le merci nel piroscafo ed il Collettore del P di sbarcarla, immagazzinarla o gnatario della stessa. Dovendo pitano avrà diritto di far scarFatto di discarica resta autorimenta dopo che il vapore ha

Art. 19. — Per le cose destdalle Autorità locali regolari scarico; in sua assenza il Cap Società.

Art. 20. — La Società non a verificare l'autenticità delle è all'ordine, o del destinatario

In nessun caso il ricevitore stesso non fu anticipato), i ri

Ritirandole dovrà restituire suo valore.

Art. 21. — Se la persona cfiuta di riceverle, la Società lmercio, salvo non trattisi di cdell'art. 68 del Codice stesso, l'eventuale residuo in deposito

Qualora il ricavo della vesomme dovute verrà imputato timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso perchè avariate danneggiate o

Nessuna domanda per riasarà ammessa se lo stato delltanto della Società e non ne Comm. quanto la Società abb

Art. 23. — Per le merci edi misura e di peso. Escluso sammesso il reclamo verso la Smisura e lo abbia espressamentela deficienza delle merci carie

Art. 24. — Nel caso di apagare soltanto la ragione dettura di ordine ed accertato per lucro mancato o per sum

Se il valore dichiarato ne e con la perizia, la Società s

Per i piccoli colli di merca 15 lire, o per quelli di peso

In caso di perdita di co è limitata al pagamento di L.

Per gli oggetti d'arte da un valore difficilmente determriscossa la soprattassa per il

Art. 25. — Decorsi tre mecche le cose caricate siano giusabilità, ne paga il valore a

Se entro tre mesi successivinissero ritrovate, la Società di ritirarle previa restituzion

Art. 26. — In caso di avmercio, la liquidazione relativdanno qualunque sia la destinal riguardo ed obbligandosi sdelle cose caricate che per il Agenti, senza di che i destines. Le avarie generali saranno

Art. 27. — Tutte le domancaricate saranno rivolte per rientro tre giorni dallo sbarco dpiroscafo nel porto dove si sartanto lo speditore quanto il ricontinuazi all'Autorità giudiziaria ricevitore ed ogni altro interanche in dipendenza di connes

Art. 28. — I patti e le condsol olo fatto dell'eseguita cari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...a responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe...ose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede...non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa ...dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, ...mme e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve...che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap...ene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della ...enza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac...egnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo spe...e e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre...rità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errata od...mpleta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ...sse, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a ...ndo non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'ar...re non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna ...cia di avaria o mancanze, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono ...re doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo ...ato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da ...are confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ina...mpimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ...ontratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci...ato se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap...do o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare ...i scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà ...uo col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà ...l nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse ...e il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà ...ere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di contenuto scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari...re sopraccoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci ...ngrossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1000 kg. ...spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco o quelle inerenti a dette operazioni sa...no a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei ...ro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ...ssalto da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non ...riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi...azione, dalle scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla...ttura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui ...no contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo sparpagliamento delle merci, della mortalità o fuga ...gli animali, dai danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di na...n di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai ...anni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, dispo...e dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, ...quipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri...erisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano ...lle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione delle stivaggie ...egli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale con...statazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo senza forma...tà giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad en...rare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto ...nori dal suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare ...d assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quelle...destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di ...destino per blocco, interdizione di commercio, loma di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi ...sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come ...pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima ...della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve ...proseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della do...gana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e reimbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu...na per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve...nissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dialettaggio le cose ...caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a ...bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di...verso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccen...nati, nè i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè ...per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà ...esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno ...per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le ...cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser...citata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese ...di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e ...reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua...rantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico ...esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non apparte...enti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbor...do e con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni ...della polizza di carico o lettera di porto e regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda ...durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno ...pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in ...moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà nonostante che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il ...pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose ...caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ...ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, ed una parte di essa i ...ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul bordo o dove ...il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini suf...ficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del ...piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e ...di sbarcarla, immagazzinarla e depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del l'osse...gnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Ca...pitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del ...Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediata...mente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si trovino ...dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore delle merci è tenuto alla di...scarica; in sua mancanza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della ...Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata ...a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa ...è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo ...stesso non fu anticipato), i sinborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime, ...Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nes...sun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o ri...fiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Com...mercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini ...dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando ...l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle ...somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ul...timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate ...perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti dalle cose caricate ...sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresen...tante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di ...Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di ...misura o di peso. Escluse sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ...ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso o la mi...sura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che ...la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta ...pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fat...ture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni ...per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture ...e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata ...a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società ...è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le scritture, cose tutte che hanno ...un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu ...riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza ...che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua respon...sabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste ve...nissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà ...di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Com...mercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'ormeggio del piroscafo che ha sofferto il ...danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione ...al riguardo ed obbligandosi sin d'ora a pagare anche ove verosimilmente anticipato, quella quota del valore ...delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o sui ...Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ritirare la consegna delle mer...ci. Le avarie generali saranno regolate secondo le norme di [illegible]

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose ...caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico ...entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del ...piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole ...tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla ...innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ...ricevitore ed ogni altro interessato sul carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria ...anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e [illegible] ...sol pel fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out. 1006-S.C.0743

TN. S/C. HQ. A.C. (

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.280.000

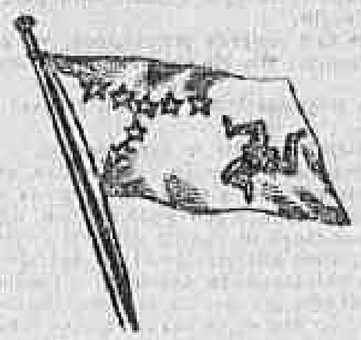

Polizza N. Viaggio N.° L

Napoli, li 19/IO/45

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Ag XXXXXX M/V G

UFFICIO POSTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo VALBRO

Cap. CONSORZIO AGRARIO PROV. *per essere trasportate a*

ed al felice arrivo consegnate a sarà a Napoli *le*

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo** **pagato**

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		1870	CASSE	LATTE EVAPORATO		44956		
				Tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce. I.G.E. versata a ~~f~~ postagiro intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI AGRARI.				

Nolo

Sbarco

Bollo

Stivaggio

Polizza

Spese

»

Provvigione

TOTALE

Aggio

TOTALE

di R

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assumendo il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cosa caricata pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalla, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilita nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. ~~Polizze~~ *una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N.

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj. KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 19/10/45 *19*

Marca da bollo

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Ag. UFFICIO POSTALE XXXXXX M/V GENNARO PADRE N.143

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo PALERMO

Cap. CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE *e deve essere trasportate a*

ed al felice arrivo consegnate a a Napoli *le seguenti merci.*

sara

Il nolo pagato come da distinta.

CHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
~~EVAPORATO~~		44956		
te le spese d'imbarco e sbarco a				
rico della merce. I.G.E. versata a				
postagiro intestato alla FEDERAZIONE				
ALIANA CONSORZI AGRARI.				

Nolo 3.275.	L.	124065	2
	»		
Sbarco	»	20	2
Bolle e Tassa 78.5.	»	4965	80
Stivaggio e distivaggio	L.	69	2
Polizza e Registro	»		
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»		1291108
Aggio %	»		
Somma incassata	»		1291108
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo speditore	»		
TOTALE da pagarsi a destino in	L.		

Visto per l'imbarco

di N. colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
nza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

o di animali, salvo le eccezioni di
mposte per misure consuetudinali
Itinerari prestabiliti, ed assume
spagnie colle quali abbia scritto

plodenti o pericolosi, per i grappi
come genuine titoli, oggetti d'oro
condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nello stesso condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, o alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

[illegible], delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

alore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6 — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spirei nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sul propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alla predetta persona, nè di ammutinamenti, boicottaggi, seloperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio o dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve proseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della darsena od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per proseguirle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i ca
nenti alla Società e consegna
do o con la consegna si ve
della polizza di carico o
vettore.

Art. 17. — Il nolo è dov
durante il viaggio. Il nolo d
pei trasporti su percorsi int
moneta avente corso legale
La Società potrà accon
pagamento a destino il nolo
carinate.
Per tutti gli assegni in
ogni caso il suo diritto ver
Non si accettano assegni

Art. 18. — Appena il pir
ricevitori della medesima ha
il piroscafo si trova ormeggi
ficiente a ricevere le merci
piroscafo ed il Collettore de
di sbarcarle, immagazzinarle
gnatario della stessa. Dovra
pitano avrà diritto di far se
Porto di discarica resta auto
mento dopo che il vapore h

Art. 19. — Per le cose d
dalle Autorità locali regolari
scarico; in sua assenza il C
Società.

Art. 20. — La Società co
a verificare l'autenticità del
è all'ordine, o del destinatario

In nessun caso il ricevit
stesso non fu anticipato), l'

Ritirandole dovrà restitu
sun valore.

Art. 21. — Se la persona
fiuta di riceverlo, la Società
merlo, salvo non trattisi di
dell'art. 68 del Codice stesso
l'eventuale residuo in deposi

Qualora il ricavo della v
somme dovute verrà imputa
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun ca
perchè avariate danneggiate

Nessuna domanda per r
sarà ammessa se lo stato de
tante della Società e non no
Comm. quanto la Società ab

Art. 23. — Per le merci
di misura e di peso, Reclam
ammesso il reclamo verso la
sura e lo abbia espressamente
la deficienza delle merci ca

Art. 24. — Nel caso di a
pagare soltanto la ragione d
ture di origine od accertato
per lucro mancato o per qu

Se il valore dichiarato n
o con la perizia, la Società

Per i piccoli colli di mer
a 15 lire, e per quelli di pes

In caso di perdita di c
è limitata al pagamento di

Per gli oggetti d'arte da
un valore diffusamente deter
riscossa la sopratassa per il

Art. 25. — Decorsi tre
che le cose caricate siano g
sabilità, ne paga il valore a

Se entro tre mesi succes
fossero ritrovate, la Società
di ritirarle previa restituzion

Art. 26. — In caso di av
mercio, la liquidazione relat
danno qualunque sia la dest
al riguardo ed obbligandosi
delle cose caricate che per il
Agenti, senza di che i destin
se. Le avarie generali saran

Art. 27 — Tutte le doma
caricate saranno rivolte per i
entro tre giorni dallo sbarco
piroscafo nel porto dove si
tanto lo speditore quanto il r
innanzi all'Autorità giudiziaria
ricevitore ed ogni altro interes
anche in dipendenza di conno

Art. 28 — I patti e le co
col solo fatto dell'eseguita co

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalla relativa polizza di carico firmata dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza vernna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè già mancano l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di contenuto scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco o quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dislativaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, od una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul Dock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nello stesso ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzati di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consignatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare notte tempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si facciano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere allo sbarco; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In ogni caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (se lo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avuto perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riscontrato all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società o non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di di misura e di peso, Exclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale e particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riconosciuta la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizza non potranno ottenere la consegna della merce. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Antwerp 1890.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato sul carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna delle merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N° Out. 1007-1020-S.O. 0744/588

TN. S/C. HQ. A.C.

Polizza N. Viaggio N.° L

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Napoli, li 19/10/45

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo XXXXXX M/V S

Cap. *per essere trasportate a* TRAPANI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. le

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo — Il nolo sarà pagato a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		1700	CASSE	LATTE EVAPORATO		40869		
		110	SACCHI	ZUCCHERO		5039		
		1810				45908		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
				I.G.E. versata a ♯ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

Nolo / Sbarco / Bolle / Stive / Polizza / Spese / Prov. / TOTALE / Agenzia

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contingenziali o simili da o per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come genuine titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. .....

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

44/588

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 19/10/45 *19*

Marca da bollo 5

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi UFFICIO PORTI *sul Piroscafo* M/V S.GENNARO N.193

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, *per essere trasportate a* TRAPANI

Cap. *ed al felice arrivo consegnate a* CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

Il nolo sarà pagato a Napoli come da distinta.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
EVAPORATO		40869		
ARO		5039		
		45908		
le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
versata a ½ postagiro intestato alla FEDERCONSORZI				

Nolo 3/2833	L.	118869	70
	»	8797	10
Sbarco 4/1742	»		
Bollo e Tasse 781.	»	2p	
		4989	90
Stivaggio e distivaggio	L.	60	
Polizza e Registro	»		
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»	129736	70
Aggio %	»		
Somma incassata	»	129736	70
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo speditore	»		
TOTALE da pagarsi a destino			
In	L.		

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

Condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

...dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

...naimali, salvo le eccezioni di ...te per misure contumaciali ...zzi prestabiliti, ed assume ...le colle quali abbia servito

...ti o pericolosi, per i gruppi ...genome titoli, oggetti d'oro ...ni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

...rmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

...e. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il predetto non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole e deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico delle merci e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici e pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, dalla mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni della medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo o retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve proseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana ed in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo o di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza potarle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi [illegible] senti alla Società e consegnato o con la consegna al ve della polizza di carico o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dov durante il viaggio. Il nolo d pei trasporti su percorsi int mercata avente corso legale

La Società potrà accon pagamento a destino il nolo caricate.

Per tutti gli assegni in ogni caso il suo diritto ver

Non si accettano assegn

Art. 18. — Appena il pi ricevitori della medesima ha il piroscafo si trova ormeggi [illegible] relente a ricevere le merci piroscafo ed il Collettore de di sbarcarle, immediatamente gnatario della stessa. Dovra pitano avrà diritto di far s l'orto di discarica resta sus mente dopo che il vapore h

Art. 19. — Per le cose c dalle Autorità locali regolar scarica; in sua assenza il Società.

Art. 20. — La Società po a verificare l'autenticità de è all'ordine, o del destinata

In nessun caso il ricevi stesso non fa anticipato). I

Ritirandole dovrà reali sun valore.

Art. 21. — Se la perso fiuta di riceverlo, la Socie mercio, salvo non trattisi dell'art. 68 del Codice stes l'eventuale residuo in dep

Qualora il ricavo della somma dovuta verrà imput timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun perchè avariato danneggiat

Nessuna domanda per sarà ammessa se lo stato tanta della Società e non Comm. quanto la Società

Art. 23. — Per le merci di misura e di peso. Esclu ammesso il reclamo verso sura e lo abbia espressam la deficienza delle merci

Art. 24. — Nel caso d pagare soltanto in ragion ture di origine od accertat per lucro mancato o per

Se il valore dichiarato e con la perizia, la Società

Per i piccoli colli di p a 15 lire, e per quelli di p

In caso di perdita d è limitata al pagamento

Per gli oggetti d'arte no valore difficilmente d riscossa la sopratassa per

Art. 25. — Decorsi tre che le cose caricate siano sabilità, ne paga il valore

Se entro tre mesi suc nissero ritrovate, la Soci di ritirarle previa restitu

Art. 26. — In caso di mercio, la liquidazione r danno qualunque sia la c al riguardo ed obbligando delle cose caricate che p Agenti, senza di che l d ese. Le avarie generali sa

Art. 27. — Tutte le c caricate saranno rivolte pe entro tre giorni dallo sbar piroscafo nel porto dove tanto lo speditore quanto rivolgersi all'Autorità giudi ricevitore ed ogni altro i anche in dipendenza di e

Art. 28. — I patti e l col solo fatto dell'esegui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imballati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società o su da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errata od incompleta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è sono esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, esclusa ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di peste sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole e deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico delle merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordini di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, degli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, degli spiedi nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni ed altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è disposto dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedente e retrocedendo, a soccorrervi, a rimorchiare ed assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per ottivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve proseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo o di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disistivaggio le cose caricate non vi potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengano trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce descritta, od una parte di essa, i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul dock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nello stesso ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo od il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzati di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare nell'ottempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si eseguono dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti o del portatore della polizza se girata all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo o stesso non fu anticipato, i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a tenore dell'art. 63 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per la merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri con. pel quali e le sculture, cose tutto che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche non versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata o richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizza non potranno ottenere la consegna delle merce. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alla Agenzia della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1023 - S.C.586

TN. S/C. HQ. A.C.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

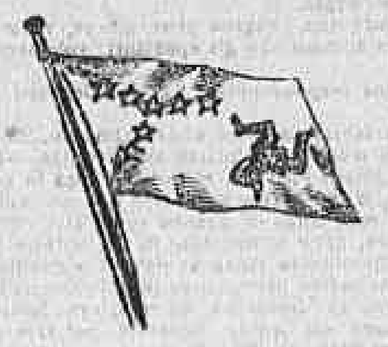

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 18-10-

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul ~~Piroscafo~~ *per*

Cap. _____ *per essere trasportate a* MARINA

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Prov. Ragu

Il nolo lira pagato a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		660	Sacchi Zucchero			30237		
				Tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce. F.G.E. Vezzata a q.li portato e intestato alla Federconsorzi				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contingenziali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.
La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.
Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. uno *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. Per ricevuta firma

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

O.586

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. | Viàggio N.° | Linea 101

Napoli, li 18-10- 1945

Federazione Italiana Consorzi Agrari

Sono state caricate da _____

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul ~~Piroscafo~~ VIA LIBERA

Cap. _____ *per essere trasportate a* MARINA DI RAGUSA

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Prov. Ragusa *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo lire pagato a Napoli come da distinta.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
Zucchero		30237		
Le spese d'imbarco e sbarco carico della merce- S.F. Vedasi a tergo Testato alla Federazione				

Nolo H. 212.	L.	66913	2
	»		
Sbarco	»		
Bollo e Tassa	»	20	2
7 %		2679	15
Stivaggio e distivaggio	L.		
Polizza e Registro	»	60	
Spese Consolari	L		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»		69672 75
Aggio %	»		
Somma incassata	»		69672 75
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo spedditore	»		

TOTALE da pagarsi a destino

In _____ L.

Visto per l'imbarco

di P. _____ Colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
nza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

di animali, salvo le eccezioni di
poste per misure contumaciali
itinerari prestabiliti, ed assume
pagnie colle quali abbia servito

denti o pericolosi, per i gruppi
me gemme titoli, oggetti d'oro
dizioni della polizza speciale.

Art. 2. — La dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello spedditore intorno alla natura della cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Le firme delle quali non adempiuta le altre restano senza valore.

tore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto assegnando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'appredo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso sul piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di contenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1000 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico del loro proprietario salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, degli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a rifornirvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare la cosa caricata anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve proseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per la causa di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi [illegible] sono esenti alla Società e consegnate [illegible] do o con la consegna al vettore della polizza di carico o letterale vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto durante il viaggio. Il nolo dev[illegible] pei trasporti su percorsi interni moneta avente corso legale con

La Società potrà acconsentire pagamento a destino il nolo, [illegible] caricate.

Per tutti gli assegni la Società ogni caso il suo diritto verso il

Non si accettano assegni [illegible]

Art. 18. — Appena il piroscafo ricevitori della medesima hanno il piroscafo si trova ormeggiato [illegible] ficiente a ricevere le merci nel piroscafo ed il Collettore del Porto di sbarcarle, immagazzinarle o [illegible] gatario della stessa. Provvedu[illegible] pitano avrà diritto di far scaricare Porto di discarica resta autorizzato [illegible] mente dopo che il vapore ha [illegible]

Art. 19. — Per le cose dette dalle Autorità locali regolari [illegible] scarico; in sua assenza il Capitano Società.

Art. 20. — La Società consegna a verificare l'autenticità delle firme [illegible] è all'ordine, o del destinatario [illegible]

In nessun caso il ricevitore [illegible] stesso non fu anticipato), i rispettivi [illegible]

Rifiutandola dovrà restituirla [illegible] suo valore.

Art. 21. — Se la persona [illegible] fiuta di ricevere, la Società [illegible] mercio, salvo non trattisi di [illegible] dell'art. 68 del Codice stesso, [illegible] l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita [illegible] somme dovute verrà imputato [illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso [illegible] perchè avariate danneggiate o [illegible]

Nessuna domanda per risarcimento sarà ammessa se lo stato delle merci [illegible] tante della Società e non [illegible] Comm. quanto la Società abbia [illegible]

Art. 23. — Per le merci contate [illegible] di misura e di peso. Eventuali [illegible] ammesso il reclamo verso la Società [illegible] sura a lo abbia espressamente [illegible] la deficienza delle merci caricate.

Art. 24. — Nel caso di avaria [illegible] pagare soltanto la ragione del [illegible] ture di origine ed accertato dal [illegible] per lucro mancato o per [illegible]

Se il valore dichiarato nella [illegible] e con la perizia, la Società [illegible]

Per i piccoli colli di merce [illegible] a 15 litre, e per quelli di peso [illegible]

In caso di perdita di colli [illegible] è limitata al pagamento di L[illegible]

Per gli oggetti d'arte da [illegible] un valore difficilmente determinabile [illegible] riscossa la sopratassa per il [illegible]

Art. 25. — Decorsi tre mesi [illegible] che le cose caricate siano giudicate [illegible] sabilità, se pago il valore a [illegible]

Se entro tre mesi successivi [illegible] essere ritrovate, la Società [illegible] di ritirarle previa restituzione [illegible]

Art. 26. — In caso di avaria [illegible] mercio, la liquidazione relativa [illegible] danno qualunque sia la destinazione [illegible] al riguardo ed obbligandosi [illegible] delle cose caricate che per il [illegible] Agenti, senza di che i destinatari [illegible] ses. Le avarie generali saranno [illegible]

Art. 27. — Tutte le domande [illegible] caricate saranno rivolte per [illegible] entro tre giorni dallo sbarco del [illegible] piroscafo nel porto dove si [illegible] tanto lo speditore quanto il ricevitore [illegible] innanzi all'Autorità giudiziaria [illegible] ricevitore ed ogni altro interessato [illegible] anche in dipendenza di connessi [illegible]

Art. 28. — I patti e le condizioni [illegible] col solo fatto dell'eseguita consegna [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplosenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bagno, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari od altri recapiti e dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza vernice traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono essere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà luogo sul piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopra perle che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci grossa male o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordini di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti o da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle sacca, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle emanazioni delle medesime, nonchè dai danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi e serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio degli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare ed assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e reimbarco, di trasbordo o di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per la causa di cui sopra od anche per difficoltà di dislivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo o spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare proteste nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in uno soi porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e imbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate al un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con il trasbordo e con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto e regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà accomandire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o risconti sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, ed una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul bordo nave il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzato di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare sottotempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si trovano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a cui le presente polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può rifiutare prima di aver pagato il nolo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa od assegno gravante sulle medesime.

Ritirando la merce dovrà restituire l'esemplare della polizza a sua scarico rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto la estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da registro verbale salvo il disposto dell'articolo 418 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura o di peso. Escluso sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso o la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, maniglieri ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu liquidata la separazione per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata o richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizza non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Anversa 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N° Out. 1023 - S.C.586

TN. S/C. HQ. A

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 10/10/45

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/N

Cap. *per essere trasportate a* MARINA DI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. RAGUSA

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo** sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		800	SACCHI	ZUCCHERO		36651		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
				I.C.E. versata a posteriro intestato a FEDERCONSORZI				

Nolo
Sbarco
Rollo
Stiva
Polizza
Spese
Provvi
TOTA
Aggio

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolosi, per i gruppi di numerario, pacchi ed involti contenenti oggetti di valore come genuine titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N.

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. BQ. A.C. (dal KLEIN)

olizza N. Viaggio N.º Linea 101

Napoli, li 18/10/45 *19*

ono state caricate da

lle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V SIENA N. 719

per essere trasportate a MARINA DI RAGUSA

ap.

al felice arrivo consegnate a C.A. ORZIO AGRARIO PROV. =RAGUSA= *le seguenti merci.*

Marca da bollo

olo sarà pagato a Napoli come da distinta.

ARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
o		36651		
peso d'imbarco e sbarco a carico				
rsata a = portagiro intestato [illegible]				
ORZI				

Nolo 4 2212	L.	81180	40
	»		
Sbarco	»		
Bolle e Tassa	»	20	
4%		3240	40
Stivaggio e distivaggio	L.	60	~
Polizza e Registro	»		
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»	85580	80
Aggio %	»		
Somma incassata	»	85580	80
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo speditore	»		
TOTALE da pagarsi a destino in	L.		

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
cumenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

alvo le eccezioni di oluare contumaciali tabiliti, ed assume quali abbia servito

ticoloni, per i gruppi itoli, oggetti d'oro polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cosa caricata pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

e, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

a si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spiccl.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore con hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico delle merci e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare ed assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dislativaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretese nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi
enti alla Società e consegn
do o con la consegna al v
della polizza di carico o
vettore.

Art. 17. — Il nolo è du
durante il viaggio. Il nolo
pei trasporti su percorsi in
monetà avente corso legale
La Società potrà accon
pagamento a destino il nol
caricate.
Per tutti gli assegni in
ogni caso il suo diritto ver
Non si accettano assegn

Art. 18. — Appena il p
ricevitori della medesima
il piroscafo si trova ormeg
ficiente a ricevere le merci
piroscafo ed il Collettore d
di sbarcarla, immagazzinarl
gnatario della stessa. Dove
pitano avrà diritto di far
l'orto di discarica resta au
mento dopo che il vapore

Art. 19. — Per le cose
dalle Autorità locali regola
scarica; in sua assenza il
Società.

Art. 20. — La Società
a verificare l'autenticità
è all'ordine, o del destinat
In nessun caso il ricev
stesso non fu anticipato).
Ritirandole dovrà rest
sun valore.

Art. 21. — Se la perso
fiuta di riceverle, la Socie
mercio, salvo non trattisi
dell'art. 86 del Codice ste
l'eventuale residuo la depo
Qualora il ricavo della
somme dovute verrà impu
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun
perchè avariate danneggia
Nessuna domanda per
erà ammessa se lo stato
tante della Società e non
Comm. quanto la Società

Art. 23. — Per le merci
di misura o di peso. Esclu
ammesso il reclamo verso
sura e lo abbia espressam
la deficienza delle merci

Art. 24. — Nel caso di
pagare soltanto la ragione
ture di origine od accerta
per lucro mancato o per

Se il valore dichiarato
e con la perizia, la Società

Per i piccoli colli di
a 15 lire, e per quelli di

In caso di perdita
è limitata al pagamento

Per gli oggetti d'arte
un valore difficilmente
riscossa la sopratassa per

Art. 25. — Decorsi tre
che le cose caricate siano
sabilità, ne paga il valore

Se entro tre mesi sus
nissero ritrovate, la Soci
di ritirarle previa restitu

Art. 26. — In caso di
mercio, la liquidazione
danno qualunque sia la
al riguardo ed obbligand
delle cose caricate che p
Agenti, senza di che i d
sse. Le avarie generali sa

Art. 27. — Tutte le d
caricate saranno rivolte pe
entro tre giorni dallo sbar
piroscafo nel porto dove si
tanto lo speditore quanto
innanzi all'Autorità giudiz
ricevitore ed ogni altro
anche in dipendenza di co

Art. 28. — I patti e le
col solo fatto dell'eseguito

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto sciogendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio e rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, dalla mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per conseguarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutta la cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo della cosa caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, od una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla luogo la nave sul Dock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzato di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani ed altri, ove non si tengano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (se stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo con trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto la estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti dalle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è ricevuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma nella polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le sculture, esse tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdita di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Antwerp 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out. 1007 - S.O.0744

TN. S/C. HQ. A.C. (illegible)

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

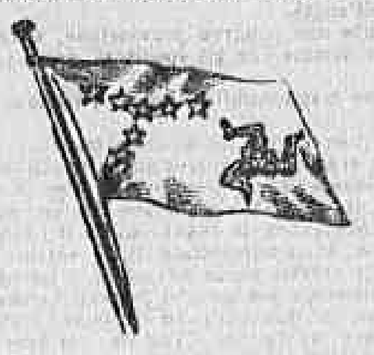

Agenti per Napoli: **Biscotto & Marzullo**

Polizza N. _____ Viaggio N.° _____

Napoli, li 18/IO/4[illegible]

Sono state caricate da _____ Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul ~~piroscafo~~ M/[illegible]

Cap. _____ *per essere trasportate a* TRAPAN[illegible]

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV.

Il nolo sarà pagato a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		II90	CASSE	LATTE EVAPORATO		28609		
				merce messa e levata a prese e cura del caricatore e ricevitore				
				I.G.E. versata a ½ postagiro intestato alla FEDER.ITL.CONS.AGRARI				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. MILLECENTONOVANTA

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spiccl.

IL CAPITANO

1436

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj. KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 18/10/45 *19*

Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

Sono state caricate da ~~XXXXXX~~ M/V VERI AMICI N.1081

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul ~~XXXXXX~~ *per essere trasportate a* TRAPANI

Cap. *ed al felice arrivo consegnate a* CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

Marca da bollo

nolo sarà pagato a Napoli come da distinta.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
EVAPORATO		28609		
essa e levata a peso e cura del				
ore e ricevitore				
versata a ½ postagiro intestato alla				
ITL.CONS.AGRARI				

Nolo 3/833 . L.	81165	45
28 »		
Sbarco »		
Bollo e Tassa . . »	24	
Stivaggio e distivaggio L.	324	85
Polizza e Registro . »	60	
Spese Consolari . . . . . L.		
» portuali . . . . . »		
Provvigione d'incasso 2 % . . . . »		
TOTALE GENERALE in »		84495 30
Aggio % »		
Somma incassata . . . »		84495 30
Somma assegnata dalla Società »		
Rimborso assegnato dallo speditore »		
TOTALE da pagarsi a destino		
in L.		

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

Condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

animali, salvo le eccezioni di
ete per misure consuetudinarie
vari prestabiliti, ed assume
nie colle quali abbia servito

ili o pericolosi, per i gruppi
genuine titoli, oggetti d'oro
oni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge.

(Segue retro)

firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

NOVANTA

re. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errata od incompleta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè ha mancato l'approdo o perchè difatti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso sul piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico delle merci e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità e fuga degli animali, dei danni prodotti da raggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione delle stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade o fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dialstivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spese potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretese nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco avrà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i [illegible] nenti alla Società e consegnato o con la consegna al [illegible] della polizza di carico [illegible] vettore.

Art. 17. — Il nolo è d[illegible] durante il viaggio. Il nolo [illegible] pei trasporti su percorsi [illegible] moneta avente corso legale.

La Società potrà accet[illegible] pagamento a destino il [illegible] caricate.

Per tutti gli assegni [illegible] ogni caso il suo diritto [illegible]

Non si accettano asse[illegible]

Art. 18. — Appena il [illegible] ricevitori della medesima [illegible] il piroscafo si trova [illegible] ficiente a ricevere le merci [illegible] piroscafo ed il Collettore [illegible] di sbarcarle, immagazzinarle [illegible] gnatario della stessa. Dove[illegible] pitano avrà diritto di far [illegible] Porto di discarica resta [illegible] mente dopo che il vapore [illegible]

Art. 19. — Per le cose [illegible] dalle Autorità locali regola[illegible] sconlegno in sua assenza il [illegible] Società.

Art. 20. — La Società [illegible] a verificare l'antecedita e [illegible] è all'ordine, o del destinat[illegible]

In nessun caso il rice[illegible] stesso con lo anticipato).

Ritirandole dovrà ver[illegible] sun valore.

Art. 21. — Se la perso[illegible] fiuta di riceverle, la Soci[illegible] merce, salvo non trattisi [illegible] dell'art. 68 del Codice stes[illegible] l'eventuale residuo in dep[illegible]

Qualora il ricavo della [illegible] somme dovute verrà impu[illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessuno [illegible] perchè avariate danneggia[illegible]

Nessuna domanda per [illegible] sarà ammessa se lo stato [illegible] tanto dalla Società e non [illegible] Comm. quanto la Società [illegible]

Art. 23. — Per le mer[illegible] di misura e di peso. Escl[illegible] ammesso il reclamo verso [illegible] sura o lo abbia espressam[illegible] la deficienza delle merci".

Art. 24. — Nel caso di [illegible] pagare soltanto in ragione [illegible] tura di origine od accertat[illegible] per lucro mancato o per [illegible]

Se il valore dichiarato [illegible] e con la perizia, la Società [illegible]

Per i piccoli colli di [illegible] a 15 lire, e per quelli di [illegible]

In caso di perdita d[illegible] è limitata al pagamento di [illegible]

Per gli oggetti d'arte [illegible] un valore difficilmente ce[illegible] riscossa la supratassa per [illegible]

Art. 25. — Decorsi tre [illegible] che le cose caricate siano [illegible] sabilità, se paga il valore [illegible]

Se entro tre mesi succ[illegible] nissero ritrovate, la Società [illegible] di ritirarle previa restituzi[illegible]

Art. 26. — In caso di [illegible] mercio, la liquidazione [illegible] danno qualunque sia la da[illegible] al riguardo ed obbligando [illegible] delle cose caricate che po[illegible] Agenti, senza di che i dan[illegible] se. Le avarie generali sar[illegible]

Art. 27. — Tutte le de[illegible] caricate saranno rivolte per [illegible] entro tre giorni dallo sbarc[illegible] piroscafo nel porto dove si [illegible] tanto lo speditore quanto [illegible] innanzi all'Autorità giudizi[illegible] ricevitore ed ogni altro in[illegible] anche in dipendenza di con[illegible]

Art. 28. — I patti e le [illegible] col solo fatto dell'assegnaz[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplosenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mittente stesso non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari od altri reclamati od altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto emigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo nel piroscafo designato perchè sia mancante l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra nave, il nolo deve essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di convenzione scritta sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le rotture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa taglia o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli attacchi nei fusti, dalle spargimento delle merci, dalla mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, bolgiotraggi, scioperi o serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade o fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare ed assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, l'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore connesse pure le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve seguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcanti con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di scala, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengano trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto e regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce in descritta, od una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul bordo o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare nell'istesso, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani ed altri, ove non si tengono dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se girata all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (se non fu anticipato), i diritti ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirando la merce dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termine dell'art. 62 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riscontrato all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 416 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale delle merci stesse.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi sin a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York-Antwerp 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N° Out. 638 & 735 - S.O. 1062/1080 TN. S/C. HQ. A.

"TIRRENIA"
SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE
SEDE IN NAPOLI
CAPITALE SOCIALE L. 150.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

COMITATO PROVINCIALE

NAPOLI 11 18-10-1945

POLIZZA N. Linea

Federazione Italiana Consorzi Agrari

Sono state caricate da ... ai patti ed alle condizioni indicate

per conto e rischio di chi spetta sul P.to/M.re m/v Domenico Ottaviano N.1149 Capitano

per essere trasportate a Genova ed al felice arrivo consegnate a A. C. WAREHOUSE

Il nolo 20 pagato a destino come da distinta

MARCHE	NUMERI	Quantità dei colli	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		5643	casse pomodori in scatole	2.11	156140		30.000
		1950	casse formaggio comune	2.82	54647		115.000
		61	casse latte evaporato	3.52	1467		4.000
		7654			212254		
Marca N.1 a rilievo							
Sotto: Genova							
Sopra: Da Napoli con Piroscafo a vapore							
Segue Fondo							
Avvertenza: Si prega dare corso tutte le formalità per lo sbarco							
partita stata Vega diretta da Napoli							

Rilasciato N. una polizze firmate, delle quali una adempiuta, le altre restano senza valore

Ricevuto Colli N. Settemilaseicentocinquantaquattro - Quattro casse

Scondizionata

IL CARICATORE

IL CAPITANO

SOTT. Lunardi & Pescarolo - Napoli - 150.000 - 8-45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

062/1080

"TIRRENIA"
SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE
SEDE IN NAPOLI
CAPITALE SOCIALE L. 150.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

POLIZZA N. _____ Linea _____ Viaggio M. _____

194 5

...si patti ed alle condizioni indicate anche a tergo della presente polizza

...o/Mn. m/v Domenico Ottaviano N.1149 Capitano _____

...ed al felice arrivo consegnate a A.C. WAREHOUSE - GENOA - le seguenti merci:

...le 10 29 pagato a vapore come da distinta.

...ARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
...ti sec in pezzi le		156140		
...rfone comune		54647		
...zzi espressi		1467		
		212254		

...lle quali una adempiuta, le altre restano senza valore
...ri Ricevuta in fine - Quadro cassa
...rdizionata

IL CAPITANO

Nolo	L.	52304 20
...ucro portuale		60 - 52364 20
Sbarco	»	
Bollo e tassa	»	
ASSICURAZIONE		
a ____ %	L.	
Polizza e Regist.	»	
Spese Sanitarie	L.	
» portuali		
Provvigione d'incasso 2 %	»	
TOTALE GENERALE in ____	L.	62364 20
Aggio ____ %	»	62364 20
Somma incassata	»	62364 20
Somma assegnata	»	
Rimborso	»	
TOTALE da pagarsi a destino in ____	L.	

Visto per l'imbarco

di N.° _____ Colli

L'AGENTE

Copia per uso d'Ufficio

5677 Lunardi & Passarello Napoli - Sec.nda E.Pati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1021 - S.O.582

TN. S/C. HQ. A.C.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

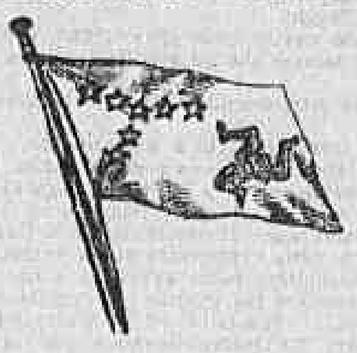

Agenti per Napoli: **Biscotto & Marzullo**

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 17/10/45

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V

Cap. _____ *per essere trasportate a* CATANIA

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV.

Il nolo sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		610	SACCHI	ZUCCHERO		27946		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
				I.G.E. versata a a portafoglio intestato alla				
				F.D.I. ITAL. CONS. AGRARI				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — La dichiarazioni inserita nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. _____ *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. _____

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 17/10/45 *19*

Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

Sono state caricate da _____

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V ELBRA *N.* 631

per essere trasportate a CATANIA

Cap. _____ *le seguenti merci.*

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. _____

Metca da bollo

come da distinta.

Il nolo sarà pagato a Napoli

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
CHIARO		27946		
e spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
L. versata a 2 postagiro intestato all'a				
F.I.T.A.L.CONS. AGRARI				

Nolo	4.821	L.	50896 95
Sbarco		»	
Bollo e Tassa		»	20 —
Stivaggio e distivaggio	M.S.F.	L.	2039 60
Polizza e Registro		»	60 —
Spese Consolari		L.	
» portuali		»	
Provvigione d'incasso 2 %		»	
TOTALE GENERALE in		»	53016 05
Aggio	%	»	53016 05
Somma incassata		»	
Somma assegnata dalla Società		»	
Rimborso assegnato dallo speditore		»	
TOTALE da pagarsi a destino in		L.	

Visto per l'imbarco

di N. _____ colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
za dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

di animali, salvo le eccezioni di coste per misure contumaciali itinerari prestabiliti, ed assume eguite colle quali abbia servito

denti o pericolosi, per i gruppi ue gemme titoli, oggetti d'oro dizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna della cosa caricata nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cosa caricata pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalla, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge.

(Segue retro)

firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

lore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni o spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto asgendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1000 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8 — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve proseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nai luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui [illegible] alla Società e conseguate [illegible] do o con la consegna al vettore della polizza di carico o lettera di vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto [illegible] durante il viaggio. Il nolo dev'essere pei trasporti su percorsi interni [illegible] moneta avente corso legale con [illegible]

La Società potrà acconsentire pagamento a destino il nolo, le merci caricate.

Per tutti gli assegni la Società [illegible] ogni caso il suo diritto verso il [illegible]

Non si accettano assegni o [illegible]

Art. 18. — Appena il piroscafo [illegible] ricevitori della medesima hanno [illegible] il piroscafo si trova ormeggiato [illegible] facente a ricevere le merci nella [illegible] piroscafo ed il Collettore del Porto [illegible] di sbarcarle, immagazzinarle o [illegible] gnatario della stesse. Trovandolo [illegible] pitano avrà diritto di far scaricare [illegible] Porto di discarica resta autorizzato [illegible] mente dopo che il vapore ha [illegible]

Art. 19. — Per le cose depositate [illegible] dalle Autorità locali regolari [illegible] scarico; in sua assenza il Capitano [illegible] Società.

Art. 20. — La Società consegnataria [illegible] a verificare l'autenticità delle firme [illegible] è all'ordine, o del destinatario [illegible] In nessun caso il ricevitore [illegible] stesso non fu anticipato), i rischi [illegible] Ritirandole dovrà reclamare [illegible] suo valore.

Art. 21. — Se la persona [illegible] fiuta di riceverle, la Società [illegible] mercio, salvo non trattisi di [illegible] dell'art. 68 del Codice stesso, [illegible] l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita [illegible] sussame dovute verrà imputato [illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso [illegible] perchè avariato danneggiato [illegible]

Nessuna domanda per risarcimento sarà ammessa se lo stato dell'imballaggio della Società e non [illegible] Comm. quanto la Società abbia [illegible]

Art. 23. — Per le merci [illegible] di misura e di peso. Escluso [illegible] ammesso il reclamo verso la [illegible] mura e lo abbia espressamente [illegible] la deficienza delle merci caricate [illegible]

Art. 24. — Nel caso di [illegible] pagare soltanto la ragione di [illegible] tura di origine od accertato [illegible] per lucro mancato o per [illegible]

Se il valore dichiarato [illegible] e con la perizia, la Società [illegible]

Per i piccoli colli di merci [illegible] a 15 lire, e per quelli di peso [illegible]

In caso di perdita di [illegible] è limitata al pagamento di L. [illegible]

Per gli oggetti d'arte di [illegible] un valore difficilmente determinabile [illegible] riscossa la sopratassa per il [illegible]

Art. 25. — Decorsi tre giorni [illegible] che le cose caricate siano [illegible] sabilità, ne paga il valore a [illegible]

Se entro tre mesi successivi [illegible] fossero ritrovate, la Società [illegible] di ritirarle previa restituzione [illegible]

Art. 26. — In caso di [illegible] mercio, la liquidazione relativa [illegible] danno qualunque sia la decisione [illegible] al riguardo ed obbligandosi [illegible] delle cose caricate che per [illegible] Agenti, senza di che i destinatari [illegible] se. Le avarie generali saranno [illegible]

Art. 27. — Tutte le domande [illegible] caricate saranno rivolte per [illegible] entro tre giorni dallo sbarco [illegible] piroscafo nel porto dove si [illegible] tanto lo speditore quanto il [illegible] tinuanzi all'Autorità giudiziaria [illegible] ricevitore ed ogni altro interessato [illegible] anche in dipendenza di contratto [illegible]

Art. 28. — I patti e le [illegible] col solo fatto dell'eseguita [illegible]

1442

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe
e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede-
on ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa
dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso,
me e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco, risultando da tale ve-
che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap-
ne ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della
nza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac-
nate dagli ordinativi d'imbarco, dalla relative polizze di carico firmate dallo spe-
e corredate dai regolari documenti doganali.

speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irre-
à dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od
plete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni
e, oltreché direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate
tte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a
e non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'ar-
non hanno responsabilità di sorta.

rt. 6. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna
a di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono
doppio involto.

pra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo
ato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da
e confusione e dinguidi.

a Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ine-
mento di queste prescrizioni.

rt. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere
ntratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci-
o se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap-
o o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare
scali successivi.

e lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà
o col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà
nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse
il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà
re pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari-
soprancoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci
rosse merci e deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg.
pese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa-
o a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei
proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare,
ndio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non
nosciuto, da urto di navi da investimenti o da tutti gli altri avvenimenti della navi-
ione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla
ura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui
o contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o faga-
i animali, dei danni predetti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac-
di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei
ni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, dispo-
dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti,
paggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri-
isce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano
predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio
gli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale con-
tazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma-
à giudiziaria o senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad su-
re ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto
ori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare
assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello
stinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di
stino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi
ora indicati, anche per cattivo tempo e per qualsiasi altro caso di forza maggiore come
ure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima
alla partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve
seguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della do-
ana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno
carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu-
a per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve-
issero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disbrigo le cose
ricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a
ordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di-
erso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo o spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccen-
ati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè
r danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà
sercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno
er l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le
cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser-
itata che dal portatore della polizza anzidetta

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese
l sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e
reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua-
rantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico
sclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non apparte-
nenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbor-
do o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni
della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o
vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda
durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno
pei trasporti su percorsi interni, il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in
moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà permettere che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il
pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose
caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in
ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni a rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, ed ma parte di essa i
ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla tanto la nave sul Dock o dove
il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini suf-
ficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in sincronismo di quanto sopra il Capitano o l'Agente del
piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e
di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consi-
gnatario della stessa, dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile. Il Ca-
pitano avrà diritto di far scaricare notte tempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del
Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediata-
mente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si trovano
dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla di-
scarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della
Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata
a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa
è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo
stesso non fu anticipato), i timbrosi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nes-
suno valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o ri-
fiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne spedire, a termine dell'art. 570 del Codice di Com-
mercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini
dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando
l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle
somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ul-
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate
perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate
sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresen-
tante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 416 del Cod. di
Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di
di misura o di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere
ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso o la mi-
sura o lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che
la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a
pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fat-
ture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni
per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture
e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata
a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della S
è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pel quadri e la scultura, cose tutte che hanno
un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu
riscossa la supratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza
che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua respon-
sabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste ve-
nissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà
di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Com-
mercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il
danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione
al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore
delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi
Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna della mer-
ce. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Antwerp 1924

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdite delle cose
caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico
entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del
piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole
tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla
innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il
ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria
anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori le ricevitori
col solo fatto dell'eseguita consegna delle merci a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out. 1019 - S.O.585

TN. S/C. HQ. A.C.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

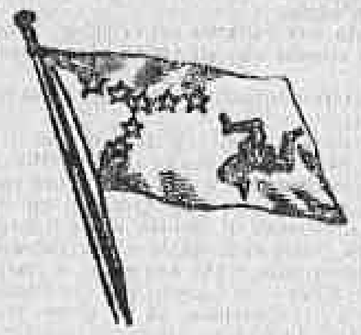

Polizza N. Viaggio N.° L

Napoli, li 17/10/45

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V C

Cap. *per essere trasportate a* PALERMO

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. l

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo** sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		750	SACCHI	ZUCCHERO		34360		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico del[illegible]				
				I.G.E. versata a g postagiro intestato alla				
				FEDR.ITAL. CONS. AGRARI				

Nolo
Sbarco
Bolle
Stivag
Polizza
Spese
»
Provvig
TOTALE
Aggio
TOTALE
di N.

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da o per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. FRANCA

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 17/10/45 *19*

Marca da bollo

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V GIUSEPPINA N.172

Cap. *per essere trasportate a* PALERMO

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

Il nolo sarà **pagato** a Napoli **come da distinta.**

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
COLERO		34360		
le spese d'imbarco e sbarco a carico della ditta				
L. versata a ½ postagiro intestato alla				
I. ITAL. CONS. AGRARI				

Nolo H. 1690	L.	8136 2
	»	
Sbarco	»	
Bollo e Tassa	»	20 2
4%		2328 65
Stivaggio e distivaggio	L.	
Polizza e Registro	»	50 2
Spese Consolari	L.	
» portuali	»	
Provvigione d'incasso 2 %	»	
TOTALE GENERALE in	»	60 SH 4 65
Aggio %	»	
Somma incassata	»	60 SH 4 65
Somma assegnata dalla Società	»	
Rimborso assegnato dallo spedit.	»	
TOTALE da pagarsi a destino in	L.	

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

...ndizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
...a dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

...di animali, salvo le eccezioni di ...ote per misure contumaciali ...ecorsi prestabiliti, ed assume ...gnio colle quali abbia servito

...enti o pericolos., ...er i gruppi ...e gemme titoli, oggetti d'oro ...izioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

...firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

...ANIA

...ore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalla relativa polizza di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso sul piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopraccoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico del loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è disposto dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle poi viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterlo reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i
nenti alla Società e conn
do o con la consegna al
della polizza di carico
vettore.

Art. 17. — Il nolo è
durante il viaggio. Il no
pei trasporti su percorsi
moneta avente corso leg
La Società potrà acc
pagamento a destino il
caricante.

Per tutti gli assegni
ogni caso il suo diritto

Non si accettano as

Art. 18. — Appena il
ricevitori della medesima
il piroscafo si trova ormeggiato a ricevere le m
piroscafo ed il Collettore
di sbarcaria, immediata
gnatario della stessa. Il
pitano avrà diritto di fa
Porto di discarica resta
mente dopo che il vapo

Art. 19. — Per le co
dalle Autorità locali reg
sentire; in sua assenza
Società.

Art. 20. — La Società
a verificare l'autenticità
è all'ordine, o del destin
In nessun caso il ric
stesso non fa anticipato
Ritirandole dovrà r
sun valore.

Art. 21. — Se la per
rifiuta di riceverle, la Soc
mercio, salvo non tratti
dell'art. 68 del Codice
l'eventuale residuo in d

Qualora il ricavo del
somme dovute verrà imp
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun
perchè avariate danneggi

Nessuna domanda p
sarà ammessa se lo stato
tante della Società e nu
Comm. quanto la Società

Art. 23. — Per le m
di misura e di peso. Non
ammesso il reclamo verte
sura o lo abbia espressa
deficienza delle merci

Art. 24. — Nel caso
pagare soltanto in ragio
ture di ordine od accert
per lucro mancato o per

Se il valore dichiarat
e con la perizia, la Soci

Per i piccoli colli di
a 15 lire, e per quelli di

In caso di perdita
è limitata al pagamento

Per gli oggetti d'arte
un valore difficilmente d
riscossa la sopratassa p

Art. 25. — Decorsi t
che le cose caricate siano
sabilità, se paga il valor

Se entro tre mesi
nissero ritrovate, la Soc
di ritirarle previa restitu

Art. 26. — In caso
mercio, la liquidazione
danno qualunque sia la
si riguardo ed obbligand
delle cose caricate che p
Agenti, senza di che l
cee. Le avarie generali

Art. 27. — Tutte le
caricate saranno rivolte
entro tre giorni dallo sbar
piroscafo nel porto dove
tanto lo speditore quanto
innanzi all'Autorità giudi
ricevitore ed ogni altro
anche in dipendenza di

Art. 28. — I patti e
col solo fatto dell'esegui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe
olose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede-
o non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa
è dichiarato in polizza di averlo ricevuto

Art. 3. — **La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse,** la facoltà di verificare il peso, **olume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve-**
ca che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap-
rtiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della
fferenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — **Le cose da caricarsi devono essere** consegnate dallo speditore sotto bordo, ac-
mpagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo spe-
itore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre-
golarità dei documenti doganali, sanitari ed altri ricapiti o dichiarazioni false, errate od
ncomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni
spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario **sino a**
ando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano **e l'ar-**
atore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà **essere** ben condizionato **senza veruna**
ecie di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono
ere doppio involto.

Sopra ogni collo **deve** essere impressa: la marca, **il numero e qualunque** altro distintivo
dicato nella relativa polizza di **carico,** e la **designazione del luogo di destino,** in modo da
itare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni **responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ina-**
empimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — **Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere**
contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci-
nto se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap-
ndo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto **dello spazio che si deve riservare**
gli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di **rescindere il** contratto, il trasporto **avrà**
uogo col piroscafo **successivo** percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore **che non presenta** il carico dopo **aver impegnato** il posto, deve pagare metà
l nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. **Nel caso** in cui risultasse
he il carico pel quale **era** stato impegnato o il posto fu dato **da altra nave,** il nolo dovrà
essere pagato **per intero.**

Art. 7. — Salvo il caso di **convenzione** scritto sulla polizza di carico, non si potranno **cari-**
icare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci
grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1000 Kg.
e spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco o quelle inerenti a dette operazioni **sa-**
anno a carico della merce e dovranno essere pagate dal **ricevitore.**

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, **sono a carico del**
oro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La **Società** non risponde nei danni cagionati alle cose caricate **da rischi di mare,**
ricolo da nemici o pirati, da barattoria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non
conosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della **navi-**
azione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dal topi, dagli insetti, **dalla**
ottura degli oggetti fragili, dal sciuppio di liquidi, **qualunque sia il recipiente entro cui**
ano contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo **spargimento delle merci,** dalla **mortalità o fuga**
egli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di sa-
ua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè **dai**
anni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, dispo-
e dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti,
quipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri-
erisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano
lle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — **Il Capitano è disposto dal far procedere** alla constatazione dello stivaggio
egli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale con-
tazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, **senza forma-**
tà giudiziarie e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad en-
rare ed uscire dai porti, rada e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare **qualunque porto**
ori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare
d assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello
estinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di
estino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate **sopra altri piroscafi** oltre ai casi
opra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi **altro caso di forza maggiore** come
ure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima
ella partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve
eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate **o nei magazzini della** do-
ana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno
carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu-
a per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve-
issero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dislstivaggio le cose
ari-ate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a
ordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di-
erso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopracenn-
ati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè
er danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà
sercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno
er l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le
ose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser-
tata che dal portatore della polizza anzidetta

Art. 15. — **In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese**
i sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e
eimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo veniase liberato dalla qua-
rantena, senza potarle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico
sclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — **In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non apparte-**
enti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbor-
do o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni
della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o
vettore.

Art. 17. — **Il nolo è dovuto per intero,** sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda
durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno
pei trasporti su percorsi interni. **Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato** in oro o l anche in
moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, **mediante una congrua provvigione,** vengano assegnati per il
pagamento a destino il nolo, le spese **ed altre** somme che gli speditori volessero gravare sulle cose
caricate.

Per tutti gli assegni la Società **non assume responsabilità fino all'incasso** totale e conserva in
ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi **sulle merci soggette a deperimento.**

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a **scaricare la** merce su descritta, od una parte di essa i
ricevitori della medesima hanno il dovere di **essere pronti a riceverla** luogo la nave sul banco dove
Il piroscafo si trova ormeggiato **per scaricare, o in chiatte provviste** con un numero di uomini suf-
ficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del
piroscafo ed il Collettore del Porto di **discarica,** sono autorizzate di far entrare la merce in dogana o
di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza **avviso** ed a rischio e spese del Consi-
gnatario della stessa, dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Ca-
pitano **avrà** diritto di far scaricare notte tempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del
Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per **fare** scaricare immediata-
mente dopo che il vapore ha completato le **pratiche** in Dogana.

Art. 19. — **Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini** ed egiziani **od altri,** ove non si traggono
dalle Autorità locali regolari **scritturazioni di sbarco e deposito,** il **ricevitore** deve mandare alla di-
scarica la sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della
Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata
a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei **giranti** e del portatore della polizza se questa
è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo o
stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altro spesa od assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a suo mani rimanendo **tutti gli altri di nes-**
sun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si comparisce o non si presenta o ri-
fiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Com-
mercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini
dell'art. 68 **del** Codice stesso, **la parte necessaria** al pagamento **del nolo,** spese ed assegni, lasciando
l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle
somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ul-
timo agli assegni.

Art. 22. — **In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate**
perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate
sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresen-
tante della **Società** e non ne risulta **da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di**
Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — **Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di**
di misura e di peso. Escluso sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere
ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso **in cui** il Capitano abbia riconosciuto il peso e la mi-
sura o la abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, **e sempre che**
la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — **Nel caso di avaria o di perdita** in cui la Società debba **rispondere,** essa **sarà tenuta a**
pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fat-
ture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni
per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture
e con la perizia, la società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata
a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della S
è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medagliere ecc. pel quadri e le sculture, cose tutte che hanno
un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu
riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi nel giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza
che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua respon-
sabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute **queste ve-**
nissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale **avrà facoltà**
di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — **In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Com-**
mercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo **che ha sofferto il**
danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunciando i destinatari ad ogni opposizione
al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore
delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi
Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizza non potranno ottenere la consegna della mer-
ce. **Le avarie generali saranno regolate** secondo le regole di York Anversa 1924

Art. 27 — **Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose**
caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico
entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del
piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. **Mancando l'accordo amichevole**
tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla
innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il
ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria
anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dal caricatore e ricevitori
col solo fatto dell'eseguita consegna delle merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1006 - S.0.0743

TN. S/C. HQ. A.C.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 17 - 10 -

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo

Cap. *per essere trasportate a* Salerno

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Prov.

Il nolo sarà pagato a destino

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		6250	casse	Bottiglie esportazione		150255		

Nolo 2,

Sbarco

Bolle

I.

Stivaggio

Polizza

Spese

Provvigione

TOTALE

Aggio

TOTALE

di N.

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salve le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da o per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge.

(Segue retro)

Rilasciato N. due *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. _____

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. **Viaggio N.°** **Linea 101**

Napoli, li 17 - 10 - 1945

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo GAETANINO N.2/1877

Cap. _____ *per essere trasportate a* Salerno

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Prov. *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo sarà pagato a destino come da distinta.

CHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
Tre evaporato		150255		

Nolo 3/2757	L.	41445	10
	»		
Sbarco	»		
Bolle e Tassa	»	20	-
J.G.E.		6578	30
Stivaggio e distivaggio	L.		
Polizza e Registro	»	60	00
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in		»	47035 40
Aggio ____ %	»		
Somma incassata	»		
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo spedit.	»		

TOTALE da pagarsi a destino

In _____ L. _____

Visto per l'imbarco

di K. _____ Colli

GLI AGENTI

…ioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
…i documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

…finali, salvo le eccezioni di … per misure contumaciali … prestabiliti, ed assume … colle quali abbia servito

…o pericolose, per i gruppi …me titoli, oggetti d'oro … della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le pennli stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

…mate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio da lasciare in bianco per l'indirizzo del destinatario alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Art. 5. — Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spanderai, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione o disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avaria, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra ed anche per difficoltà di distivarglie le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto la stessa proseguirà per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i
nenti alla Società e con
do o con la consegna al
della polizza di carico
vettore.

Art. 17. — Il nolo è
durante il viaggio. Il u
pei trasporti su percorsi
moneta avente corso le

La Società potrà ac
pagamento a destino il
caricate.

Per tutti gli assegni
ogni caso il suo diritto

Non si accettano as

Art. 18. — Appena
ricevitori della medesim
il piroscafo si trova or
ficiente a ricevere le m
piroscafo ed il Collettor
di sbarcarla, immagazz
gnatario della stessa. L
pitano avrà diritto di f
Porto di discarica resta
mente dopo che il vapo

Art. 19. — Per le co
dalle Autorità locali re
scarico; in sua assenza
Società.

Art. 20. — La Società
a verificare l'autenticità
è all'ordine, o del desti

In nessun caso il c
stesso non fu anticipato

Rilasciando dovrà s
sun valore.

Art. 21. — Se la pe
fiuta di riceverle, la So
mercio, salvo non tratt
dell'art. 68 del Codice
l'eventuale residuo in d

Qualora il ricavo d
somme dovute verrà im
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessu
perchè avariate dannegg

Nessuna domanda
sarà ammessa se lo sta
tante della Società e n
Comm. quanto la Società

Art. 23. — Per le m
di misura e di peso, E
ammesso il reclamo ver
sura e lo abbia espres
la deficienza delle mer

Art. 24. — Nel caso
pagare soltanto la ragi
ture di origine od acce
per lucro mancato o pe

Se il valore dichiara
e con la perizia, la So

Per i piccoli colli
a 15 lire, e per quelli d

In caso di perdita
è limitata al pagamento

Per gli oggetti d'
un valore difficilmente
riscossa la sopratassa p

Art. 25. — Decorsi
che le cose caricate sia
sabilità, ne paga il va

Se entro tre mesi
nissero ritrovate, la So
di ritirarle previa rest

Art. 26. — In caso
mercio, la liquidazione
danno qualunque sia l
al riguardo ed obbligo
delle cose caricate che
Agenti, senza di che l
ese. Le avarie generali

Art. 27. — Tutte le
caricate saranno rivolte
entro tre giorni dallo s
piroscafo nel porto dov
tanto lo speditore quan
innanzi all'Autorità giu
ricevitore ed ogni altro
anche in dipendenza di

Art. 28. — I patti e
col solo fatto dell'esegu

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe**ricolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera** indicazione sulla polizza, se il mede**simo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia** locale della Società o su da questa **è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.**

Art. 5. — **La Società si riserva**, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il **peso**, **numero e il contenuto dei colli** così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve**rifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che** il contenuto dei colli ap**partiene ad una classe superiore a quella** dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della **differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente** dovuto.

Art. 4. — **Le cose da caricarsi devono essere** consegnate dallo spedit**ore sotto bordo, ac**compagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo spe**dit**ore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre**golarità dei documenti doganali, sanitari** ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od **incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni** spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino alle non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'ar**matore non hanno responsabilità di sorta.**

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna **traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono** essere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo **segnato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da** evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ine**sattissimo adempimento di queste prescrizioni.**

Art. 6. — **Lo spedit**ore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere **il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato**, escluso ogni diritto di risarci**mento, se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap**prodo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare **agli scali successivi.**

Se lo speditore non dichiara espressamente di risolvere il contratto, il trasporto avrà **luogo col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.**

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà **del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse** il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà **essere pagato per intero.**

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari**care sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci** grossa mole e deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. **le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa**ranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei **loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.**

Art. 9. — **La Società non risponde** dei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, **sbalzo da nemici o pirati, da** barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non **riconosciuto, da urto di navi** da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi**gazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla** natura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui **sono contenuti, dagli spicoli dei fusti, dallo spargimento delle merci, dalla mortalità o fuga** degli animali, dai danni prodotti da roggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac**qua di mare**, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei **danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, dispo**ste dalla Autorità Sanitaria, sia italiane che estere

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, **equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri**ferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano **a predette persone**, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi e serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio **agli scali d'imbarco**, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale con**statazione**, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma**lità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli spedit**ori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad en**trare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto** fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare **e assistere altre navi per qualsiasi causa.**

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello **destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di** destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi **sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come** pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima **della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve** seguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della Do**gana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.**

Nelle sole ipotesi prefatte le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno **a carico della Società ma gli spedit**ori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu**na per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve**nissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dislstivaggio le cose **caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a** bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di**verso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.**

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccen**nati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesta nè per ritardo, nè** per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà **esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno** per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le **cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser**citata che dal portatore della polizza anzidetta

Art. 15. — **In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese** di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua**rantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico** esclusivo degli spedit**ori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.**

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appar**tenenti alla Società o consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbor**do o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni **della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o** vettore.

Art. 17. — **Il nolo è dovuto per intero**, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno per i trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso locale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà accomandare che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli spedit**ori volessero gravare sulle cose** caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, ed una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul Dock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo od il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare notte tempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si trovano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello spedit**ore, dei giranti e del portatore della polizza se questa** è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (se stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sullo medesime.

Rilasciando dovrà restituire l'esemplare della polizza e sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si annuncia o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne rendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti dalle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quando la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto la ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pei minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 75 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli o simili, la responsabilità della [illegible] è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le sculture, esso tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la soprataxa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna della merce. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Antwerp 1924

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo spedit**ore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla** innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo spedit**ore, come il** ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori le locativi col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out. 1019 – S.O.585

TN. S/C. HQ. A.C.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 17-10-

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo [illegible]

Cap. _____ *per essere trasportate a* Salerno

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Prov.

Agenti per Napoli: **Biscotto & Marzullo** **Il nolo** franco **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		370	Sacchi	Zucchero		16951		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
				F. G. F. vettura a 1/2 portatore				
				intestata alla Ferr. Stat. Camp. 19 giorni				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume estendio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. [illegible] *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. Facchino Ferrovia

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj. KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 17-10- 1945

Marca da bollo

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo m/v Liberazione M.

Cap. *per essere trasportate a* Salerno 4.143

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Prov. *le seguenti merci.*

Il nolo lire **pagato** a Napoli **come da distinta.**

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
Vecchio		16951		
E le spese d'imbarco e sbarco				
merce della merce				
E. Verranno a 1/2 noleggio				
Entrata della Ferr. Stat. Consorzi Agrari				

Nolo 1/2 1697	L.	28730	2
Sbarco	»		
Bollo e Tassa	»	20	
7%		1152	40
Stivaggio e distivaggio	L.	60	
Polizza e Registro	»		
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»		29962 40
Aggio %	»		
Somma incassata	»		29962 40
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo spedditore	»		
TOTALE da pagarsi a destino in	L.		

Visto per l'imbarco

Gli AGENTI

ndizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

n dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinative d'imbarco non siano stati indicati i nu-

Art. 2. — **Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.**

Ogni falsa dichiarazione dello spedditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalla, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

i animali, salvo le eccezioni di ecete per misure contumaciali marari prestabiliti, ed assume gnia colle quali abbia servito

lanti e pericolose, per i gruppi e gemme titoli, oggetti d'oro dizioni della polizza speciale.

e firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

Ricevuta

ore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato [illegible] ente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri ricevuti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di ricevere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossi moli o deperibili, se posto sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo o retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i
enti alla Società e conse
do o con la consegna al
della polizza di carico
vettore.

Art. 17. — Il nolo è
durante il viaggio, il nol
pei trasporti su percorsi
moneta avente corso leg
La Società potrà acco
pagamento a destino il r
caricate.
Per tutti gli assegni
ogni caso il suo diritto
Non si accettano ass

Art. 18. — Appena il
ricevitori della medesima
il piroscafo si trova orm
ficiente a ricevere le mer
piroscafo ed il Collettore
di sbarcarla, immagazzina
guatario della stessa. Il
pitano avrà diritto di fa
Porto di discarico resta
mente dopo che il vapo

Art. 19. — Per le co
dalle Autorità locali re
scarico; in sua assenza
Società.

Art. 20. — La Società
a verificare l'autenticità
ò all'ordine, o del destin
In nessun caso il ric
stesso non fa anticipato

Ritirandole dovrà re
sun valore.

Art. 21. — Se la per
fiuta di riceverle, la Soc
mercio, salvo non tratti
dell'art. 68 del Codice st
l'eventuale residuo in de
Qualora il ricavo del
somme dovute verrà imp
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun
perchè avariate danneg
Nessuna domanda p
sarà ammessa se lo stat
tante della Società e non
Comm. quanto la Societ

Art. 23. — Per le m
di misura o di peso. Es
ammesso il reclamo ver
sura e lo abbia espressa
la deficienza delle merci

Art. 24. — Nel caso
pagare soltanto la ragio
ture di origine od accer
per luogo mancato o per

Se il valore dichiara
e con la perizia, la Soci
Per i piccoli colli di
a 15 lire, o per quelli di
In caso di perdita
e limitata al pagamento

Per gli oggetti d'ar
un valore difficilmente
riscossa la sopratassa p

Art. 25. — Decorsi
che le cose caricate sia
sabilità, ne paga il valo
Se entro tre mesi
alcuno ritrovate, la Soc
di ritirarle previa rectifi

Art. 26. — In caso
mercio, la liquidazione
danno qualunque sia la
al riguardo ed obbligan
delle cose caricate che
Agenti, senza di che i
ese. Le avarie generali s

Art. 27. — Tutte le
caricate saranno rivolte
entro tre giorni dallo sb
piroscafo nel porto dove
tanto lo speditore quanto
innanzi all'Autorità giudi
ricevitore ed ogni altro
anche in dipendenza di

Art. 28. — I patti e
col solo fatto dell'esegui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri ricapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono essere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto se il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal salvaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spaccamenti nei fusti, dalle spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di ognunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade o fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disstivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengano trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate al un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare le merce su descrilta, ed una parte di essi ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla luogo la nave nel Dock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, e in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci sulle stesso ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzato di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si trovano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta in polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questo è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo e gli stessi non in anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa od assegno gravante sulle medesime.

L'istradarle dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura o di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione del minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della [illegible] è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. nei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riconosciuta la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Anversa 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori, ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1019 - S.O.585

TN. S/C HQ. A.C. (Ma

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Polizza N. Viaggio N.° Li

Napoli, li 17/10/45

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

UFFICIO POSTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V S.V

Cap. *per essere trasportate a* PALERMO

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le*

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo Il nolo sarà pagato a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		14340	CASSE	LATTE EVAPORATO		344745		
		1428	SACCHI	ZUCCHERO		65422		
		15768				410167		
				tutte le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
				I.G.E. versata a ☨ postagiro intestato alla				
				FEDER. ITAL. CONS. AGRARI				

3/2
Nolo
Sbarco
Rolle e
Stivaggi
Polizza
Spese C
» »
Provvigi
TOTALE
Aquile
TOTALE

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumeciali o simili da o per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.
La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolosi, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme, titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.
Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Bilasciato N. [illegible] *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. 15768 - *sono corse tutte in meno perche contenute in more ottenute di K.*

carte tutte giudicate resistenti
alcune colanti - per lo zucchero
qualche sacco bucato —

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, specci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TF. S/C HQ. A.C. (Maj KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 17/10/45 *19*

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V SVAN II° N.3009

Cap. *per essere trasportate a* LIVERPOOL

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo sarà pagato a Napoli come da distinta.

CHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
EVAPORATO		344745		
LORO		65422		
		410167		
le spese d'imbarco e sbarco a carico della merce				
vernata a ½ postagiro intestato alla				
IT AL. CONS. AGRARI				

Nolo 3/2757	L.	950175 75
	»	110610 50
Sbarco 1/2 1690	»	.....
Bolle e Tasse	»	20 =
J.G.L.		12446 65
Sfivaggio e distivaggio	L.	60 =
Polizza e Registro	»	
Spese Consolari	L.	
» portuali	»	
Provvigione d'incasso 2 %	»	
TOTALE GENERALE in	»	1103612,90
Aggio %	»	
Somma incassata	»	1103612,90
Somma assegnata dalla Società	»	
Rimborso assegnato dallo speditore	»	
TOTALE da pagarsi a destino in	L.	

Visto per l'imbarco

Il ..... Colli

GLI AGENTI

...dizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
...del documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

...animali, salvo le eccezioni di ...to per misure contumaciali ...rati prestabiliti, ed assume ...ste colle quali abbia servito

...nti e pericolosi, per i gruppi ...gemme titoli, oggetti d'oro ...ioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cosa caricata pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

...firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.
...consegna tutte in mano perchè condotte in mare ritornate

...e. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, sp'eci.

...IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, o la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione o disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti o da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchino e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e della itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disistivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto lo stesso proseguirà per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza potarle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i [illegible] nenti alla Società e consegnato o con la consegna al [illegible] della polizza di carico [illegible] vettore.

Art. 17. — Il nolo è [illegible] durante il viaggio. Il nolo pei trasporti su percorsi [illegible] moneta avente corso legale.

La Società potrà accordare pagamento a destino il nolo caricate.

Per tutti gli assegni [illegible] ogni caso il suo diritto [illegible]

Non si accettano assegni [illegible]

Art. 18. — Appena il piroscafo [illegible] ricevitori della medesima [illegible] il piroscafo si trova ormeggiato sufficiente a ricevere le merci, [illegible] piroscafo ed il Collettore [illegible] di sbarcarle, immagazzinarle [illegible] guardiano della stessa. Il [illegible] piano avrà diritto di far [illegible] Porto di discarica resta esonerato [illegible] mente dopo che il vapore [illegible]

Art. 19. — Per le cose [illegible] dalle Autorità locali regolarmente [illegible] la sua assenza [illegible] Società.

Art. 20. — La Società [illegible] a verificare l'autenticità [illegible] è all'ordine, o del destinatario [illegible]

In nessun caso il ritardo [illegible] stesso non fu anticipato).

Ritirandole dovrà rendere [illegible] sun valore.

Art. 21. — Se la persona [illegible] fiuta di riceverle, la Società [illegible] mercio, salvo non trattisi [illegible] dell'art. 68 del Codice stesso [illegible] l'eventuale residuo in deposito [illegible]

Qualora il ricavo delle [illegible] somme dovute verrà imputato [illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso [illegible] perchè avariate danneggiate [illegible]

Nessuna domanda per [illegible] sarà ammessa se lo stato [illegible] tante della Società o non [illegible] Comm. quanto la Società [illegible]

Art. 23. — Per le merci [illegible] di misura e di peso. Escluso [illegible] ammesso il reclamo verso [illegible] sura e lo abbia espressamente [illegible] la deficienza delle merci [illegible]

Art. 24. — Nel caso di [illegible] pagare soltanto in ragione [illegible] ture di origine od accertate [illegible] per luogo mancato o per [illegible]

Se il valore dichiarato [illegible] e con la perizia, la Società [illegible]

Per i piccoli colli di [illegible] a 15 lire, o per quelli di [illegible]

In caso di perdita [illegible] è limitata al pagamento di [illegible]

Per gli oggetti d'arte [illegible] un valore difficilmente [illegible] riconosca la sopratassa per [illegible]

Art. 25. — Decorsi tre [illegible] che le cose caricate siano [illegible] sabilità, ne paga il valore [illegible]

Se entro tre mesi successivi [illegible] rinvenute, la Società [illegible] di ritirarle previa restituzione [illegible]

Art. 26. — In caso di [illegible] mercio, la liquidazione relativa [illegible] danno qualunque sia la data [illegible] al riguardo ed obbligandosi [illegible] delle cose caricate che per [illegible] Agenti, senza di che i danni [illegible] ee. Le avarie generali saranno [illegible]

Art. 27. — Tutte le denunce [illegible] caricate saranno rivolte per [illegible] entro tre giorni dallo sbarco [illegible] piroscafo nel porto dove si [illegible] tanto lo speditore quanto il [illegible] innanzi all'Autorità giudiziaria [illegible] ricevitore ed ogni altro [illegible] anche in dipendenza di contratto [illegible]

Art. 28 — I patti e le [illegible] col solo fatto dell'eseguita [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe cose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, mme e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap tiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della renza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac pagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalla relative polizze di carico firmate dallo spe re e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre rità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od mpleto del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni ese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a do non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'ar ore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun cia di avaria o mancanze, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono re doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo ato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da are confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ina pimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere ontratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci to se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap o o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare i scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà o col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà are pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di contenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari re sopraccoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci rossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. pese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa no a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei o proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, ncendio da nemici o pirati, da barattoria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non onosciuto, da urto di navi da investimenti o da tutti gli altri avvenimenti della navi zione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla tura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui o contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga gli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac ra di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei anni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, dispo e dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, uipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri risce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano le predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio gli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale con tazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma à giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad en are ed uscire dai porti, rada e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto ori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello stinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di stino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi opra indicati, anche per cattivo tempo o per qualunque altro caso di forza maggiore come re per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima alla partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della do ana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu a per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve issero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose ricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di verso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccen ati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè er danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà mbarcitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto la stessa proseguirà per per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le ose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser itata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua antena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non apparte enti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbor do o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravate sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, od una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul Dock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo od il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si trovino dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza stessa è all'ordine, e del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (se lo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a suo mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di ricevere, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 559 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti dalle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riscontro all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 416 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Eccluse sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, meclaglieri ecc. dei quadri e in scultura, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York-Antwerp 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco delle merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna delle merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.

Mod. 1016 - S.O.580

"TIRRENIA,,
SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE
SEDE IN NAPOLI

Capitale Sociale L. 150.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

POLIZZA N. _____ Linea _____

NAPOLI li 16/10/45 194

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari al patti ed alle condizioni indicate anche

per conto e rischio di chi spetta, sul p.fo/Mn. UFFICIO PORTI MOLO E/V GIACOMO S. N.671 Capitano

per essere trasportate a PORTO MAURIZIO ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. AG

Il nolo sarà pagato a Napoli come da distinta.

MARCHE	NUMERI	Quantità dei colli	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		3391	CASSE LATTE EVAPORATO		83245		
		351	SACCHI ZUCCHERO		15164		

CAPITANO

Imposta 4% sulle entrate versate all'Ufficio del Registro di Napoli

Nolo

Sbarco

Bollo e tassa

ASSICURAZI

a

Polizza e Reg

Spese Sanitari

» portuali

Provvigione d

TOTALE GEN

Aggio

Somma incass

Somma assegn

Rimborso

TOTALE da

in

di N

Rilasciato N.° UNA polizze firmate, delle quali una adempiuta, le altre restano senza valore

Ricevuto Colli N.° TRENTACINQUECENTOVENTIDUE

IL CARICATORE

IL CAPITANO

Arti Grafiche Lavagnolo e Passavanti - Napoli - 200.000 - 8-946

1480

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN) Mod. C

"TIRRENIA"
SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE
SEDE IN NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 150.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

3089

POLIZZA N. Linea Viaggio N.

194

Società Italiana Consorzi [illegible]

al patti ed alle condizioni indicate anche a tergo della presente polizza

M/to/Mn. M/V GIACOMO S. N.671 Capitano

DOGLIE ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. Agrigento le seguenti merc

nolo sarà pagato a Napoli come da distinta.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
LATTE EVAPORATO		83245		
ZUCCHERO		15164		

Imposta 2% sulle entrate versate all'Ufficio del Registro di Napoli

Se quali una adempiuta, le altre restano senza valore

IL CAPITANO

Nolo.	L.	
Sbarco	»	
Bollo e tassa	»	
ASSICURAZIONE		
a %	L.	
Polizza e Regist.	»	
Spese Sanitarie	L.	
» portuali	»	
Provvigione d'incasso 2 %	»	
TOTALE GENERALE in	L.	
Aggio %	»	
Somma incassata	»	
Somma assegnata	»	
Rimborso	»	
TOTALE da pagarsi a destino in	L.	

Visto per l'imbarco

di N° Colli

L' AGENTE

Copia per uso d'Ufficio

Lemmi e Pennacchio - Napoli - 200.000 - 8-940

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mir. N°Cut.1005-S.C.0742

TN. S/C. HQ. A

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Polizza N. Viaggio N.° Li

Napoli, li 15/10/45

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V S

Cap. *per essere trasportate a* MESSINA

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le*

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo** sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		1850	CASSE	LATTE EVAPORATO		44816		
				merce messa e levata a spese ecura del caricatore e ricevitore				
				I.G.E. versata a 2 postagiro intestato alla Soc. "EOLIA,, An. di Nav. FEDER. ITALIANA CONSORZI AGRARI				
				Abbonamento alla Imposta sull' entrata Ufficio Imposta Entrata di Messina				

Nolo 3/2
Sbarco
Bolle e
Stivaggi
Polizza
Spese E
»
Provvigi
TOTALE
Aggio
TOTALE
di R.

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolosi, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. _____

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. **Viaggio N.°** **Linea 101**

Napoli, li 15/10/45 *19*

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO POSTALE

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V S.LORENZO

Cap. *per essere trasportate a* MESSINA

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

18/2

Marca da bollo

Il nolo sarà **pagato** a Napoli **come da distinta.**

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
LATTE EVAPORATO		44816		
messa e levata a spese cura del				
catore e ricevitore				
L. versata a 2 postagiro intestato alla				
P. "EOLIA" An. di Nav.				
R. ITALCONSORZI AGRARI				
Abbonamento alla Imposta sull' entrata				
Ufficio Imposta Entrata di Messina				

Nolo 3/279	L.	125355	75
	»		
Sbarco	»		
Bolle e Tassa	»	20	2
7.9.2		5017	45
Stivaggio e distivaggio	L.	60	—
Polizza e Registro	»		
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»		130453 20
Aggio %	»		
Somma incassata	»		130453 20
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo speditore	»		
TOTALE da pagarsi a destino in	L.		

Visto per l'imbarco

di K. Colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
ta dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

animali, salvo le eccezioni di
orte per misure contumaciali
iberari prestabiliti, ed assume
apole colle quali abbia servito

enti o preziosi, per i gruppi
gemme titoli, oggetti d'oro
izioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

ore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spezio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verun traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione o disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopraccoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde dei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici e pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, degli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'amidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve proseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 18. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disbarco le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — Il ricevitore è tenuto a ritirare le cose caricate subito dopo che siano pervenute alla Società e consegnate. Ritirando o con la consegna al vettore della polizza di carico o letto vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto durante il viaggio. Il nolo dei trasporti su percorsi interi moneta avente corso legale co

La Società potrà acconsentire pagamento a destino il nolo, caricate.

Per tutti gli assegni in S ogni caso il suo diritto verso

Non si accettano assegni

Art. 18. — Appena il piro ricevitori della medesima ha il piroscafo si trova ormeggiato ficiente a ricevere le merci nel piroscafo ed il Collettore del di sbarcarla, immagazzinarla e gnatario della stessa. Dovendo pitano avrà diritto di far scar Porto di discarica resta autor mento dopo che il vapore ha

Art. 19. — Per le cose da dalle Autorità locali regolari scarico; in sua assenza il Co Società.

Art. 20. — La Società con a verificare l'autenticità delle è all'ordine, o del destinatario

In nessun caso il ricevitore stesso non (a anticipato), i

Ritirandole dovrà verificare sua valore.

Art. 21. — Se la persona fiuta di riceverle, la Società merce, salvo non trattisi di dell'art. 68 del Codice stesso, l'eventuale residuo in deposito

Qualora il ricavo della v somme dovute verrà imputato timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso perchè avariate danneggiate

Nessuna domanda per ri sarà ammessa se lo stato del tante della Società e non no Comm. quanto la Società sia

Art. 23. — Per le merci di misura e di peso. Inoltre ammesso il reclamo verso la sura a lo abbia espressamente la deficienza della merci car

Art. 24. — Nel caso di a pagare soltanto la ragione di ture di origine od accertato per lucro mancato o per su

Se il valore dichiarato e con la perizia, la Società

Per i piccoli colli di me a 15 lire, e per quelli di pes

In caso di perdita di c è limitata al pagamento di

Per gli oggetti d'arte da un valore difficilmente stabi risconsa la sopratassa per il

Art. 25. — Decorsi tre g che le cose caricate siano gi sabilità, se paga il valore a

Se entro tre mesi succe nissero ritrovate, la Società di ritirarle previa restituzio

Art. 26. — In caso di a mercio, la liquidazione relat danno qualunque sia la des al riguardo ed obbligandosi delle cose caricate che per Agenti, senza di che i destin se. Le avarie generali saran

Art. 27. — Tutte le dom caricate saranno rivolte per entro tre giorni dallo sbarco piroscafo nel porto dove si tanto lo speditore quanto il tinanzi all'Autorità giudiziari ricevitore ed ogni altro int anche in dipendenza di con

Art. 28. — I patti e le c col solo fatto dell'eseguita

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, **accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.**

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti e dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella **stiva** dal piroscafo. Il Capitano **e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.**

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà **essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.**

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, **il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.**

La Società è esonerata da **ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.**

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difatti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di **rescindere il contratto, il trasporto avrà corso** col piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore **che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato e il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.**

Art. 7. — Salvo il caso di **consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare** sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti **il peso di 1500 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.**

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, **sono a carico dei** loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni **cagionati** alle cose caricate **da rischi di mare, incendio da uomini o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti o da tutti gli altri avvenimenti della navigazione,** dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, **qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti,** dagli spicci nei fusti, dallo **spargimento delle merci, dalla mortalità o fuga** degli animali, **dei danni prodotti da ruggine,** dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, **ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario,** anche antecedendo e retrocedendo, **a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.**

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate **sopra altri piroscafi oltre ai casi** sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il **piroscafo sul quale si deve** eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. **Il nolo dev'essere pagato** anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. **Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato** in oro od anche in moneta **avente** corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto **a scaricare la merce** su descritta, ed una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di **essere pronti a riceverla** lungo la nave sul bock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, **o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa.** Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare notte tempo, di domenica **ed in giorni festivi.** Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale **per fare scaricare** immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si tengono dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (se lo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri [illegible] senza valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 60 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quando la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Esclusi sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso o la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione del minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pel quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a quella riscossa la supratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, se paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizza non potranno ottenere la consegna della merce. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York [illegible] 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alla Agenzia della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

1465

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. Cut. 1021 - S.O.582

TN. S/C. HQ. A.C.

"TIRRENIA"

SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE

SEDE DI NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 180.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

20

POLIZZA N. _____ Linea _____

_____ li _____ 194_

Sono state caricate da _____ ai patti ed alle condizioni indicate anc

per conto e rischio di chi spetta, sul P.fo/Mn _____ *Capitano* _____

per essere trasportate a _____ *ed al felice arrivo consegnate a* _____

Il nolo _____ pagato _____ come da distinta.

MARCHE	NUMERI	Quantità dei colli	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

Mod C

"TIRRENIA"

SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE

SEDE IN NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 150.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

3567

POLIZZA N. _____ Linea _____ Viaggio N. _____

194

_____ ai patti ed alle condizioni indicate anche a tergo della presente polizza

Mn. _____ Capitano _____

_____ ed al felice arrivo consegnate a _____ le seguenti merci:

_____ pagato _____ come da distinta.

AZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato

Imposta 4% sulle entrate versata all'Ufficio del Registro di Napoli

quali una adempiuta, le altre restano senza valore

IL CAPITANO

Nolo . . . . L.		
Sbarco . . . . »		
Bollo e tassa . . »		
ASSICURAZIONE		
a _____ % L.		
Polizza e Regist. . »		
Spese Sanitarie . . . . . L.		
» portuali . . . . . »		
Provvigione d'incasso 2 % . . »		
TOTALE GENERALE in _____ L.		
Aggio _____ % »		
Somma incassata . . . . . »		
Somma assegnata . . . . . »		
Rimborso . . . . . »		
TOTALE da pagarsi a destino in _____ L.		

Visto per l'imbarco

di N.° _____ Colli

L'AGENTE

Copia per uso d'Ufficio

8972 - Lonardi & Passarelo - Napoli - 200.000 - 6-950

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°Out. 1006-1019 - S.O. 0743-585

TN. S/C HQ A

SOCIETÀ "EOLIA,,

ANONIMA DI NAVIGAZIONE

Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 14/10/45

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo TARSIA M/T

Cap. *per essere trasportate a* PALERMO

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV.

Agenti per Napoli: **Biscotto & Marzullo** **Il nolo sarà pagato a Napoli**

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		17790	CASSE	LATTE EVAPORATO		427.680		
		621	SACCHI	ZUCCHERO		28.456		
		18411				456.136		
				merce messa e levata a spese e cura del caricatore e ricevitore				
				I.C.E. versata a a postagiro intestato alla FEDER. ITAL. CONS. AGRARI				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società si regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge.

(Segue retro)

Rilasciato N. *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. QUATTROCENTOUNDICI

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Nolo

Sbarco

Bolle

Stivaggi

Polizza

Spese

Provvigio

TOTALE

Appio

TOTALE

di N.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj. KLEIN)

-585

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 14/10/45 19

Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

Sono state caricate da _____ sul Piroscafo M/V ANTONIO N.3067

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, per essere trasportate a PALERMO

Cap. _____

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. le seguenti merci.

come da distinta.

nolo sarà pagato a Napoli

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		427.686		
APORATO		28.450		
RO		456.136		
esa e levata a spese e cura del				
re e ricevitore				
versata a ½ postagiro intestato alla				
AL.CONS.AGRARI				

Nolo 3ª £ 2757 L.	1.179168	90	
4ª £ 1692 »	480805	0	
Sbarco »	20	2	
Bollo e Tassa » 4.9.9	49093	20	
Stivaggio e distivaggio L.	60	-2	
Polizza e Registro »			
Spese Consolari L			
» portuali . . . . . »			
Provvigione d'incasso 2 % . . . . »			
TOTALE GENERALE in »			1276422 60
Aggio % »			
Somma incassata . . . »			1276422 60
Somma assegnata dalla Società »			
Rimborso assegnato dallo speditore »			
TOTALE da pagarsi a destino			
in L.			

Visto per l'imbarco

di N. _____ Colli

GLI AGENTI

Marca da bollo

...ioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
...ei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

...mali, salvo le eccezioni di ... per misure contumaciali ... prestabiliti, ed assume ... colle quali abbia servito

... o pericolosi, per i gruppi ...me titoli, oggetti d'oro ...ni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cosa caricata pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, a lui cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilita nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (Segue retro)

...rmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

...QUATTROCENTOUNDICI

...Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo spedizioniere sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a detto operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti o da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altro misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a scaricarvi, a rimorchiare ed assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti
nenti alla Società o c
do o con la consegna
della polizza di car
vettore.

Art. 17. — Il nolo
durante il viaggio. Il
pei trasporti su perco
moneta avente corso

La Società potrà
pagamento a destino
caricato.

Per tutti gli asseg
ogni caso il suo diritt

Non si accettano

Art. 18. — Appena
ricevitori della medesi
Il piroscafo si trova
ficiente a ricevere le
piroscafo ed il Collet
di sbarcarla, immagaz
gustarlo della stessa.
pitano avrà diritto di
Porto di discarica rest
mente dopo che il va

Art. 19. — Per le
dalle Autorità locali
sponsabilità, ne paga il val

Se entro tre mesi
nissero ritrovate, la So
di ritirarle previa reti

Art. 20. — La Soci
a verificare l'autenticit
è all'ordine, o del de

In nessun caso il
stesso non fu anticipat

Ritirandole dovrà
suo valore.

Art. 21. — Se la
fiuta di riceverle, la S
mercio, salvo non tra
dell'art. 68 del Codice
l'eventuale residuo in

Qualora il ricavo
somme dovute verrà
timo agli assegni.

Art. 22. — In nes
perchè avariate danne

Nessuna domanda
sarà ammessa se lo st
tante della Società e
Comm. quanto la Soci

Art. 23. — Per le
di misura e di peso.
ammesso il reclamo v
sura e lo abbia espre
la deficienza delle me

Art. 24. — Nel cas
pagare soltanto in ra
ture di origine od ac
per lucro mancato o

Se il valore dichia
e con la perizia, la So

Per i piccoli colli
a 15 lire, e per quelli

In caso di perdita
è limitata al pagamento

Per gli oggetti d'or
un valore difficilmente
riscossa la sopratassa

Art. 25. — Decorsi
che le cose caricate sbar
sabilità, ne paga il val

Se entro tre mesi
nissero ritrovate, la So
di ritirarle previa rett

Art. 26. — In caso
mercio, la liquidazione
danno qualunque sia la
al riguardo ed obbligan
dalle cose caricate che
Agenti, senza di che l
se. Le avarie generali

Art. 27. — Tutte le
caricate saranno rivolte
entro tre giorni dallo sb
piroscafo nel porto dove
tante le speditore quanti
innanzi all'Autorità giudi
ricevitore ed ogni altro
anche in dipendenza di

Art. 28. — I patti e
col solo fatto dell'esegui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplosanti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore nello luogo, nei giorni e nelle ore indicati dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza o irregolarità dei documenti doganali, sanitari od altri, ricapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo dei proprietari sino a quando non siano state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza correre traccia di avaria o manomissioni, e le merci fragili o spedizioni, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere indicato, in marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione o ritardi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di rinunciare al contratto purchè dichiari per iscritto l'importo del nolo che avrebbe pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo nel piroscafo designato purchè sia rimasto l'approdo e perchè siavi stato il posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso nel piroscafo successivo percorrendo lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto per il trasporto al primo approdo. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato il posto fu stato imbarcato altrove, il nolo deve essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di convenzione scritta sulla polizza di carico, non si potranno caricare promiscuamente che le robbe, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli succitati il peso di loro tara, le spese di collocamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a detto operazioni saranno a carico della merce e ne costituiranno nuovo peso caricato.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nè danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da vapori o pirati, da barratteria, ordini di principi, governi riconosciuti, o non riconosciuti, da urto di navi da investimento e da tutti gli altri accidenti della navigazione, dallo sciopero o serrata di calafati, macchinisti e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaticcio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spandimenti dei fusti, dallo spargimento delle merci, dalla mortalità o fuga degli animali, dai danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acque di mare, dal contatto con altre merci e dalla esalazione delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci in disinfezioni od altro mezzo sanitario, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei furti, negligenze ed atti del capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di ognunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione od alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alla predetta persona, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo senza formalità giudiziarie e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rada e fiumi, a bordare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedente e retrocedente, a soggiornarvi, a rimorchiare ed assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio dei destinatari, quando esista pericolo entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo e per qualsiasi altro caso di forza maggiore ovunque per la sicurezza del carico e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della Società od in altri autorizzati o sulla chiatte fino al reimbarco.

Nelle anzidette ipotesi predette le spese di sbarco, reimbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori o destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avaria, o danni qualunque che venissero a soffrire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per la causa di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di sbarco, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesta nè per ritardo, nè per danno alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterla reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e designate ad un settore, con responsabilità della spedizione cessa con trasbordo o non la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o settore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno per i trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà accumulare, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume nessuna responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o cambiali sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce ivi descritta, od una parte di essa, i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere presenti a riceverla lungo la nave sul luogo dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nella stessa ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo od il Capitano del Porto di destino, sono autorizzati di far scaricare la merce in terra e di abbandonarla, considerandosi questa come consegnata nelle chiatte senza avviso od a rischio e spese dei ricevitori della stessa. Durante la discarica procederà per quanto più espeditamente è possibile, e la stessa avrà diritto di far scaricare notte e giorno, di domenica ed in giorni festivi. Il Capitano del Porto di discarica resta autorizzato ad ordinare un ormeggio speciale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si richiedono speciali autorizzazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere allo sbarco; in mancanza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione della merce a rischio e spese della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, non avendo alcuna responsabilità per le conseguenze derivate da errore della spedizione, dei giranti e del portatore della polizza se questo è all'ordine, e del destinatario indicato nella stessa.

In mancanza di ricevitore delle cose caricate può ritirare prima di aver pagato il nolo chi stesso non lo anticipato, i noleggi ed ogni altra spesa ed assumere garanzie sulle medesime.

Riscontrata perfetta corrispondenza fra quanto indicato nella polizza e cose sono rimaste tutti gli altri casi verranno risolte secondo le norme di Yorck Antwerp 1924.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si presenta o non si presenta in tempo utile per ricevere, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 379 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 80 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed avanzi, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avaria perdita od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riscontrato all'arrivo in contraddittorio coi rappresentante della Società e non se reclamo da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Verrà sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società qualora in caso in cui il caricatore abbia chiaramente il peso e la misura e le abbia espressamente dichiarate con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione del minore valore dichiarato.

Per i pieghi delle merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso superiore fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglie ecc. nei quali sia scultura, cose tutte che hanno un valore affezionale intrinseco, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu fissata la separazione per il sequestro.

Art. 25. — Tranne che nei casi nel corso dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di una responsabilità, se paga a norma delle disposizioni precedenti, può il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche non versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari e portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le norme di York Antwerp 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirl innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come ricevitore od ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna delle merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OUT 638 S.O. 1062 TN. SUB CO

"TIRRENIA"

SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE

SEDE IN NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 150.000.000

COMITATO GOVERNO GESTIONE MAV

NAPOLI 11 14/10/45 194

POLIZZA N. Linea

Federazione Italiana Consorzi Agrari

Sono state caricate da UFFICIO PORTI ai patti ed alle condizioni indicate anch

per conto e rischio di chi spetta, sul P.to/Ma. M/N S. ANTONIO N.87 Capitano

per essere trasportate a GENOVA ed al felice arrivo consegnate a A.C.A.I. GENOVA

Il nolo sarà pagato a Napoli come da distinta.

MARCHE	NUMERI	Quantità dei colli	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		730	CASSE PESCE IN SCATOLE		20109		

Nolo

Sbarco

Bollo e tasse

ASSICURAZ

a

Polizza e Re

Spese Sanitar

» portuali

Provvigione

TOTALE GE

Aggio

Somma incas

Somma assog

Rimborso

TOTALE da

in

di N.

CAPITANO

Rilasciato N.° UNA polizze firmate, delle quali una adempiuta, le altre restano senza valore

Ricevuto Colli N.° SETTECENTOTRENTA

IL CARICATORE

Federazione Italiana Consorzi Agrari Ufficio Porti

IL CAPITANO

6617 - Lenardi e Pezzaroli - Napoli - 230.000 - 1-50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. SUB COMMISSION Maj. KLEIN. Mod. C

"TIRRENIA"

SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE

SEDE IN NAPOLI

COMITATO ALLEATO GESTIONE NAV

Capitale Sociale L. 150.000.000 - Interamente versato

POLIZZA N. Linea Viaggio N. 55

...sorzi Agenti

...RTI

ai patti ed alle condizioni indicate anche a tergo della presente polizza

...a/v/ S. ANTONIO N. 87 Capitano

ed al felice arrivo consegnate a ...

le seguenti merci:

...rà pagate a Napoli come da distinta.

...E DEL CONTENUTO	TASSO del noio	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
...SCATOLE		CIRCA		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mar. N°Out. 1007 - S.O.0744 TN. S/C. HQ. A.C.

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

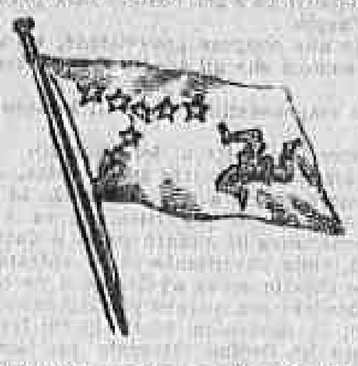

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li

Sono state caricate da

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo

Cap. *per essere trasportate a*

ed al felice arrivo consegnate a

Il nolo pagato

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato

Nolo
Sbarc
Bolle
Stiv
Polizz
Spese
Provvi
TOTA
Aggiu
TOTA
di n.

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge.

(Segue retro)

Rilasciato N. polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

Ricevuto colli N.

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spreci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj. KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 19

Marca da bollo

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/N "Città di Napoli" *Cap.* Sampieri N. 969

per essere trasportate a Palermo

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Prov.le

le seguenti merci.

come da distinta.

Il nolo pagato a bordo

CHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
[illegible]		[illegible]		

Nolo 2833 . L.	46036	25	
»			
Sbarco »			
Bollo e Tassa . . »	20	2	
M.C.P.	18Mt	65	
Stivaggio e distivaggio L.	60	2	
Polizza e Registro . »			
Spese Consolari . . . . . L.			
» portuali . . . . . »			
Provvigione d'incasso 2 % . . . . »			47960 80
TOTALE GENERALE in . . . . . »			
Aggio . . . . . % »			
Somma incassata . . . . »			47960 80
Somma assegnata dalla Società »			
Rimborso assegnato dallo speditore »			
TOTALE da pagarsi a destino in . . . . . L.			

Art. 1. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna della cosa caricata nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cosa caricata pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (Segue retro)

animali, salvo le eccezioni di ste per misure consuetudinarie arari prestabiliti, ed assume nto colle quali abbia servito

anti o personali, per i grup- genuine titoli, oggetti d'oro zioni della polizza speciale.

dizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
del documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

Firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

re. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spezio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo dovrà essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avessa pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difatti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenni e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, dalla mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione delle stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo o di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi [illegible] nenti alla Società e consegnato o con la consegna al vettore della polizza di carico [illegible] vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto durante il viaggio. Il nolo [illegible] pei trasporti su percorsi in moneta avente corso legale.

La Società potrà accettare pagamento a destino il nolo caricato.

Per tutti gli assegni la Società ogni caso il suo diritto verso

Non si accettano assegni

Art. 18. — Appena il piroscafo ricevitori della medesima [illegible] Il piroscafo si trova ormeggiato sufficiente a ricevere le merci piroscafo ed il Collettore della di sbarcarla, immagazzinarla gnatario della stessa. Dovendo piano avrà diritto di far [illegible] Porto di discarica resta autorizzato dopo che il vapore

Art. 19. — Per le cose [illegible] dalle Autorità locali regolare scarica; in sua assenza il Società.

Art. 20. — La Società [illegible] a verificare l'autenticità della [illegible] all'ordine, o del destinatario.

In nessun caso il ricevitore stesso non fu anticipato).

Ritirandole dovrà restituire sua valore.

Art. 21. — Se la persona [illegible] fiuta di riceverla, la Società mercio, salvo non trattisi di dell'art. 68 del Codice stesso l'eventuale reclamo in deposito

Qualora il ricavo della somme dovute verrà imputato [illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso perchè avariato danneggiato

Nessuna domanda per [illegible] sarà ammessa se lo stato della tante della Società e non [illegible] Comm. quanto la Società stessa

Art. 23. — Per le merci di misura e di peso. Escluso ammesso il reclamo verso la sura o lo abbia espressamente la deficienza delle merci con

Art. 24. — Nel caso di [illegible] pagare soltanto in ragione [illegible] turo di origine od accertato per luoro mancato o per [illegible]

Se il valore dichiarato [illegible] e con la perizia, la Società

Per i piccoli colli di merci a 15 lire, e per quelli di peso

In caso di perdita di [illegible] è limitata al pagamento di

Per gli oggetti d'arte di un valore difficilmente determinato riscossa la sopratassa per il

Art. 25. — Decorsi tre [illegible] che le cose caricate siano [illegible] sabilità, ne paga il valore [illegible]

Se entro tre mesi successivi nissero ritrovate, la Società di ritirarle previa restituzione

Art. 26. — In caso di [illegible] mercio, la liquidazione relativa danno qualunque sia la causa al riguardo ed obbligandosi delle cose caricate che per [illegible] Agenti, senza di che i destinatari. Le avarie generali saranno

Art. 27. — Tutte le denunzie caricate saranno rivolte per [illegible] entro tre giorni dalla sbarco piroscafo nel porto dove si [illegible] tanto lo speditore quanto il [illegible] rivolgersi all'Autorità giudiziaria ricevitore ed ogni altro interessato anche in dipendenza di sentenza

Art. 28. — I patti e le condizioni [illegible] del fatto dell'assunta [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il pericolo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri ricapiti e dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto eseguendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo nel piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di contrario scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se posto sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o alberi, dal topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spieni nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, sia di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per mutivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per la esigenza del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve proseguire il trasporto, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco o imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dilistivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, ed una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul banchi e dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, e in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nello stesso ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzato di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consignatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile. Il Capitano avrà diritto di far scaricare notte-tempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completate le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si ricevono dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve sorvegliare alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme delle spedizioni, dei girandi e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (se lo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ad esse gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si comparisce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 62 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed accessori, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale della somma dovute verrà imputato anzitutto la retribuzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avaria perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Eccettuati sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso o la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel valore valore dichiarato.

Per i pieghi colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pel quadri e le sculture, cose tutte che ... un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a ... riconosca la separatezza per il noleggio.

Art. 25. — Trascorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle cose. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Anversa 1924

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col fatto dell'eseguita consegna delle merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Polizza N. Viaggio N.° L

Napoli, li 12/10/45

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI
alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V M
Cap. *per essere trasportate a* PALERMO
ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le*

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo **Il nolo** sarà **pagato** a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		1990	CASSE	LATTE EVAPORATO		43022		
				PESO MESSO E LEVATA A SPESE E CURA DEL CARICATORE E RICEVITORE				
				I.C.L. VERSATA A ✠ = POSTAGIRO INTESTATO ALLA FEDER. ITAL. CONS. AGRARI				

Nolo
Sbarco
Bolle e
Stivaggi
Polizza
Spese
Provvigi
TOTALE
Aggio
TOTALE
di R.

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salve le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contingentali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.
La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nella stessa condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.
Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cosa caricata pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alla cosa fraudolentemente dichiarata, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N: UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. MILLENOVECENTONOVANTA

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

1478

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

B TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 12/10/45 19

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V MARIA E. N.1325

Cap. per essere trasportate a PALERMO

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. le seguenti merci.

Marca da bollo

Il nolo sarà pagato a Napoli come da distinta.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
S EVAPORATO		43022		
MESSA E LEVATA A SPESE E CURA DEL				
TORE E RICEVITORE				
. VERSATA A ½ = POSTAGIO INTESTATO				
FEDER.ITAL.CONS.AGRARI				

Nolo 275.7. .	L.	132473	85
	»		
Sbarco	»		
Bollo e Tassa . .	»	20	»
I.G.E.		5302	15
Stivaggio e distivaggio	L.	60	
Polizza e Registro .	»		
Spese Consolari	L		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»		1378562
Sconto	%	»	75
Somma incassata . . .	»		1378562
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo spedditore	»		

TOTALE da pagarsi a destino

in L.

Visto per l'imbarco

di K. Colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
a dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

i animali, salvo le eccezioni di
ceto per misure consuetudinali
erari prestabiliti, ed assume
nnie colle quali abbia servito

enti o pericolosi, per i gruppi
e gemme titoli, oggetti d'oro
zioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente polizzino.

Ogni falsa dichiarazione dello spedditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (Segue retro)

firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

CENTONOVANTA

re. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 6. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto erigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disbrigo le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i c... nenti alla Società e consegn... do o con la consegna al ... della polizza di carico ... vettore.

Art. 17. — Il nolo è d... durante il viaggio. Il nolo ... pei trasporti su percorsi ... moneta avente corso legal...

La Società potrà accet... pagamento a destino il no... caricate.

Per tutti gli assegni ... ogni caso il suo diritto ve...

Non si accettano ass...

Art. 18. — Appena il ... ricevitori della medesima ... il piroscafo si trova ormeg... ficiente a ricevere le merci ... piroscafo ed il Collettore ... di sbarcarla, immagazzinar... gnatario della stessa. Dov... pitano avrà diritto di far ... Porto di discarica resta su... menta dopo che il vapore ...

Art. 19. — Per le cose ... dalle Autorità locali regola... scarico; in sua assenza il ... Società.

Art. 20. — La Società ... a verificare l'autenticità ... è all'ordine, o del destinat...

In nessun caso il ricev... stesso non fu anticipato), ...

Ritirandole dovrà rest... sun valore.

Art. 21. — Se la perso... fiuta di riceverle, la Socie... mercio, salvo non trattisi ... dell'art. 68 del Codice ste... l'eventuale residuo in dep...

Qualora il ricavo della ... somme dovute verrà impu... timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun ... perchè avariate danneggiat...

Nessuna domanda per ... sarà ammessa se lo stato ... tante della Società e non ... Comm. quanto la Società ...

Art. 23. — Per le merci ... di misura o di peso. Esclu... ammesso il reclamo verso ... sura e lo abbia espressam... la deficienza delle merci ...

Art. 24. — Nel caso di ... pagare soltanto le ragion... ture di origine od accerta... per luogo mancato o per ...

Se il valore dichiarato ... e con la perizia, la Società ...

Per i piccoli colli di ... a 15 lire, e per quelli di ...

In caso di perdita ... è limitata al pagamento ...

Per gli oggetti d'arte ... un valore difficilmente de... riscossa la sopratassa per ...

Art. 25. — Decorsi tre... che le cose caricate siano ... sabilità, se pagò il valore ...

Se entro tre mesi succ... fossero ritrovate, la Società ... di ritirarle previa restituzi...

Art. 26. — In caso di ... merce, la liquidazione ... danno qualunque sia la d... al riguardo ed obbligando ... delle cose caricate che pe... Agenti, senza di che i d... sea. Le avarie generali sar...

Art. 27. — Tutte le doc... caricate saranno rivolte per ... entro tre giorni dallo sbarc... piroscafo nel porto dove si ... tanto lo speditore quanto ... innanzi all'Autorità giudizi... ricevitore ed ogni altro in... anche in dipendenza di con...

Art. 28. — I patti e le ... col solo fatto dell'eseguita ...

1480

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe
olose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede-
o non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa
è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso,
olume o il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve-
ica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero o che il contenuto dei colli ap-
tiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della
fferenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac-
mpagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo spe-
itore e corredate dai regolari documenti doganali.

Art. 5. — Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed ir-
golarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od
complete dal contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni
spese, altresì direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Art. 6. — Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a
uando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'ar-
atore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 7. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono
essere doppie involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo
dicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da
itare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ine-
mpimento di queste prescrizioni.

Art. 8. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere
contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci-
nto se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap-
ndo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare
gli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di recedere il contratto, il trasporto avrà
rso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà
l nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse
he il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà
essere pagato per intero.

Art. 9. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari-
are sopraccoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci
di grossa mole o deperibili, se posta sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg.
le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa-
anno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 10. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei
oro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 11. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare,
incendio, da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non
riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi-
gazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla
rottura degli oggetti fragili, dal salpeggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui
sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga
degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac-
qua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei
danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altro mezzo sanitario, dispo-
sto dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti,
equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri-
ferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano
alle predette persone, ma di ammutinamenti, bordaggi, scioperi o serrata.

Art. 12. — Il Capitano è dispensato dal far provvedere alla constatazione dello stivaggio
negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale con-
statazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma-
lità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 13. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad su-
rare od uscire dai porti, rade o fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto
fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a seguirvarvi, a rimorchiare
ed assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello
destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di
destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 14. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi
sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come
pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima
della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve
eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini delle Do-
gane od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno
a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu-
na per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve-
nissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 15. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di dilativaggio le cose
caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a
bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di-
verso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccen-
nati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè
per danni alle cose caricate.

Art. 16 — Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà
esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto la stessa proseguirà
per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le
cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser-
citata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 17. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese
di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e
reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua-
rantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico
esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 18. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi con appoggia-
menti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbor-
do o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni
della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o
vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda
durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno
pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in cui ed anche in
moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il
pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose
caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva la
ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce ed ancorato, ed una parte di essa i
ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul Dock o dove
il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini suf-
ficiente a ricevere le merci nella stessa ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del
piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e
di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consi-
gnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Ca-
pitano avrà diritto di far scaricare ininterrotto, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del
l'orto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediata-
mente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani ed altri, ove non si trovano
dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla di-
scarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della
Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata
a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e dei portatore della polizza se questa
è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (se lo
stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ed assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà contestare l'esemplare della polizza a suo mani rimanendo tutti gli altri
son valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o ri-
fiuta di ricevere, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Com-
mercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini
dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando
l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle
somme dovute verrà imputato anzitutto la estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ul-
timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate
perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avaria perdita od altri danni sofferti dalle cose caricate
sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresen-
tante della Società e non se risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di
Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di
di misura o di peso. Resterà sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere
ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la mi-
sura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che
la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a
pagare soltanto la ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fat-
ture di origine ed accettate da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni
per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture
e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare la ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli ed i merci fino al peso di 30 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata
a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società
è limitata al pagamento di lire 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che
un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu
riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza
che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua respon-
sabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste ve-
nissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà
di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Com-
mercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il
danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione
al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore
delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi
Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizza non potranno ottenere la consegna delle mer-
ci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Anversa 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose
caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico
entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del
piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole
tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla
innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come
ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria
anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori
col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1021-S.O.582

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Polizza N. Viaggio N.° TN. S/C. HQ. A.L.

Napoli, li 11/IO/45

Sono state caricate da ..

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo XXAXXIA M/V A

Cap. ..... *per essere trasportate a* CATANIA

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le*

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo Il nolo sarà pagato a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		IOOO	SACCHI	ZUCCHERO		45813		
				MERCE MESSA E LEVATA A CURA E SPESE DEL CARICATORE E RICEVITORE				
				I.G.E. VERSATA A ⅔ POSTAGIRO INTESTATO ALLA FEDER.ITAL.CONS.AGRARI				

Nolo .....
Sbarco .....
Bollo e .....
Stivaggio .....
Polizza .....
Spese Co .....
» pa .....
Provvigio .....
TOTALE .....
Aggio .....
TOTALE
di N. .....

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nello stesso condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, a alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. ..... *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli UNA

NILLE=

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 11/10/45 *19*

Sono state caricate da

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo XXXXXXX M/V ASSUNTA F. N.449

Cap. *per essere trasportate a* CATANIA

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo sarà pagato a Napoli come da distinta.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
CCHERO		45813		
E MESSA E LEVATA A CURA E SPESE DEL				
CATORE E RICEVITORE				
E. VERSATA A ½ POSTAGIRO INTESTATO ALLA				
R. ITAL. CONS. AGRARI				

Nolo I.V.	L.	83492	85
	»		
Sbarco	»		
Bollo e Tassa	»	20	
I.G.E.		3342	95
Stivaggio e distivaggio	L.	60	2
Polizza e Registro	»		
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»		86915 80
Aggio %	»		
Somma incassata	»		86915 80
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo speditore	»		
TOTALE da pagarsi a destino in	L.		

Visto per l'imbarco

di N. Colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
ura dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

di animali, salvo le eccezioni di
poste per misure contumaciali
itinerari prestabiliti, ed assume
laggio colle quali abbia servito

idenți o pericolosi, per i gruppi
ne gemme titoli, oggetti d'oro
dizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

e firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

lore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, dovono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approda o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se posto sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a detto operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade o fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo o di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per conseguarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i
nenti alla Società e com
do o con la consegna al
della polizza di carico
vettore.

Art. 17. — Il nolo è
durante il viaggio. Il na
pei trasporti su percorsi
moneta avente corso le
La Società potrà ac
pagamento a destino il
caricate.
Per tutti gli assegni
ogni caso il suo diritto
Non si accettano a
Art. 18. — Appena i
ricevitori della medesima
il piroscafo si trova or
ficiente a ricevere le m
piroscafo ed il Collettore
di sbarcarla, immunizzi
gnatario della stessa. D
pitano avrà diritto di f
Porto di discarica resta
mento dopo che il vap
Art. 19. — Per le co
dalle Autorità locali re
scarica; in sua assenza
Società.
Art. 20. — La Società
a verificare l'autenticità
è all'ordine, o del destin
In nessun caso il ri
stesso non fu anticipato
Ritirandole dovrà r
sun valore.
Art. 21. — Se la per
fiuta di ricevere, la Soc
mercio, salvo non tratti
dell'art. 68 del Codice d
l'eventuale saldino in d
Qualora il ricavo de
somme dovute verrà imp
timo agli assegni.
Art. 22. — In nessun
perchè avariate danneggi
Nessuna domanda p
sarà ammessa se lo stat
tante della Società e no
Comm. quanto la Società
Art. 23. — Per le m
di misura e di peso. Es
ammesso il reclamo verr
sura e lo abbia espressa
la deficienza delle merci
Art. 24. — Nel caso
pagare soltanto in ragio
turo di origine od accer
per lucro mancato o per
Se il valore dichiara
e con la perizia, la Soci
Per i piccoli colli di
a 15 lire, e per quelli di
In caso di perdita
è limitata al pagamento
Per gli oggetti d'art
un valore difficilmente
riscossa la sopratassa pe
Art. 25. — Decorsi t
che le cose caricate siano
sabilità, se paga il valor
Se entro tre mesi s
nissero ritrovate, la Soci
di ritirarle previa restitu
Art. 26. — In caso d
mercio, la liquidazione
danno qualunque sia la
al riguardo ed obbligand
delle cose caricate che
Agenti, senza di che l
ces. Le avarie generali s
Art. 27. — Tutte le
caricate saranno rivolte p
entro tre giorni dallo sba
piroscafo nel porto dove
tanto lo speditore quanto
innanzi all'Autorità giudi
ricevitore ed ogni altro
anche in dipendenza di c
Art. 28. — I patti e l
col solo fatto dell'esegui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 6. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, dovono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impresso: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso nel piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i frutti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a detto operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei frutti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverse da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avaria, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra ed anche per difficoltà di dislstivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto in difetto lo stesso proseguirà per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnanti per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, ed una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul Dock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in ragguanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana o di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Capitano avrà diritto di far scaricare contestemp, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si tengano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della merce da ogni responsabilità della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (se lo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa od assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto la estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contradditorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura o di peso. Escluse sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, meslaglieri ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dell'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna della merce. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Anversa 1924

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

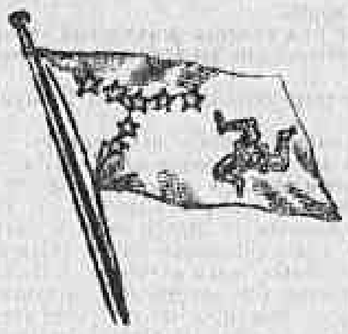

Polizza N. Viaggio N.° L

Napoli, li II/IO/45

Sono state caricate da [illegible]

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V T

Cap. . *per essere trasportate a* SIRACUSA

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. le

Agenti per Napoli: **Biscotto & Marzullo** Il nolo sarà pagato a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		IOII	SACCHI	ZUCCHERO		46317		
				MERCE LESSA E LEVATA A CURA E SPESE DEL CARICATORE E RICEVITORE				
				I.G.E.VERSATA A ⅛ POSTAGIRO INTESTATO ALLA FEDER.ITAL.CONS.AGRARI				

Nolo
Sbarco
Bollo
Stivaggi
Polizza
Spese
»
Provvigi
TOTALE
Anticip.
TOTALE
di R.

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da o per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servito in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi ed involti contenenti oggetti di valore come genuine titoli, oggetti d'oro o d'argento ed altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. UNDICI

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spiccl.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S.C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 11/10/45 *19*

Sono state caricate da [illegible]

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V TRE FRATELLI N.2153

Cap. . *per essere trasportate a* SIRACUSA

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo sarà pagato a Napoli come da distinta.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSA del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
CHERO		46317		
E MESSA E LEVATA A CURA E SPESE DEL				
CATORE E RICEVITORE				
L.VERSATA A ½ POSTAGIRO INTESTATO ALLA				
R.ITAL.CONS.AGRARI				

Nolo IV	L.	86767	20
»			
Sbarco	»		
Bollo e Tassa . . .	»	20	
7.9.8.		3473	90
Stivaggio e distivaggio	L.	60	=
Polizza e Repisro .	»		
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»	90321	10
Agnie %	»		
Somma incassata	»	90321	10
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo spedifore	»		

TOTALE da pagarsi a destino

in L.

Visto per l'imbarco

di K. Tolli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
nza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

e di animali, salvo le eccezioni di imposte per misure contumaciali itinerari prestabiliti, ed assume pagnie colle quali abbia servito

recedenti o pericolosi, per i gruppi come gemme titoli, oggetti d'oro condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nello stesso condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti sulle, e alle cose fraudolentemente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

ze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

DICI

alore. Non si risponde per deperimento delle merci, rottare, colaggi, sp'cci.

IL CAPITANO

1487

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1019-S.C.585

TN. S/C. HQ. A.C. (

"TIRRENIA"

SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE

SEDE IN NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 100.000.000 - INTERAMENTE VERSATI

COMITATO GESTIONE NAVI

POLIZZA N. [illegible] Linea

NAPOLI li 11/10/45 194

Sono state caricate da ai patti ed alle condizioni indicate anc

per conto e rischio di chi spetta, sul P.to/Mn M/V NUOVO Da CIRC N.61 *Capitano*

per essere trasportate a PALERMO *ed al felice arrivo consegnate a* CONSORZIO AGRARIO PROV.

Il nolo [illegible] pagato a Napoli come da distinta.

RCHE	NUMERI	Quantità dei colli	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		843	SACCHI RECUPERO		28462		

Nolo

Sbarco

Bollo e tas

ASSICUR

Polizza e R

Spese Sanit

" portu

Provvigione

TOTALE G

Aggio

Somma ing

Somma agg

Rimborso

TOTALE d

di N

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta, le altre restano senza valore*

Ricevuto Colli N. OTTOCENTO QUARANTA

IL CARICATORE

IL CAPITANO

S/77 - Lubrano e Pennarola - Napoli - 2/6.500 - 3.945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN) Mod. C

"TIRRENIA"

SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE

SEDE IN NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 150.000.000 INTERAMENTE VERSATO

COMITATO ITALIANO GESTIONE NAV

1/1 320

POLIZZA N. _____ Linea _____ Viaggio N. _____

194

Italiana Consorzi Agrari

ROTTERDAM

ai patti ed alle condizioni indicate anche a tergo della presente polizza

to/Mn. M/V NUOVO S. CIRO N. 61 Capitano _____

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. le seguenti merci:

olo sarà pagato a Napoli come da distinta.

MARCHE E NUMERI	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
	GRANO		58483		

1489

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N°Out.1005-S.O.0742 - OUT 1018 - S.O.584 TN. S/C. HQ. A.C.

SOCIETÀ "EOLIA,,

ANONIMA DI NAVIGAZIONE

Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.205.000

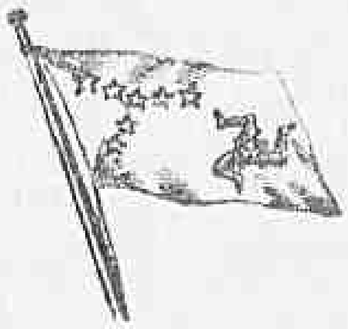

Polizza N. Viaggio N.° L

Napoli, li 20/12/42

Sono state caricate da

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo

Cap. *per essere trasportate a*

ed al felice arrivo consegnate a *le*

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo — Il nolo — pagato

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		6						
		5						

Nolo

Sbarco

Bollo

Stivag

Polizza

Spese

Provvi

TOTALE

Appli

TOTA

di F

Bod. REGIA...AD. di Nav.T
MESSINA
Abbonamento alle imposte sul tonnag
Ufficio Imposte Entrata di Messina

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contingenziali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume estendlo trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi ed involti contenenti oggetti di valore come gemme, titoli, oggetti d'oro o d'argento ed altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura della cosa caricata pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalla, e alla cosa falsamente dichiarata, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (Segue retro)

Rilasciato N. *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N.

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. **Viaggio N.°** **Linea 101**

Napoli, li 22/10/43 **19**

Sono state caricate da _____

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V VERI AMICI

Cap. _____ *per essere trasportate a* MESSINA

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

17
1

Marca da bollo

Il nolo _____ **pagato a** Napoli **come da distinta.**

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
[illegible]		14625		
CHERO		2199		
		168242		
[illegible] ESSA E LEVATA A CURA E SPESE DEL				
ICATORE E RICEVITORE=				
E. VERSATA A ♀ POSTAGIRO INTESTATO				
[illegible] REGIA AGENZIA MERCI MESSINA				

Abbonamento alla Imposta sull'entrata
Ufficio Imposta Entrata di Messina

Nolo 3 . . . L.	408908	℔	
4 »	37730	»	
Sbarco »			
Bollo e Tassa . . »	20	»	
I.G.E.	17868	75	
Stivaggio e distivaggio L.	60		
Polizza e Registro . »			
Spese Consolari . . . . . L.			
» portuali . . . . . »			
Provvigione d'incasso 2 % . . . . »			
TOTALE GENERALE in _____ »			464587 25
Aggio _____ % »			
Somma incassata . . . . »			464587 25
Somma assegnata dalla Società »			
Rimborso assegnato dallo spedituore »			
TOTALE da pagarsi a destino			
In _____ L.			

Visto per l'imbarco

di N. _____ Colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
enza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

, e di animali, salvo le eccezioni di imposte per misure contumaciali il itinerari prestabiliti, ed assume spagnie colle quali abbia servito

plodenti o pericolosi, per i gruppi come gemme titoli, oggetti d'oro condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

zze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

aiore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio da destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalla relativa polizza di carico firmata dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto asgiando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da barratoria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve proseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni suindette.

Art. 13. — Se per la causa di cui sopra od anche per difficoltà di dislativaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi [illegible] nenti alla Società e conseguiti o con la consegna al vettore della polizza di carico o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto durante il viaggio. Il nolo [illegible] pei trasporti su percorsi in moneta avente corso legale.

La Società potrà accordare pagamento a destino il nolo caricate.

Per tutti gli assegni la ogni caso il suo diritto ve

Non si accettano assegni

Art. 18. — Appena il piroscafo ricevitori della medesima il piroscafo si trova consegnare ficiente a ricevere le merci piroscafo ed il Collettore di sbarcarla, immagazzinarla gnatario della stessa. Dovendo pitano avrà diritto di far Porto di discarico resta autorizzato dopo che il vapore

Art. 19. — Per le cose dalle Autorità locali regolano scarico; in sua assenza il Società.

Art. 20. — La Società è a verificare l'autenticità dell'ordine, o del destinatario.

In nessun caso il ricevitore stesso non fu anticipato).

Ritirando la merce dovrà restituire sun valore.

Art. 21. — Se la persona fluta di ricevere, la Società mercio, salvo non trattisi dell'art. 68 del Codice stesso l'eventuale residuo in dopo

Qualora il ricavo della somme dovute verrà imputato ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso perchè avariate danneggiate

Nessuna domanda per sarà ammessa se lo stato tante della Società e non Comm. quanto la Società

Art. 23. — Per le merci di misura e di peso. Esclusi ammesso il reclamo verso sura e lo abbia espressamente la deficienza delle merci

Art. 24. — Nel caso di pagare soltanto in ragione ture di origine col accertato per lucro mancato o per

Se il valore dichiarato e con la perizia, la Società

Per i piccoli colli di a 15 lire, o per quelli di

In caso di perdita di è limitata al pagamento di

Per gli oggetti d'arte un valore difficilmente riscossa la sopratassa per

Art. 25. — Decorsi tre che le cose caricate siano sabilità, ne paga il valore

Se entro tre mesi successivi fossero ritrovate, la Società di ritirarle previa restituzione

Art. 26. — In caso di mercio, la liquidazione reciproca danno qualunque sia la causa al riguardo ed obbligandosi delle cose caricate che per Agenti, senza di che i detti se. Le avarie generali saranno

Art. 27. — Tutte le denunzie caricate saranno rivolte per iscritto entro tre giorni dallo sbarco piroscafo nel porto dove si è tanto lo speditore quanto il ricevitore ed ogni altro interessato anche in dipendenza di contratto

Art. 28. — I patti e le condizioni col solo fatto dell'eseguita

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

esponsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe
e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede
ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa
chiarato in polizza di averlo ricevuto.

8. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso,
e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve-
he il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap-
ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della
a fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac-
nate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo spe
corredate dai regolari documenti doganali.

peditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre-
dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od
ete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni
oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate
le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a
non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'ar-
non hanno responsabilità di sorta.

5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna
di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono
doppio involto.

ra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo
o nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da
confusione e disguidi.

Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'in-
sponte di queste prescrizioni.

6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere
ratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci-
se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap-
perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare
successivi.

lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà
col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà
o che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse
carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà
pagato per intero.

7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari-
prenderà che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci
in mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg.
di sollevamento all'imbarco ed al disbarco o quelle inerenti a dette operazioni sa-
a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei
prietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare,
o da nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non
sciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi-
, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla
degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui
contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga
animali, dei danni predetti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac-
mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dal
che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, dispo-
le Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti,
ggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri-
alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano
edette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio
cali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale con-
one, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma-
udiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad en-
ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto
del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare
stare altre navi per qualsiasi causa.

Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello
nato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di
o per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi
indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come
per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima
partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve
re il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della do-
od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

alle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno
co della Società ma gli speditori o destinatari non avranno diritto ad indennità alcu-
Il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avaria, o danni qualunque che ve-
a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

rt. 13. — Se per le cause di cui sopra ed anche per difficoltà di distivaggio le cose
te non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a
per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di-
facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

ssuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccen-
ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè
anni alle cose caricate.

rt. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà
tarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno
ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le
aricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser-
che dal portatore della polizza anzidetta

rt. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese
arco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e
arco.

dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua-
ca, senza poterla reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico
vo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società o consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con l'esaurirsi o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto e regolamento di trasporto dei nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dai trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà accomandare che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce ne descritta, od una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul Dock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nello stesso ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo od il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzato di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile. Il Capitano avrà diritto di far scaricare notte tempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si trovano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo (se lo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa od assegno gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza avute mani rimanendo tutti gli altri di nun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si reca o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 679 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 65 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura o di peso, Escluse sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso o la misura e lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato sia relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli o simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pel quali e le sculture, cose tutte che [illegible] un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu rilasciata la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdita di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York [illegible] 1924

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ad ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. N° Out. 638 - S.O.1062

TN. S/C. HQ.

"TIRRENIA"

SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE

SEDE IN NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 100.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

COMITATO ITALIA NAZIONALE

POLIZZA N. _____ Linea _____

Napoli, li 29/10/ 194 5

Federazione Italiana Consorzi Agrari
UFFICIO PORTI

Sono state caricate da _____ ai patti ed alle condizioni indicat

per conto e rischio di chi spetta, sul P.to/Mn. _____ Capitano _____

per essere trasportate a _____ ed al felice arrivo consegnate a _____

Il nolo _____ pagato _____ come da distint

MARCHE	NUMERI	Quantità dei colli	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		1000	Q. [illegible]				

1494

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN) Mos C

2

"TIRRENIA"

SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE

SEDE IN NAPOLI

CAPITALE SOCIALE L. 130.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

COMITATO ITALIANO DI LIBERAZIONE NAZIONALE

POLIZZA N. _____ Linea _____ Viaggio N. _____

194

Ente Nazionale Consorzi Agrari

UFFICIO PORTI

P.fo/Mn _____ ai patti ed alle condizioni indicate anche a tergo della presente polizza

Capitano _____

ed al felice arrivo consegnate a _____ le seguenti merci:

Il nolo _____ pagato _____ come da distinta.

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato

Nolo . . . L.		
Sbarco . . »		
Bollo e tasse . . »		
ASSICURAZIONE		
a _____ % L.		
Polizza e Regist. »		
Spese Sanitarie . . L.		
» portuali . . . »		
Provvigione d'incasso 2 % . »		
TOTALE GENERALE in _____ L.		
Aggio _____ % »		
Somma incassata . . »		
Somma assegnata . . »		
Rimborso . . . »		
TOTALE da pagarsi a destino in _____ L.		

delle quali una adempiuta, le altre restano senza valore

IL CAPITANO

Visto per l'imbarco

di N° _____ Colli

L'AGENTE

Copia per uso d'Ufficio

Stab. Lamardi e Passarello - Napoli - 3-6-(48) - 3 vol.

1495

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. Ten. Col. 1007 - 7.5.974

M. S/C. Eq. A. C.

SOCIETÀ "EOLIA,,

ANONIMA DI NAVIGAZIONE

Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

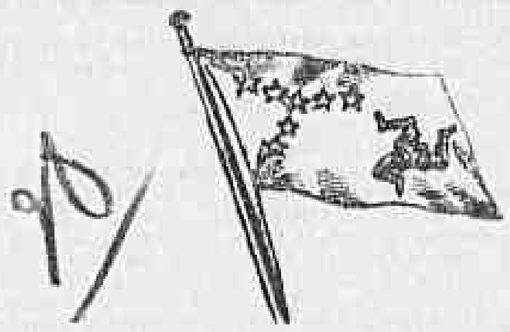

Agenti per Napoli: **Biscotto & Marzullo**

Polizza N. Viaggio N.° Lir

Napoli, li 9-10-

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul ~~Piroscafo~~ m/v [illegible] SAC

Cap. _____ *per essere trasportate a* TRAPANI

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Prov. le

Il nolo sarà pagato a deposito

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		1407	sacchi	Latte essiccato		33000		
				unico marca e fornito di cucitura				
				e sfere del Costruttore e fornitore				
				F. G. E. verrà fatto a Vs portare				
				contestato alla Ferr. Stat. Cons. Agrari				

Nolo

Sbarco

Bolle e

Stivaggi

Polizza

Spesa C

Provvigi

TOTALE

Aggio

TOTALE

di R.

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per intiero contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento ed altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. cinque *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. cinquecentoventisette Alcune assenti

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

1496

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 9-10- 1945

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul ~~Piroscafo~~ m/v MARIA della SALVAZIONE N. 229

Cap. *per essere trasportate a* TRAPANI

ed al felice arrivo consegnate a Consorzio Agrario Prov. *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo 1a rata **pagato** a Napoli **come da distinta.**

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
Fe esportato		33410		
ecc. merce e fornita a cura				
ore del Caricatore e franchigia				
F. Verrà ta a Trapani				
tato alla Ferr. Stat. Cons. Agrari				

Nolo	L.	37963.85	
	»		
Sbarco	»		
Bollo e Tassa	»	20	-
2% P.F.		3793.75	
Stivaggio e distivaggio	L.	60	-
Polizza e Registro	»		
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE In	»		38637.60
Aggio %	»		
Somma incassata	»		38637.60
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo spedit ore	»		
TOTALE da pagarsi a destino In	L.		

Visto per l'imbarco

di P. Colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
ca dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

...animali, salvo le eccezioni di ...ste per misure consuetudinarie ...merari prestabiliti, ed assume ...gnie colle quali abbia servito

...enti o pericolosi, per i gruppi ...o genuine titoli, oggetti d'oro ...zioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla ricognizione delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose fraudolentemente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. (*Segue retro*)

firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

una trasbordo per Ale

...re. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spec.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mittente non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verana traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto saldando l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che la vettura, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico del loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, nel colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana ed in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi prefatte le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra ed anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto lo stesso proseguirà per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui [illegible] alla Società e consegnate [illegible] do o con la consegna al vettore della polizza di carico o lettera vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto [illegible] durante il viaggio. Il nolo dev'essere pei trasporti su percorsi interni, moneta avente corso legale con

La Società potrà acconsentire pagamento a destino il nolo, le caricate.

Per tutti gli assegni la Soc ogni caso il suo diritto verso il

Non si accettano assegni o

Art. 18. — Appena il piroscafo ricevitori della medesima hanno il piroscafo si trova ormeggiato ficiente a ricevere le merci nelle piroscafo ed il Collettore del Po di sbarcarla, immagazzinarla o gnatario della stessa. Dovendo pitano avrà diritto di far scarico Porto di discarica resta autorizzamente dopo che il vapore ha

Art. 19. — Per le cose destin dalle Autorità locali regolari ses sarien; in sua assenza il Capit Società.

Art. 20. — La Società consig a verificare l'autenticità delle è all'ordine, o del destinatario

In nessun caso il ricevitore stesso non fu anticipato), i rim

Ritirandole dovrà restituire sun valore.

Art. 21. — Se la persona cui fiuta di ricevorle, la Società ha mercio, salvo non trattisi di co dell'art. 66 del Codice stesso, l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vend somme dovute verrà imputato primo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso perchè avariate danneggiate od

Nessuna domanda per rican sarà ammessa se lo stato delle tante della Società e non ne r Comm. quanto la Società abbia

Art. 23. — Per le merci cari di misura e di peso. Esclusi sen ammesso il reclamo verso la So sura o lo abbia espressamente la deficienza delle merci caric

Art. 24. — Nel caso di avar pagare soltanto in ragione del ture di origine od accertato da per lucro mancato o per altre

Se il valore dichiarato nella e con la perizia, la Società sar

Per i piccoli colli di merci a 15 lire, e per quelli di peso e

In caso di perdita di colli è limitata al pagamento di L.

Per gli oggetti d'arte da co un valore difficilmente determi riscossa la sopratassa per il m

Art. 25. — Decorsi tre mesi che le cose caricate siano giun sabilità, se paga il valore a n

Se entro tre mesi successivi nissero ritrovate, la Società ne di ritirarle previa restituzione

Art. 26. — In caso di avar mercio, la liquidazione relativa danno qualunque sia la destina al riguardo ed obbligandosi a delle cose caricate che per il r Agenti, senza di che i destinata co. Le avarie generali saranno

Art. 27. — Tutte le domand caricate saranno rivolte per reg entro tre giorni dallo sbarco da piroscafo nel porto dove si sarà tanto lo speditore quanto il rice innanzi all'Autorità giudiziaria ricevitore ed ogni altro interes anche in dipendenza di consegn

Art. 28. — I patti e le cond col solo fatto dell'eseguita cons

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, **accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.**

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà **essere** ben condizionato senza **veruna** traccia di avaria o **manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere** doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa la **marca, il numero e qualunque altro distintivo** indicato nella relativa polizza di carico, e la **designazione del luogo di destino,** in modo da **evitare** confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per **tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento** di questo prescrizioni.

Art. 6. — **Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere** il contratto **emigando** l'importo del nolo **che avesse pagato, escluso** ogni diritto di risarcimento **se l'imbarco** non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto **sufficiente,** tenuto conto dello spazio che si deve riservare **agli scali successivi.**

Se lo **speditore** non dichiara espressamente di **rescindere il** contratto, il trasporto **avrà** corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso **itinerario** di quello designato.

Lo speditore che non **presenta il carico** dopo **aver impegnato** il posto, deve pagare metà **del nolo** che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra **nave,** il nolo dovrà **essere** pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di contenuto scritto sulla polizza di carico, **non si potranno caricare** sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci **di** grossa mole e deperibili, se posto sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a **dette** operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal **ricevitore.**

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico del loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate **da rischi di mare,** incendio da nemici o pirati, da **baratteria,** ordine di principi, governo riconosciuto, o **non riconosciuto,** da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio e rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal salvataggio di liquidi, qualunque **sia** il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle **merci,** della mortalità e fuga degli animali, dai danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrate.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello sbarco negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio o dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve proseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco, imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di disfativaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare proteste nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o vettore.

Art. 17. — **Il nolo è dovuto per intero,** sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà accomandare che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fine all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, ed una parte di essa i ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a ricevere lungo la nave sul Dock o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo od il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consegnatario della stessa. Iniziando la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile. Il Capitano avrà diritto di far scaricare notte tempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarica resta autorizzato al rilascio un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani od altri, ove non si trovano dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della merce, la quale resta autorizzato al rilascio un Ordine Generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana. Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.

In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo se lo stesso non fu anticipato), i rimborsi ed ogni altra spesa ad esse gravante sulle medesime.

Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri di nessun valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura o di peso. Escluso sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura o lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine ed accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quadri e le sculture, cose tutte che hanno un valore difficilmente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu discussa la sopratassa per il noleggio.

Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, ritenendo i destinatari ad ogni opposizione al riguardo ed obbligandoli anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole [illegible]

Art. 27 — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alla Agenzia della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna delle merci a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mir.N°out.1007 - S.O.0744 - OUT 1020 - S.C.500/A TM. S/C. HQ. A.C. (

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

Polizza N. Viaggio N.° Li

Napoli, li 9/10/45

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo UFFICIO PORTI M/V [illegible]

Cap. *per essere trasportate a* TRAPANI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le*

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo — Il nolo sarà pagato a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		3442	CASSE	LATTE EVAPORATO OUT. 1007		83529		
		460	SACCHI	ZUCCHERO " 1020		21074		
		3902				104603		
				MERCE MESSA E LEVATA A CURA E SPESE DEL CARICATORE E RICEVITORE				
				I.G.E. VERSATA A ☒ POSTAGIRO INTESTATO ALLA FEDER. ITAL. CONS. AGR.				

Nolo
Sbarco
Bolle e
Stivaggi
Polizza
Spese C
» p
Provvigio
TOTALE
Aggio
TOTALE
di N.

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume esiandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolosi, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inscritte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalla, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. TREMILANOVECENTODUE

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OUT 1020 - S.O.588/A

TW. 3/C. HQ. A.C. (MAJ.KLEIN)

Polizza N. **Viaggio N.°** **Linea 101**

Napoli, li 9/IO/45 *19*

Sono state caricate da Federazione Italiana Consorzi Agrari

UFFICIO PORTI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V MARIA S. *N°* 377

Cap. *per essere trasportate a* TRAPANI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

Marca da bollo

Il nolo sarà **pagato** a Napoli **come da distinta.**

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
[illegible] EVAPORATO OUT. 1007		33529		
[illegible]CHERO " 1020		21074		
		104603		
[illegible]E MESSA E LEVATA A CURA E SPESE DEL				
[illegible]ICATORE E RICEVITORE				
[illegible].E. VERSATA A ⅔ POSTAGIRO INTESTATO ALLA [illegible]R.ITAL.CONS.AGR.				

Nolo . . . . L.	273	35
»		
Sbarco »		
Bollo e Tassa . . »	20	
	109	35
Stivaggio e distivaggio L.	60	
Polizza e Registro . »		
Spese Consolari . . . . . L.		
» portuali . . . . . »		
Provvigione d'incasso 2 %. . . . »		
TOTALE GENERALE in . . . . . »	284	70
Aggio . . . . . % »		
Somma incassata . . . . »	284	70
Somma assegnata dalla Società »		
Rimborso assegnato dallo speditore »		
TOTALE da pagarsi a destino		
in . . . . . L.		

Visto per l'imbarco

di N. . . . . Colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
za dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

di animali, salvo le eccezioni di
poste per minuto contumaciali
inerari prestabiliti, ed assume
egnio colle quali abbia servito

denti e pericolosi, per i gruppi
ve gemme titoli, oggetti d'oro
izioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

ECENTODUE

ore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo. Il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impressa: la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore con dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti o da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, dalla mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedente e retrocedendo, a soggiornarvi, a rimorchiare ed assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno armento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto lo stesso proseguirà per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto della disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi [illegible] nenti alla Società e consegnate [illegible] do o con la consegna al vettore della polizza di carico o lettore.

Art. 17. — Il nolo è dovut[illegible] durante il viaggio. Il nolo dev[illegible] pei trasporti su percorsi interni moneta avente corso legale co[illegible]

La Società potrà acconsent[illegible] pagamento a destino il nolo, [illegible] calcolato.

Per tutti gli assegni la Soc[illegible] ogni caso il suo diritto verso [illegible]

Non si accettano assegni [illegible]

Art. 18. — Appena il piros[illegible] ricevitori della medesima hann[illegible] il piroscafo si trova ormeggiat[illegible] ficiente a ricevere le merci nel[illegible] piroscafo ed il Collettore del P[illegible] di sbarcarla, immagazzinarla o [illegible] gnatario della stessa. Dovendo [illegible] pitano avrà diritto di far scad[illegible] Porto di discarica resta autori[illegible] mento dopo che il vapore ha [illegible]

Art. 19. — Per le cose dest[illegible] dalle Autorità locali regolari s[illegible] sarica; in sua assenza il Cap[illegible] Società.

Art. 20. — La Società cons[illegible] a verificare l'autenticità delle [illegible] è all'ordine, o del destinatario.

In nessun caso il ricevitore [illegible] stesso non lo anticipato), i [illegible]

Ritirandole dovrà restituire [illegible] sun valore.

Art. 21. — Se la persona cu[illegible] fiuta di riceverle, la Società h[illegible] mercio, salvo non trattisi di m[illegible] dell'art. 68 del Codice stesso, [illegible] l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della ven[illegible] somme dovute verrà imputato [illegible] timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso [illegible] perchè avariate danneggiate od

Nessuna domanda per risa[illegible] sarà ammessa se lo stato delle [illegible] tante della Società e non no s[illegible] Comm. quanto la Società abbi[illegible]

Art. 23. — Per le merci ca[illegible] di misura e di peso. Escluso s[illegible] ammesso il reclamo verso la So[illegible] sura e lo abbia espressamente [illegible] la deficienza delle merci varia[illegible]

Art. 24. — Nel caso di ava[illegible] pagare soltanto in ragione del[illegible] tura di origine od accertato da[illegible] per luogo trapezato o per qual[illegible]

Se il valore dichiarato nell[illegible] e con la perizia, la Società sar[illegible]

Per i piccoli colli di merci[illegible] a 15 lire, e per quelli di peso [illegible]

In caso di perdita di coll[illegible] è limitata al pagamento di L.[illegible]

Per gli oggetti d'arte da c[illegible] un valore difficilmente determi[illegible] riscossa la sopratassa per il no[illegible]

Art. 25. — Decorsi tre me[illegible] che le cose caricate siano giun[illegible] sabilità, se paga il valore a q[illegible]

Se entro tre mesi successiv[illegible] nissero ritrovate, la Società ne[illegible] di ritirarle previa restituzione [illegible]

Art. 26. — In caso di avar[illegible] mercio, la liquidazione relativa [illegible] danno qualunque da la destina[illegible] al riguardo ed obbligandosi an[illegible] delle cose caricate che per il [illegible] Agenti, senza di che i destinat[illegible] es. Le avarie generali saranno [illegible]

Art. 27. — Tutte le domand[illegible] caricate saranno rivolte per reg[illegible] entro tre giorni dallo sbarco dal[illegible] piroscafo nel porto dove si sare[illegible] tanto lo speditore quanto il ric[illegible] innanzi all'Autorità giudiziaria [illegible] ricevitore ed ogni altro interes[illegible] anche in dipendenza di consegn[illegible]

Art. 28. — I patti e le con[illegible] col solo fatto dell'eseguita cons[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe-
o e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il mede-
on ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa
dichiarato in polizza di averlo ricevuto.
t. 6. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso,
ime e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve-
che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli ap-
ne ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della
enza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.
t. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac-
gnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo spe-
e corredate dai regolari documenti doganali
o speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre-
tà dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od
plete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni
so, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.
utte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a
lo non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'ar-
e non hanno responsabilità di sorta.
rt. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza verona
a di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono
doppio involto.
opra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo
esto nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da
re confusione e disguidi.
a Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ina-
mento di queste prescrizioni.
rt. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere
ntratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarci-
o se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'ap-
o o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare
scali successivi.
o lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà
col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.
o speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà
olo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse
il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà
ro pagato per intero.
Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari-
superficie coperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci
rosa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg.
ese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni sa-
io e carico delle merci e dovranno essere pagate dal ricevitore.
Art 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei
proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.
Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare,
ndio da nemici o pirati, da tempesta, urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi-
conosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi-
ione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalle
ura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui
o contenuti, dagli spigoli dei fusti, dallo spargimento delle merci, dalla mortalità e fuga
li animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di ac-
di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dai
ni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, dispo-
dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere
La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti,
ggio e di chiunque altro trovesi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si ri-
sce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano
predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrate.
Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio
li scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale con-
tazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza forma-
giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.
Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad en-
re ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto
ei del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a sog.iornarvi, a rimorchiare
assistere altre navi per qualsiasi causa.
Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello
stinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di
stino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.
Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi
ora indicati, anche per entrambi tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come
re per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima
lla partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve
eguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della de-
ana od in altri autorizzati o sulla chiatte fino al reimbarco.
Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno
arico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu-
per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, e danni qualunque che ve-
essero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.
Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose
ricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a
rdo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di-
erso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.
Nessun aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi soprascen-
ti, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè
r danni alle cose caricate.
Art. 14 — Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà
ercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto in difetto le stesse proseguiranno
r l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le
se caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere eser-
ata che dal portatore della polizza anzidetta
Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, la spesa
sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e
imbarco.
Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua-
ntena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico
sclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi con approda-
menti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbor-
do e con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni
della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo armatore o
vettore.
Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda
durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno
pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in
moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.
La Società potrà acconsentire che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il
pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose
caricate.
Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in
ogni caso il suo diritto verso il caricatore.
Non si accettano assegni o rimborsi sulle merci soggette a deperimento.
Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce su descritta, ed una parte di essa i
ricevitori della medesima hanno il dovere di essere pronti a riceverla lungo la nave sul bordo e deve
il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di quintali suf-
ficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del
piroscafo ed il Collettore del Porto di discarica, sono autorizzate di far entrare la merce in dogana e
di sbarcarla, immagazzinarla e depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del Consi-
gnatario della stessa. Dovendo la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile, il Ca-
pitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del
Porto di discarica resta autorizzato di rilasciare un Ordine Generale per fare scaricare immediata-
mente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.
Art. 19. — Per le cose destinate ai porti turchi, tunisini ed egiziani ed altri, ove non si trovano
dalle Autorità locali regolari scritturazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla de-
scarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con l'scarico definitivo della
Società.
Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, ma non è obbligata
a verificare l'autenticità delle firme dello speditore, dei giranti e del portatore della polizza se questa
è all'ordine, o del destinatario indicato nella stessa.
In nessun caso il ricevitore delle cose caricate può ritirarle prima di aver pagato il nolo ed ogni
stesso non fu anticipato), i ribassi ed ogni altra spesa ed onere gravante sulle medesime.
Ritirandole dovrà restituire l'esemplare della polizza a sue mani rimanendo tutti gli altri
sun valore.
Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si conosce o non si presenta o ri-
fiuta di riceverle, la Società ha diritto di farne vendere, a termine dell'art. 579 del Codice di Com-
mercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini
dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando
l'eventuale residuo in deposito.
Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle
somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ul-
timo agli assegni.
Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate
perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.
Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate
sarà ammessa se lo stato delle medesime non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresen-
tante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 415 del Cod. di
Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.
Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di
di misura o di peso. Escluse sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere
ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la mi-
sura o lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che
la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.
Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a
pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fat-
ture di origine ed accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni
per lucro mancato o per aumento di valore.
Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture
e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione pel minore valore dichiarato.
Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata
a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.
In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società
è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.
Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pel quali e le scritture, cose tutte che non
no valore differentemente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu
riconosciuta la sopratassa per il noleggio.
Art. 25. — Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza
che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua respon-
sabilità, ne paga il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.
Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute questo ve-
nissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà
di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.
Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Com-
mercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il
danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rinunziando i destinatari ed ogni opposizione
al riguardo ed obbligandosi anzi a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore
delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi
Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle mer-
ci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Antwerp 1924
Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose
caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico
entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del
piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole
tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla
innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il
ricevitore ed ogni altro interessato nel carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria
anche in dipendenza di connessione di causa.
Art. 28 — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori
col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETÀ "EOLIA,,
ANONIMA DI NAVIGAZIONE
Capitale Emesso L. 3.000.000 Versato L. 2.200.000

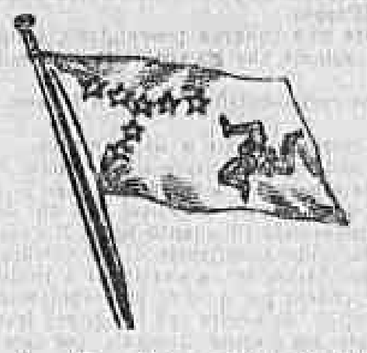

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo

Polizza N.

Viaggio N.° Lin

Napoli, li

Sono state caricate da Federziona Italiana Consorzi Agrari UFFICIO PORTI XXXXXX M/V ESI

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo

Cap. *per essere trasportate a* TRAPANI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le s*

Il nolo sarà pagato a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		2210	CASSE	LATTE EVAPORATO		51875		
				merce messa e levata a cura e spee del caricatore e ricevitore				
				I.G.E. versata a ½ postagiro intestato alla FEDER.ITAL.CONS.AGRARI				

Nolo .
Sbarco
Bollo e L
Stivaggio
Polizza e
Spese Con
» port
Provvigione
TOTALE
Aggio
TOTALE d
di R.

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'inativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salvo le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni fatte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono cognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati a riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevutevi salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello ditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni deriv dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. una *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre stano senza valore.*

Ricevuto colli N. duemiladuecentodieci

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle mci, rotture, colaggi, specci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TN. S/C. HQ. A.C. (Maj.KLEIN)

Polizza N. **Viaggio N.°** **Linea 101**

Napoli, li 19

Marca da bollo

Sono state caricate da Federiona Italiana Consorzi Agrari

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo UFFICIO PORTI XXXXXX M/V ESPRESSO

Cap. *per essere trasportate a* TRAPANI

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROV. *le seguenti merci.*

Il nolo sarà **pagato** a Napoli **come da distinta.**

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
TTE EVAPORATO		51875		
ce messa e levata a cura e spee del				
icatore e ricevitore				
E. versata a ✱ postagiro intestato				
FEDER.ITAL.CONS.AGRARI				

Nolo . . . . L.	147032	70	
»			
Sbarco »			
Bolle e Tasse . . »	20		
728	5884	50	
Stivaggio e distivaggio L.			
Polizza e Registro . »	60	2	
Spese Consolari . . . . . L.			
» portuali . . . . . »			
Provvigione d'incasso 2 % . . . . »			
TOTALE GENERALE in . . . . . »			152997 20
Aggio . . . . . % »			
Somma incassata . . . »			152997 20
Somma assegnata dalla Società »			
Rimborso assegnato dallo spedit.re »			

TOTALE da pagarsi a destino

in . . . . . L.

Visto per l'imbarco

di N. . . . . colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscza e che dichiara di accettare.
za dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'estratto d'imbarco non siano stati indicati i nu-

di animali, salvo le eccezioni di
poste per valeure contrattuali
tinerari prestabiliti, ed assume
pagnie colle quali abbia servito

odenti o pericolosi, per i gruppi
ne gemme titoli, oggetti d'oro
dizioni della polizza speciale.

Art. 2. — La dichiarazioni fatte nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono eguizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati a riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevutesalvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione delle ditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni deriva dallo, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e litre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

o firmate, delle quali una adempiuta le altre nano senza valore,

Recentodieci

lore. Non si risponde per deperimento delle mel, rotture, colaggi, sp'cci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spazio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e o il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce rà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dato.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze carico firmate dallo spedditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivati dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. Rivalsa per questi danni e spese, oltrecchè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere incondizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo dere essere impressa: la marca, il numero qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del logo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è sollevata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, esso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegno il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu data altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di rico, non si potranno caricare sopracoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i libri, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici o pirati, da baratteria, ordine di principi o governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, degli spicol nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni oltre misure sanitarie, disposte dalla Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze od atti del pitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla statazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora fosse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o pilo marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua ro e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, soggiornarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche un porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate ad altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi predette le spese di sbarco e imbarco, di bordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avrà diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni sidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece poterle sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafi più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno alcu pretesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; effetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e lazione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti rischi di costa, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscavenisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'in a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in nenti alla Società e consegnate do o con la consegna al vettore della polizza di carico o lett vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto durante il viaggio. Il nolo dev'e pei trasporti su percorsi interni moneta avente corso legale con

La Società potrà aumentare pagamento a destino il nolo, le caricate.

Per tutti gli assegni la Socie ogni caso il suo diritto verso il

Non si accettano assegni o

Art. 18. — Appena il piroscafo ricevitori della medesima hanno il piroscafo si trova ormeggiato ficiente a ricevere le merci nella piroscafo ed il Collettore del Po di sbarcarla, immagazzinarla o d gnatario della stessa. Dovendo pitano avrà diritto di far scarica l'orto di discarica resta autorizzamente dopo che il vapore ha e

Art. 19. — Per le cose destinate dalle Autorità locali regolari ser scarica; in sua assenza il Capi Società.

Art. 20. — La Società consig a verificare l'autenticità delle fi è all'ordine, o del destinatario.

In nessun caso il ricevitore stesso non fu anticipato), i rimb

Ritirandole dovrà restituire sun valore.

Art. 21. — Se la persona cui fiuta di riceverle, la Società ha mercie, salvo non trattisi di co dell'art. 68 del Codice stesso, l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vend somme dovute verrà imputato a timo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il perchè avariate danneggiate od

Nessuna domanda per risarc sarà ammessa se lo stato delle tante della Società e non ne ri Comm. quanto la Società abbia

Art. 23. — Per le merci cari di misura e il peso. Escluso sen ammesso il reclamo verso la Soc sura e lo abbia espressamente la deficienza delle merci caricat

Art. 24. — Nel caso di avar pagare soltanto la ragione del ture di origine od accertato da per lucro mancato o per aumen

Se il valore dichiarato nella e con la perizia, la Società pag

Per i piccoli colli di merci d a 15 litre, e per quelli di peso e

In caso di perdita di colli è limitata al pagamento di L. 1

Per gli oggetti d'arte da cui un valore differentemente determin riscossa la sopratassa per il no

Art. 25. — Decorsi tre mesi che le cose caricate siano giunte sabilità, ne pagò il valore a no

Se entro tre mesi successivi ciassero ritrovate, la Società ne di ritirarle previa restituzione d

Art. 26. — In caso di avar marcio, la liquidazione relativa danno qualunque sia la destina al riguardo ed obbligandosi nes delle cose caricate che per il r Agenti, senza di che i destinata ee. Le avarie generali saranno

Art. 27. — Tutte le domande caricate saranno rivolte per rego entro tre giorni dallo sbarco dell piroscafo nel porto dove si sarà tanto lo speditore quanto il ricevitore ed ogni altro interessa anche in dipendenza di connessi

Art. 28 — I patti e le condi col solo fatto dell'eseguita consc

1506

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il noleggiatore non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e ne abbia questa con ciò dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come alla sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce è passibile del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalla relativa polizza doganale firmata dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivati dalla mancanza od irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri richiesti o disposizioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. I rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo dei proprietari anche quando non siano state collocate effettivamente nella stiva dal momento in cui il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 6. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza vestigia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo deve essere impresso in chiaro, il numero qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione o ritardo.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 5. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di rivedere il contratto eseguendo l'importo del nolo che avesse pagato, senza ogni diritto di rimborso se l'imbarco non sia stato effettuato nel periodo di tempo stabilito dall'ordinativo di carico o perchè gli effetti di posta sull'itinerario, siano stati dall'agente che ne avea ricevuto agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere contratto, il trasporto avrà corso col primo piroscafo successivo partito lo stesso itinerario quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver pagato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuto se il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato imbarcato o il posto fu dato altro nuovo, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di contratto scritto sulla polizza di carico, non si garantisce carico speciale per valore, i tutti valori, gli animali, gli oggetti di piante vive, le piante di giardino vanno e depositi, se poste sotto coperta. Per il collocamento il peso di ogni collo, le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle relative a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal caricatore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da regolarsi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni originati alle merci da rischi di mare, incendio, pericoli e pirati, da barratteria, ordini di principi, arresti, rimostranze e non riconoscimento, da urto di navi da ormeggi e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o difettosi tubi, degli assetti, dalle rotture degli ingegni, dal colaticcio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli effetti del fuoco, dallo spezzamento dell'albero, della cavezza o fune degli animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità peculiare, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalla esalazione delle medesime, muffa dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altra misura sanitaria, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del pilota, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri pacifi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di assestamenti, noleggiatori, agenti e servitù.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal fare protesta alla consegna delle merci agli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora fosse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o del marittimo senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare od uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario anche antecedente o retrocedendo, ad ormeggiarsi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in porto diverso da quello destinato a spese e rischio del destinatario, quando ragioni politiche ostrano nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, insurrezione o simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate ad altri piroscafi oltre ai nominati sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore estimato pure per la esigenza del servizio e della itinerario prestabilito piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate nei magazzini della dogana od in altro autorizzato o sulle chiatte fino al momento.

Nella sola ipotesi prevista la spesa di sbarco e reimbarco, di andata e di ritorno saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avrà diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza od all'arrivo, per i rischi, avaro danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto della operazione indetta.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per divieti di disbarco le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece poi sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafi più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spese potrà gravare le cose caricate nei due casi sopravvenuti, ma i portatori della presente polizza non potranno aver pretese nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcate con destinazioni, l'armatore dovrà assicurarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto, effetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la azione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza suddetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterla reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasbordate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con trasbordo e con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo organico o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, sia che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo deve essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro od anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà accumulare che, qualunque una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni a rischio e pericolo sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce ivi descritta, ed una parte di essi ricevitori della merce stessa hanno il dovere di essere pronti a riceverla tanto la nave nel luogo ove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, o in chiatte provviste con un numero di uomini sufficiente a ricevere le merci nelle stesse ed in maniera di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Console del Porto di Messina, sono autorizzato di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese del ricevitore della stessa, previa la speciale procedura per quanto più sollecitamente è possibile. Il Capitano avrà diritto di far scaricare tutti i giorni, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di Messina è autorizzato di rilasciare un ordine speciale per far scaricare immediatamente dopochè il vapore ha completato le pratiche in dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti franchi, franchini ed esimenti od altri, ove non si ricevono dalle Autorità locali regolari autorizzazioni di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere allo sbarco; in sua assenza il Capitano procede nell'altro allo sbarco con l'assistenza definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, non essendo obbligata a verificare l'autenticità delle firme delle spedizioni, dei giranti e del portatore della polizza e quella di all'ordine, e del documento indicato nella stessa.

In questo caso il ricevitore delle cose caricate può ritirare prima di aver pagato il nolo e tutte le altre spese ed oneri di ogni altra specie e qualunque gravame sulle medesime.

Intervenuta la consegna l'esercizio della polizza e sue parti rimangono tutti gli altri patti con valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si presenta o non si presenta e rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farle vendere, a termine dell'art. 509 del Codice di Commercio, salvo non trattasi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed accessori, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate parziali avariate danneggiate od altrimenti deperenate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se la stessa delle merci non è ricevuta all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società e non ne risulta da regolare verbale salvo il disposto dell'articolo 416 del Cod. di Comm. quando la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna perizia per deficienza di di misura e di peso, fuorchè avvenga i casi di perdita o di avaria generale o particolare, perizia essere ammessa il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia dichiarato il peso e la misura a lo stesso rappresentante della Società con la polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale delle merci stesse.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto in ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolari fatture di origine od accertato in relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con le fatture e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a rimborsare le cose per minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merci fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso superiore fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'oro od argento, monili, gioielli ecc. pei quali e la scrittura, cose tutte che hanno valore ingiustificato determinato, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu riscossa la noleggiatore per il noleggio.

Art. 25. — Dovendo le merci nel giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di sua responsabilità, ne pagherà il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa sarà fatta nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rimanendo i destinatari ad ogni operazione al riguardo ed obbligandosi così a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizza non potranno ottenere la consegna della merce. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole [illegible] 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato sul carico alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dal caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna della merce a bordo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rif. Out.

SOCIETÀ "EOLIA,,

ANONIMA DI NAVIGAZIONE

Capitale Emesso L. 9.000.000 Versato L. 2.200.000

Agenti per Napoli: Biscotto & Marzullo

Polizza N. Viaggio N.°

Napoli, li 8/IO/45

Sono state caricate da ...zione Italiana Consorzi Agrari

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V

Cap. *per essere trasportate a* PALERMO

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE

Il nolo sarà pagato a Napoli

MARCHE	NUMERI	COLLI Quantità	COLLI Qualità	DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
		622	CASSE	LATTE EVAPORATO		15094		
				Ulteriore merce e lavori a cura e spese del Consorzio - I. G. E. verrà fatta a sua particolare istruzione a cura Ass. Ital. Cons. Agrari				

La presente spedizione è fatta alle clausole e condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.

Il Capitano non sarà responsabile della mancanza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i numeri dei documenti stessi.

Art. 1 — La Società assume il trasporto di cose mobili e di animali, salve le eccezioni di cui nella presente polizza e quelle altre che potessero essere imposte per misure contumaciali o simili da e per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi negli itinerari prestabiliti, ed assume eziandio trasporti per gli scali toccati da piroscafi di altre Compagnie colle quali abbia servizio in corrispondenza.

La Società di regola non accetta materie infiammabili, esplodenti o pericolose, per i gruppi di numerario, pacchi od involti contenenti oggetti di valore come gemme titoli, oggetti d'oro o d'argento od altri metalli preziosi, assume il trasporto alle condizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose falsamente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza o le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

Rilasciato N. UNA *polizze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.*

Ricevuto colli N. ~~SEICENTOVENTIDUE~~ seicentoventidue

Ignoro peso, contenuto e valore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Polizza N. Viaggio N.° Linea 101

Napoli, li 8/IO/45 *19*

Marca da bollo

Sono state caricate da [illegible]zione Italiana Consorzi Agrari

alle sottodescritte condizioni per conto e rischio di chi spetta, sul Piroscafo M/V NUOVO S. FRANCESCO

Cap. *per essere trasportate a* PALERMO

ed al felice arrivo consegnate a CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE *le seguenti merci.*

Il nolo sarà **pagato** a Napoli **come da distinta.**

DICHIARAZIONE DEL CONTENUTO	TASSO del nolo	PESO	VOLUME	VALORE dichiarato
TE EVAPORATO		I5094		
ezze merci e Levate a cura e spese del Consorzio - F. E. Vezzate a ½ portaggio intestate Ass. Prov. Ital. Cons. Agrari				

Nolo III	L.	41630	70
	»		
Sbarco	»		.....
Bollo e Tassa	»	29	-
J G E		1668	45
Stivaggio e distivaggio	L.		
Polizza e Registro	»	60	25
Spese Consolari	L.		
» portuali	»		
Provvigione d'incasso 2 %	»		
TOTALE GENERALE in	»	43379	15
Aggio %	»		
Somma incassata	»	43379	15
Somma assegnata dalla Società	»		
Rimborso assegnato dallo speditore	»		
TOTALE da pagarsi a destino in	L.		

Visto per l'imbarco

di P. Colli

GLI AGENTI

condizioni seguenti di cui il caricatore ha preso conoscenza e che dichiara di accettare.
nza dei documenti doganali quando sulla polizza o sull'ordinativo d'imbarco non siano stati indicati i nu-

e di animali, salvo le eccezioni di imposte per misure contumaciali itinerari prestabiliti, ed assume pagnie colle quali abbia servito

ledenti o pericolosi, per i gruppi nie gemme titoli, oggetti d'oro ndizioni della polizza speciale.

Art. 2. — Le dichiarazioni inserite nella presente polizza circa il peso, il contenuto ed il valore dei colli non costituiscono ricognizione alcuna da parte del capitano, essendo gli obblighi nascenti dal contratto limitati alla riconsegna delle cose caricate nelle stesse condizioni di imballaggio in cui furono ricevute, salvi i casi di forza maggiore e gli altri previsti nelle condizioni del presente noleggio.

Ogni falsa dichiarazione dello speditore intorno alla natura delle cose caricate pone a carico del medesimo tutti i danni derivanti dalle, e alle cose fraudolentemente dichiarate, oltre le penali stabilite nella presente polizza e le altre sanzioni di legge. *(Segue retro)*

ze firmate, delle quali una adempiuta le altre restano senza valore.

- una firmata Vezzate

GENTI DUE

olore. Non si risponde per deperimento delle merci, rotture, colaggi, spicci.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spezio destinato unicamente alle girate

La responsabilità dello speditore non cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pericolose e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesimo non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa non è dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

Art. 5. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso, il volume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale verifica che il peso o il volume dichiarato è inferiore al vero e che il contenuto dei colli appartiene ad una classe superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della differenza fra il nolo stabilito in polizza e quello realmente dovuto.

Art. 4. — Le cose da caricarsi devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, accompagnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dallo speditore e corredate dai regolari documenti doganali.

Lo speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irregolarità dei documenti doganali, sanitari ed altri recapiti o dichiarazioni false, errate od incomplete del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. La rivalsa per questi danni e spese, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle cose caricate.

Tutte le cose da trasportare sono imbarcati a rischio e pericolo del proprietario sino a quando non sono state collocate effettivamente nella stiva del piroscafo, il Capitano e l'armatore non hanno responsabilità di sorta.

Art. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà essere ben condizionato senza veruna traccia di avaria o manomissioni, e le merci facili a spandersi, caricate in sacchi, devono avere doppio involto.

Sopra ogni collo dovrà essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo indicato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da evitare confusione e disguidi.

La Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento di queste prescrizioni.

Art. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco avrà facoltà di risolvere il contratto esigendo l'importo del nolo che avesse pagato, escluso ogni diritto di risarcimento se l'imbarco non può aver luogo sul piroscafo designato perchè sia mancato l'approdo o perchè difetti di posto sufficiente, tenuto conto dello spazio che si deve riservare agli scali successivi.

Se lo speditore non dichiara espressamente di rescindere il contratto, il trasporto avrà corso col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.

Lo speditore che non presenta il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà del nolo che sarebbe dovuta ove il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse che il carico pel quale era stato impegnato o il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà essere pagato per intero.

Art. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno caricare sopraccoperta che le vetture, i fusti vuoti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci di grossa mole o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli eccedenti il peso di 1500 Kg. le spese di sollevamento all'imbarco ed al disbarco e quelle inerenti a dette operazioni saranno a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.

Art. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico dei loro proprietari salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.

Art. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare, incendio da nemici e pirati, da baratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non riconosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navigazione, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine e simili, dai topi, dagli insetti, dalla rottura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui sono contenuti, dagli spicci nei fusti, dallo spargimento delle merci, della mortalità o fuga degli animali, dai danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di acqua di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè dei danni che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.

La Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti, equipaggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che la legge e i regolamenti affidano alle predette persone, nè di ammutinamenti, boicottaggi, scioperi o serrata.

Art. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio negli scali d'imbarco, di trasporto e destinazione; ma qualora credesse opportuna tale constatazione, potrà farla per mezzo di uno stivatore giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori e ricevitori.

Art. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto fuori del suo itinerario, anche antecedendo e retrocedendo, a sostarvi, a rimorchiare od assistere altre navi per qualsiasi causa.

Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello destinato a spesa e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di destino per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, d'insurrezione e simili.

Art. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai casi sopra indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come pure per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima della partenza come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve eseguire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della dogana od in altri autorizzati o sulle chiatte fino al reimbarco.

Nelle sole ipotesi prodotte le spese di sbarco e imbarco, di trasbordo e di giacenza saranno a carico della Società ma gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcuna per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che venissero a colpire le cose caricate per effetto delle operazioni anzidette.

Art. 13. — Se per le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose caricate non si potessero sbarcare allo scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a bordo per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo diverso, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.

Nessuno aumento di nolo e spesa potrà gravare le cose caricate nei due casi sopraccennati, ma i portatori della presente polizza non potranno elevare protesa nè per ritardo, nè per danni alle cose caricate.

Art. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcati con più destinazioni, l'opzione dovrà esercitarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno per l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le cose caricate che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.

Art. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese di sbarco, di trasbordo nei luoghi di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e reimbarco.

Se dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla quarantena, senza poterle reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico esclusivo degli speditori e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi [illegible] venti alla Società e consegnate [illegible] do o con la consegna al vettore della polizza di carico o [illegible] vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovut[illegible] durante il viaggio. Il nolo dev[illegible] pei trasporti su percorsi interni moneta avente corso legale co[illegible]

La Società potrà acconsent[illegible] pagamento a destino il nolo, [illegible] caricate.

Per tutti gli assegni la So[illegible] ogni caso il suo diritto verso [illegible]

Non si accettano assegni [illegible]

Art. 18. — Appena il pirosc[illegible] ricevitori della medesima hann[illegible] il piroscafo si trova ormeggiat[illegible] fficiente a ricevere le merci nel[illegible] piroscafo ed il Collettore del P[illegible] di sbarcarla, immagazzinarla o [illegible] gnatario della stessa. Dovendo[illegible] pitano avrà diritto di far scar[illegible] Porto di discarica resta autori[illegible] mente dopo che il vapore ha [illegible]

Art. 19. — Per le cose dog[illegible] dalle Autorità locali regolari [illegible] scarica; in sua assenza il Cap[illegible] Società.

Art. 20. — La Società com[illegible] a verificare l'autenticità delle [illegible] è all'ordine, o del destinatario [illegible]

In nessun caso il ricevitore [illegible] stesso non fu anticipato), i re[illegible]

Ritirandole dovrà restituire [illegible] sun valore.

Art. 21. — Se la persona [illegible] fiuta di ricevere, la Società h[illegible] mercio, salvo non trattisi di c[illegible] dell'art. 65 del Codice stesso, [illegible] l'eventuale residuo in deposito

Qualora il ricavo della ve[illegible] somme dovute verrà imputato [illegible] time agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso [illegible] perchè avariate danneggiate [illegible]

Nessuna domanda per ris[illegible] sarà ammessa se lo stato dell[illegible] tante della Società e non ne [illegible] Comm. quanto la Società abb[illegible]

Art. 23. — Per le merci [illegible] di misura e di peso. Escluse [illegible] ammesso il reclamo verso la S[illegible] sura e lo abbia espressamente [illegible] la deficienza delle merci cari[illegible]

Art. 24. — Nel caso di av[illegible] pagare soltanto la ragione del[illegible] tura di origine od accertato d[illegible] per lucro mancato o per sum[illegible]

Se il valore dichiarato no[illegible] e con la perizia, la Società de[illegible]

Per i piccoli colli di merc[illegible] a 15 lire, e per quelli di peso [illegible]

In caso di perdita di c[illegible] è limitata al pagamento di L[illegible]

Per gli oggetti d'arte da [illegible] un valore difficilmente determ[illegible] riscossa la sopratassa per il [illegible]

Art. 25. — Decorsi tre me[illegible] che le cose caricate siano gi[illegible] sabilità, se paga il valore a [illegible]

Se entro tre mesi success[illegible] nissero ritrovate, la Società [illegible] di ritirarle previa restituzione

Art. 26. — In caso di av[illegible] mercio, la liquidazione relati[illegible] danno qualunque sia la dest[illegible] al riguardo ed obbligandosi [illegible] delle cose caricate che per il [illegible] Agenti, senza di che i destin[illegible] su. Le avarie generali saran[illegible]

Art. 27. — Tutte le dema[illegible] caricate saranno rivolte per re[illegible] entro tre giorni dallo sbarco [illegible] piroscafo nel porto dove si sa[illegible] tanto lo speditore quanto il ri[illegible] rivolgersi all'Autorità giudiziaria [illegible] ricevitore ed ogni altro interes[illegible] anche in dipendenza di conna[illegible]

Art. 28. — I patti e le co[illegible] col solo fatto dell'eseguita car[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a responsabilità dello speditore con cessa per le materie infiammabili, esplodenti e pe
se e per i valori imbarcati, neppure con la vera indicazione sulla polizza, se il medesim
non ne ha dato preventivo avviso scritto all'Agenzia locale della Società e se da questa
dichiarato in polizza di averlo ricevuto.

rt. 3. — La Società si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà di verificare il peso,
ume e il contenuto dei colli così all'imbarco come allo sbarco. Risultando da tale ve-
che il peso o il **volume dichiarato** è inferiore al vero **e** che il contenuto dei colli ap-
me ad una **classe** superiore a quella dichiarata, la merce sarà gravata del doppio della
enza fra il nolo stabilito in polizza **e** quello realmente dovuto.

rt. 4. — **Le cose da caricarsi** devono essere consegnate dallo speditore sotto bordo, ac-
agnate dagli ordinativi d'imbarco, dalle relative polizze di carico firmate dalle spe-
e e corredate dai regolari documenti doganali.
o speditore è responsabile di tutti i danni e spese derivanti dalla mancanza ed irre-
tà dei documenti doganali, sanitari ed altri consegnati o dichiarazioni false, errate od
mpleta del contenuto, peso o marche dei colli imbarcati. **La rivalsa** per questi danni
se, oltrechè direttamente contro il caricatore potrà esercitarsi sulle merci caricate.
utte le cose da trasportare sono imbarcate a rischio e pericolo del proprietario ogni **a**
do non sono state collocate effettivamente nella stiva dal piroscafo, il Capitano e l'ar-
re non hanno responsabilità di sorta.
rt. 5. — Ogni collo all'atto dell'imbarco dovrà **essere** ben condizionato senza verun**a** di avaria o trasmissioni, e le merci fragili e spandenti, cariche in sacchi, devono
doppio involto.
Sopra ogni collo deve essere impressa la marca, il numero e qualunque altro distintivo
ato nella relativa polizza di carico, e la designazione del luogo di destino, in modo da
ro confusione e discordi.
a Società è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze derivanti dall'ina
mento di questo prescrizioni.
rt. 6. — Lo speditore che ha ottenuto l'ordinativo d'imbarco **avrà facoltà** di **ricevere**
ritratto **assicurando** l'importo del nolo **che avesse pagato**, escluso ogni diritto di rimbor-
o se l'imbarco non può aver luogo nel piroscafo designato perchè sia mancato l'ap-
o o perchè difetti di posto sufficiente, seguito conto della spazio che si deve riservare
cali successivi.
o lo speditore non dichiara espressamente di recedere il contratto, il trasporto **avrà**
o col piroscafo successivo percorrente lo stesso itinerario di quello designato.
o speditore che non **presenta** il carico dopo aver impegnato il posto, deve pagare metà
olo che sarebbe dovuto se il trasporto si fosse effettuato. Nel caso in cui risultasse
l carico pel quale era stato impegnato il posto fu dato da altra nave, il nolo dovrà
o pagato per intero.
rt. 7. — Salvo il caso di consenso scritto sulla polizza di carico, non si potranno cari-
are preziosi, oro ed argento, valori, effetti, gli animali, i frutti, le piante vive, le merci
ose pericolose o deperibili, se poste sotto coperta. Per i colli contenenti il peso di 100 kg.
uno di sollecitamento all'imbarco ed al disbarco e quello ignorati a detta operazione sa-
o a carico della merce e dovranno essere pagate dal ricevitore.
rt. 8. — Il mantenimento e la cura degli animali durante il viaggio, sono a carico del
proprietario salvo patti speciali da aggiungersi in polizza.
rt. 9. — La Società non risponde nei danni cagionati alle cose caricate da rischi di mare,
dio, nemici o pirati, da barratteria, ordine di principi, governo riconosciuto, o non
conosciuto, da urto di navi da investimenti e da tutti gli altri avvenimenti della navi-
one, dallo scoppio o rottura di caldaie, macchine o ghiaff, dai topi, dagli insetti, dalla
ura degli oggetti fragili, dal colaggio di liquidi, qualunque sia il recipiente entro cui
ontenuti, dagli sprechi nei fusti, dallo sparagnamento delle merci, della mortalità o fuga
animali, dei danni prodotti da ruggine, dall'umidità per pioggia, evaporazione di na-
di mare, dal contatto con altre merci o dalle esalazioni delle medesime, nonchè del
e che potranno derivare alle merci da disinfezioni od altre misure sanitarie, disposte
dalle Autorità Sanitarie, sia italiane che estere.
a Società non risponde dei fatti, negligenze ed atti del Capitano, macchinisti, piloti,
aggio e di chiunque altro trovasi imbarcato sui propri piroscafi per scopo più che al ri-
o alla navigazione ed alle attribuzioni tecniche che le leggi e i regolamenti affidano
redetta persona, nè di ammutinamenti, barratterie, scioperi o guerra.
rt. 10. — Il Capitano è dispensato dal far procedere alla constatazione dello stivaggio
egli d'imbarco, di trasporto e destinazione ma qualora avvenga opportuna tale con-
tazione, potrà farla per mezzo di suo ufficiale giurato o perito marittimo, senza formalità giudiziaria e senza obbligo dell'intervento degli speditori o ricevitori.
rt. 11. — Il Capitano è autorizzato, senza alcuna responsabilità verso il carico, ad u-
ire dai porti, rade o fiumi, a deviare dalla sua rotta e toccare qualunque porto
l suo itinerario, anche antecedendo o ricrescendo, a sottomettersi, a rimorchiare
sistere altre navi per qualsiasi causa.
Il Capitano avrà diritto di sbarcare le cose caricate anche in un porto diverso da quello
nato a spese e rischio del destinatario, quando reputi pericoloso entrare nel porto di
o per blocco, interdizione di commercio, tema di guerra, l'insurrezione o simili.
rt. 12. — Le cose caricate potranno essere trasbordate sopra altri piroscafi oltre ai qui
a indicati, anche per cattivo tempo o per qualsiasi altro caso di forza maggiore come
per le esigenze del servizio e dello itinerario prestabilito del piroscafo, tanto prima
l'arrivo come durante il viaggio. Non essendo pronto il piroscafo sul quale si deve
ire il trasbordo, le cose caricate potranno essere depositate o nei magazzini della do-
ana od in altri autorizzati o sulle chiatte fisse al rimbarco.
Delle sole spese prodotte dalle operazioni di sbarco, imbarco e di giacenza eventuale
arico della Società **ma** gli speditori e destinatari non avranno diritto ad indennità alcu-
per il ritardo alla partenza ed all'arrivo, per i rischi, avarie, o danni qualunque che ve-
ero a colpire le cose caricate **per** effetto delle operazioni anzidette.
rt. 13. — **Se per** le cause di cui sopra od anche per difficoltà di distivaggio le cose
ate non si potessero sbarcare alle scalo destinato, il Capitano potrà conservarle a
o per consegnarle pel viaggio di ritorno, come invece potrà sbarcarle in uno scalo di-
o, facendole proseguire al loro destino con altro piroscafo al più presto possibile.
Eventuale aumento di nolo e spese potrà gravare le cose caricate nei due casi suprascrit-
ti e i portatori della presente polizza non potranno elevare pretesa nè per ritardo, nè
danni alle cose caricate.
rt. 14. — Quando le cose caricate siano imbarcate con più destinazioni, l'opzione dovrà
ttarsi prima dell'arrivo del piroscafo nel primo porto; in difetto le stesse proseguiranno
l'ultima destinazione. In ogni caso lo sbarco sarà effettuato in un sol porto per tutte le
cariche che formano oggetto della presente polizza e la opzione non potrà essere esercitata che dal portatore della polizza anzidetta.
rt. 15. — In ogni caso di quarantena sono a carico esclusivo delle cose caricate, le spese
barco, di trasbordo nei lazzaretti di contumacia, nonchè tutti i rischi di sosta, deposito e
barco.
a dopo effettuato lo sbarco delle cose caricate, il piroscafo venisse liberato dalla qua-
na, senza potersi reimbarcare, per effetto delle disposizioni sanitarie, starà a carico
sivo degli spedituri e dei destinatari il provvedere all'invio a destino.

Art. 16. — In tutti i casi in cui le cose caricate vengono trasportate su piroscafi non appartenenti alla Società e consegnate ad un vettore, ogni responsabilità della medesima cessa con l'trasbordo o con la consegna al vettore, ed il proprietario delle cose è soggetto a tutte le condizioni della polizza di carico o lettera di porto o regolamento di trasporto del nuovo vettore o vettore.

Art. 17. — Il nolo è dovuto per intero, anche che il piroscafo arrivi a destinazione, sia che si perda durante il viaggio. Il nolo dev'essere pagato anticipatamente in valuta avente corso legale nel Regno pei trasporti su percorsi interni. Il nolo dei trasporti da e per l'estero sarà pagato in oro o anche in moneta avente corso legale con l'aggiunta dell'aggio.

La Società potrà accumulare che, mediante una congrua provvigione, vengano assegnati per il pagamento a destino il nolo, le spese ed altre somme che gli speditori volessero gravare sulle cose caricate.

Per tutti gli assegni la Società non assume responsabilità fino all'incasso totale e conserva in ogni caso il suo diritto verso il caricatore.

Non si accettano assegni o cambiali sulle merci soggette a deperimento.

Art. 18. — Appena il piroscafo è pronto a scaricare la merce ed descritta, ed una parte di essi ricevitori della medesima hanno il dovere di essere prontì a riceverla luogo la nave sul lato o dove il piroscafo si trova ormeggiato per scaricare, e in chiatte provviste con un numero di numeri sufficiente a ricevere le merci nello stesso ed in mancanza di quanto sopra il Capitano o l'Agente del piroscafo ed il Collettore del Porto di discarico, sono autorizzato di far entrare la merce in dogana e di sbarcarla, immagazzinarla o depositarla nelle chiatte senza avviso ed a rischio e spese dei Consegnatari delle stesse. Ricevuto la discarica procedere per quanto più rapidamente è possibile. Il Capitano avrà diritto di far scaricare nottetempo, di domenica ed in giorni festivi. Il Collettore del Porto di discarico sarà autorizzato di rilasciare un ordine generale per fare scaricare immediatamente dopo che il vapore ha completato le pratiche in Dogana.

Art. 19. — Per le cose destinate ai porti franchi, franchigi ed regionali od altri, ove non si osserva dalle Autorità locali regolari pertinenziali di sbarco e deposito, il ricevitore deve assistere alla discarica; in sua assenza il Capitano procede senz'altro allo sbarco con liberazione definitiva della Società.

Art. 20. — La Società consegna le cose caricate a chi le presenta la polizza, non non è obbligata a verificare l'autenticità delle firme della spedizione, dei giranti e del portatore della polizza se questa è all'ordine, e del destinatario indicato nella stessa.

In ogni caso il ricevitore delle cose caricate può rifiutare prima di aver pagato il nolo e lo stesso non in antiquato, i rimborsi ed ogni altra spesa ed accessori gravanti sulle merci caricate. Rifiutando dovrà restituire l'esemplare della polizza a cui quest'ultimo rilasciato tutti gli altri suoi valore.

Art. 21. — Se la persona cui sono dirette le cose caricate non si presenta o non si presenta o rifiuta di riceverle, la Società ha diritto di farle vendere, a termine dell'art. 523 del Codice di Commercio, salvo non trattisi di cose deperibili, nel qual caso potrà procedere alla vendita a termini dell'art. 68 del Codice stesso, la parte necessaria al pagamento del nolo, spese ed assegni, lasciando l'eventuale residuo in deposito.

Qualora il ricavo della vendita delle cose caricate non fosse sufficiente al pagamento totale delle somme dovute verrà imputato anzitutto in estinzione del nolo, poscia in quello delle spese e da ultimo agli assegni.

Art. 22. — In nessun caso il ricevitore avrà diritto di abbandonare alla Società le cose caricate perchè avariate danneggiate od altrimenti deprezzate.

Nessuna domanda per risarcimento, per avarie perdite od altri danni sofferti delle cose caricate sarà ammessa se lo stato delle merci non è riconosciuto all'arrivo in contraddittorio col rappresentante della Società o non sia redatto da regolare verbale entro il disposto dell'articolo 415 del Cod. di Comm. quanto la Società abbia assunto la responsabilità del peso.

Art. 23. — Per le merci caricate alla rinfusa non sarà ammessa veruna pretesa per deficienza di misura e di peso. Escluso sempre i casi di perdita o di avaria generale o particolare, potrà essere ammesso il reclamo verso la Società nel solo caso in cui il Capitano abbia riconosciuto il peso e la misura o lo abbia espressamente dichiarato con la propria firma sulla polizza di carico, e sempre che la deficienza delle merci caricate alla rinfusa ecceda il calo naturale della merce stessa.

Art. 24. — Nel caso di avaria o di perdita in cui la Società debba rispondere, essa sarà tenuta a pagare soltanto la ragione del valore reale ed intrinseco delle cose caricate, risultante da regolare fattura di origine od accertato da relazione di perito giurato, escluso ogni compenso a titolo di danni per lucro mancato o per aumento di valore.

Se il valore dichiarato nella polizza di carico risulta inferiore a quello accertato con la fattura e con la perizia, la Società sarà tenuta soltanto a pagare in ragione del minore valore dichiarato.

Per i piccoli colli di merce fino al peso di 20 chilogrammi la responsabilità della Società è limitata a 15 lire, e per quelli di peso eccedente fino a 100 chilogrammi a 25 lire.

In caso di perdita di colli o casse d'effetti d'uso, bagagli e simili, la responsabilità della Società è limitata al pagamento di L. 100 per ogni collo o cassa.

Per gli oggetti d'arte da collezione, medaglieri ecc. pei quali e le sculture, casi tutte che non abbiano un valore diversamente determinabile, la Società sarà tenuta solo a pagare il valore in base a cui fu ricevuta la separazione per il noleggio.

Art. 25. — Trascorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo prestabilito dall'itinerario del piroscafo senza che le cose caricate siano giunte a destino, si presumono perdute, e la Società nel caso di una responsabilità, sia pagherà il valore a norma delle disposizioni precedenti, più il nolo se pagato.

Se entro tre mesi successivi alla liquidazione dei danni per le merci presunte perdute queste venissero ritrovate, la Società ne avvertirà il portatore della polizza se conosciuto, il quale avrà facoltà di ritirarle previa restituzione delle indennità ricevute.

Art. 26. — In caso di avaria dei danni o perdite di cui al titolo VII, libro II, del Codice di Commercio, la liquidazione relativa avrà luogo nel porto d'armamento del piroscafo che ha sofferto il danno qualunque sia la destinazione delle cose caricate, rimanendo i destinatari ed ogni opposizione al riguardo ed obbligandosi così a pagare anche con versamento anticipato, quella quota del valore delle cose caricate che per il regolamento di avaria verrà determinata e richiesta dall'armatore o suoi Agenti, senza di che i destinatari o portatori di polizze non potranno ottenere la consegna delle merci. Le avarie generali saranno regolate secondo le regole di York Antwerp 1924.

Art. 27. — Tutte le domande d'indennità avaria, mancanza, deterioramento, perdita delle cose caricate saranno rivolte per regolamento amichevole alle Agenzie della Società nel luogo di scarico entro tre giorni dallo sbarco della merce, ed in caso di perdita totale entro tre giorni dallo arrivo del piroscafo nel porto dove si sarebbe dovuta sbarcare la merce stessa. Mancando l'accordo amichevole tanto lo speditore quanto il ricevitore volendo agire in giudizio contro la Società dovranno convenirla innanzi all'Autorità giudiziaria di Messina rinunziando espressamente tanto lo speditore, come il ricevitore ed ogni altro interessato ad ogni altro foro alla competenza di qualunque altra autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di cause.

Art. 28. — I patti e le condizioni che precedono s'intendono accettati dai caricatori e ricevitori col solo fatto dell'eseguita consegna delle merce a bordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

May 1944

SENIOR TRANSPORTATION OFFICER
TRANSPORTATION SUB COMMISSION
HEADQUARTERS
AMG NAPLES COMMUNE
APO 394

20

4 August, 1945

SUBJECT : Schooner Shipments in June & July

TO : Transportation S/C Port & Whse Division
Shipping Division
Food S/C Attn Major Curren.

1. Forwarded herewith is a list of schooner shipments as recorded at warehouses of the Federazione in Naples. Please circulate.

For the Commissioner :-

T. E. RAMSEY
Captain, Spec-Res
Port Liaison Officer

6573

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHOONER LOADED DURING JUNE AND JULY 1943

	DATE	SCHOONER'S NAME	GOODS		TONNAGE	DESTINATION
1)	13/6	NUOVO SAN BIAGIO	POWD.MILK(UNRRA)		14.027	CATANIA
2)	"	GIOIA R	LARD	"	19.689	"
3)	15/6	SAN SILVERIO	"	"	12.948	"
4)	16/6	IMMA C	POWD.MILK		20.876	"
5)	17/6	FRANKLIN	LARD		18.306	"
6)	19/6	IMMACOLATO	POW.MILK	"	32.850	"
7)	"	FRANCESCO PAOLO	"	"	49.073	"
8)	"	" "	FLOUR	"	4.445	"
9)	"	GIOVANNA MADRE	"	"	46.720	"
10)	25/7	SPOSA CRISTINA	POWD.MILK	"	22.389	"
11)	26/7	DOMENICO PADRE	FLOUR	"	19.598	"
12)	28/7	ANTONIO MARIA	"	"	26.834	"
		" "	POW.MILK	"	3.137	"
		" "	FLOUR	"	13.336	"
		" "	PEAS	"	15.743	"
13)	"	LILLIA MERCEDES	POWD.MILK	"	2.727	"
		" "	FLOUR	"	13.336	"
		" "	PEAS	"	16.428	"
14)	29/7	NUOVA RUSSIANA	POWD.MILK	"	9.455	"
		" "	FLOUR	"	6.668	"
15)	24/6	SALVORE	SUGAR(FEDERAL)		21.446	"
16)	26/6	NUOVA AMALIA	"	" "	35.876	"
17)	29/6	ROSARIO PADRE	"	" "	60.037	"
18)	"	GIUSEPPE SALLARO	"	" "	74.218	"
		N° 18 SCHOONERS	TOTAL TONNAGE		551.892	
1)	18/6	ANNA	POWD.MILK(UNRRA)		4.090	ADRIATICO
2)	27/7 (*)	NUOVA MARIA DELLA CARENA	FLOUR	"	86.550	"
		" " "	PASTA	"	2.994	"
		" " "	LARD	"	15.552	"
		" " "	PEAS	"	9.025	"
		" " "	POWD.MILK	"	13.164	"
3)	8/7	PROGRESSO	SUGAR (FEDERAL)		45.285	"
4)	8/7	ALFREDO	"	"	27.396	"
2)	27/7 (*)	NUOVA MARIA DELLA CARENA	"	"	37.930	"
		N° 4 SCHOONER	TOTAL TONNAGE		231.036	

6572

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SCHOONER LOADED SICILY JUNE AND JULY 1942

	DATE	SCHOONER'S NAME	GOODS	TONNAGE	DESTINATION
1)	16/6	MIA	POTD.STIR(UREA)	11.433	SIRACUSA
2)	16/6	MARIA G	" " "	11.183	"
3)	23/6	REDENTORE	" " "	20.614	"
4)	15/7 (*)	DEI FRATELLI	" " "	1.820	"
5)	26/7	GIUSEPPINA I	FLOUR	35.335	"
		" "	BRAN	14.054	"
		" "	POTD.STIR "	5.259	"
6)	28/6	FERNANDA D	SUGAR (FIBERBAG.)	26.372	"
4)	29/7(*)	DEI FRATELLI	" "	10.079	"
		N° 6 SCHOONERS	TOTAL TONNAGE	136.354	"
1)	13/6	DOMINICO PADRE	POTD.STIK(UREA)	112.093	PALERMO
2)	"	CINTA' DI VENERE	" " "	15.590	"
3)	14/6	SANTANNINA MADRE	LAND "	20.680	"
4)	"	NUOVA FORTUNA	POTD.NITR "	18.047	"
5)	"	GUGLIELMO SALVATORE	POTD.NITR "	22.458	"
6)	"	SANTISSIMO FRUTTO	LAND "	14.807	"
7)	15/6	SACRO CUORE	" "	13.414	"
8)	"	VERI AMICI	POTD.NITR "	13.019	"
9)	"	ROSA	" " "	29.611	"
10)	"	ROCCO SALVATORE	" " "	11.969	"
11)	16/6	SALVATORE PADRE	LAND "	8.123	"
12)	17/6	ESTRELLO	POTD.NITR "	9.396	"
13)	5/7	GIOVANNI PADRE	FLOUR "	15.538	"
14)	25/6	SANT'ANTONIA	SUGAR (FIBERBAG.)	17.366	"
15)	27/6	DELLA MADRE	" "	21.991	"
16)	28/6	MARIA DEL BAGNO PONTE	" "	22.816	"
17)	29/6	MARIA M	" "	44.697	"
18)	"	NUOVA S.SALVATORE	" "	16.722	"
19)	30/6	OLGA	" "	19.913	"
20)	"	ELISABETTA	" "	11.453	"
21)	9/7	ORIENTE	" "	20.713	"
22)	29/7	SOTTOMARINA C	" "	21.095	"
		N° 22 SCHOONERS	TOTAL TONNAGE	432.909	

6071

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	DATE	SCHOONER'S NAME	GOODS	TONNAGE	DESTINATION
1)	18/6	NUNZIA	POWD. MILK(UNRRA)	10.556	PALERMO for ENNA
2)	30/6	FU PIETRO	SUGAR (FEDERAZ.)	32.592	P.EMPED. " "
		N°2 SCHOONERS	TOTAL TONNAGE	43.148	
1)	24/6	ADELE	SUGAR (FEDERAZ.)	36.506	TRAPANI
2)	27/6	ALDO COLOMBO	" "	26.114	"
3)	28/6	SAN NICOLA	" "	34.360	"
		N°3 SCHOONERS	TOTAL TONNAGE	96.980	
1)	1/7	SAN FRANCESCO DI	SUGAR (FEDERAZ.)	49.814	P.EMPED. for CALTANISETTA
		PAOLA	" "		
2)	9/7	ALFREDO	" "	4.673	"
		N°1 SCHOONER and the other already mentioned in Agrigento	TOTAL TONNAGE	50.487	
1)	11/7	S.ANTONIO (°)	PEAS (UNRRA)	3.929	RAGUSA
2)	26/7	NUOVO S.CIRO	FLOUR "	36.007	"
3)	27/7	MARIA DELLE GRAZIE	" "	4.490	"
		" " "	PEAS "	8.122	"
		" " "	LARD "	3.436	"
		" " "	FARINA "	1.996	"
4)	9/7	S.FRANCESCO I	SUGAR (FEDERAZ.)	10.995	"
5)	"	GIUSEPPINA	" "	22.907	"
1)	11/7 (°)	S.ANTONIO	" "	26.664	"
		N°5 SCHOONERS	TOTAL TONNAGE	118.546	
1)	23/7	VERI AMICI	FLOUR (UNRRA)	93.618	MESSINA
		" "	FARINA "	2.994	"
		" "	POWD.MILK "	18.634	"
		" "	PEAS "	18.070	"
		" "	LARD "	28.273	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	DATE	SCHOONER'S NAME	GOODS		TONNAGE	DESTINATION
2)	30/6	CARMELA	SUGAR (FEDERAZ)		52.686	MESSINA
3)	"	SAN CIRO DI TORRE DEL GRECO	"	"	12.370	"
4)	2/7	VERGINE CLEMENTE	"	"	20.616	"
5)	4/7	STELLA MATTUTINA	"	"	17.639	"
6)	6/7	NUOVO SAN CIRO	"	"	36.193	"
		Nº 6 SCHOONERS	TOTAL TONNAGE		301.093	
1)	30/7	AMABILE MARIETTA	POWD. MILK(UNRRA)		11.788	REGGIO CALABRIA
2)	1/7	SANTA AGATA	FLOUR	"	18.670	"
3)	"	MARMATINA	"	"	26.271	"
4)	"	IMPARA	SUGAR	"	25.243	"
		"	PEAS	"	13.690	"
5)	4/7	NUOVA SARINA	POWD.MILK	"	7.382	"
6)	6/7	SALVATORE	" "	"	7.716	"
7)	7/7	I FRATELLI	BEANS	"	8.853	"
		"	PEAS	"	2.738	"
8)	"	NICOLA D'AMICO	FARINA	"	3.357	"
		"	FLOUR	"	2.667	"
		"	PEAS	"	6.845	"
9)	8/7	TRE RE	"	"	6.114	"
		"	BEANS	"	1.780	"
		"	FARINA	"	0.635	"
10)	10/7	S.PIETRO	PEAS	"	5.796	"
		"	BEANS	"	1.460	"
		"	POWD.MILK	"	5.532	"
11)	11/7	FULMINE	FLOUR	"	6.001	"
		"	POWD.MILK	"	7.014	"
12)	13/7	GIOVANNINA	FLOUR	"	19.558	"
13)	16/7	DIVINA PROVVI- [illegible]	POWD.MILK	"	6.302	"
		" "	FLOUR	"	10.046	"
14)	24/7	SANT'ANGELO	" "	"	24.894	"
15)	26/7 (*)	FRANCESCA MADRE	POWD.MILK	"	7.023	"
		" "	FLOUR	"	15.929	"
16)	29/7	S.ANNA MADRE	" "	"	25.783	"
		" "	POWD.MILK	"	4.649	"
		" "	LARD	"	17.031	"
17)	16/7	GIOVINEZZA	SUGAR (FEDERAZ)		16.035	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	DATE		SCHOONER'S NAME	GOODS	TONNAGE	DESTINATION
1a)	8/7	(c)	FRANCESCA MADRE SUGAR (FEDERAZ)		10.401	REGGIO CALABRIA
			No 17 SCHOONERS	TOTAL TONNAGE	333.873	
1)	12/7		FEDELE PADRE	PEAS (UNRRA)	48.098	BARI
			" "	BEANS "	10.128	"
2)	14/7		NUOVA ITALIA	PEAS "	57.705	"
			" "	BEANS "	24.266	"
			" "	SUGAR "	71.698	"
			" "	FARINA "	12.066	"
			No 2 SCHOONERS	TOTAL TONNAGE	224.018	
1)	7/7		GIOVANNINO	BEANS (UNRRA)	8.278	BRINDISI
			"	PEAS "	20.124	"
			"	SUGAR "	5.022	"
			"	FARINA "	1.646	"
			No 1 SCHOONER	TOTAL TONNAGE	36.219	
1)			GIORDANO BRUNO	BEANS(UNRRA)	40.408	TARANTO
			" "	SUGAR "	9.621	"
			No 1 SCHOONER	TOTAL TONNAGE	50.029	
1)	8/7	(c)	COLETTINA MADRE	FARINA (UNRRA)	6.998	CAGLIARI FOR NUORO
			" "	EVAP.MILK "	8.791	" "
2)	14/7	(+)	ALBERTO	MARGARINE "	1.247	" "
			"	EVAP.MILK " & F)	7.844	" "
1)	8/7	(c)	COLETTINA MADRE	POWD.MILK(Federaz)	7.210	CAGLIARI
2)	14/7	(+)	ALBERTO	" " "	14.131	CAGLIARI FOR BASTIARI
			No 2 SCHOONERS	TOTAL TONNAGE	40.321	

6668

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	DATE	SCHOONER'S NAME	GOODS		TONNAGE	DESTINATION
1)	26/6	GIOVANNINA M	LARD (A.C.)		47.827	GENOVA
2)	27/6	NUOVO PIETRO	"	"	31.454	"
3)	28/6	S.ANTONIO	FLOUR	"	83.050	"
4)	29/6	CROCCETTO	PILCHARDS & MACKEREL	"	4.344	"
		"	EVAP. MILK	"	18.337	"
5)	"	ASSUNTA F	MEAT	"	26.800	"
6)	30/6	S.ANTONIO	FLOUR	"	57.040	"
7)	"	BUONA MADRE	MACKEREL	"	15.099	"
8)	"	VITTORIA	EVAP.MILK	"	73.230	"
		"	MACK.& Pilchards	"	29.759	"
9)	5/7	GIACOMO S	FLOUR	"	67.211	"
10)	6/7	MARIA LUISA	"	"	76.490	"
11)	"	VERGINE DI LOURDES	MEAT	"	28.314	"
12)	7/7	S. GIUSEPPE	SOUP	"	50.418	"
13)	"	ROBERTO	MEAT	"	27.347	"
14)	8/7	LA VITTORIa	LARD	"	48.880	"
		"	FISH	"	6.314	"
15)	9/7	CHIARINA MADRE	FLOUR	"	47.437	"
16)	"	GIUSEPPE MADRE	"	"	54.759	"
17)	10/7	SAN GENNARO	MEAT	"	47.144	"
18)	11/7	NUOVA GRAZIELLA	FLOUR	"	58.531	"
19)	12/7	MARIA GIORGINA	FISH	"	29.942	"
		" "	LARD	"	29.358	"
20)	"	NUOVA LIBERA	EVAP.MILK	"	55.827	"
21)	13/7	MARIA MADRE	" "	"	48.748	"
22)	14/7	SORELLE MULE'	PILCHARDS	"	57.879	"
23)	16/7	NUOVO [illegible]ERO	EVAP.MILK	"	31.795	"
24)	"	MARIUCCHELLA	SOUP	"	20.189	"
25)	18/7	MARIA DELLA MANNA	PILCHARDS	"	51.802	"
26)	"	MARIA R	"	"	64.720	"
27)	"	ADELAIDE	PEAS	"	53.311	"
28)	20/7	S.GIUSEPPE	"	"	55.215	"
29)	23/7	SAN BARTOLOMEO	EVAP.MILK	"	30.056	"
30)	28/7	BELLA MARIA	PILCHARDS	"	18.942	"
31)	29/7	IDA C	EVAP.MILK	"	17.541	"
		"	SOUP	"	12.247	"
		"	PILCHARDS	"	18.942	"
32)	20/6	VERI AMICI	EVAP.MILK	"	15.638	"
		"	LARD	"	102.100	"

No.32 SCHOONERS TOTAL TONNAGE:.577.126

6867

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R E C A P I T O L A Z I O N E

N°	18	CORONEOS	– CATANIA	TONN.	551.052
"	4	"	– AGRIGENTO	"	221.036
"	5	"	– SIRACUSA	"	136.354 (+)
"	22	"	– PALERMO	"	432.999
"	2	"	– LENTA	"	43.148
"	3	"	– TRAPANI	"	96.960
"	1	"	– CALTANISSETTA	"	50.487
"	5	"	– RAGUSA	"	118.546 (+)
"	5	"	– MESSINA	"	301.093
"	17	"	– REGGIO CALABRIA	"	333.273
"	2	"	– BARI	"	224.018
"	1	"	– BRINDISI	"	36.219
"	1	"	– TARANTO	"	50.029
"	2	"	– CAGLIARI Zor NUORO & SASSARI	"	40.321
"	32	"	– GENOVA	"	1.577.126
N°123 CORONEOS				TONN.	4.223.461

(+) " 1-30/7 "PORTA FOGGIA-SIRACUSA: (VERNA)
FLOUR – Tonn. 31.117
POWD.MILK " 5.365

(+) " 1-31/7 "PORTO DI GELA-RAGUSA : (UNRRA)
POWD.MILK-Tonn. 4.464
FLOUR 2.335
30.281 30.281

N°124 CORONEOS TOTAL TONNAGE 4.273.742

Gual.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible] LUGLIO 1943

	DATA	DESTINAZIONE E NAVE	CARICO		TONNELLATE	DESTINAZIONE
1)	13/6	NUOVO SAN BIAGIO	POMOD.FELIX(SPECIA)		14.827	SARDEGNA
2)	"	GRIMM S	LATA	"	19.869	"
3)	15/6	SAN GIOVANNI	"	"	12.948	"
4)	16/6	LUIGI S	POMOD.FELIX		20.976	"
5)	17/6	FRANKLIN	LATA		18.305	"
6)	19/6	LEONARDO	POM.FELIX	"	22.260	"
7)	"	FRANCESCO PADRE	"	"	49.073	"
8)	"	" "	FLOUR	"	4.419	"
9)	"	GIOVANNA MADRE	"	"	48.720	"
10)	22/6	ALMERINDA OTTAVIO	POMOD.FELIX	"	22.359	"
11)	25/7	MARIO CELESTE	FLOUR	"	19.950	"
12)	26/7	DOMENICO PADRE	"	"	25.594	"
13)	26/7	ANTONIO MARIA	POM.FELIX	"	3.137	"
		" "	FLOUR	"	13.335	"
		" "	PEAS	"	13.743	"
14)	"	LUCIA ANTONIO	POMOD.FELIX	"	3.727	"
		" "	FLOUR	"	13.336	"
		" "	PEAS	"	18.428	"
15)	23/7	NUOVA ANNUNZIATA	POMOD.FELIX	"	5.465	"
		" "	FLOUR	"	5.668	"
16)	24/6	SALVATORE	SUGAR(FERRARA)		21.446	"
17)	26/6	NUOVA AMALIA	"	"	35.276	"
18)	29/6	GIOVANNI PADRE	"	"	60.337	"
19)	"	GIUSEPPE BALLERO	"	"	74.218	"
		N° 18 DOMICILIO	TOTALE TONNAGE		551.352	
1)	15/6	ANNA	POMOD.FELIX(SPECIA)		4.036	ASSISTENTE
2)	27/7 (*)	NUOVA MARIA DELLA CASERTA				
		" " "	FLOUR	"	86.590	"
		" " "	PASTINA	"	2.934	"
		" " "	LARD	"	15.557	"
		" " "	PEAS	"	9.035	"
		" " "	POMOD.FELIX	"	13.104	"
3)	8/7	VINCENZO	SUGAR (FERRARA)		45.285	"
4)	8/7	ALFREDO	"	"	27.396	"
5)	27/7 (*)	NUOVA MARIA DELLA CASERTA				
		" "	"	"	27.039	"
		N° 4 DOMICILIO	TOTAL TONNAGE		231.036	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLIED COMMISSION.
C.M.F.
SCHOONER MANIFEST.

FORM. V.4.

S.O. N°. 21-7/GS/FOOD

OUT.N°. 17

Name of Schooner
Nome del Veliero "PALLADE"

From Naples on
Da Napoli il

CONSIGNOR
Caricatore A.C. M. S/O. P. N. XVII.

Ex Warehous
dal Deposit

CONSIGNEE
Consegnatario CONSORZIO AGRARIO

Port of
Porto di CA

GOODS	Number and Description of Packages Numero e descrizione dei colli	GROSS WEIGHT Peso lordo	
		lb. libbre	Kilos Kg.
SUGAR(Zucchero)	Sacks (Sacchi) N°7272	2.943,330	709.055

Received above cargo
Ricevuta la merce suelencata

MASTER.
CAPITANO.
Shipping
Spedizion

Copies N°.1.(original) File Cut .....17.....Whse 675.
" "2.Shipment,Port & Whse Divn. H.Q. A.C.
" " 3.Consignor. By A.P.O.
" " 4.Consignee. " A.P.O.
" " 5.Captain's Copy. On board schooner.

Richiamo di aver ricevuto
di cui :
N°50 Sacchi zucchero n°2
Kg.30.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLIED COMMISSION.
C.M.F.
SCHOONER MANIFEST.

FCRE. V.4.

OUT.N°. 17

From Naples on
Da Napoli il [redacted] 45.

Ex Warehouse 676.
dal Deposito 676.

Port of
Porto di CATANIA

Number and Description of Packages Numero e descrizione dei colli	GROSS WEIGHT Peso lordo lb. libbre	Kilos Kg.	REMARKS OSSERVAZIONI.
[redacted] (Sacchi) N°7263	2.943.330	709.055	

Received above cargo
Ricevuta la merce suelencata

MASTER.
CAPITANO.
Shipping Clerk.
Spedizioniere.

e Cut .....17.....Whse 676.
& Whse Divn. H.Q. A.C.
A.P.O.
A.P.O.
. On board schooner.

Dichiaro di aver ricevuto N°7263 sacchi di zucchero di cui :
N°50 Sacchi scuciti n°1 rotto con mancanza di circa Kg.10.

IL CAPITANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
A.P.O. 394
Food Sub-Commission

KJC/s1

3 November 1944

Tel: 408

ACC/51-2/FOOD

SUBJECT: Schooner Shipments week 13-19 November

TO : AC Grain Elevator, Castellammare
(Capt. Palmer)

1. Requests for schooner transportation in the week 13-19 November have been made as follows:

Consignee	Port of Discharge	Commodity	Tons	Shipping Order No.
AC LAZIO REGION	GAETA	FLOUR	100	#99
" " "	"	WHEAT	150	#99
" " "	ANZIO	FLOUR	50	#99
" " "	"	WHEAT	75	#99

For the Acting Chief Commissioner:

W. J. LIGG
Colonel
Director, Food Sub-Commission

Copies for Info to:

Hq. ACC Lazio Reg., Supply Officer
Hq. AC Transportation S/C Accounting Section

TN/S/8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Food Sub-Commission
A.P.O. 394

KJC/sl

26 October 1944

Tel: 406

ACC/52-2/FOOD

SUBJECT: Schooner Shipments to Gaeta week 6 - 12 Nov.

TO : ACC Grain Elevator, Castellammare
(Attn: Captain PALMER)

1. We have requested schooners for the transportation of the following supplies to ACC Lazio Region, Gaeta in the week 6 - 12 November.

Flour	100 tons
Wheat	150 tons

2. Order No. is 97.

3. Supplies are for Frosinone Province.

For the Acting Chief Commissioner:

19-1

W. J. [illegible]
Colonel
Director, Food Sub-Commission

Copy to:
Maj ACC Lazio Reg., E & S (Major Horn)
ACC Frosinone (Supply Officer
ACC Representative, Gaeta
Maj. ACC Transportation S/C, Accounting Section

6862

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Food Sub-Commission
A.P.O. 394

KJC/sl

25 October 1944

Tel: 408

ACC/51-2/FOOD

SUBJECT: Schooner shipments to Gaeta Week 30 Oct. 5 Nov.

TO : ACC Grain Elevator, Castellammare
(Attn: Capt. PALMER)

1. We have requested schooners for the transportation of the following supplies to ACC LAZIO REGION, Gaeta in the Week 30 October - 5 November.

Flour	100 tons
Wheat	150 tons
TOTAL	250 tons

2. Order No. is 95.

3. The supplies are for Frosinone Province.

For the Acting Chief Commissioner,

W. J. [illegible] Lt.Col.
Colonel
Director, Food Sub-Commission

Copy for Info to:

HQ ACC Lazio Reg. Econ. & Sup.,
(Attn: Major Horn)
ACC Frosinone (Attn: Supply Officer
ACC Representative, Gaeta
HQ ACC Transportation S/C,
Accounting Section

6361

1526